



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020-2021

Sedute dal 23 al 26 novembre 2020

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 24 novembre 2020

2021/C 425/01 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'UE (2020/2802(RSP)) 2

2021/C 425/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sul sistema Schengen e le misure adottate durante la crisi della COVID-19 (2020/2801(RSP)) 7

Giovedì 25 novembre 2020

2021/C 425/03 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori» (2020/2021(INI)) 10

2021/C 425/04 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico» (2019/2190(INI)) 19

2021/C 425/05 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (2020/2009(INI)) 28

2021/C 425/06 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa (2020/2076(INI)) 43

2021/C 425/07 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sulle conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera (2020/2111(INI)) 63

2021/C 425/08 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e dell'efficienza degli aiuti (2019/2184(INI)) 73

Venerdì 26 novembre 2020

2021/C 425/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflursulfuron e tritosulfuron (2020/2853(RSP))	87
2021/C 425/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (D069099/01 — 2020/2852(RSP))	92
2021/C 425/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee (2020/2088(INI))	98
2021/C 425/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 (2019/2199(INI))	107
2021/C 425/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Algeria, in particolare il caso del giornalista Khaled Drareni (2020/2880(RSP))	126
2021/C 425/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla situazione in Etiopia (2020/2881(RSP))	132
2021/C 425/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulle continue violazioni dei diritti umani in Bielorussia, in particolare l'assassinio di Raman Bandarenka (2020/2882(RSP))	137
2021/C 425/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sull'intensificarsi delle tensioni a Varosia in seguito alle azioni illegali della Turchia e la necessità di riprendere con urgenza i colloqui (2020/2844(RSP))	143
2021/C 425/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia (2020/2876(RSP))	147
2021/C 425/18	Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE (2020/2761(RSP))	155

PARERI

Parlamento europeo

Mercoledì 24 novembre 2020

2021/C 425/19	Decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 che propone la nomina di Julia Laffranque al comitato istituito a norma dell'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2020/2238(INS))	161
---------------	---	-----

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 23 novembre 2020

2021/C 425/20	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (09889/2/2020 — C9-0357/2020 — 2018/0203(COD))	162
---------------	--	-----

2021/C 425/21	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione) (09890/2/2020 — C9-0356/2020 — 2018/0204(COD))	163
---------------	---	-----

Mercoledì 24 novembre 2020

2021/C 425/22	Decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (N9-0055/2020 — C9-0331/2020 — 2020/0805(NLE))	164
---------------	--	-----

2021/C 425/23	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (COM(2020)0960 — C9-0318/2020 — 2020/0299(BUD))	166
---------------	--	-----

2021/C 425/24	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che accompagna la proposta relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (12522/2020 — C9-0341/2020 — 2020/0297(BUD))	168
---------------	--	-----

2021/C 425/25	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (09573/1/2020 — C9-0355/2020 — 2018/0089(COD))	170
---------------	---	-----

Giovedì 25 novembre 2020

2021/C 425/26	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 novembre 2020, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0280 — C9-0210/2020 — 2020/0152(COD))	
	Emendamento 9 salvo dove diversamente indicato	171

Venerdì 26 novembre 2020

2021/C 425/27	P9_TA(2020)0324	
	Applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione (COM(2020)0375 — C9-0274/2020 — 2020/0176(COD))	
	P9_TC1-COD(2020)0176	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 novembre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione	184

2021/C 425/28	<p>P9_TA(2020)0333</p> <p>Soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti (COM(2020)0496 — C9-0284/2020 — 2020/0253(COD))</p> <p>P9_TC1-COD(2020)0253</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 novembre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti</p>	185
2021/C 425/29	<p>P9_TA(2020)0334</p> <p>Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2020)0692 — C9-0345/2020 — 2020/0313(COD))</p> <p>P9_TC1-COD(2020)0313</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 novembre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord</p>	186
2021/C 425/30	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia in risposta alla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0688 — C9-0352/2020 — 2020/0311(CNS))</p>	187

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020-2021

Sedute dal 23 al 26 novembre 2020

TESTI APPROVATI

Mercoledì 24 novembre 2020

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2020)0314

Ridurre le percentuali di senzatetto nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'UE (2020/2802(RSP))

(2021/C 425/01)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 4, 9 e 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite adottati dai leader mondiali nel settembre 2015 e approvati dal Consiglio, in particolare gli OSS 1, 3, 8 e 11,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21 sulla non discriminazione, l'articolo 26 sull'inserimento delle persone con disabilità e l'articolo 34, paragrafo 3 sul riconoscimento e il rispetto da parte dell'Unione del diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa,
- vista la Carta sociale europea, siglata a Torino il 18 ottobre 1961,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il suo principio 19 su alloggi e assistenza per i senzatetto,
- vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,
- viste le raccomandazioni specifiche per paese dell'UE del 25 maggio 2018 sull'edilizia abitativa in tutti i 28 Stati membri,
- vista la Carta di Ginevra delle Nazioni Unite sull'edilizia sostenibile e il suo obiettivo di garantire a tutti l'accesso ad alloggi dignitosi, adeguati, accessibili e salubri,
- vista la sua risoluzione legislativa del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0194.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

Mercoledì 24 novembre 2020

- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto la petizione n. 0546/2020 e diverse altre petizioni che sollevano preoccupazioni in merito alla situazione di oltre 4 milioni di cittadini europei senzatetto e che il numero di persone senzatetto nell'UE sarebbe aumentato di oltre il 70 % negli ultimi 10 anni;
 - B. considerando che il problema dei senzatetto è direttamente collegato alla difficoltà di esercitare altri diritti fondamentali, come l'accesso all'assistenza sanitaria, e che i senzatetto sono spesso oggetto di reati generati dall'odio e di violenza, compresa la stigmatizzazione sociale;
 - C. considerando che tali petizioni chiedono un'Unione europea che non lasci indietro nessuno e adotti un'urgente azione concertata per adottare misure preventive al fine di ridurre il rischio e l'entità del problema dei senzatetto in modo sostenibile;
 - D. considerando che nella gerarchia delle esigenze umane, l'alloggio fornisce spazio per la vita, consentendo in tal modo la realizzazione di altre esigenze di base e superiori;
 - E. considerando che l'Unione dovrebbe combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore;
 - F. considerando che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale, le politiche in materia di edilizia popolare e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana;
 - G. considerando che l'assenza di una definizione unica di senzatetto e di esclusione abitativa, largamente adottata a livello di UE, rende difficile valutare la portata del fenomeno dei senzatetto negli Stati membri dell'UE;
 - H. considerando che le percentuali di senzatetto sono aumentate nell'ultimo decennio in diversi Stati membri dell'UE; che le cause di tale aumento sono la combinazione dell'aumento dei costi abitativi, dell'impatto della crisi economica, della riduzione della protezione sociale e dell'inadeguatezza delle politiche per affrontare il problema dei senzatetto in molti Stati membri; che i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 5 % nella zona euro (AE19) e del 5,2 % nell'UE-27 nel secondo trimestre del 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente;
 - I. considerando che l'UE non ha alcuna competenza diretta in materia di politica abitativa, ma può incidere indirettamente sulle condizioni abitative negli Stati membri attraverso regolamenti quali le leggi in materia di aiuti di Stato, diritto tributario e diritto della concorrenza, nonché misure quali raccomandazioni e orientamenti;
 - J. considerando che il Fondo sociale europeo è stato istituito per migliorare le opportunità di occupazione dei lavoratori nel mercato interno e contribuire in tal modo ad innalzare il tenore di vita e ad aiutare i senzatetto ad accedere ad alloggi sociali;
 - K. considerando che altri fondi strutturali e di investimento europei, come il FESR, sono stati utilizzati per progetti abitativi e per rispondere alle esigenze delle comunità svantaggiate;
 - L. considerando che il Fondo di aiuti europei agli indigenti sostiene gli interventi promossi dagli Stati membri dell'Unione per fornire cibo e/o assistenza materiale agli indigenti;
 - M. considerando che al problema dei senzatetto si fa sempre più riferimento nelle ultime relazioni sul semestre europeo;

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0033.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0350.

Mercoledì 24 novembre 2020

- N. considerando che i costi sociali della mancata risoluzione del problema dei senzatetto sono particolarmente elevati nei settori della giustizia e della sanità;
- O. considerando che le politiche sociali, basate su ampie disposizioni universali associate a misure adeguatamente mirate, svolgono un ruolo molto importante nella prevenzione del fenomeno dei senzatetto;
- P. considerando che le prove raccolte circa l'impatto della crisi Covid-19 sull'accessibilità economica degli alloggi nell'UE indicano che, a medio termine, la recessione economica e la perdita di posti di lavoro e di reddito potrebbero aumentare ulteriormente l'eccessiva onerosità dei costi abitativi e le percentuali di senzatetto in Europa;
- Q. considerando che il profilo della popolazione dei senzatetto è in fase di cambiamento e comprende attualmente un maggior numero di giovani e bambini, gli anziani, migranti, rom e altre minoranze svantaggiate, con donne e famiglie sempre più a rischio di ritrovarsi senzatetto;
- R. considerando che avere accesso ad un alloggio dignitoso e far parte della società è fondamentale per consentire alle persone di realizzare appieno il loro potenziale e contribuire alla società;
- S. considerando che il problema dei senzatetto è generalmente innescato da una complessa interazione di fattori strutturali, istituzionali e personali;
- T. considerando che il problema dei senzatetto e l'esclusione abitativa costituiscono un problema sociale per il quale occorre trovare una soluzione permanente;
- U. considerando che alcuni Stati membri criminalizzano il problema dei senzatetto e i comportamenti associati a tale fenomeno;
- V. considerando che in alcuni Stati membri i senzatetto hanno accesso costante all'accoglienza solo durante il periodo invernale e non continuativamente per tutto l'anno;
- W. considerando che in alcuni Stati membri i servizi locali di sicurezza sociale svolgono solo un ruolo passivo nell'aiutare i senzatetto a reintegrarsi nella società;
1. esprime la sua più profonda preoccupazione per la situazione di oltre 4 milioni di cittadini europei senza fissa dimora, dal momento che l'attuale crisi sanitaria ed economica pone un maggior numero di persone fuori dal mercato del lavoro e rende un maggior numero di persone dipendenti dalla protezione sociale;
 2. ricorda che l'accesso all'alloggio è un diritto umano fondamentale per tutte le persone e invita l'UE e i suoi Stati membri a porre fine al fenomeno dei senzatetto nell'Unione entro il 2030, definendolo come un obiettivo a livello di UE; invita la Commissione ad adottare misure più incisive per sostenere gli Stati membri nella riduzione e nell'eliminazione del fenomeno dei senzatetto quale priorità nel contesto del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
 3. sottolinea che il problema dei senzatetto è identificato come una delle forme più gravi di povertà e deprivazione che deve essere abolita mediante politiche mirate e integrate condotte in modo sostenibile affrontando i fattori di rischio personali (come le vulnerabilità individuali) e i fattori di rischio strutturali (come gli alloggi e la disoccupazione);
 4. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una definizione quadro condivisa e indicatori coerenti sul problema dei senzatetto nell'UE, il che consentirebbe un'interpretazione comune, un confronto sistematico e una valutazione della portata del fenomeno dei senzatetto nei diversi Stati membri dell'UE;
 5. ricorda che durante la crisi della Covid-19 il Parlamento europeo ha accolto 100 donne senza fissa dimora nei suoi locali;
 6. sottolinea l'importanza di rafforzare i meccanismi di raccolta dei dati, dal momento che le percentuali di senzatetto dovrebbero essere sistematicamente monitorate a livello di UE attraverso istituzioni quali Eurostat;
 7. accoglie con favore l'opera svolta dalla Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale per sostenere e affrontare questa situazione come una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Mercoledì 24 novembre 2020

8. invita la Commissione a proporre un quadro dell'UE in materia di strategie nazionali per i senzatetto e invita inoltre gli Stati membri ad adottare il principio «la casa innanzitutto», basato sulle buone pratiche di alcuni Stati membri, che contribuisce a ridurre notevolmente il tasso di senzatetto introducendo piani d'azione determinati e approcci innovativi; afferma che tali approcci innovativi si basano sul concetto di domicilio come diritto umano fondamentale e sviluppano poi percorsi di integrazione socioprofessionale più ampi;
9. accoglie con favore l'impegno della Commissione a continuare a concentrarsi sulla riduzione del fenomeno dei senzatetto integrandolo nelle pertinenti politiche settoriali dell'UE, in particolare, ma non esclusivamente, nei settori dello sviluppo regionale, della salute, dei diritti umani, della gioventù, del genere, della migrazione e dell'integrazione;
10. invita gli Stati membri ad assumersi la responsabilità primaria di affrontare il problema dei senzatetto, a lavorare sulla prevenzione e l'intervento precoce che sono, in molti modi, le politiche più efficaci in termini di costi e di riduzione dei danni per affrontare il problema dei senzatetto e ad assegnare un ruolo più proattivo ai servizi di sicurezza sociale regionali e locali per aiutare i senzatetto a reinserirsi nella società;
11. sottolinea la necessità di una collaborazione interministeriale e intergovernativa nello sviluppo e nell'attuazione di tali strategie, nonché la partecipazione delle principali parti interessate, e incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri;
12. invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la raccolta di dati pertinenti e comparabili coinvolgendo le organizzazioni non governative accreditate e le autorità locali che operano nel campo della povertà e dell'esclusione sociale e nella fornitura di servizi alle persone a rischio o in situazione di mancanza di fissa dimora;
13. sostiene i compiti del comitato per la protezione sociale (CPS) in cui gli Stati membri lavorano con la Commissione sulle questioni relative ai senzatetto attraverso il metodo aperto di coordinamento;
14. chiede alla Commissione di migliorare il monitoraggio e la governance e di continuare a mobilitare i finanziamenti e le politiche dell'UE in materia di senzatetto; invita la Commissione a garantire che le regioni e le autorità locali utilizzino le risorse del FESR per l'edilizia sociale;
15. invita gli Stati membri a garantire parità di accesso a servizi pubblici quali assistenza sanitaria, istruzione e servizi sociali;
16. invita gli Stati membri a sostenere l'integrazione delle persone senzatetto nel mercato del lavoro, fornendo misure di sostegno e riconciliazione specializzate e individualizzate, programmi e formazione integrati per l'occupazione, nonché altri regimi personalizzati e mirati per facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la nuova Garanzia per i giovani contribuisca a contrastare il fenomeno dei senzatetto;
17. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare debitamente il pilastro europeo dei diritti sociali, che tenga conto dei contributi ricevuti durante tutto il periodo di consultazione sul principio 19, integrando «Alloggi e assistenza per i senzatetto» nel suo piano d'azione del 2021, e insiste affinché si faccia un uso migliore del semestre europeo al fine di garantire progressi nella lotta alle percentuali di senzatetto e all'esclusione abitativa;
18. sottolinea che i senzatetto e le altre persone in situazioni abitative precarie sono particolarmente a rischio a causa della crisi della Covid-19; esorta vivamente l'UE e i suoi Stati membri ad attuare misure mirate per proteggere i senzatetto, a fornire assistenza finanziaria alle ONG accreditate e ai partenariati pubblico-privato e a sostenere le autorità locali nel garantire spazi sicuri e nel prevenire gli sgomberi;
19. invita la Commissione e gli Stati membri ad utilizzare gli strumenti esistenti, nonché gli strumenti nell'ambito del QFP 2021-2027 e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, per migliorare le opportunità di occupazione e l'integrazione sociale per le famiglie senza lavoro;
20. invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza il problema dei senzatetto adottando strategie nazionali integrate a lungo termine per i senzatetto che siano basate sulla comunità e incentrate sugli alloggi, come auspicato dal pacchetto sugli investimenti sociali dell'UE;
21. invita la Commissione a riferire periodicamente in merito ai risultati conseguiti in questo settore;

Mercoledì 24 novembre 2020

22. invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione sociale di tutte le parti interessate alle strategie integrate per i senzatetto, nonché a promuovere l'imprenditoria sociale e le attività di autoinnovazione per migliorare l'inclusione attiva dei senzatetto;
 23. invita gli Stati membri a depenalizzare il fenomeno dei senzatetto;
 24. invita gli Stati membri a garantire un accesso costante e continuo ai centri di accoglienza per le emergenze; sottolinea, tuttavia, che ciò dovrebbe essere solo temporaneo e non rappresenta un'alternativa a soluzioni strutturali quali la prevenzione e l'offerta di alloggi adeguati e sostegno sociale in risposta al problema dei senzatetto;
 25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 24 novembre 2020

P9_TA(2020)0315

Sistema Schengen e misure adottate durante la crisi della COVID-19**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sul sistema Schengen e le misure adottate durante la crisi della COVID-19 (2020/2801(RSP))**

(2021/C 425/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la petizione n. 0653/2020,
- visti l'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il protocollo del trattato di Amsterdam sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 dal titolo «Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19» (C(2020)2051),
- vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2020 dal titolo «Orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19» (C(2020)4813),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2020 dal titolo «Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne — COVID-19» (C(2020)3250),
- viste la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽³⁾ e la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19 ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 dal titolo «COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen e il mercato unico» ⁽⁶⁾,
- vista la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0175.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0176.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0240.

⁽⁷⁾ GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

Mercoledì 24 novembre 2020

- viste le deliberazioni sulla petizione n. 0653/2020 in occasione della riunione della commissione per le petizioni del 2 luglio 2020,
 - visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto la petizione n. 0653/2020 da rappresentanti delle regioni frontaliere di Belgio, Germania, Olanda e Lussemburgo, che sollevano preoccupazioni in merito all'improvvisa chiusura delle frontiere interne dell'UE in risposta alla pandemia di COVID-19 e alle conseguenze che le diverse misure introdotte dagli Stati membri hanno avuto per i cittadini dell'UE, in particolare per quelli che vivono nelle regioni frontaliere;
- B. considerando che le regioni frontaliere rappresentano il 40 % del territorio dell'Unione europea e in esse risiede il 30 % della sua popolazione;
- C. considerando che l'acquis di Schengen è stato fondamentale per la trasformazione delle regioni frontaliere in luoghi di scambio economico e sociale e in regioni modello per la cooperazione territoriale e l'innovazione istituzionale;
- D. considerando che la pandemia di COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica e ha conseguenze per la vita e la salute di tutte le persone che risiedono nell'UE e per i sistemi sanitari e di assistenza degli Stati membri;
- E. considerando che, in risposta alla pandemia di COVID-19, la maggior parte degli Stati membri ha ripristinato i controlli alle frontiere interne o chiuso le frontiere; che sono state introdotte e continuano ad applicarsi restrizioni temporanee ai viaggi da paesi terzi e anche da Stati membri dell'UE nello spazio Schengen; che tali misure non sono state coordinate tra gli Stati membri o con le istituzioni dell'UE;
- F. considerando che oltre 17 milioni di cittadini dell'UE vivono e lavorano in un paese dell'UE diverso da quello di cittadinanza (3,9 % della forza lavoro totale nel 2018);
- G. considerando che, secondo il codice frontiere Schengen, i controlli alle frontiere interne possono essere introdotti dagli Stati membri in via eccezionale e come misura di ultima istanza in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna e devono rispettare il principio di proporzionalità; che in tal caso è necessario informarne gli altri Stati membri e la Commissione;
1. sottolinea che uno spazio senza frontiere interne è un elemento importante del mercato unico europeo; ribadisce che la pandemia di COVID-19 costituisce una crisi senza precedenti in Europa dalla creazione dello spazio Schengen;
 2. sottolinea che la libera circolazione delle persone è una delle pietre angolari di un'Unione europea funzionante e uno dei suoi maggiori successi; ricorda la crescente mobilità in tutta l'UE per motivi di soggiorno, lavoro, studio o gestione di imprese;
 3. sottolinea che la libertà di circolazione è stata gravemente compromessa dalla chiusura totale o parziale delle frontiere da parte degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19; si rammarica che l'improvvisa chiusura delle frontiere, avvenuta in modo precipitoso e non coordinato, e l'introduzione di misure di accompagnamento abbiano bloccato persone che si trovavano in transito e colpito gravemente gli abitanti delle regioni frontaliere, limitando la loro capacità di attraversare la frontiera per motivi di lavoro, per prestare e ricevere servizi o per fare visita ad amici o familiari; sottolinea l'effetto negativo che la chiusura delle frontiere interne ed esterne ha avuto sui settori imprenditoriale, scientifico e turistico a livello internazionale; sottolinea che, anziché introdurre controlli alle frontiere, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare le misure necessarie per permettere alle persone di attraversare le frontiere garantendo nel contempo la massima sicurezza e proteggendo la salute;
 4. sottolinea la necessità di rispettare le norme dell'acquis di Schengen coordinando meglio le misure nello spazio Schengen, e in particolare nelle regioni transfrontaliere, ed evitando un approccio frammentato tra gli Stati membri; sottolinea che le misure che limitano la libera circolazione dovrebbero restare un'eccezione; sottolinea che le restrizioni alla libera circolazione dovrebbero essere sostituite da misure mirate in linea con i principi di proporzionalità e non discriminazione; esorta gli altri Stati membri a moderare le loro restrizioni; ricorda l'importanza di ripristinare uno spazio Schengen pienamente funzionante senza controlli alle frontiere interne;
 5. osserva che le zone più colpite dalla pandemia non sempre coincidono con i confini nazionali, motivo per cui le restrizioni alla circolazione dovrebbero basarsi sulla situazione della salute pubblica nelle diverse regioni ed essere flessibili e locali;

Mercoledì 24 novembre 2020

6. si compiace degli sforzi della Commissione e degli Stati membri volti a sostenere l'azione coordinata dell'UE attualmente in corso per garantire la protezione della salute pubblica nel rispetto della libertà di circolazione; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rafforzare e applicare pienamente le misure di coordinamento generale sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare per quanto riguarda le norme di quarantena, il tracciamento transfrontaliero dei contatti, le strategie in materia di test, la valutazione congiunta dei metodi diagnostici, il riconoscimento reciproco dei test e la limitazione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE; ritiene che sia necessario adottare misure globali, adeguate e chiare in materia di tutela della salute pubblica per le persone che attraversano le frontiere interne, al fine di evitare la reintroduzione di controlli alle frontiere interne;
 7. si compiace dei continui orientamenti forniti dalla Commissione nel quadro dell'attuale coordinamento di una risposta comune dell'UE alla pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione e l'esercizio della libera ed equa circolazione dei lavoratori e dei servizi;
 8. invita la Commissione a proseguire gli sforzi volti a migliorare e sostenere la cooperazione e il coordinamento a livello dell'UE tra e con gli Stati membri durante la pandemia;
 9. ritiene che strumenti quali le applicazioni di tracciamento della COVID-19 dovrebbero essere compatibili a livello transfrontaliero per garantire la loro efficacia e la possibilità di tracciare le infezioni durante i viaggi; sottolinea che i residenti nell'UE dovrebbero avere facile accesso a informazioni affidabili, complete e in tempo reale sulle restrizioni di viaggio e sulle misure sanitarie e di sicurezza legate alla pandemia in tutta l'UE; ribadisce l'importanza di una comunicazione multilingue sulla pandemia, accordando particolare attenzione alle lingue utilizzate nelle regioni transfrontaliere; invita la Commissione ad aggiornare di conseguenza il sito web «Re-open EU» al fine di creare un vero e proprio sportello unico che faciliti la libera circolazione durante la pandemia e aiuti in modo significativo i residenti a riprendere il loro stile di vita abituale;
 10. esprime preoccupazione per i numerosi ostacoli incontrati da molti lavoratori transfrontalieri, studenti e coppie binazionali in relazioni stabili a causa della chiusura delle frontiere o delle restrizioni di viaggio; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle specificità delle regioni transfrontaliere, dove il pendolarismo transfrontaliero è diffuso; propone, a tale proposito, che le persone che vivono nelle regioni frontaliere e i lavoratori transfrontalieri siano esentati dalle misure e dalle restrizioni legate alla pandemia, esigendo al tempo stesso che rispettino i pareri e le misure adottate dalle autorità sanitarie dei pertinenti Stati membri per prevenire la diffusione del virus;
 11. considera della massima importanza un rapido ritorno a uno spazio Schengen pienamente funzionale e ritiene che ciò dipenda dalla volontà politica degli Stati membri e dal loro impegno a coordinare le misure nell'ambito dell'acquis di Schengen; ricorda che occorre evitare qualsiasi azione non coordinata e bilaterale che possa comportare restrizioni inutili della mobilità e della libera circolazione; osserva che la strategia sul futuro di Schengen è una delle iniziative chiave della Commissione per il 2021; ricorda che il completamento dello spazio Schengen è più che auspicabile in quanto garantirà che tutti i cittadini dell'UE possano beneficiare in egual misura dell'acquis dell'UE; ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a elaborare il più rapidamente possibile piani di emergenza in caso di nuovi picchi di diffusione della COVID-19, per impedire che i controlli temporanei alle frontiere diventino semipermanenti nel medio termine;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 25 novembre 2020

P9_TA(2020)0318

Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori» (2020/2021(INI))

(2021/C 425/03)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 114,
- visti gli articoli 169, 191, 192 e 193 TFUE,
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori ⁽²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni ⁽³⁾,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 2018 che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee (COM(2018)0441),
- visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽⁷⁾,
- vista la pubblicazione della Commissione dell'ottobre 2018 dal titolo «Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy» (Studio comportamentale sulla partecipazione dei consumatori all'economia circolare),

⁽¹⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

⁽⁶⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

Giovedì 25 novembre 2020

- visto lo studio pubblicato nel 2019 dal Centro comune di ricerca dal titolo «Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products» (Analisi e messa a punto di un sistema di punteggio relativo alla riparazione e all'aggiornamento dei prodotti),
 - vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020»,
 - visto lo studio elaborato nel marzo 2020 su richiesta della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori dal titolo «Promoting product longevity» (Promuovere la longevità dei prodotti),
 - vista l'analisi approfondita elaborata nell'aprile 2020 su richiesta della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori dal titolo «Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation» (Consumo sostenibile e legislazione in materia di protezione dei consumatori),
 - vista la relazione pubblicata il 18 agosto 2015 dall'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) dal titolo «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights — Consumer expectations from the EU's resource efficiency and circular economy agenda» (Beni durevoli: prodotti più sostenibili, migliori diritti dei consumatori — Aspettative dei consumatori rispetto al programma dell'UE per l'efficienza nell'uso delle risorse e l'economia circolare),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0209/2020),
- A. considerando che, di fronte alla scarsità delle risorse naturali e all'aumento dei rifiuti, è imperativo introdurre modelli sostenibili di produzione e consumo che tengano conto dei limiti del pianeta, dando la priorità a un utilizzo più efficace e sostenibile delle risorse;
- B. considerando che la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di istituire nuovi modelli imprenditoriali più resilienti e di sostenere le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le microimprese e i lavoratori autonomi;
- C. considerando che un mercato unico sostenibile deve essere in linea con l'appello del Parlamento ⁽⁸⁾ relativo all'adozione di un Green Deal europeo ambizioso; che è pertanto essenziale sviluppare una strategia basata sulla ricerca che aumenti la durabilità, la riutilizzabilità, le possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti; che tale strategia dovrebbe contribuire alla creazione di posti di lavoro, crescita e opportunità di innovazione per le imprese europee, sostenerne la competitività a livello mondiale e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori;
- D. considerando che una strategia comune e globale non equivale a un approccio standardizzato per tutti; che un approccio differenziato, che tenga conto delle specificità di ciascuna categoria di prodotti e di ciascun settore, come pure delle evoluzioni tecnologiche e del mercato, risulterebbe più appropriato; che l'attuazione e l'applicazione efficaci delle norme esistenti sono essenziali per un mercato unico sostenibile e ben funzionante;
- E. considerando che è fondamentale mobilitare finanziamenti sufficienti, attraverso programmi finanziari quali il programma per il mercato unico, in vista della transizione verso la neutralità climatica e l'economia circolare al fine di finanziare le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei prodotti sostenibili, come pure le campagne di sensibilizzazione rivolte a imprese e consumatori;
- F. considerando che, secondo lo studio comportamentale pubblicato nel 2018 dalla Commissione, i consumatori sono pronti a impegnarsi per la realizzazione di un'economia circolare e hanno una probabilità tre volte maggiore di acquistare un prodotto etichettato come più durevole e riparabile, ma permangono alcuni ostacoli, tra cui l'asimmetria informativa; che per sensibilizzare i consumatori e assicurare una concorrenza equa tra le imprese sono necessarie informazioni chiare, affidabili e trasparenti sulle caratteristiche dei prodotti, tra l'altro in relazione alla durata di vita prevista e alla riparabilità; che le informazioni esistenti devono quindi essere migliorate, evitando nel contempo un sovraccarico di informazioni;

⁽⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

Giovedì 25 novembre 2020

- G. considerando che la durata di vita e l'invecchiamento di un prodotto dipendono da numerosi fattori di carattere naturale e artificiale quali la composizione, la funzionalità, i costi di riparazione, i modelli di consumo e l'utilizzo; che la durata di vita prevista di un prodotto deve essere misurata sulla base di test e criteri obiettivi che rispecchino le condizioni reali di utilizzo e deve essere determinata prima dell'immissione del prodotto sul mercato;
- H. considerando che la direttiva (UE) 2019/771 deve essere sottoposta a revisione entro il 2024; che in vista di tale revisione è opportuno prendere in considerazione una serie di misure volte a creare le condizioni adatte per aumentare la durabilità dei prodotti e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e un contesto imprenditoriale competitivo; che la garanzia legale di due anni potrebbe non essere adeguata per tutte le categorie di prodotti con una durata di vita prevista più lunga;
- I. considerando che, in una sua precedente risoluzione⁽⁹⁾, il Parlamento ha chiesto l'adozione di misure volte a porre rimedio al problema dell'obsolescenza programmata dei beni e dei software, tra cui una definizione comune per l'effettuazione di test e l'individuazione delle pratiche problematiche; che è necessario sviluppare una strategia comune per il mercato unico e assicurare la certezza giuridica e la fiducia per le imprese e i consumatori;
- J. considerando che la durata di vita dei software è fondamentale per quella degli apparecchi elettronici; che, vista l'accelerazione dell'obsolescenza dei software, gli apparecchi elettronici devono poter essere adattati per rimanere al passo sul mercato⁽¹⁰⁾;
- K. considerando che il 79 % dei cittadini dell'UE ritiene che i produttori dovrebbero essere tenuti a semplificare la riparazione dei dispositivi digitali o la sostituzione dei loro componenti individuali⁽¹¹⁾; che prodotti di elevata qualità rafforzano la competitività delle imprese europee;
- L. considerando che, secondo un'indagine condotta nel dicembre 2015⁽¹²⁾, il 59 % dei consumatori non era a conoscenza del fatto che il periodo di garanzia legale nell'UE è di almeno 2 anni; che si potrebbe migliorare la conoscenza dei consumatori riguardo ai diritti di alto livello esistenti in relazione alla garanzia legale, il che contribuirebbe a un utilizzo più sostenibile dei beni;
- M. considerando che l'incremento del commercio elettronico ha comportato la necessità di un migliore controllo della conformità dei beni e dei servizi provenienti dai paesi terzi alle norme dell'UE in materia di ambiente e sicurezza, come pure ai diritti dei consumatori;
- N. considerando che un mercato unico sostenibile richiede un'efficace vigilanza del mercato per garantire l'effettiva attuazione di tali norme, e che la vigilanza del mercato e le autorità doganali svolgono un ruolo chiave a tal fine;
- O. considerando che iniziative quali incoraggiare una cultura della riparazione e del riutilizzo e rafforzare la fiducia nel mercato dei prodotti di seconda mano potrebbero offrire opportunità economiche e sociali, creare posti di lavoro nonché promuovere, in circostanze specifiche, la competitività industriale; che in alcuni casi vi sono ostacoli che impediscono ai consumatori di ricorrere alla riparazione, tra cui la mancanza di accesso ai pezzi di ricambio, l'assenza di standardizzazione e di interoperabilità e l'indisponibilità di servizi di riparazione; che tali circostanze hanno ripercussioni negative sul settore della riparazione;
- P. considerando che, secondo una relazione Eurobarometro⁽¹³⁾, il 77 % dei cittadini dell'UE preferirebbe riparare i propri dispositivi piuttosto che sostituirli; che le imprese del settore della riparazione potrebbero rappresentare una fonte di posti di lavoro a livello locale e di competenze specifiche a livello europeo;

⁽⁹⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

⁽¹⁰⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60, considerando S.

⁽¹¹⁾ Relazione speciale Eurobarometro 503 del dicembre 2019 dal titolo «Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives» (Atteggiamento nei confronti dell'impatto della digitalizzazione sulla vita quotidiana).

⁽¹²⁾ Indagine svolta nel dicembre 2015 per conto della Commissione dal titolo «Consumer market study on the functioning of legal and commercial guarantees for consumers in the EU» (Studio del mercato al consumo per quanto riguarda il funzionamento delle garanzie legali e commerciali per i consumatori dell'UE).

⁽¹³⁾ Relazione Eurobarometro Flash 388 del giugno 2014 dal titolo «Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency» (Atteggiamento degli europei nei confronti della gestione dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse).

Giovedì 25 novembre 2020

- Q. considerando che l'aumento della durata di vita di un tipo di prodotto per il quale sono in corso sostanziali miglioramenti dell'efficienza ambientale dovrebbe essere bilanciato dall'adozione di tali prodotti migliorati e non dovrebbe pertanto comportare ritardi nell'introduzione di tecnologie innovative che potrebbero generare sostanziali vantaggi ambientali;
- R. considerando che la crescente digitalizzazione sta fornendo alla società nuovi canali per la condivisione di informazioni e sta contribuendo alla realizzazione di un mercato sostenibile basato sulla responsabilità, la trasparenza, la condivisione delle informazioni e un uso più efficace delle risorse;
- S. considerando che le piattaforme online potrebbero adempiere ulteriormente alla propria responsabilità di fornire ai consumatori informazioni affidabili sui prodotti e i servizi da esse offerti;
- T. considerando che il settore digitale contribuisce all'innovazione nonché alla promozione di un'economia sostenibile; che è opportuno affrontare la questione dell'impatto ambientale della sua infrastruttura in termini di consumo di energia e di risorse; che per la realizzazione di un'economia circolare è fondamentale assicurare metodi di imballaggio e consegna più sostenibili;
- U. considerando che appalti pubblici verdi e sostenibili rappresentano uno strumento strategico che può essere utilizzato per contribuire, insieme ad altre importanti politiche, alla transizione industriale dell'Europa nonché per rafforzare la sua resilienza e la sua autonomia strategica aperta; che l'utilizzo strategico degli appalti sostenibili può apportare vantaggi sia alle imprese che ai consumatori stimolando la domanda e l'offerta di beni sostenibili e rendendo tali prodotti efficienti sotto il profilo dei costi e attraenti per i consumatori;
- V. considerando che è necessario contrastare le dichiarazioni ingannevoli in materia ambientale e far fronte alle pratiche di «verniciatura verde» («greenwashing») con metodi efficaci, che stabiliscano tra l'altro come comprovare tali dichiarazioni;
- W. considerando che la pubblicità incide sui livelli e sui modelli di consumo; che la pubblicità potrebbe aiutare le imprese e i consumatori a effettuare scelte informate e sostenibili;
1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare e la volontà dichiarata di promuovere prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili, sostenendo nel contempo i consumatori in questa transizione;
 2. sottolinea che la strategia per un mercato unico sostenibile dovrebbe combinare in modo equo, equilibrato e proporzionato i principi della sostenibilità, della protezione dei consumatori e di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva; evidenzia che le eventuali misure normative dovrebbero essere basate su tali principi, essere efficienti in termini di costi dal punto di vista ambientale e andare a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori per consentire loro di intraprendere la transizione verde nel mercato interno; sottolinea che le misure normative dovrebbero creare vantaggi competitivi per le imprese europee, evitare di imporre loro oneri finanziari sproporzionati, stimolare l'innovazione, incoraggiare gli investimenti nelle tecnologie sostenibili nonché rafforzare la competitività europea e, in ultima analisi, la protezione dei consumatori; rileva che tutte le misure normative previste dovrebbero essere accompagnate da valutazioni di impatto e dovrebbero sempre tenere conto dell'evoluzione del mercato e delle esigenze dei consumatori;
 3. invita la Commissione a dare prova di una forte ambizione politica in sede di elaborazione, adozione e attuazione delle future proposte pertinenti, tra cui quella volta a mettere a disposizione dei consumatori gli strumenti idonei in vista della transizione verde e quella concernente un'iniziativa in materia di prodotti sostenibili, che dovrebbero essere pienamente in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente al fine di migliorare la circolarità delle catene del valore, l'efficienza delle risorse e l'utilizzo delle materie prime secondarie, ridurre al minimo la produzione di rifiuti e realizzare un'economia circolare priva di sostanze tossiche; pone l'accento sull'importanza della tempestiva attuazione e del rispetto degli obblighi e delle norme esistenti; esorta la Commissione a evitare ulteriori rinvii;
 4. sottolinea che un mercato unico ben funzionante rappresenta un potente strumento per le transizioni verde e digitale dell'UE, anche in relazione al suo ruolo in un'economia globalizzata; evidenzia che il completamento e l'approfondimento del mercato unico, tra l'altro attraverso l'efficace applicazione della legislazione esistente e la rimozione dei restanti ostacoli ingiustificati e sproporzionati, rappresentano una condizione essenziale per aumentare la sostenibilità della produzione e del consumo nell'UE; chiede una governance trasparente del mercato interno, unitamente a un monitoraggio più efficace e rafforzato; ritiene che il quadro giuridico di un mercato unico più sostenibile debba promuovere l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili, incoraggiare le imprese a effettuare la transizione verso modelli imprenditoriali più sostenibili e contribuire in tal modo a una ripresa economica sostenibile;

Giovedì 25 novembre 2020

5. sottolinea che il consumo sostenibile va di pari passo con la produzione sostenibile e che gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione la durabilità dei prodotti e dei servizi dalla fase della progettazione fino all'immissione o alla fornitura sul mercato interno, in modo da garantire ai consumatori una scelta sicura, sostenibile, efficiente in termini di costi ed attraente; invita la Commissione a proporre misure, stabilendo una differenziazione in base alle categorie di prodotti e per i settori con un elevato impatto ambientale, al fine di migliorare la durabilità, inclusa la durata di vita prevista, la riutilizzabilità, le possibilità di miglioramento, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti;

Diritti dei consumatori e lotta contro l'obsolescenza programmata

6. invita la Commissione a mettere a punto, in consultazione con le parti interessate, una strategia di ampia portata che preveda misure che differenzino le categorie di prodotti e tengano conto delle evoluzioni tecnologiche e del mercato, al fine di sostenere le imprese e i consumatori e promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili; osserva che tale strategia dovrebbe includere misure volte a:

- a) specificare le informazioni precontrattuali che occorre fornire in relazione alla durata di vita prevista (che deve essere espressa in anni e/o cicli di utilizzo ed essere determinata prima dell'immissione del prodotto sul mercato attraverso una metodologia oggettiva e standardizzata, basata tra l'altro sulle condizioni reali di utilizzo, sulle differenze in termini di intensità di utilizzo e su fattori naturali) e alla riparabilità del prodotto, tenendo conto del fatto che tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile per evitare di confondere i consumatori e di sovraccaricarli di informazioni, e assicurare che tali informazioni figurino tra le caratteristiche principali dei prodotti a norma delle direttive 2011/83/UE e 2005/29/CE;
- b) sviluppare e introdurre un'etichettatura obbligatoria per fornire ai consumatori informazioni chiare, immediatamente visibili e facilmente comprensibili sulla durata di vita prevista e la riparabilità di un prodotto al momento dell'acquisto; sottolinea che un tale sistema di etichettatura dovrebbe essere sviluppato coinvolgendo tutte le parti interessate, sulla base di norme trasparenti, armonizzate e basate sulla ricerca e di valutazioni di impatto che ne dimostrino la pertinenza, la proporzionalità e l'efficacia nel ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e proteggere i consumatori; ritiene che tale etichettatura dovrebbe in particolare includere informazioni sulla durabilità e la riparabilità, ad esempio un punteggio di riparabilità, e potrebbe assumere la forma di un indice delle prestazioni ambientali, tenendo conto di diversi criteri nell'arco dell'intero ciclo di vita dei prodotti in funzione della categoria di prodotto;
- c) rafforzare il ruolo del marchio di qualità ecologica dell'UE al fine di aumentarne l'utilizzo da parte dell'industria e sensibilizzare i consumatori;
- d) valutare quali categorie di beni siano più idonee a essere dotate di un contatore degli utilizzi sulla base di un'analisi dell'efficienza in termini ambientali e di costi, al fine di migliorare le informazioni fornite ai consumatori e la manutenzione dei prodotti, incoraggiare l'utilizzo a lungo termine degli stessi facilitandone il riutilizzo e promuovere i modelli imprenditoriali basati sul riutilizzo e sui prodotti di seconda mano;
- e) valutare, in vista della revisione della direttiva (UE) 2019/771, in che modo allineare maggiormente la durata della garanzia legale alla durata di vita prevista di una categoria di prodotti, nonché in che modo un'estensione del periodo di inversione dell'onere della prova per non conformità potrebbe aiutare i consumatori e le imprese a compiere scelte sostenibili; chiede che tale valutazione di impatto consideri i possibili effetti di queste eventuali estensioni sui prezzi, la durata di vita prevista dei prodotti, i sistemi di garanzia commerciale e i servizi di riparazione indipendenti;
- f) esaminare, in vista della revisione della direttiva (UE) 2019/771, la fattibilità di un rafforzamento della posizione dei venditori rispetto ai produttori introducendo un meccanismo di responsabilità congiunta produttore-venditore nel quadro del regime di garanzia legale;
- g) contrastare l'obsolescenza prematura dei prodotti considerando la possibilità di includere nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE le pratiche che riducono effettivamente la durata di vita di un prodotto per aumentarne il tasso di sostituzione e limitare indebitamente la riparabilità dei prodotti, inclusi i software; sottolinea che tali pratiche dovrebbero essere chiaramente definite sulla base di una definizione oggettiva e comune, tenendo conto della valutazione di tutte le parti interessate, tra cui istituti di ricerca, consumatori, imprese e organizzazioni ambientali;

7. sottolinea che i beni contenenti elementi digitali richiedono particolare attenzione e che, nell'ambito della revisione della direttiva (UE) 2019/771 da effettuarsi entro il 2024, occorre prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- a) gli aggiornamenti correttivi — ossia gli aggiornamenti di sicurezza e di conformità — devono continuare per tutta la durata di vita prevista del dispositivo, a seconda della categoria di prodotto;

Giovedì 25 novembre 2020

- b) gli aggiornamenti correttivi dovrebbero essere tenuti separati dagli aggiornamenti evolutivi, che devono essere reversibili, e nessun aggiornamento deve mai ridurre le prestazioni o la capacità di risposta dei beni;
- c) al momento dell'acquisto, il venditore deve informare il consumatore circa il periodo durante il quale è prevedibile che siano pubblicati gli aggiornamenti del software fornito al momento dell'acquisto dei beni, in modo compatibile con l'innovazione e i possibili sviluppi futuri del mercato, nonché in merito alle loro specificità e al loro impatto sulle prestazioni del dispositivo, al fine di garantire che i beni mantengano la loro conformità e la loro sicurezza;
8. sottolinea la necessità di mezzi di ricorso semplici, efficaci e applicabili sia per i consumatori che per le imprese; ricorda che i consumatori di tutta l'UE dovrebbero essere informati in merito ai propri diritti e ai mezzi di ricorso di cui dispongono; chiede che, nell'ambito del programma per il mercato unico del quadro finanziario pluriennale (QFP), si finanzino misure volte a colmare la carenza di informazioni e a sostenere le iniziative di associazioni di consumatori, imprese e relative all'ambiente; ritiene che gli Stati membri debbano svolgere campagne di informazione intese ad aumentare la protezione e la fiducia dei consumatori, in particolare tra i gruppi vulnerabili, e invita la Commissione a fornire ai consumatori informazioni adeguate sui loro diritti attraverso lo sportello digitale unico; evidenzia che le PMI, le microimprese e i lavoratori autonomi necessitano di un sostegno specifico, tra cui finanziario, per comprendere e applicare i loro obblighi giuridici in materia di protezione dei consumatori;
9. osserva che molti prodotti immessi sul mercato unico, in particolare quelli venduti da mercati online e importati da paesi non appartenenti all'UE, non rispettano la legislazione dell'Unione relativa ai requisiti di sicurezza e sostenibilità dei prodotti; invita la Commissione e gli Stati membri ad agire con urgenza per garantire parità di condizioni per le imprese dell'UE con concorrenti internazionali, nonché per garantire prodotti sicuri e sostenibili per i consumatori attraverso una migliore vigilanza del mercato e norme di controllo doganale equivalenti in tutta l'UE per le imprese sia tradizionali che online; ricorda che per assolvere a questo compito, le autorità di vigilanza dei mercati devono disporre di risorse finanziarie, tecniche, di informazione e umane adeguate in conformità del regolamento (UE) 2019/1020 e invita gli Stati membri a soddisfare dette esigenze e la Commissione a garantire la corretta attuazione del regolamento; sottolinea che l'interazione tra il sistema RAPEX e i mercati e le piattaforme online dovrebbe essere notevolmente potenziata;

Strategia in materia di riparazione

10. chiede che le seguenti informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, sugli aggiornamenti del software e sulla riparabilità del prodotto siano messe a disposizione in modo chiaro e facilmente leggibile al momento dell'acquisto: periodo stimato di disponibilità dalla data di acquisto, prezzo medio dei pezzi di ricambio al momento dell'acquisto, tempi approssimativi raccomandati per la consegna e la riparazione, informazioni sui servizi di riparazione e manutenzione, se del caso; chiede inoltre che tali informazioni siano fornite nella documentazione relativa al prodotto unitamente a una sintesi dei guasti riscontrati con maggiore frequenza e dei modi per ripararli;
11. invita la Commissione a istituire un «diritto alla riparazione» per i consumatori per far sì che le riparazioni diventino sistematiche, efficienti in termini di costi e allettanti, tenendo conto delle specificità delle diverse categorie di prodotti, sulla falsariga delle misure già adottate per diversi elettrodomestici nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile:
- a) concedendo agli operatori del settore delle riparazioni, compresi i riparatori indipendenti, e ai consumatori l'accesso gratuito alle informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione, comprese quelle relative agli strumenti diagnostici, ai pezzi di ricambio, ai software e agli aggiornamenti, necessarie per effettuare riparazioni e manutenzione, tenendo conto al contempo degli imperativi della sicurezza dei consumatori, lasciando impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943;
- b) incoraggiando il processo di standardizzazione dei pezzi di ricambio nell'ottica di favorire l'interoperabilità, nel rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti;
- c) fissando un periodo minimo obbligatorio per la fornitura di pezzi di ricambio che rispecchi la durata di vita prevista del prodotto dopo l'immissione sul mercato dell'unità finale, nonché termini di consegna massimi ragionevoli per categoria di prodotto, in linea con i regolamenti di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile adottati il 1° ottobre 2019, che dovrebbero essere estesi a una gamma più ampia di prodotti;
- d) garantendo che il prezzo di un pezzo di ricambio sia ragionevole, e quindi efficiente sotto il profilo dei costi, rispetto al prezzo dell'intero prodotto e che i riparatori indipendenti e autorizzati, nonché i consumatori, abbiano accesso ai pezzi di ricambio necessari senza ostacoli indebiti;

Giovedì 25 novembre 2020

- e) incoraggiando la riparazione rispetto alla sostituzione mediante l'estensione delle garanzie o l'azzeramento dei periodi di garanzia per i consumatori che scelgono questa opzione in preparazione della revisione della direttiva (UE) 2019/771 e alla luce di un'analisi dell'efficienza in termini di costi sia per i consumatori che per le imprese, e garantendo che i venditori informino sempre i consumatori della possibilità di riparazione e dei relativi diritti di garanzia;
- f) vagliando in che modo si potrebbero agevolare le riparazioni mediante l'istituzione, a livello dell'UE, di una garanzia legale per le parti sostituite da un riparatore professionista quando le merci non sono più coperte da garanzia legale o commerciale in preparazione della revisione della direttiva (UE) 2019/771;
- g) incoraggiando gli Stati membri a creare incentivi, quali il «bonus per gli artigiani», che promuovano le riparazioni, in particolare dopo la fine della garanzia legale, destinati a quei consumatori che si affidano a riparatori autorizzati/indipendenti per eseguire determinati lavori di riparazione;

Strategia globale verso un'economia del reimpiego e del riutilizzo

12. si compiace del fatto che la Commissione stia vagliando misure vincolanti per impedire la distruzione delle merci invendute o non deperibili in modo da poterle invece riutilizzare, nonché obiettivi quantificati per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione di sistemi di deposito in linea con la direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; sottolinea che sarebbe opportuno dare la priorità, nell'accesso alle discariche, a nuovi modelli imprenditoriali sostenibili e invita la Commissione e gli Stati membri a incentivare ulteriormente la gestione sostenibile dei rifiuti; pone l'accento sulla necessità di una strategia che valuti e affronti gli ostacoli giuridici alla riparazione, alla rivendita, al riutilizzo e alla donazione per garantire un uso più efficace e sostenibile delle risorse, nonché per rafforzare il mercato interno delle materie prime secondarie, lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, anche attraverso una maggiore standardizzazione;

13. sottolinea l'importanza di rafforzare i modelli d'impresa dell'economia circolare e sostenibili, che ridurranno al minimo la distruzione dei prodotti e promuoveranno la riparazione e il riutilizzo; invita la Commissione a incoraggiare l'uso di tali modelli pur mantenendoli efficienti in termini di costi e attrattivi nonché garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori, e a incoraggiare gli Stati membri a sensibilizzare su tali modelli attraverso campagne educative e formazioni destinate sia ai consumatori che alle imprese; sottolinea l'importanza degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo in questo settore;

14. evidenzia che talune imprese mettono in atto pratiche per scoraggiare le riparazioni, il che costituisce una restrizione del diritto alla riparazione e compromette le opzioni di cui i consumatori dispongono per le riparazioni; auspica un approccio equilibrato che salvaguardi il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e assicuri un sostegno efficace ai riparatori indipendenti, al fine di promuovere la scelta dei consumatori e realizzare un mercato unico sostenibile globale;

15. sottolinea la necessità di creare incentivi per i consumatori all'acquisto dell'usato; evidenzia che il trasferimento della garanzia in caso di rivendita di un bene ancora coperto dalla stessa potrebbe aumentare la fiducia del consumatore nel mercato dell'usato; invita la Commissione, a tale riguardo, a esaminare in che misura la garanzia del primo acquirente possa essere trasferita a ciascun acquirente aggiuntivo in caso di vendite successive, segnatamente nel contesto di un passaporto per i prodotti digitali; chiede inoltre di vagliare la necessità di rivedere la clausola di eccezione per i prodotti di seconda mano nell'ambito del regime di garanzia legale previsto dalla direttiva (UE) 2019/771 al momento della revisione della direttiva, a seguito di una valutazione d'impatto dei possibili effetti sui modelli commerciali basati sui prodotti di seconda mano e sul riutilizzo;

16. chiede una chiara definizione dei prodotti ricondizionati e rigenerati, nonché l'introduzione su ampia scala di un sistema volontario di estensione della garanzia commerciale per tali prodotti, da incentivare al fine di integrare la garanzia legale iniziale ed evitare che i consumatori siano esposti a pratiche scorrette;

17. sottolinea che il completamento del mercato interno dei servizi contribuirà in modo decisivo alla transizione verso un mercato unico più sostenibile; invita la Commissione a intraprendere ulteriori azioni a favore di un mercato interno dei servizi ben funzionante e a intensificare efficacemente gli sforzi volti a rafforzare l'attuazione della legislazione esistente;

18. sottolinea il ruolo del settore dei servizi nel migliorare l'accessibilità delle riparazioni e di altri nuovi modelli d'impresa; accoglie con favore, in particolare, la messa a punto di modelli commerciali che separino il consumo dalla proprietà fisica, in cui la funzione del prodotto è oggetto della vendita, e chiede una valutazione rigorosa dell'impatto dell'economia dell'uso e dei suoi possibili effetti di rimbalzo, nonché degli effetti per i consumatori e i loro interessi finanziari, nonché in termini di impatto ambientale; sottolinea che lo sviluppo di servizi basati su Internet, le nuove forme

Giovedì 25 novembre 2020

di commercializzazione (noleggio, leasing, «prodotto-come-servizio», ecc.) e la disponibilità di strutture di riparazione possono contribuire a prolungare la durata di vita dei prodotti e a rafforzare la consapevolezza e la fiducia dei consumatori nei loro confronti; invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di questi nuovi modelli d'impresa attraverso un sostegno finanziario mirato nell'ambito del programma per il mercato unico e di qualsiasi altro programma pertinente del QFP;

19. chiede lo sviluppo di campagne nazionali e di relativi meccanismi per incoraggiare i consumatori a prolungare la durata di vita dei prodotti ricorrendo alla riparazione e all'uso di beni di seconda mano e per sensibilizzare in merito al valore aggiunto delle tecnologie innovative sostenibili; chiede alla Commissione e alle autorità nazionali di fornire alle autorità competenti a livello nazionale e locale, nonché alle imprese e alle associazioni, assistenza e sostegno nello svolgimento di tali campagne di sensibilizzazione da un punto di vista sia tecnico che finanziario nell'ambito del programma per il mercato unico del QFP;

20. invita tutte le aziende e le organizzazioni a registrarsi al sistema di ecogestione e audit dell'UE (EMAS) per migliorare le proprie prestazioni ambientali; attende fiducioso il futuro riesame della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario che dovrebbe migliorare considerevolmente la disponibilità di informazioni sulle prestazioni ambientali delle imprese;

Una strategia digitale al servizio di un mercato sostenibile

21. accoglie con favore l'annuncio di uno spazio comune europeo dei dati per le applicazioni circolari intelligenti e si compiace dell'ambizione della Commissione di sviluppare un «passaporto dei prodotti» digitale per migliorare la tracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle condizioni di produzione di un prodotto, la durabilità, la composizione, il riutilizzo, la riparazione, le possibilità di smontaggio e manipolazione alla fine del ciclo di vita, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei costi per le imprese e prestando particolare attenzione alle esigenze delle PMI, delle microimprese e dei lavoratori autonomi; chiede che tali strumenti siano sviluppati in stretta collaborazione con il settore e le parti interessate;

22. prende atto del contributo apportato dalle tecnologie digitali in termini di innovazione e consolidamento dell'economia circolare; invita la Commissione a sviluppare norme e protocolli per l'accesso ai dati interoperabili, e il loro utilizzo, allo scopo di dividerli efficacemente tra le aziende, gli investitori e le autorità al fine di consentire nuove opportunità commerciali circolari basate sui dati; invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare, nell'ambito del nuovo QFP, i finanziamenti a favore della ricerca e dell'innovazione nelle tecnologie sostenibili;

23. sottolinea che il settore digitale ha un impatto ambientale significativo per quanto concerne sia la produzione di beni che la fornitura di servizi e invita la Commissione a valutare in che misura un indice di sostenibilità del digitale europeo basato su un'analisi del ciclo di vita dei prodotti possa ottimizzare la produzione e il consumo sostenibili di tecnologie digitali; sottolinea che le pratiche volte a diminuire tale impatto ambientale, come la riduzione degli imballaggi e lo sviluppo di imballaggi più sostenibili, dovrebbero far parte di una strategia per un mercato unico sostenibile;

24. aggiunge che occorre sensibilizzare in merito alla potenziale impronta ambientale dei dati non necessari, quali applicazioni, file, video, foto e messaggi di posta elettronica indesiderati non utilizzati; invita la Commissione a valutare l'impatto delle pratiche e delle infrastrutture digitali relativamente alla loro impronta di carbonio e ambientale, nonché il loro impatto sul comportamento dei consumatori, e a prendere in considerazione misure adeguate per ridurlo;

25. esorta la Commissione a tenere conto delle decisioni del Parlamento concernenti l'istituzione di un sistema di ricarica universale al fine di ridurre la produzione e i rifiuti elettronici;

Necessaria transizione delle autorità pubbliche

26. è del parere che gli appalti pubblici debbano essere posti al centro del piano di ripresa economica dell'UE, in linea con il Green Deal europeo, sostenendo gli sforzi di innovazione del settore privato e i processi di digitalizzazione degli appalti pubblici e stabilendo incentivi adeguati per promuovere la produzione e il consumo sostenibili; chiede che sia data la priorità all'incentivazione della domanda di beni e servizi ecologici con una minore impronta ambientale e alla promozione di criteri sociali e ambientali;

27. sottolinea la necessità di garantire la diffusione degli appalti pubblici ambientali, sociali e innovativi nella transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra, introducendo criteri e obiettivi di sostenibilità negli appalti pubblici; ricorda, a tale proposito, l'impegno della Commissione ad agire attraverso misure e orientamenti specifici per settore in materia di appalti pubblici verdi, mantenendo nel contempo l'attuale quadro normativo in materia di appalti pubblici, e la invita a mostrare ambizione nel far sì che i criteri sostenibili divengano la scelta predefinita negli appalti pubblici; sottolinea l'importanza di sostenere i prodotti di seconda mano, riutilizzati, riciclati e ricondizionati e i programmi software a basso

Giovedì 25 novembre 2020

consumo energetico fissando obiettivi per gli acquisti pubblici; evidenzia i potenziali vantaggi di uno strumento per valutare la sostenibilità degli appalti pubblici e garantirne la compatibilità gli impegni climatici dell'UE e far fronte al «greenwashing»;

28. pone l'accento sul ruolo che gli appalti verdi e sociali potrebbero rivestire nell'accorciare le catene di approvvigionamento, ridurre la dipendenza da paesi terzi e promuovere la sostenibilità in settori cruciali quali la produzione di prodotti medicinali, di energia e di prodotti alimentari; chiede un'effettiva reciprocità negli appalti pubblici con i paesi terzi e un accesso adeguato agli appalti pubblici per le PMI, nonché per le imprese dell'economia sociale, mediante l'introduzione, tra l'altro, di criteri di aggiudicazione preferenziali;

29. invita gli Stati membri ad avvalersi dei sistemi esistenti dell'UE per effettuare acquisti in modo sostenibile e chiede alla Commissione, a tale riguardo, di migliorare i propri orientamenti e di fungere da esempio pubblicando obiettivi e statistiche relativi all'impatto ambientale dei suoi acquisti; chiede inoltre che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito ai loro appalti pubblici sostenibili, senza creare un onere amministrativo ingiustificato e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

Marketing e pubblicità responsabili

30. sottolinea che i consumatori ricevono dichiarazioni fuorvianti sulle caratteristiche ambientali dei prodotti e dei servizi, sia online che offline; raccomanda pertanto che prima dell'immissione sul mercato di un prodotto o servizio sia effettuato un monitoraggio efficace delle dichiarazioni ambientali presentate dai produttori e dai distributori e che la direttiva 2005/29/CE, recentemente modificata, sia applicata mediante misure proattive per contrastare le pratiche ingannevoli; invita la Commissione a elaborare orientamenti aggiornati per l'attuazione omogenea di detta direttiva a riguardo delle dichiarazioni ambientali e a fornire orientamenti per le attività di sorveglianza del mercato;

31. chiede l'elaborazione di orientamenti e norme chiari per le dichiarazioni e gli impegni verdi che si traducano in un rafforzamento delle certificazioni del marchio di qualità ecologica e si compiace dell'annunciata proposta legislativa sulla giustificazione delle dichiarazioni ecologiche; raccomanda di vagliare l'eventuale necessità di istituire un registro pubblico europeo che elenchi le dichiarazioni ambientali autorizzate e vietate, nonché le condizioni e le misure da adottare per valutare una dichiarazione; aggiunge che offrendo informazioni trasparenti, affidabili e accurate i consumatori avranno più fiducia nei prodotti e nei mercati, il che condurrà infine a un consumo più sostenibile;

32. evidenzia che la pubblicità ha un effetto sui livelli e sui modelli di consumo e dovrebbe incoraggiare le imprese e i consumatori a compiere scelte sostenibili; sottolinea l'importanza di una pubblicità responsabile che rispetti le norme pubbliche in materia di ambiente e salute dei consumatori; sottolinea che l'attuale quadro normativo che affronta la pubblicità ingannevole potrebbe rafforzare la protezione dei consumatori, in particolare per talune categorie considerate vulnerabili, e incoraggiare la produzione e il consumo sostenibili;

o

o o

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 25 novembre 2020

P9_TA(2020)0319

Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico**Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Garantire la sicurezza dei prodotti nel mercato unico» (2019/2190(INI))**

(2021/C 425/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾,
- vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

⁽³⁾ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0032.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0081.

Giovedì 25 novembre 2020

- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2018 sulla blockchain: una politica commerciale lungimirante ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico ⁽¹¹⁾,
- vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione ⁽¹³⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle norme europee per il XXI secolo ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese ⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico ⁽¹⁶⁾,
- vista la sua posizione definita in prima lettura il 15 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾,
- visto il programma di lavoro della Commissione 2020 — Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)0037),
- vista la relazione della Commissione del 19 febbraio 2020 sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),
- visto il libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 sull'intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)0065),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 da titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094),
- visti gli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile, pubblicati l'8 aprile 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'IA,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2019 dal titolo «Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica» (COM(2019)0168),
- vista la relazione dal titolo «Policy and investment recommendations for trustworthy artificial intelligence» (Raccomandazioni strategiche e di investimento per un'intelligenza artificiale affidabile), pubblicata il 26 giugno 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'IA,
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0207/2020),

A. considerando che il mercato unico delle merci è uno dei pilastri economici più importanti dell'UE e che gli scambi di merci generano attualmente circa un quarto del PIL dell'Unione e rappresentano circa tre quarti del commercio interno all'UE;

⁽¹⁰⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 141.

⁽¹¹⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 39.

⁽¹²⁾ GU C 363 del 28.10.2020, pag. 179.

⁽¹³⁾ GU C 11 del 13.1.2020, pag. 7.

⁽¹⁴⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 2.

⁽¹⁵⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

⁽¹⁶⁾ GU C 76 del 28.2.2018, pag. 112.

⁽¹⁷⁾ GU C 443 del 22.12.2017, pag. 722.

Giovedì 25 novembre 2020

- B. considerando che la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE, DSGP) è stata adottata nel 2001 e che le abitudini d'acquisto dei consumatori sono cambiate a causa della crescita delle vendite nel commercio elettronico; che un precedente tentativo di riforma della DSGP presentato dalla Commissione nel 2013 non ha avuto successo;
- C. considerando che è inaccettabile che i consumatori dell'UE siano esposti a prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dell'UE o altrimenti illegali, con casi che vanno dall'uso di sostanze chimiche pericolose nei prodotti a software non sicuri e ad altri pericoli per la sicurezza; che è necessario un quadro legislativo orizzontale che funga da rete di sicurezza e rafforzi la protezione dei consumatori al fine di raggiungere un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- D. considerando che il commercio di merci nel mercato unico è legato alle dinamiche del commercio globale di merci e all'efficienza delle catene di approvvigionamento; che è pertanto essenziale garantire che le frontiere esterne dell'UE siano ulteriormente dotate di strumenti più efficaci e armonizzati per individuare i prodotti non sicuri provenienti da paesi terzi e impedirne la circolazione nel mercato unico, a vantaggio delle imprese che rispettano le norme e per tutelare adeguatamente ed efficacemente i diritti dei consumatori;
- E. considerando che le autorità competenti dovrebbero tenere in debita considerazione il principio di precauzione quando adottano misure per garantire la sicurezza dei consumatori, in particolare per quanto riguarda i prodotti che contengono nuove tecnologie digitali e che potrebbero essere pericolosi;
- F. considerando che le tecnologie emergenti trasformano le caratteristiche dei prodotti e devono essere affrontate in modo da garantire la protezione dei consumatori e la certezza del diritto senza ostacolare l'innovazione; che la relazione della Commissione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità apre la strada al conseguimento di tale obiettivo;
- G. considerando che il numero di prodotti pericolosi notificati attraverso il Safety Gate europeo (RAPEX) rimane molto elevato, così come rimangono elevate le vendite di prodotti pericolosi e non conformi, e che l'ottemperanza al quadro normativo dell'UE, in particolare alle norme di sicurezza dei prodotti, anche durante il processo di fabbricazione, contribuisce alla sicurezza dei prodotti;
- H. considerando che la sicurezza dei prodotti sin dalla progettazione e per impostazione predefinita è fondamentale perché la sicurezza durante la fase di progettazione può migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato;
- I. considerando che il sistema di vigilanza del mercato dell'UE si concentra principalmente sugli operatori economici presenti nel mercato unico e che gli sviluppi del commercio elettronico comportano l'immissione diretta sul mercato di un numero elevato di prodotti provenienti da paesi terzi; che molti di questi prodotti, tuttavia, non rispettano i requisiti di sicurezza dell'Unione europea e possono quindi danneggiare i consumatori, che spesso non sono consapevoli di tali rischi;
- J. considerando che il livello di protezione dei consumatori non dovrebbe dipendere dal fatto che il consumatore faccia acquisti online o in un negozio fisico e che andrebbero ulteriormente promosse le iniziative volontarie introdotte da alcune piattaforme digitali e dai mercati online; che continua a farsi sentire la necessità di altre azioni per proteggere sufficientemente i consumatori, poiché molti prodotti venduti sui mercati online non sono conformi alle norme di sicurezza dell'UE, e che è pertanto necessario un quadro normativo più ampio per garantire la responsabilità delle piattaforme;
- K. considerando che la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di approvvigionamento è essenziale per migliorare la sicurezza e proteggere i consumatori;
- L. considerando che nell'UE è elevato il numero di prodotti contraffatti segnalati come pericolosi, il che rappresenta un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
1. sottolinea che la crisi COVID-19 ha dimostrato che per la protezione delle persone nell'UE è di fondamentale importanza che la sicurezza di tutti i prodotti necessari per affrontare questa emergenza e tutte le crisi che potrebbero verificarsi nell'UE in futuro sia la più elevata possibile, soprattutto per i dispositivi medici e di protezione, i prodotti venduti online e offline e i prodotti provenienti da paesi terzi; sottolinea, a tal fine, la necessità che le piattaforme e i mercati online adottino misure proattive per affrontare le pratiche ingannevoli e la disinformazione in merito ai prodotti venduti online; invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dispositivi medici all'atto dell'acquisto di forniture in periodi di crisi; osserva che i prodotti basati sull'IA, l'internet delle cose o la robotica possono offrire soluzioni in grado di

Giovedì 25 novembre 2020

contribuire a combattere le crisi attuali e future suscettibili di compromettere la posizione strategica dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le loro azioni coordinate nel quadro della sicurezza dei prodotti e delle relative reti;

Sicurezza di tutti i prodotti

2. accoglie con favore il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, ma sottolinea che, ad eccezione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, esso si applica soltanto ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quando circa un terzo di tutti i prodotti in circolazione nell'UE sono prodotti non armonizzati; esorta la Commissione ad aggiornare e stabilire norme di vigilanza del mercato allineate sia per i prodotti armonizzati che per quelli non armonizzati immessi sul mercato offline o online, e a renderle idonee allo scopo nell'età digitale al fine di garantire parità di condizioni e di migliorare la sicurezza dei prodotti;

3. sottolinea la necessità di adattare le norme di sicurezza dei prodotti alle nuove realtà del mercato e alla transizione digitale, affrontando i rischi e le minacce emergenti per la sicurezza dei consumatori, rispondendo alle preoccupazioni dei consumatori in materia di sicurezza e tutelando i loro diritti; chiede alla Commissione di affrontare nella sua revisione della DSGP le sfide poste dalle tecnologie emergenti, come l'IA, l'internet delle cose, la robotica, la stampa 3D e altre, e di individuare e colmare le lacune della legislazione esistente, come la direttiva relativa alle macchine e la direttiva sulle apparecchiature radio, evitando di duplicare la legislazione e garantendo un approccio coerente alla sicurezza dei prodotti in tutta la legislazione settoriale, come la direttiva sui giocattoli e altre normative su prodotti specifici, al fine di raggiungere il massimo livello di sicurezza dei consumatori, eliminando nel contempo i potenziali ostacoli allo sviluppo di tecnologie dirompenti;

4. invita la Commissione a ridefinire i termini «prodotto» e «prodotto sicuro» nell'ambito della sua revisione della DSGP, in coordinamento con la possibile revisione di altri atti legislativi, come la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, affinché riflettano la complessità delle tecnologie emergenti, compresi i prodotti che incorporano IA, internet delle cose e robotica, i software indipendenti e i software o gli aggiornamenti che comportano una modifica sostanziale del prodotto, trasformandolo di fatto in un prodotto nuovo; esorta la Commissione a dare la priorità ai diritti dei consumatori e alla certezza giuridica per questi ultimi in sede di revisione della DSGP;

5. è convinto che l'IA e altre tecnologie emergenti integrate nei prodotti possa modificare la finalità di questi ultimi e avere un impatto sulla loro sicurezza una volta immessi sul mercato, in particolare per effetto di aggiornamenti software o nel caso delle tecnologie con autoapprendimento; esorta la Commissione a valutare se la «immissione sul mercato» quale momento determinante in cui l'operatore economico deve garantire la sicurezza del prodotto costituisca un approccio tuttora idoneo allo scopo, e sottolinea che la conformità continuativa del prodotto con la pertinente legislazione sulla sicurezza dei prodotti, anche dopo l'installazione di software, potrebbe risultare più idonea allo scopo nell'era digitale;

6. concorda sul fatto che i sistemi di IA devono essere sicuri per essere affidabili, come indicato dal gruppo di esperti ad alto livello sull'IA nei suoi orientamenti etici per un'IA affidabile; chiede alla Commissione di prendere pienamente in considerazione le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello sull'IA e concorda sul fatto che i consumatori devono essere informati sulla sicurezza dell'IA e dei prodotti in cui è incorporata; è convinto che un approccio all'IA a livello dell'Unione sia essenziale ai fini dello sviluppo di tale tecnologia nell'UE; sottolinea la necessità di una definizione comune, che dovrebbe essere periodicamente rivista per adattarla ai nuovi sviluppi tecnologici, e di requisiti di sicurezza per l'IA al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato unico derivante dalle diverse legislazioni nazionali; sottolinea che l'UE deve intervenire per creare un quadro di riferimento per gli investimenti, l'infrastruttura dei dati, la ricerca e norme etiche comuni in grado di rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese, garantire una forma più efficace e più equa di protezione dei consumatori, creare certezza giuridica, migliorare la competitività economica dell'UE e incentivare la creazione e lo sviluppo di start-up e di imprese che svolgano e utilizzino la ricerca sull'IA; sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare in che modo la tecnologia dell'IA e la tecnologia della blockchain potrebbero essere utilizzate per migliorare la sicurezza dei prodotti attraverso, ad esempio, lo sviluppo di banche dati interoperabili sulle lesioni causate da prodotti non sicuri che circolano nel mercato unico;

7. ritiene che i sistemi di IA, sia autonomi che incorporati in un prodotto, offrano molte opportunità e che dovrebbero utilizzare serie di dati di alta qualità e imparziali per essere affidabili e promuovere la protezione dei consumatori; accoglie pertanto con favore la comunicazione della Commissione sulla creazione della fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica, che tiene conto dei sette requisiti fondamentali indicati negli orientamenti del gruppo di esperti ad alto livello sull'IA; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione anche a livello internazionale; sottolinea che è opportuno che la Commissione esamini le norme esistenti in materia di IA e si consulti con i portatori di interessi per valutare quali nuove norme siano necessarie, effettui una valutazione periodica del quadro normativo dell'Unione relativo all'IA al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori e dei dati, e intervenga nei settori in cui è necessario promuovere la certezza del diritto e garantire l'armonizzazione delle norme all'interno dell'Unione;

Giovedì 25 novembre 2020

Rispetto delle norme in materia di sicurezza dei prodotti

8. sottolinea che un quadro armonizzato di valutazione basato sul rischio, concepito secondo criteri chiari e trasparenti, sarà efficace non solo dal punto di vista amministrativo, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), in quanto eviterà oneri sproporzionati, ma anche in termini di miglioramento della sicurezza dei consumatori; esorta pertanto la Commissione ad armonizzare ulteriormente la metodologia e, insieme ai portatori di interessi, a valutare in modo approfondito la realizzabilità di sistemi di valutazione basati sul rischio, adattandone l'applicazione per i prodotti con un livello di rischio elevato, e di meccanismi di valutazione della conformità, laddove non esistano ancora, per garantire la sicurezza sin dalla progettazione o per impostazione predefinita dei prodotti con tecnologie emergenti incorporate; sottolinea la necessità di garantire un approccio coerente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e rileva che può verificarsi una significativa asimmetria tra lo sviluppo di prodotti con tecnologie emergenti incorporate e la capacità delle autorità pubbliche di valutarle; sottolinea pertanto che gli Stati membri dovrebbero coordinare — con il sostegno della Commissione — le loro strategie di gestione del rischio per l'IA nel contesto delle loro strategie nazionali di vigilanza del mercato per garantire condizioni di parità a tutti gli operatori economici;

9. è del parere che le attuali lacune del quadro giuridico esistente incidano negativamente sui diritti dei consumatori dell'UE e sulla competitività delle imprese dell'UE, in particolare delle PMI e delle microimprese; esorta la Commissione a considerare anche il principio «pensare anzitutto in piccolo» nel valutare l'impatto della futura legislazione, la quale dovrebbe tenere in debito conto la necessità di fornire sostegno alle PMI per ridurre l'onere che tali misure possono creare e per garantire un ambiente stabile, prevedibile e adeguatamente regolamentato in cui le PMI possano gestire le loro attività;

10. esorta la Commissione a prendere in considerazione i parametri di riferimento dell'UE per gli spazi di sperimentazione normativa, senza abbandonare il principio di precauzione, in quanto possono migliorare la sicurezza dei prodotti fornendo un contributo specializzato su come valutare la conformità di un prodotto alla legislazione applicabile in modo moderno; sottolinea che la creazione di un unico contesto per testare e migliorare tecnologie come l'IA aiuterà le imprese dell'UE a superare la frammentazione del mercato unico e a sfruttare efficacemente il potenziale di crescita in tutta l'UE; riconosce il ruolo significativo che i poli dell'innovazione digitale possono svolgere agendo contemporaneamente come intermediari tra le autorità di regolamentazione e le aziende, aiutando le start-up e le PMI ad adattarsi a nuove normative e facilitando l'ingresso nel mercato;

11. chiede alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto del comportamento autonomo di autoapprendimento dell'IA per tutto il ciclo di vita di un prodotto e di valutare la fattibilità della creazione di meccanismi per evitare rischi emergenti; chiede che la sorveglianza umana obbligatoria sia l'opzione predefinita per i prodotti di IA ad alto rischio e che vengano messi a punto controlli efficaci sui prodotti di IA ad alto rischio lungo l'intera catena di approvvigionamento con procedure affidabili e imparziali onde garantire la sicurezza del prodotto e il diritto dei consumatori di esigere una comunicazione personale invece di una comunicazione con sistemi automatizzati; sottolinea che la solidità dei diritti dei consumatori favorisce lo sviluppo di prodotti di IA sicuri e innovativi;

12. incoraggia i fornitori di tecnologie emergenti a integrare meccanismi di sicurezza e protezione in queste tecnologie, compresi i meccanismi di auto-riparazione, per prevenire il caricamento di software che possono potenzialmente mettere in pericolo la sicurezza dei consumatori, per aumentare la consapevolezza dei problemi di sicurezza dei loro prodotti e per garantire e migliorare la sicurezza durante tutto il loro ciclo di vita; chiede alla Commissione di analizzare se la durata, la riutilizzabilità, l'aggiornabilità e la riparabilità dei prodotti possano influire sulla loro sicurezza; osserva, tuttavia, che molti operatori economici non sempre esercitano un controllo effettivo sui loro prodotti per il loro intero ciclo di vita e che diverse altre parti possono essere responsabili di vari componenti del prodotto;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che nelle infrastrutture di connettività, comprese le nuove tecnologie di comunicazione come il 5G, la sicurezza e la riservatezza siano incorporate sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, allo scopo di migliorare la sicurezza dei prodotti connessi e dei consumatori; sottolinea che i rischi derivanti da aggiornamenti di software, dati difettosi e perdita di connettività possono comportare rischi per la sicurezza e la salute ed esorta la Commissione ad aggiornare l'attuale legislazione sulla sicurezza dei prodotti per far fronte a tali rischi;

14. è convinto che una scarsa o inesistente cibersicurezza dei dispositivi collegati e dei servizi interconnessi possa compromettere la sicurezza dei prodotti e che ciò debba essere affrontato nella revisione orizzontale delle pertinenti norme e raccomandazioni; invita pertanto la Commissione a garantire che la portata della revisione della DSGP tenga conto anche delle sfide in materia di cibersicurezza e delle tendenze emergenti, garantendo che tutti i dispositivi rimangano aggiornati con gli standard internet del settore, che sono in continua evoluzione;

Giovedì 25 novembre 2020

15. evidenza che la legge dell'UE sulla cibersicurezza è uno degli strumenti principali per rafforzare la cibersicurezza a livello dell'Unione, ma è basata esclusivamente su un sistema di certificazione volontario; invita la Commissione a valutare la necessità sia di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza che copra i prodotti con tecnologie emergenti incorporate, come l'IA, l'internet delle cose e la robotica, in conformità con il quadro di sicurezza informatica dell'UE, tenendo sempre conto degli aspetti settoriali, sia della necessità di sviluppare corrispondenti sistemi di certificazione obbligatoria per i prodotti di consumo che possano essere rapidamente aggiornati per adattarsi ai rischi attuali senza ostacolare l'innovazione; invita pertanto la Commissione a valutare la necessità di una legislazione sui requisiti obbligatori in materia di cibersicurezza e di adeguati meccanismi di vigilanza del mercato;

Vigilanza efficace del mercato

16. sottolinea la mancanza di risorse finanziarie e umane cui negli ultimi anni hanno dovuto far fronte molte autorità di vigilanza del mercato nell'UE e incoraggia la Commissione e gli Stati membri, nella misura in cui le rispettive competenze lo consentono, ad aumentare le risorse e le competenze delle loro autorità di vigilanza del mercato, a rafforzare la cooperazione tra di esse e a sviluppare azioni comuni, anche a livello transfrontaliero e per i mercati online, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei controlli e a dotare adeguatamente di personale le autorità di vigilanza del mercato, comprese le autorità doganali, in modo da poter individuare i prodotti non sicuri, in particolare quelli provenienti da paesi terzi, e impedirne la circolazione nel mercato interno; sottolinea, in tale contesto, la particolare importanza di fornire attrezzature moderne alle autorità competenti, nonché di garantire che esse utilizzino tecnologie innovative, e sottolinea che l'accesso alla documentazione pertinente, come la documentazione software relativa alla sicurezza dei prodotti e i set di dati, è fondamentale per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere le loro attività e valutare la conformità dei prodotti alle pertinenti norme di sicurezza;

17. sottolinea l'importanza del programma per il mercato unico, nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, per sostenere e rafforzare l'efficacia delle autorità di vigilanza del mercato nei loro compiti in tutto il mercato interno e garantire l'applicazione uniforme delle norme di sicurezza dei prodotti in tutta l'UE, in modo che nel mercato interno siano resi disponibili solo prodotti sicuri e conformi che offrano un elevato livello di protezione dei consumatori; ribadisce, a tale riguardo, il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad aumentare e rendere disponibili risorse adeguate e una linea di bilancio specifica e invita inoltre gli Stati membri anche a stanziare risorse sufficienti per i loro servizi doganali; esorta le parti negoziali interistituzionali a impedire che i bilanci per il programma del mercato unico del QFP e per i programmi doganali vengano ridotti;

18. sottolinea che, sebbene le attività di vigilanza del mercato siano finalizzate alla tutela degli interessi pubblici in generale, mentre i prodotti contraffatti riguardano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale privata, esiste una relazione tra i prodotti contraffatti e i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori; esorta pertanto la Commissione a ottenere un quadro migliore e più chiaro del fenomeno della contraffazione e del possibile ruolo che le autorità di vigilanza del mercato e i mercati online potrebbero svolgere per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori dell'UE, anche attraverso l'effettiva applicazione della legislazione doganale e l'armonizzazione dei controlli doganali in tutta l'UE; incoraggia l'uso di nuove tecnologie come l'IA e la blockchain da parte delle autorità di vigilanza del mercato per garantire che l'analisi dei dati possa essere utilizzata per attenuare i rischi, migliorare il rispetto della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e proteggere i consumatori dai prodotti contraffatti;

19. esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire tassi minimi di campionamento; chiede alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare acquisti in incognito specifici per settore, anche sui mercati degli acquisti online, periodicamente o durante giorni di controlli a tappeto (*sweep days*), come quelli effettuati dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC); aggiunge che occorre prestare particolare attenzione alle categorie di prodotti con più notifiche su RAPEX, adottando adeguate misure restrittive in caso di individuazione di un rischio; raccomanda che tali misure siano fondate su strumenti di analisi dei dati; sottolinea l'importanza che gli Stati membri impongano sanzioni efficaci ai trasgressori;

20. invita la Commissione ad adottare rapidamente atti di esecuzione in conformità del regolamento (UE) 2019/1020, in particolare dell'articolo 25, che stabilisce parametri di riferimento e tecniche per i controlli sui prodotti armonizzati e non armonizzati, e a includere requisiti minimi sui controlli per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, in modo da garantire un'applicazione coerente, efficace e uniforme del diritto dell'Unione;

21. sottolinea che i prodotti che i consumatori acquistano direttamente da operatori economici di paesi terzi devono essere soggetti a controlli efficaci per garantire il rispetto del quadro normativo dell'UE; invita le autorità di vigilanza del mercato, comprese le autorità doganali, a effettuare controlli adeguati su tali prodotti; invita la Commissione a valutare la possibilità di richiedere agli operatori economici dei paesi terzi di designare un operatore economico nell'UE per i prodotti non armonizzati che fornisca informazioni o documenti relativi alla sicurezza del prodotto alle autorità di vigilanza del mercato e collabori con esse per garantire che siano adottate misure correttive per porre rimedio ai casi di non conformità;

Giovedì 25 novembre 2020

22. chiede alla Commissione di cooperare con le autorità di regolamentazione dei paesi terzi, di scambiare con loro informazioni relative alla vigilanza del mercato in relazione ai prodotti pericolosi e di includere disposizioni relative alla vigilanza del mercato e all'applicazione in tutti gli accordi di libero scambio dell'UE, in modo che le imprese di paesi terzi che vendono merci nel mercato interno siano soggette agli stessi requisiti di sicurezza dei prodotti delle imprese dell'UE;

23. esorta la Commissione a rafforzare, a livello UE e internazionale, la cooperazione tra le autorità per la protezione dei consumatori, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali e altre autorità competenti in materia, onde garantire controlli armonizzati e uniformi in tutti i punti di ingresso nell'Unione, consentire il rapido trasferimento di informazioni sui prodotti non sicuri e migliorare il coordinamento delle misure di applicazione, come controlli sul rispetto del quadro normativo dell'UE e sanzioni; invita la Commissione e gli Stati membri, in questo contesto, a rafforzare l'interazione tra le banche dati pubbliche dell'UE e quelle nazionali sui prodotti illegali; esorta la Commissione, nell'ambito del quadro previsto dal regolamento (UE) 2019/1020, a consentire l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, che dovrebbe avvenire parallelamente al sistema comune di gestione dei rischi, al fine di aumentare il livello di cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

24. esorta la Commissione a dare la priorità alla sicurezza dei prodotti nel proprio piano d'azione doganale;

Prodotti sicuri sui mercati online

25. sottolinea che ai consumatori dovrebbero essere offerti prodotti altrettanto sicuri sia che acquistino online che offline e riconosce l'impegno per la sicurezza dei prodotti⁽¹⁸⁾ per i mercati online, sottolineandone al contempo il carattere volontario, la limitata partecipazione degli operatori di mercato e la mancanza di indicatori chiave di prestazione (ICP) dettagliati per garantire una valutazione significativa degli sforzi dei firmatari; invita la Commissione a incoraggiare altri mercati online ad aderire all'iniziativa e a fornire informazioni chiare ai consumatori sui loro diritti e sul dettagliante, nonché a valutare il ruolo che i mercati online potrebbero svolgere nel limitare la circolazione di prodotti non sicuri e a proporre norme obbligatorie sui doveri e le responsabilità dei mercati stabiliti all'interno e all'esterno dell'UE nell'ambito della legge sui servizi digitali, della revisione della DSGP e di qualsiasi altra normativa pertinente;

26. sottolinea l'esigenza di parità di condizioni tra le piattaforme dell'UE e quelle di paesi terzi riguardo al rispetto delle norme dell'Unione sulla sicurezza dei prodotti; invita la Commissione, insieme alle autorità di vigilanza del mercato, a condurre ricerche sulla sicurezza dei prodotti provenienti da paesi terzi, a esaminare più attivamente i mercati online e ad aumentarne la responsabilità; esorta la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori e gli Stati membri, a informare meglio i consumatori circa i possibili pericoli dei prodotti non conformi provenienti da paesi terzi acquistati sui mercati online; invita la Commissione a chiedere ai mercati online di applicare le stesse regole a tutti i soggetti che offrono prodotti ai consumatori dell'UE, compresi quelli stabiliti in paesi terzi;

27. rileva che mentre le piattaforme online, come i mercati online, sono andate a vantaggio sia dei dettaglianti che dei consumatori, migliorando la scelta e abbassando i prezzi, allo stesso tempo un numero crescente di venditori — specialmente di paesi terzi — offre prodotti non sicuri o illegali nel mercato unico; esorta pertanto i mercati online a reagire il più rapidamente possibile alle notifiche del RAPEX e a cooperare in modo efficace e proattivo con le autorità competenti degli Stati membri, ritirando immediatamente i prodotti non sicuri e adottando misure per impedirne la ricomparsa; chiede alla Commissione di stabilire obblighi che impongano ai mercati online di reagire efficacemente in caso di prodotti non sicuri, anche informando i consumatori qualora abbiano acquistato un prodotto non sicuro o comunque non conforme; incoraggia i mercati online, se contattati da organizzazioni dei consumatori, a emettere un avviso su un prodotto non sicuro e a cooperare con dette organizzazioni per valutare il rischio potenziale;

28. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che i mercati online rafforzino la loro cooperazione attraverso attività congiunte tra loro e con le autorità competenti, consultino il sistema RAPEX prima di immettere prodotti sui loro siti web, eliminino immediatamente i prodotti identificati come non sicuri dal sistema RAPEX, scambino informazioni sui venditori che violano le regole, adottino misure efficaci e dissuasive contro di loro e la loro catena di approvvigionamento, mettano in atto un solido sistema di autenticazione degli utenti commerciali e sviluppino uno strumento facilmente accessibile in tutta l'UE per consentire ai consumatori di segnalare prodotti non sicuri;

⁽¹⁸⁾ L'impegno per la sicurezza dei prodotti è un impegno volontario assunto dai mercati online per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari venduti online da venditori terzi a partire dal giugno 2018.

Giovedì 25 novembre 2020

29. esorta la Commissione a valutare in che modo i mercati online potrebbero migliorare la loro interconnessione con il sistema RAPEX, a condizione che quest'ultimo sia modernizzato e reso compatibile, ad esempio attraverso un'interfaccia di programmi applicativi, al fine di ricevere gli avvisi sui prodotti notificati nel sistema e garantire che i prodotti offerti in vendita siano sicuri, ed esorta la Commissione a richiedere ai mercati online di inserire nei loro siti web un link verso RAPEX in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica su questa piattaforma;

30. chiede alla Commissione di valutare l'obbligo per le piattaforme online di mettere in atto misure di salvaguardia efficaci e appropriate per contrastare la comparsa di annunci pubblicitari per prodotti non sicuri che non sono conformi al quadro normativo dell'UE, compresi annunci pubblicitari o garanzie e dichiarazioni fuorvianti di fornitori o clienti, e di corredare tale valutazione con un esame approfondito dell'impatto di tali disposizioni, compresa un'analisi del rapporto costi-efficacia basata sulla proporzionalità per le piattaforme online;

31. invita la Commissione a negoziare un ambizioso accordo dell'OMC sul commercio elettronico al fine di migliorare il rispetto delle norme di sicurezza dei prodotti online a livello UE e internazionale;

Programma di normazione della Commissione per il 2020 e tracciabilità

32. accoglie con favore il fatto che il programma di normazione dell'UE per il 2020 affronti le sfide che emergono all'interno del mercato unico digitale, come l'IA, l'internet delle cose, la protezione dei dati, compresi i dati sanitari, la sicurezza informatica e la mobilità automatizzata; chiede alla Commissione di dare mandato al Comitato europeo di normazione, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione di sostenere il processo di elaborazione di norme armonizzate, anche per i settori tradizionali che in precedenza non utilizzavano l'informatica, al fine di garantire un uso sicuro delle nuove tecnologie digitali interoperabili su base uniforme in tutta l'UE; sottolinea che le norme, in particolare per quanto riguarda alcune categorie di prodotti come i dispositivi di protezione individuale, dovrebbero essere sviluppate in modo da garantire il massimo livello di sicurezza per uomini e donne; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la partecipazione di tutti i portatori di interessi, comprese le associazioni dei consumatori e delle imprese, alle attività di normazione;

33. sottolinea che una tracciabilità efficace ed efficiente lungo la catena di approvvigionamento è fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti conformemente al quadro normativo dell'UE e la protezione dei consumatori dell'UE, poiché informazioni chiare e affidabili sui prodotti evitano l'incertezza per i consumatori, comprese le persone con disabilità, li mettono in grado di operare scelte informate sulla base di informazioni pertinenti e consentono alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere le loro attività; chiede alla Commissione di aggiornare di conseguenza le norme concernenti i requisiti di tracciabilità dei prodotti non armonizzati;

34. chiede alla Commissione di valutare in che modo la tecnologia del registro distribuito, come la blockchain, potrebbe migliorare la sicurezza dei prodotti migliorando la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento, anche attraverso la loro normazione; sottolinea che lo sviluppo di informazioni elettroniche affidabili e verificabili renderebbe i controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato più semplici ed efficaci;

Richiami di prodotti

35. osserva che i consumatori non rispondono adeguatamente ai richiami e che prodotti non sicuri continuano a essere utilizzati anche se sono stati richiamati; chiede alla Commissione di pubblicare in un linguaggio semplice orientamenti sulle procedure di richiamo, compresa una lista di controllo con requisiti concreti, e di fornire informazioni chiare sui parametri di riferimento utilizzati dalle autorità di vigilanza del mercato, allo scopo di raggiungere un maggior numero di consumatori, al contempo tenendo conto del fatto che le PMI e in particolare le microimprese potrebbero aver bisogno di un aiuto supplementare per rispettare gli orientamenti;

36. chiede ai dettaglianti, ai mercati online e alle associazioni dei consumatori di svolgere un ruolo più incisivo nei richiami di prodotti non sicuri acquistati online o offline, fornendo informazioni adeguate e affidabili ai consumatori, e invita i dettaglianti e i mercati online a garantire che i prodotti siano ritirati rapidamente dai mercati e dagli scaffali online e richiamati presso i consumatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di imporre ai mercati online di mettere in atto meccanismi efficaci che garantiscano loro di poter raggiungere i loro utenti, acquirenti e venditori, siano essi privati o imprese, al fine di informarli il più rapidamente possibile qualora si rendano necessari dei richiami; chiede alla Commissione di valutare in che modo le nuove tecnologie e i nuovi algoritmi possano rendere più efficace questo processo e di garantire che le informazioni giungano a un maggior numero di consumatori interessati;

Giovedì 25 novembre 2020

37. esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare lo scambio transfrontaliero delle migliori pratiche sui richiami, a considerare la possibilità di aumentare i tassi di registrazione dei prodotti affinché i consumatori interessati possano essere individuati più facilmente e informati attivamente, anche nel caso degli acquisti transfrontalieri, e a consentire agli operatori economici di utilizzare i dati raccolti, ad esempio nell'ambito di programmi di fidelizzazione, per contattare i consumatori senza infrangere le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati; invita le associazioni dei consumatori a rafforzare la loro cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato sulle procedure di richiamo, elencando sui loro siti web i prodotti identificati come non sicuri nel sistema RAPEX;

38. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una relazione di verifica semplice e armonizzata sui richiami effettuati dagli operatori economici, che dovrà essere presentata alle autorità di vigilanza del mercato per valutare l'efficacia del richiamo;

o

o o

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 25 novembre 2020

P9_TA(2020)0320

Rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (2020/2009(INI))

(2021/C 425/05)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
- viste le pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, come pure le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, in particolare la relazione del 23 aprile 2020 dal titolo «Disease pandemics and the freedom of opinion and expression» (Pandemie e libertà di opinione e di espressione),
- vista la dichiarazione congiunta resa il 3 marzo 2017 dal relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e di espressione, dal rappresentante per la libertà dei media dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dal relatore speciale per la libertà di espressione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e dal relatore speciale per la libertà di espressione e l'accesso all'informazione della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, dal titolo «Freedom of expression and 'Fake News', Disinformation and Propaganda» (Libertà di espressione e «fake news», disinformazione e propaganda),
- visto il piano d'azione delle Nazioni Unite per la sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità,
- vista l'osservazione generale n. 34 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite sull'articolo 19 dell'ICCPR («Libertà di opinione e di espressione»),
- visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi impegni a promuovere, tra l'altro, società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, anche garantendo l'accesso del pubblico all'informazione e tutelando le libertà fondamentali,
- visti i lavori svolti dal Consiglio d'Europa per promuovere la protezione e la sicurezza dei giornalisti, tra cui la raccomandazione CM/Rec(2018)1 del Comitato dei ministri agli Stati membri sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media e la dichiarazione del Comitato dei ministri sulla sostenibilità finanziaria del giornalismo di qualità nell'era digitale, la raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media, e la sua relazione annuale 2020 dal titolo «Hands off press freedom: Attacks on media in Europe must not become a new normal» (Giù le mani dalla libertà di stampa: gli attacchi contro i media in Europa non devono diventare la nuova normalità),
- vista la risoluzione 2300 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) del 1° ottobre 2019, dal titolo «Improving the protection of whistle-blowers all over Europe» (Migliorare la protezione degli informatori in tutta Europa),

Giovedì 25 novembre 2020

- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo «Contrastare la disinformazione sulla COVID-19 — Guardare ai fatti» (JOIN(2020)0008),
- vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020, contenente il programma di lavoro della Commissione per il 2020 (COM(2020)0027),
- vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019 dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione — Programma d'azione» (COM(2019)0343),
- vista la strategia europea per la parità di genere 2020-2025 elaborata dalla Commissione,
- vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018 dal titolo «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» (COM(2018)0236),
- visto il codice di buone pratiche della Commissione per contrastare la disinformazione online, concordato il 26 settembre 2018,
- vista la raccomandazione della Commissione del 1° marzo 2018 sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (C(2018)1177),
- visto il piano d'azione contro la disinformazione, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 2018,
- visto il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2016 e ora giunto al quarto ciclo di valutazione, che ha prodotto il documento «Factsheet — 4th monitoring round of the Code of Conduct» (Scheda informativa — quarto ciclo di valutazione del codice di condotta),
- vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ⁽¹⁾,
- viste la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi o direttiva AVMS) ⁽²⁾, e la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE ⁽³⁾,
- vista la relazione pubblicata nel 2020 dal gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, dal titolo «Disinformation: Assessment of the implementation of the Code of Practice» (Disinformazione: valutazione dell'attuazione del codice di buone pratiche),
- viste le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2020 sull'alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua evoluzione,
- viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2018 sul rafforzamento dei contenuti europei nell'economia digitale, nelle quali è riconosciuta l'importanza dei contenuti generati dai media nonché da «altri settori culturali e creativi» in quanto «pilastri essenziali dello sviluppo sociale ed economico dell'Europa»,
- vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale ⁽⁴⁾,
- visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati il 12 maggio 2014, che riconoscono la libertà artistica come parte integrante della libertà di espressione, unitamente alla libertà dei media,

⁽¹⁾ GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

Giovedì 25 novembre 2020

- visto l'aggiornamento della relazione speciale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 24 aprile 2020, dal titolo «Short Assessment of Narratives and Disinformation around the COVID-19/Coronavirus Pandemic» (Valutazione sintetica delle narrazioni e della disinformazione riguardanti la pandemia di COVID-19/Coronavirus),
- visto il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),
- viste le conclusioni relative all'indice sulla libertà di stampa nel mondo pubblicate da Reporter senza frontiere e le conclusioni dell'Osservatorio del pluralismo dei media del Centro per il pluralismo e la libertà dei media dell'Istituto universitario europeo,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sulle ingerenze elettorali straniere e la disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'Unione europea, in particolare a Malta e in Slovacchia ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 ⁽¹³⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media nell'UE ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE ⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali ⁽¹⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati ⁽¹⁷⁾,

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0103.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0080.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0031.

⁽¹¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0021.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0328.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

⁽¹⁴⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 19.

⁽¹⁵⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 31.

⁽¹⁶⁾ GU C 238 del 6.7.2018, pag. 57.

⁽¹⁷⁾ GU C 324 del 27.9.2019, pag. 392.

Giovedì 25 novembre 2020

- vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea ⁽¹⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová ⁽¹⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione 2017 sulla cittadinanza dell'Unione: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico ⁽²⁰⁾,
 - vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica ⁽²¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale ⁽²²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto ⁽²³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta ⁽²⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ⁽²⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere ⁽²⁶⁾,
 - visto lo studio del 28 febbraio 2019 del dipartimento tematico «Diritti dei cittadini e affari costituzionali» del Parlamento europeo, dal titolo «Disinformazione e propaganda — ripercussioni sul funzionamento dello Stato di diritto nell'UE e i suoi Stati membri»,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0205/2020),
- A. considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media e la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di informazione e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; che tra i compiti democratici fondamentali dei media vi è il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità democratica; che i media svolgono un ruolo cruciale in una società democratica, in quanto fungono da organi di controllo pubblico e contribuiscono nel contempo all'informazione e alla responsabilizzazione dei cittadini ampliando la loro comprensione dell'attuale panorama politico e sociale e favorendo la loro partecipazione consapevole alla vita democratica;
- B. considerando che la crisi ha messo in luce il ruolo cruciale svolto dai giornalisti nel fornire ai cittadini informazioni affidabili e verificate; che sono quindi necessari ulteriori sforzi per garantire ai giornalisti condizioni di lavoro sicure e adeguate; che il giornalismo investigativo dovrebbe essere tenuto particolarmente in considerazione nel contesto della lotta contro la corruzione e la cattiva amministrazione nell'UE;

⁽¹⁸⁾ GU C 41 del 6.2.2020, pag. 64.

⁽¹⁹⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 111.

⁽²⁰⁾ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.

⁽²¹⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 29.

⁽²²⁾ GU C 331 del 18.9.2018, pag. 135.

⁽²³⁾ GU C 263 del 25.7.2018, pag. 82.

⁽²⁴⁾ GU C 356 del 4.10.2018, pag. 5.

⁽²⁵⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

⁽²⁶⁾ GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.

Giovedì 25 novembre 2020

- C. considerando che alcuni Stati membri limitano la libertà dei media con mezzi economici, come ad esempio una ripartizione non equilibrata della pubblicità fra gli organi di informazione, cosa che distorce la concorrenza, e controllano direttamente gli organi di informazione pubblici al fine di influenzare le decisioni editoriali e dunque garantire la fedeltà filogovernativa; che le autorità pubbliche dovrebbero adottare un quadro giuridico e normativo atto a promuovere lo sviluppo di media liberi, indipendenti e pluralisti;
- D. considerando che tutti gli Stati membri devono aderire ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE;
- E. considerando che la parzialità dei media, la mancanza di trasparenza istituzionale, l'incitamento all'odio e la disinformazione sono sempre più sfruttati a fini politici, come strumenti per accrescere la polarizzazione sociale; che contrastare tali fenomeni non solo è importante per la sfera dei diritti umani, ma è anche un fattore essenziale per la difesa dello Stato di diritto e della democrazia nell'UE;
- F. considerando che, secondo l'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2020, la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza e amplificato molte altre crisi che minacciano il diritto a un'informazione svolta in piena libertà, indipendente, diversificata e affidabile; che l'indice ha rivelato differenze significative tra i singoli Stati membri, alcuni dei quali figurano in cima alla classifica mondiale, mentre altri si collocano verso il fondo, il che ha portato a un divario di oltre 100 posti tra gli Stati membri con i risultati migliori e quelli con i risultati peggiori; che diversi Stati membri hanno avuto una retrocessione nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa;
- G. considerando che la libertà dei media ha subito un deterioramento negli ultimi anni e che, se da un lato l'epidemia di COVID-19 ha aggravato tale deterioramento, ha anche portato in primo piano l'importanza dei media e il diritto di accedere a informazioni affidabili;
- H. considerando che, secondo la relazione 2019 sull'informazione digitale dell'istituto Reuters, il livello medio di fiducia nei confronti dell'informazione in generale (a livello mondiale) è sceso al 42 %, perdendo 2 punti percentuali rispetto al 2018, e meno della metà degli intervistati (il 49 %) ha dichiarato che si fida delle notizie trasmesse dai media utilizzati; che la fiducia nelle informazioni reperite tramite la ricerca (33 %) e sui social media (23 %) rimane stabile, ma continua a essere estremamente bassa;
- I. considerando che la trasparenza della proprietà nel settore dei media è un presupposto irrinunciabile per garantire il pluralismo dei media e un giornalismo indipendente;
- J. considerando che nell'UE i giornalisti e gli altri operatori dei media continuano ad affrontare violenze, minacce, molestie, pressioni, (auto)censura e stigmatizzazione pubblica e vengono addirittura uccisi per aver svolto il proprio lavoro a tutela dell'interesse pubblico; che negli ultimi anni vi sono state, con sempre maggior frequenza, intimidazioni sistematiche con l'obiettivo di mettere a tacere i giornalisti, cosa che richiede un intervento urgente per difendere il ruolo essenziale dei media indipendenti nel garantire i principi dello Stato di diritto; che gli omicidi di Daphne Caruana Galizia e di Ján Kuciak sono due esempi profondamente drammatici che dimostrano fino a che punto i giornalisti investigativi diventino dei bersagli per aver messo a nudo la corruzione e per aver protetto la democrazia e lo Stato di diritto;
- K. considerando che le minacce alla libertà dei media comprendono molestie e attacchi rivolti ai giornalisti, lo spregio della loro tutela giuridica, la parzialità dei media e azioni mosse da finalità politiche nel settore dei media;
- L. considerando che le giornaliste devono far fronte a forme di violenza specifiche di genere, come le molestie sessuali e le molestie online; che più del 70 % delle donne occupate nel settore dei media ha subito più di un tipo di molestia, minaccia o attacco online; che, solo nello scorso anno, il 52 % delle donne ha subito tali tipi di reato; che le molestie e gli abusi online sono spesso a carattere marcatamente sessuale e non si basano sul contenuto del lavoro delle vittime, ma sulle loro caratteristiche fisiche, sul loro background culturale o sulla loro vita privata; che tali minacce portano le giornaliste all'autocensura e hanno un effetto dissuasivo sulla libertà di stampa e sulla libertà di espressione; che la

Giovedì 25 novembre 2020

ricerca evidenzia sistematicamente che le donne sono in minoranza in tutti i settori dei media, in particolare nei ruoli creativi, e sono gravemente sottorappresentate ai vertici dei livelli decisionali⁽²⁷⁾;

- M. considerando che in diversi Stati membri le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (Strategic Lawsuits Against Public Participation — SLAPP) sono una pratica costante, utilizzata per spaventare i giornalisti affinché interrompano le indagini sulla corruzione e su altre questioni di interesse pubblico;
- N. considerando che alle violenze, alle intimidazioni e alle molestie nei confronti dei giornalisti si aggiunge il fatto che gli autori di tali crimini non vengono perseguiti e l'impunità ha un effetto dissuasivo; che, secondo quanto riferito dall'OSCE, predomina l'impunità, dato che, ad esempio, nei paesi membri di tale organizzazione meno del 15 % dei casi di omicidio di giornalisti viene risolto;
- O. considerando che occorre continuare a rafforzare e a tutelare efficacemente il diritto dei giornalisti di informare e di compiere indagini;
- P. considerando che per rafforzare la libertà dei media occorrono informazioni credibili e dettagliate sulla portata e la natura delle sfide che devono essere affrontate all'interno degli Stati membri e dell'intera UE, anche sui casi di violazione dei principi dei media indipendenti e sulle violazioni dei diritti fondamentali dei giornalisti;
- Q. considerando che la libertà artistica è parte integrante del diritto fondamentale alla libertà di espressione ed è essenziale per la diversità culturale e la salute della democrazia d'Europa; che gli attacchi alla libertà artistica si moltiplicano, pur rimanendo invisibili;
- R. considerando che l'emergenza mondiale della COVID-19 sta avendo un impatto sociale ed economico devastante sul settore dei media; che gli organi di informazione hanno segnalato perdite notevoli in termini di entrate pubblicitarie; che migliaia di lavoratori del settore dei media hanno già perso o rischiano di perdere il lavoro, in via temporanea o definitiva; che ciò ha avuto un impatto particolarmente forte sui giornalisti e sugli operatori dei media freelance, il cui numero è in aumento in tutta l'UE e che costituiscono già una percentuale significativa di tutti i giornalisti e operatori dei media in Europa; che ciò comporta il grave rischio di favorire ulteriormente la concentrazione dell'informazione in mano a pochi e impedire la diffusione di un'informazione libera e indipendente; che la sostenibilità finanziaria dei posti di lavoro e l'indipendenza finanziaria sono elementi fondamentali della libertà di stampa;
- S. considerando che spesso sono attori non europei a beneficiare dei proventi della pubblicità digitale e che le entrate dei media europei sono in forte calo, il che mette in pericolo il futuro delle aziende tradizionali del settore dei media finanziate dalla pubblicità, come i canali televisivi commerciali, i giornali e le riviste;
- T. considerando che, in alcuni Stati membri, gli aiuti di Stato a favore degli organi di informazione sono stati gestiti in maniera non trasparente, il che compromette seriamente la loro indipendenza e la loro credibilità;
- U. considerando che il modello di business delle piattaforme dei social media, basato sulla pubblicità micro-mirata, svolge un ruolo nel diffondere e nell'amplificare discorsi di odio che incitano alla discriminazione e alla violenza e nel promuovere la radicalizzazione che porta all'estremismo violento, anche attraverso la diffusione di contenuti illegali; che la lotta contro tutte le forme di intolleranza è parte integrante della protezione dei diritti umani sviluppata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
- V. considerando che la pandemia di COVID-19 ha comportato la stigmatizzazione, anche mediatica, di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili, il che ha favorito la polarizzazione della società europea e il proliferare dei discorsi di odio;
- W. considerando che il fenomeno della violenza online (compresi l'incitamento all'odio online, lo stalking online e le molestie online) si sta diffondendo in maniera crescente; che le donne che svolgono un ruolo pubblico, tra cui rappresentanti politiche, giornaliste e attiviste che lottano per i diritti delle donne e per i diritti delle minoranze sessuali, stanno diventando un bersaglio primario del bullismo e della violenza online;

⁽²⁷⁾ International Women's Media Foundation, «Global Report on the Status of Women in the News Media» (Relazione generale sullo status delle donne negli organi di informazione), 2011.

Giovedì 25 novembre 2020

- X. considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi impone alle autorità di ciascuno Stato membro di garantire che i servizi di media audiovisivi e le piattaforme di condivisione di video adottino misure atte a proteggere il pubblico dai programmi, dai contenuti video generati dagli utenti e dalle comunicazioni commerciali audiovisive contenenti l'incitamento alla violenza o all'odio contro un gruppo di persone o un membro di un gruppo per uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la direttiva sui servizi di media audiovisivi impone agli Stati membri di garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media;
- Y. considerando che la diffusione della cattiva informazione e della disinformazione, come anche gli interventi sproporzionati per porvi rimedio sulle piattaforme digitali, oltre a rappresentare una minaccia per la libertà di informazione, per il dibattito democratico e per l'indipendenza dei media, ha reso ancor più necessari i media tradizionali di qualità; che l'analisi dei dati e gli algoritmi stanno avendo un impatto crescente sulle informazioni rese accessibili ai cittadini;
- Z. considerando che la diffusione massiccia di notizie provenienti da fonti diverse difficili da verificare, unitamente al ruolo in continua crescita dei social media e delle piattaforme di messaggistica, sta avendo un impatto negativo sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione; che la pandemia di COVID-19 ha accelerato l'impatto della disinformazione online, talvolta con gravi conseguenze per la salute pubblica, e ha reso ancora più chiara la necessità di garantire un'informazione libera e indipendente al fine di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini; che l'assenza di una strategia coordinata di comunicazione a livello dell'UE ha favorito l'ondata di disinformazione riguardo alla pandemia, soprattutto sui social media e sulle piattaforme di messaggistica;
- AA. considerando che la disinformazione e la cattiva informazione relative alla pandemia di COVID-19 possono provocare panico e malcontento sociale e devono essere affrontate; che le misure per contrastare la disinformazione e la cattiva informazione non possono essere usate come pretesto per introdurre restrizioni sproporzionate della libertà di stampa, per compromettere il pluralismo dei media e per mettere in pericolo la sicurezza dei giornalisti; che da alcune relazioni emerge che sono state condotte campagne coordinate negli Stati membri dell'UE e nelle regioni vicine, intese a promuovere false informazioni in materia di salute e disinformazione sull'UE e sui suoi partner; che la Commissione ha affrontato tali fenomeni nella sua recente comunicazione congiunta sulla lotta alla disinformazione sulla COVID-19; che alcuni governi hanno approfittato delle leggi di emergenza e che, mentre talune restrizioni saranno temporanee, altre rischiano di essere prorogate ben oltre la fine della crisi sanitaria; che il pluralismo delle fonti di informazione, l'assunzione di responsabilità e la trasparenza istituzionale costituiscono una prima barriera difensiva contro la disinformazione;
- AB. considerando che, per una democrazia funzionante nell'UE, è fondamentale disporre di organi di informazione del servizio pubblico realmente indipendenti, adeguatamente finanziati e operanti su diverse piattaforme;

Libertà e pluralismo dei media e tutela dei giornalisti in Europa

1. ribadisce la sua preoccupazione profonda e costante per lo stato della libertà dei media nell'UE, nel contesto degli abusi e degli attacchi che continuano a essere perpetrati nei confronti di giornalisti e operatori dei media in alcuni Stati membri a causa del loro lavoro, nonché della crescente denigrazione pubblica e del generale indebolimento della professione, fattori che pesano in modo particolare sul giornalismo locale, investigativo e transfrontaliero; sottolinea che, conformemente alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 7 marzo 2018 sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media, gli Stati membri hanno l'obbligo positivo di promuovere un ambiente favorevole alla libertà di espressione, offline e online, in cui ciascuno possa esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione, e invita gli Stati membri a fornire pieno sostegno e appoggio a tale raccomandazione;
2. è profondamente scosso dagli omicidi di Daphne Caruana Galizia a Malta e di Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová in Slovacchia, avvenuti a seguito della loro attività investigativa finalizzata a far luce su casi di corruzione e altri reati, e ribadisce l'importanza di un'indagine indipendente volta a consegnare alla giustizia gli esecutori e i mandanti di tali crimini; invita le autorità di contrasto nazionali a cooperare pienamente con Europol e con le altre organizzazioni internazionali competenti in materia;

Giovedì 25 novembre 2020

3. deplora il fatto che i giornalisti e gli operatori del settore dei media spesso lavorino in condizioni precarie, cosa che compromette la loro capacità di lavorare in maniera adeguata e ostacola pertanto la libertà dei media; sottolinea che condizioni di lavoro adeguate per i giornalisti e per gli operatori del settore dei media sono fondamentali per favorire un giornalismo di alta qualità; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere misure sostenibili volte a finanziare e sostenere un giornalismo indipendente e di alta qualità;

4. rammenta il ruolo essenziale che il giornalismo investigativo svolge nella lotta alla criminalità organizzata, raccogliendo e mettendo in relazione le informazioni pertinenti e mettendo così a nudo reti criminali e attività illecite; sottolinea che tali attività espongono i giornalisti a un livello superiore di rischio personale;

5. sottolinea il ruolo decisivo svolto dai giornalisti investigativi nel chiedere ai detentori del potere di rendere conto delle proprie azioni e nel vigilare sulla democrazia e sullo Stato di diritto;

6. ribadisce con forza il suo invito alla Commissione a considerare i tentativi dei governi degli Stati membri di danneggiare la libertà e il pluralismo dei media un grave e sistematico abuso di potere, che contrasta con i valori fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; si compiace, quindi, dell'intenzione della Commissione di includere un capitolo specifico sul monitoraggio della libertà e del pluralismo dei media nella sua relazione annuale sulla situazione dello Stato di diritto nell'UE; suggerisce, in tale contesto, l'adozione di un approccio dal basso verso l'alto, che tenga conto delle voci e della diversità dei singoli individui, per garantire che siano tenute in debita considerazione le sfide cui si confrontano i giornalisti e il settore dei media; chiede inoltre che siano incluse nel suddetto capitolo raccomandazioni specifiche per paese e risposte efficaci, oltre a una valutazione della trasparenza della proprietà e del livello di ingerenza da parte dei governi e di attori privati negli Stati membri dell'UE; incoraggia la Commissione a cooperare attivamente con il Consiglio d'Europa, promuovendo lo scambio di migliori pratiche e assicurando la complementarietà delle misure intraprese; esorta la Commissione e gli Stati membri a definire e a mantenere un quadro credibile per la tutela della libertà e del pluralismo dei media; invita la Commissione ad adoperarsi per introdurre norme e parametri di riferimento per la libertà dei media a livello dell'Unione, nonché incentivi per una maggiore convergenza tra gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e rafforzare pienamente gli strumenti già sviluppati per la promozione e la tutela dei diritti e delle libertà sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 10 della CEDU, quali l'Osservatorio del pluralismo dei media e la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, e a reagire prontamente a eventuali minacce e violazioni di tali diritti e libertà; esorta la Commissione a tenere conto dell'impatto delle misure di emergenza adottate nel 2020 nel contesto della pandemia di COVID-19 sulla libertà di stampa, la trasparenza istituzionale, l'assunzione di responsabilità, il pluralismo dei media e la sicurezza dei giornalisti, anche mediante una panoramica degli attacchi contro i giornalisti in tutta l'UE e delle risposte adottate dagli Stati membri a tali attacchi; ricorda il ripetuto appello del Parlamento a favore di un meccanismo permanente, indipendente e completo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; ritiene che tale meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali debba sancire la libertà dei media, compresa la libertà artistica, come pilastro fondamentale di un sistema democratico; invita la Commissione, in tale contesto, a raccogliere informazioni e statistiche sulla libertà e il pluralismo dei media in tutti gli Stati membri;

7. sottolinea il ruolo insostituibile dei mezzi di informazione del servizio pubblico e sottolinea che è essenziale garantire e mantenere la loro indipendenza da ingerenze politiche; sottolinea inoltre la necessità di garantire l'indipendenza finanziaria degli operatori del mercato privato e le condizioni per la sostenibilità delle loro attività, in modo da evitare la parzialità dei media; ribadisce, in tale contesto, la richiesta del Parlamento di un piano d'azione dell'UE ambizioso in materia di media; condanna i tentativi dei governi di alcuni Stati membri di ridurre al silenzio i media critici e indipendenti e di compromettere la libertà e il pluralismo dei media; mette in guardia contro i tentativi di assoggettare tali media in maniera indiretta tramite il patrocinio finanziario e condanna, in particolare, i tentativi di controllare gli organi di informazione che svolgono un servizio pubblico; deplora il fatto che, in alcuni Stati membri, le emittenti radiotelevisive pubbliche siano diventate un esempio di propaganda filogovernativa, che spesso esclude l'opposizione e i gruppi minoritari dalla società o li presenta in contesti denigratori, e in taluni casi incita persino alla violenza; sottolinea che in alcuni Stati membri, soprattutto nelle zone rurali, l'accesso all'informazione è limitato alla propaganda pubblica e vi sono barriere linguistiche per quanto concerne l'accesso alle notizie internazionali; rammenta che l'accesso all'informazione e a un giornalismo di alta qualità è della massima importanza per la democrazia; sottolinea che, in alcuni Stati membri, manca un'analisi obbligatoria dei contenuti degli organi di informazione, che fornirebbe dati pubblici comparabili relativi alla presenza equilibrata, alla televisione e alla radio, di voci filogovernative e dell'opposizione, soprattutto durante le campagne elettorali;

Giovedì 25 novembre 2020

8. richiama l'attenzione sulle raccomandazioni contenute nella risoluzione 2255 dell'APCE del 23 gennaio 2019, che invita gli Stati membri a garantire l'indipendenza editoriale, come pure un finanziamento sufficiente e stabile dei media che svolgono un servizio pubblico; pone in evidenza che i media nazionali, regionali e locali, e in particolare quelli del servizio pubblico, hanno l'importante responsabilità di servire l'interesse pubblico e di rispecchiare adeguatamente la diversità culturale, linguistica, sociale e politica delle nostre società; sottolinea che finanziamenti adeguati e sostenibili, scevri da ingerenze politiche, negli Stati membri rafforzerebbero il ruolo dei mezzi di informazione del servizio pubblico, in quanto prestatori di servizi di fiducia al servizio dell'interesse pubblico generale; invita pertanto gli Stati membri a utilizzare modelli di finanziamento in cui gli organi di informazione del servizio pubblico siano finanziati da fonti indipendenti dal processo decisionale politico; sottolinea la necessità fondamentale di salvaguardare le autorità indipendenti e di garantire un controllo rigoroso e indipendente dei media contro l'indebito intervento dello Stato e della pubblicità e contro i tentativi di influenzare le politiche editoriali; invita la Commissione a presentare un quadro giuridico che consenta di vigilare sul funzionamento degli organi di informazione che svolgono un servizio pubblico, compresi controlli relativi al rispetto, da parte di tali organi, dei criteri di una gestione prudente e di un finanziamento basato sullo svolgimento di compiti, nonché controlli atti a verificare se i loro servizi soddisfano i requisiti di un giornalismo equo, etico e basato sui fatti;

9. denuncia la mancanza di un dibattito politico equilibrato negli organi di informazione di taluni Stati membri e il fatto che, nella pratica, esistano limitazioni di matrice politica all'informazione, quali il respingimento di richieste di consultazione di dati di interesse pubblico, utilizzando tattiche dilatorie, la restrizione ingiustificata della portata delle informazioni richieste, il divieto per i giornalisti di accedere ai luoghi pubblici, compresi i parlamenti, la limitazione delle occasioni in cui i giornalisti possono intervistare gli esponenti politici e i membri del governo e l'astensione dal rilascio di interviste a organi di informazione che non fanno parte del conglomerato filogovernativo, anche laddove vantino una presenza significativa a livello nazionale; sottolinea che le autorità pubbliche devono garantire la trasparenza delle loro attività, contribuendo in tal modo a rafforzare la fiducia del pubblico, posto che il libero flusso di informazioni contribuisce a proteggere la vita e la salute e agevola e promuove il dibattito e il processo decisionale sociale, economico e politico; invita gli Stati membri a garantire che i giornalisti e gli organi di informazione abbiano un accesso adeguato ai dibattiti parlamentari, ai deputati e ai funzionari governativi di alto livello, ai dati di interesse pubblico come pure agli eventi pubblici e alle conferenze stampa, in particolare quelle dei governi, in quanto la mancanza di tale accesso limita notevolmente la nozione di libertà dei media;

10. ribadisce la sua preoccupazione per la mancanza di quadri giuridici o politici specifici a tutela dei giornalisti e degli operatori dei mezzi d'informazione da atti di violenza, minacce e intimidazione a livello nazionale all'interno dell'UE; invita le personalità pubbliche e i rappresentanti delle autorità ad astenersi dal denigrare i giornalisti, in quanto ciò pregiudica la fiducia nei media a tutti i livelli della società; sottolinea l'importante ruolo dei giornalisti nel riferire in merito a proteste e manifestazioni e chiede la loro protezione affinché possano svolgere il loro ruolo senza timori; invita gli Stati membri a offrire programmi di formazione specifici alle autorità di contrasto responsabili della protezione dei giornalisti; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire, nel diritto e nella pratica, l'effettiva tutela e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media nonché delle loro fonti, anche in un contesto transfrontaliero; è fermamente convinto, a tale proposito, che gli Stati membri dovrebbero vietare il ricorso a investigatori privati come forma di intimidazione per ottenere informazioni sulle capacità professionali o sulle fonti dei giornalisti;

11. esprime profonda preoccupazione per i sempre più numerosi attacchi politici ai media e deplora la mancanza di protezione delle fonti giornalistiche; rammenta l'obbligo degli Stati membri di svolgere indagini rapide, imparziali ed efficaci sugli attacchi perpetrati contro i giornalisti, quali minacce, omicidi, molestie, intimidazioni e maltrattamenti, e sollecita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per porre fine alle minacce e alle aggressioni contro i giornalisti e gli operatori dei media, onde assicurare l'assunzione di responsabilità e garantire che le vittime e le loro famiglie abbiano accesso a mezzi di ricorso adeguati; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accessibilità dei meccanismi di segnalazione; chiede l'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, che sottolineano la volontà dell'UE di adottare tutte le misure adeguate per garantire la protezione dei giornalisti, sia in termini di misure preventive che chiedendo lo svolgimento di indagini efficaci in caso di violazioni; sottolinea che le giornaliste sono particolarmente vulnerabili alle molestie e alle intimidazioni e pertanto dovrebbero beneficiare di ulteriori misure di salvaguardia; esprime profonda preoccupazione in merito all'aumento delle aggressioni nei confronti delle giornaliste e delle operatrici dei media; rinnova il suo appello agli Stati membri affinché assumano un approccio sensibile alle questioni di genere nel valutare le misure in materia di sicurezza dei giornalisti;

12. invita gli Stati membri ad attuare pienamente la raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media e a recepire quanto prima nel diritto nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, la quale mira a stabilire norme minime comuni atte a garantire un livello elevato di protezione degli informatori; sottolinea che gli informatori sono fondamentali per il giornalismo investigativo e la libertà di stampa;

Giovedì 25 novembre 2020

13. condanna l'uso delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica al fine di mettere a tacere o intimidire i giornalisti e i mezzi di informazione e di creare un clima di paura in merito alle notizie riguardanti determinati temi; ribadisce con forza il suo invito, rivolto alla Commissione, a presentare una proposta completa per una legislazione che miri a stabilire norme minime contro il ricorso a tali azioni legali strategiche in tutta l'UE;

14. ricorda le raccomandazioni finali della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro contenute nella sua risoluzione del 23 ottobre 2013 relativa alla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, secondo cui le leggi sulla diffamazione e la calunnia dissuadono la possibile segnalazione di casi di corruzione; reitera la propria richiesta, indirizzata a tutti gli Stati membri, di depenalizzare la diffamazione e la calunnia nei rispettivi ordinamenti giuridici, almeno per i casi concernenti accuse di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro negli Stati membri e all'estero;

15. invita la Commissione a creare una linea diretta dell'UE come meccanismo di risposta rapida per i casi di giornalisti che chiedono protezione e a garantire che la loro situazione riceva un'adeguata attenzione;

16. sottolinea che un'eccessiva concentrazione della proprietà nei settori della produzione e della distribuzione di contenuti può minacciare l'accesso dei cittadini a una serie di contenuti; evidenzia che il pluralismo dei media, il quale dipende dalla diversificazione della proprietà dei media e dalla varietà dei contenuti, nonché dall'esistenza di un giornalismo indipendente, è fondamentale per contrastare la diffusione della disinformazione e per garantire che i cittadini dell'UE siano ben informati; ricorda che, secondo l'Osservatorio per il pluralismo dei media 2020, la concentrazione della proprietà dei media rimane uno dei rischi più significativi per il pluralismo dei media ed è considerata un ostacolo all'eterogeneità dell'informazione; sollecita gli Stati membri ad adottare e attuare quadri normativi sulla proprietà dei media per evitare la concentrazione orizzontale della proprietà nel settore dei media e per garantire la trasparenza, la divulgazione e la facilità d'accesso per i cittadini in relazione alle informazioni sulla proprietà dei media, le fonti di finanziamento e la gestione; invita la Commissione a vigilare sull'attuazione, a livello degli Stati membri, degli strumenti dell'UE esistenti per contrastare la concentrazione della proprietà e gli aiuti di Stato illegali, allo scopo di favorire la diversità nel panorama dei media; condanna qualsiasi tentativo di monopolizzare la proprietà dei media negli Stati membri o di esercitare interferenze politiche nella gestione dei media; esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire con rapidità e risolutezza per incrementare la trasparenza della proprietà dei media e le risorse finanziarie utilizzate dai proprietari dei media; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per garantire che i media pubblichino in maniera proattiva le informazioni sulle loro strutture di proprietà, compresi i titolari effettivi, e che siano attuate norme chiare per prevenire potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nelle strutture della proprietà nel settore dei media, evitando in particolare le interferenze politiche; condanna l'eccessiva interferenza dei governi nel pluralismo dei media mediante la pubblicità pubblica; invita la Commissione a vigilare attentamente sull'utilizzo dei fondi dell'UE stanziati per sostenere la libertà e l'indipendenza dei media onde orientare le risorse verso quanti ne hanno bisogno; sottolinea a tale riguardo che il denaro dell'UE non può essere speso per i media controllati dallo Stato che diffondono propaganda politica;

17. si rammarica del fatto che in alcuni Stati membri gli organismi di regolamentazione dei media siano soggetti all'influenza del governo e operino in modo fazioso nei confronti dei mezzi di informazione che criticano il governo;

18. si dice preoccupato dei tentativi di trarre vantaggio dalla pandemia di COVID-19 per punire i media critici e indipendenti e per limitare l'accesso dei media alle decisioni e alle azioni dei governi, nonché il controllo delle stesse da parte dei media, eliminando o indebolendo i meccanismi di trasparenza istituzionale mediante l'adozione di misure eccezionali e ostacolando un dibattito adeguato e informato su tali azioni; sottolinea il ruolo del giornalismo e della libera circolazione delle informazioni quali elementi essenziali per gli sforzi dell'UE volti a contenere la pandemia di COVID-19; pone in evidenza che anche il giornalismo svolge una funzione fondamentale in una fase di emergenza sanitaria pubblica; invita la Commissione a monitorare globalmente tali pratiche da parte dei governi nazionali e a includere i risultati nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre con urgenza pacchetti di emergenza per la ripresa, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, onde proteggere i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza dei giornalisti e dei lavoratori dei media, sostenere le imprese e finanziare i media del servizio pubblico attraverso il piano per la ripresa economica dalla COVID-19, nel pieno rispetto delle norme europee in materia di concorrenza; sottolinea che durante la crisi di COVID-19

Giovedì 25 novembre 2020

alcuni organi di informazione, e in particolare le piattaforme locali, hanno stimato perdite pari fino all'80 % ⁽²⁸⁾ delle entrate a causa del calo della pubblicità; sottolinea che, di fronte alla pandemia, i cittadini europei hanno bisogno di giornalisti professionisti, indipendenti e dotati di sicurezza economica; ribadisce, in tale contesto, il suo invito a creare un Fondo europeo permanente per i giornalisti nel quadro del prossimo QFP (2021-2027), così come rielaborato a seguito della pandemia di COVID-19, che offra un sostegno finanziario diretto ai giornalisti e agli organi di informazione indipendenti, come anche ai free-lance e ai lavoratori autonomi; sottolinea che i finanziamenti dovrebbero essere gestiti da organizzazioni indipendenti al fine di evitare qualsivoglia interferenza con il processo decisionale editoriale e che il sostegno dovrebbe essere fornito soltanto ai mezzi di informazione pubblici e commerciali che sono realmente indipendenti e liberi da interferenze governative o di altro tipo; ricorda che è opportuno dedicare particolare attenzione alle start-up di media indipendenti, in particolare quelle locali, negli Stati membri in cui le condizioni di libertà dei media si sono aggravate negli ultimi anni, la concentrazione della proprietà nel settore dei media è aumentata in modo significativo e i media del servizio pubblico sono esposti alla minaccia di un'influenza politica;

20. ribadisce, in questo contesto, la sua richiesta di un piano d'azione ambizioso dell'UE nel settore dei media, volto a sostenere lo sviluppo di un panorama mediatico vivace e pluralistico;

21. auspica un QFP ambizioso, con maggiori stanziamenti di bilancio destinati al sostegno dei media e del giornalismo indipendente, in particolare il giornalismo investigativo; sottolinea l'importanza dell'innovazione nel giornalismo e nei mezzi di informazione, che i finanziamenti dell'UE potrebbero promuovere; osserva con preoccupazione i tagli di bilancio previsti dalla proposta di bilancio riveduta della Commissione in relazione ai programmi Europa creativa e Giustizia, diritti e valori;

22. accoglie con grande favore lo stanziamento di fondi dell'UE per consentire l'avvio di nuovi progetti, come il meccanismo di risposta rapida a livello europeo per le violazioni della libertà di stampa e dei media e un fondo transfrontaliero per il giornalismo investigativo, al fine di rafforzare la libertà e il pluralismo dei media;

23. sottolinea l'importante ruolo dei media nella promozione della parità di genere e nella lotta contro la discriminazione; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare attivamente misure volte a promuovere la parità di genere nel settore dei media, affinché un maggior numero di donne possa occupare posizioni creative o decisionali, consentendo in tal modo ai media di contribuire alla riduzione degli stereotipi di genere;

Incitamento all'odio

24. condanna tutti i reati generati dall'odio, gli episodi di incitamento all'odio e le accuse prive di fondamento o formulate in cattiva fede ⁽²⁹⁾, sia online che offline, che si verificano all'interno e all'esterno dell'UE e sono motivati da discriminazioni fondate su qualsiasi motivazione, come il genere, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; esprime preoccupazione per i reati generati dall'odio e i reati che incitano alla discriminazione o alla violenza, verificatisi durante la pandemia di COVID-19, che hanno portato alla stigmatizzazione di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili;

25. deplora i crescenti livelli di incitamento all'odio utilizzati nelle comunicazioni politiche da parte dei governi e dei partiti politici in tutta l'Unione; chiede agli Stati membri di condannare e punire con fermezza i reati generati dall'odio, la retorica dell'odio e la ricerca di capri espiatori da parte di politici e funzionari pubblici a tutti i livelli e su tutti i tipi di media, in quanto tali fenomeni normalizzano direttamente e rafforzano l'odio e la violenza nella società, e di astenersi dalla retorica discriminatoria e provocatoria nelle comunicazioni governative, poiché arreca nocimento alla società; sottolinea che le sanzioni dovrebbero sempre essere conformi alle norme internazionali in materia di libertà di espressione; chiede altresì agli Stati membri, nei limiti stabiliti dalla legge, di garantire e promuovere la libertà di espressione, tra cui la libertà artistica, essenziale per la vitalità del dibattito democratico; ricorda che la retorica razzista e xenofoba non è protetta dalla libertà di espressione;

⁽²⁸⁾ Si veda *The Economist*, «The newspaper industry is taking a battering» (La stampa sta subendo un duro colpo), 18 aprile 2020 e News Media Europe, «COVID-19 and the news media: journalism always comes at a cost» (La COVID-19 e i mezzi di informazione: il giornalismo ha sempre un prezzo), 24 marzo 2020.

⁽²⁹⁾ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 aprile 1992, domanda n. 11798/85, paragrafo 46.

Giovedì 25 novembre 2020

26. ribadisce il suo invito, rivolto agli Stati membri, ad adottare e applicare ulteriori misure per prevenire, condannare e contrastare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, in modo da combattere la retorica dell'odio e la violenza online e offline, assicurando nel contempo che le autorità di contrasto mettano in atto efficaci pratiche di registrazione dei reati generati dall'odio, sulla base dei principi approvati dal gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza;

27. sottolinea che l'incitamento all'odio online ha registrato una crescente diffusione nell'arco degli ultimi anni, in quanto individui e attori destabilizzanti sfruttano il potenziale delle piattaforme online per divulgare espressioni di odio; sottolinea che ciò danneggia l'interesse pubblico collettivo in quanto i contenuti dannosi compromettono la rispettabilità e l'onestà del discorso pubblico e rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica, posto che l'incitamento all'odio online può incitare alla violenza nel mondo reale;

28. osserva che è opportuno potenziare il quadro giuridico per contrastare l'incitamento all'odio e la discriminazione; ribadisce, a tal fine, il suo appello a sbloccare i negoziati sulla direttiva orizzontale contro la discriminazione;

29. ribadisce il suo invito, rivolto alla Commissione e agli Stati membri, ad adottare misure volte a rafforzare la sicurezza delle donne negli spazi pubblici e su Internet, ad affrontare le forme emergenti di violenza di genere, quali lo stalking e le molestie online, e a introdurre meccanismi globali di assistenza per le vittime di tali violenze;

30. rinnova il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad attivare la «clausola passerella» prevista dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di includere la violenza contro le donne e le ragazze e altre forme di violenza di genere (compresa la violenza online) nell'elenco dei reati riconosciuti dall'UE;

31. prende atto del codice di condotta contro l'incitamento all'odio online, promosso dalla Commissione, e del relativo quinto ciclo di valutazione, da cui emerge che le imprese informatiche rimuovono, in media, il 71 % dei contenuti illeciti di incitamento all'odio che vengono loro segnalati; ricorda che i giornalisti e le organizzazioni della società civile dovrebbero essere inclusi nelle valutazioni e nelle revisioni del codice di condotta e che le imprese informatiche che partecipano al codice di condotta esaminano le richieste di rimozione soltanto in base alle loro condizioni di utilizzo e agli orientamenti comunitari; sottolinea l'ampio margine di discrezionalità lasciato alle aziende private nel determinare l'illiceità di un contenuto; incoraggia tutte le imprese che gestiscono piattaforme di social media a partecipare al codice di condotta;

32. osserva che gli Stati membri sono tenuti a garantire con tutti i mezzi idonei che i media, compresi quelli online e i social media, e la pubblicità non contengano alcuna istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, poiché ciò può avere ripercussioni dirette sulla partecipazione di detti individui alla società civile; ribadisce il suo invito alla Commissione, agli Stati membri e alle aziende del settore dei social media a contrastare la diffusione del razzismo, della xenofobia, della fobia nei confronti delle persone LGBTI e dell'odio religioso su Internet, in collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile; chiede agli Stati membri e alla Commissione di raccogliere dati più affidabili sulla portata dei reati motivati dall'odio e dell'incitamento all'odio;

33. esprime preoccupazione per la mancata denuncia dei reati generati dall'odio da parte delle vittime, in ragione della mancanza di garanzie e di indagini adeguate da parte delle autorità che pongano fine all'impunità per i crimini generati dall'odio negli Stati membri; invita gli Stati membri a creare e a diffondere strumenti e meccanismi per la denuncia dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio e a garantire che tutti i presunti casi di reati generati dall'odio o di incitamento all'odio siano oggetto di indagini, azioni giudiziarie e processi efficaci;

Disinformazione e ruolo delle piattaforme

34. osserva che le nuove tecnologie digitali e i social media hanno contribuito al problema della diffusione della disinformazione e dell'ingerenza estera e hanno fatto sì che le piattaforme online acquisissero un ruolo influente nella pubblicazione, nella diffusione e nella promozione delle notizie e di altri contenuti mediatici; ribadisce la sua preoccupazione per la potenziale minaccia che la disinformazione rappresenta per la libertà di informazione, la libertà di espressione, il dibattito democratico, l'indipendenza dei media e la salute pubblica; sottolinea che le misure per contrastare la disinformazione dovrebbero concentrarsi sulla promozione della pluralità delle opinioni, favorendo un giornalismo di

Giovedì 25 novembre 2020

alta qualità, sulla trasmissione di informazioni affidabili, basate sui fatti e verificate, nonché sul consolidamento dell'alfabetizzazione mediatica, e che le suddette misure devono fornire garanzie per la libertà di informazione e la libertà di espressione;

35. chiede una maggiore collaborazione tra le piattaforme online e le autorità di contrasto per affrontare efficacemente la diffusione di messaggi di incitamento all'odio o di istigazione alla violenza; pone in evidenza l'importanza di rimuovere tempestivamente i contenuti illegali al fine di limitarne la diffusione incontrollata; osserva tuttavia che le piattaforme online non possono e non devono diventare organi di censura privati e che l'attività di rimozione dei contenuti illegali da parte delle piattaforme online deve essere soggetta a garanzie, tra cui la revisione da parte delle autorità giurisdizionali degli Stati membri, al fine di tutelare la libertà di espressione, tra cui la libertà artistica, il diritto a un'informazione libera e indipendente e i diritti fondamentali dei cittadini in generale; rammenta che le piattaforme online sono parte della sfera pubblica online, nella quale ha luogo il dibattito pubblico; chiede alla Commissione di garantire salvaguardie per le piattaforme affinché i diritti fondamentali e la libertà di parola siano rispettati;

36. ricorda che la profilazione politica, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni sono spesso usate dai partiti politici e da soggetti privati o pubblici, e ribadisce la sua preoccupazione di fronte al continuo emergere di prove di ingerenze, con indizi relativi all'influenza estera, nel periodo precedente a tutte le principali elezioni nazionali ed europee, ingerenze che in gran parte dei casi favoriscono candidati antieuropeisti e populistici, cercando di polarizzare e annientare il pluralismo ideologico e colpendo nel contempo specifici gruppi vulnerabili e minoranze; sottolinea che sarà fondamentale in futuro contrastare l'ingerenza di terzi nell'ambito della difesa dei valori europei e della democrazia; pone l'accento sul fatto che, nel contesto dell'emergenza della COVID-19, la disinformazione e il sensazionalismo diffuso dai media in relazione alla pandemia sono stati altresì sfruttati da gruppi e politici populistici e di estrema destra per colpire le minoranze, contribuendo alla retorica anti-immigrazione e provocando un aumento delle espressioni di odio razziale e xenofobo, oltre che della discriminazione;

37. segnala che in tutto il mondo continuano a proliferare diverse forme di diffusione inconsapevole di notizie false e disinformazione, nonché altre forme di manipolazione delle informazioni relative, tra l'altro, alla pandemia di COVID-19, spesso dirette alle comunità più vulnerabili, con conseguenze potenzialmente dannose per la sicurezza pubblica, la salute e la gestione efficace della crisi; ritiene che tali campagne di disinformazione abbiano l'obiettivo di indebolire il processo democratico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche degli Stati membri; plaude alla comunicazione congiunta del 10 giugno 2020 dal titolo «Contrastare la disinformazione sulla COVID-19»; ricorda che tutte le misure volte a contrastare la disinformazione, comprese quelle adottate nel contesto dell'emergenza COVID-19, devono essere necessarie, proporzionate, trasparenti, temporanee e sottoposte a controlli regolari, evitando qualsiasi deriva verso il monopolio pubblico o la concentrazione delle fonti di informazione, e che tali misure non possono in nessun caso impedire a giornalisti e operatori dei media di svolgere il loro lavoro o comportare l'indebita rimozione di contenuti o il blocco dell'accesso a detti contenuti su Internet; deplora che alcune piattaforme online rimuovano o censurino contenuti, anche di natura giornalistica, legati alla pandemia di COVID-19 sulla base di condizioni di utilizzo non trasparenti che limitano la libertà di espressione in modo non necessario; pone in evidenza che il ricorso a tali misure potrebbe comportare un diniego o una limitazione dell'accesso a importanti informazioni sulla salute pubblica; sottolinea che qualsiasi tentativo di criminalizzare le informazioni relative alla pandemia può creare sfiducia nelle informazioni istituzionali, ritardare l'accesso a informazioni attendibili e avere un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione;

38. condanna le teorie di cospirazione e le campagne di disinformazione finanziate pubblicamente volte a screditare l'UE e a fuorviare il pubblico in merito ai suoi obiettivi e alle sue attività; invita la Commissione a condannare apertamente e a smentire le menzogne e la disinformazione diffuse da qualsiasi autorità statale sull'Unione europea, nonché a pubblicare e divulgare una risposta basata sui fatti al fine di informare i cittadini;

39. si compiace dell'iniziativa della Commissione di presentare un piano d'azione per la democrazia europea che miri a contrastare la disinformazione e ad adattarsi all'evoluzione delle minacce e delle manipolazioni, nonché a sostenere mezzi d'informazione liberi e indipendenti; sottolinea, a tale proposito, che proteggere la libertà di espressione, tra cui media liberi, indipendenti ed economicamente sostenibili, la libertà artistica, i contenuti legati ai diritti fondamentali e il dibattito democratico, contrastando nel contempo l'incitamento all'odio e la disinformazione, è un fattore fondamentale per la difesa dello Stato di diritto e della democrazia nell'UE; osserva con preoccupazione che, secondo uno studio del Global Disinformation Index (GDI), i siti Internet che diffondono disinformazione nell'UE ricevono ogni anno oltre 70 milioni di EUR di introiti pubblicitari; sottolinea l'impatto potenzialmente negativo dei modelli aziendali basati sulla pubblicità micromirata; conferma che il regolamento generale sulla protezione dei dati⁽³⁰⁾ prevede il diritto delle persone a non essere

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Giovedì 25 novembre 2020

soggette a un monitoraggio online generalizzato nei siti web e nelle applicazioni; invita la Commissione a impegnarsi maggiormente con le piattaforme digitali in tal senso e a intensificare gli sforzi per vietare tali pratiche, combattere l'amplificazione strategica e automatizzata della disinformazione attraverso l'uso di bot o di falsi profili online, e aumentare la trasparenza in materia di finanziamenti e distribuzione della pubblicità online; invita inoltre tutte le piattaforme online a garantire che gli algoritmi alla base delle rispettive funzioni di ricerca non siano basati principalmente sulla pubblicità; chiede l'istituzione di un gruppo multilaterale di esperti sui diritti fondamentali e digitali che includa i media indipendenti e le ONG che si occupano di diritti umani e digitali, al fine di assistere la Commissione e le istituzioni dell'UE in generale;

40. accoglie con favore l'avvio del progetto Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO), che aumenterà il livello di conoscenze scientifiche disponibili in materia di disinformazione online, promuoverà lo sviluppo di un mercato dell'UE di servizi di verifica delle informazioni e sosterrà la creazione di una comunità transfrontaliera e multidisciplinare composta da verificatori dei fatti e ricercatori accademici, in cooperazione con le parti interessate, nell'intento di riconoscere, analizzare e denunciare potenziali minacce di disinformazione, per esempio per quanto riguarda la COVID-19;

41. ricorda alla Commissione e agli Stati membri, nonché al settore privato, in particolare le piattaforme online, e alla società civile nel suo complesso, la necessità di un'azione congiunta per quanto riguarda la lotta contro la disinformazione; sottolinea che le piattaforme online dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell'individuare e contrastare la disinformazione; riconosce l'impatto, promettente e necessario, sebbene ancora insufficiente, delle azioni volontarie adottate da alcuni prestatori di servizi e piattaforme per contrastare la disinformazione, i contenuti illeciti e l'ingerenza estera nei processi elettorali nell'UE; sottolinea, tuttavia, che al momento le piattaforme online non adempiono ancora adeguatamente alla loro responsabilità di contrastare queste minacce immediate;

42. sottolinea che l'efficacia delle azioni delle piattaforme online per far fronte alla disinformazione può essere valutata solo se svolta in totale trasparenza e condividendo tutti i dati disponibili; esorta pertanto la Commissione a esaminare tutte le possibili misure intese a obbligare le piattaforme online a far fronte alla diffusione della disinformazione in modo efficace, trasparente e responsabile, e a condividere di conseguenza i dati pertinenti; esorta la Commissione europea a considerare l'imposizione di sanzioni laddove le piattaforme online non rispettino tali misure; si attende che ciò sia riflesso nel piano d'azione europeo per la democrazia e, conseguentemente, nella legge sui servizi digitali;

43. sottolinea a tal riguardo che la rimozione dei contenuti online in assenza di un ordine giudiziario che ne riconosca l'illegittimità ha gravi ripercussioni sulla libertà di espressione e di informazione; chiede valutazioni d'impatto periodiche delle misure volontarie adottate dai prestatori di servizi e dalle piattaforme al fine di contrastare la disinformazione; ribadisce l'obbligo degli Stati membri di rispettare, proteggere e garantire i diritti fondamentali e chiede di vagliare tutte le possibili opzioni per proteggere e garantire il diritto all'informazione e alla partecipazione; invita la Commissione, in tal senso, a proporre norme europee in materia di piattaforme online per contrastare anche le pratiche dei governi che limitano inutilmente la libertà di espressione; sottolinea che l'utilizzo di strumenti automatizzati nella moderazione dei contenuti può minacciare la libertà di espressione e di informazione e che la politica e la strategia digitali dell'UE devono offrire mezzi di ricorso e garanzie adeguate, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della CEDU;

44. ritiene che il codice di condotta dell'Unione europea in materia di disinformazione potrebbe essere rafforzato mediante una più attenta vigilanza sugli impegni assunti, la comunicazione trasparente e disaggregata di informazioni e di dati da parte delle piattaforme online e l'ampliamento di tali impegni; ritiene che un approccio fondato sulla coregolamentazione, che rifletta costantemente le attuali evoluzioni in ambito digitale, potrebbe rappresentare la via da seguire;

45. invita le imprese operanti nel settore dei social media e le piattaforme online a valutare la possibilità di rendere disponibili strumenti che consentano agli utenti di segnalare potenziali casi di disinformazione, al fine di agevolare una rapida rettifica e di consentire la revisione da parte di organizzazioni indipendenti e imparziali di terze parti incaricate della verifica delle informazioni, impedendo nel contempo un uso improprio di tali strumenti; sottolinea che le piattaforme online dovrebbero collaborare con gli Stati membri e le istituzioni dell'UE per facilitare la valutazione della disinformazione e delle ingerenze estere, nonché l'identificazione dei responsabili;

Giovedì 25 novembre 2020

Alfabetizzazione mediatica

46. invita la Commissione e gli Stati membri a approfondire ulteriori sforzi per rafforzare le politiche in materia di istruzione volte a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e dell'informazione, dotare i cittadini degli strumenti per pensare in modo critico e aiutarli a individuare la disinformazione; sottolinea, in tal senso, che è essenziale preservare l'indipendenza editoriale all'interno degli organi di informazione centrali e locali, come anche sviluppare progetti di alfabetizzazione mediatica, al fine di accrescere la resilienza, sensibilizzare e potenziare l'istruzione per contrastare efficacemente la propaganda, la disinformazione e le manipolazioni; è del parere che un programma scolastico per l'alfabetizzazione mediatica e gli interventi continui in tutte le fasce d'età siano di notevole importanza per accrescere la resilienza della società a tali minacce nello spazio digitale; invita la Commissione, a tale proposito, a collaborare da vicino con gli Stati membri e le organizzazioni della società civile onde elaborare programmi scolastici sull'alfabetizzazione in materia di informazione, media e dati; pone in evidenza che l'alfabetizzazione mediatica è una competenza sempre più essenziale e cruciale per i cittadini; sottolinea che, per raggiungere un pubblico più ampio e quante più fasce d'età possibile, è importante espandere le iniziative di alfabetizzazione mediatica attraverso le piattaforme dei social media, anche con efficaci strategie di alfabetizzazione mediatica destinate agli anziani e ai gruppi più vulnerabili; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere anche programmi e politiche incentrati sulla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e giornalistica per i giornalisti e gli operatori dei media, nonché a sviluppare un apprezzamento critico e consapevole dell'uso delle TIC, come ad esempio le campagne di sensibilizzazione sui diritti e i possibili rischi nello spazio digitale; pone l'accento sulla necessità di elaborare una strategia globale dell'UE in materia di alfabetizzazione mediatica ed esorta la Commissione a intensificare gli sforzi a tal fine; sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni della società civile nel promuovere l'alfabetizzazione mediatica e nel contribuire a prevenire la diffusione dell'incitamento all'odio; ricorda che i programmi che si ritiene utilizzino strategie efficaci per contrastare i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio sono incentrati sulla cooperazione, la comunicazione, la risoluzione dei conflitti e dei problemi, la mediazione e la consapevolezza dei pregiudizi;

47. esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per aumentare i finanziamenti dell'UE destinati ai programmi di alfabetizzazione mediatica e a impegnarsi attivamente nella promozione di informazioni attendibili, basate sui fatti e verificate, potenziando i canali di distribuzione dei mezzi di informazione al fine di migliorare l'accesso a tali informazioni; invita gli Stati membri a dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi, che impone loro di promuovere e sviluppare le competenze in materia di alfabetizzazione mediatica;

48. incoraggia la Commissione a sostenere l'integrazione dei programmi di formazione in tutti gli Stati membri non solo nell'ambito dell'alfabetizzazione mediatica, ma anche nel contesto più generale dell'educazione civica, che comprende i valori democratici e i diritti umani, per una sensibilizzazione più profonda in materia di disinformazione e propaganda;

49. sottolinea che le organizzazioni mediatiche locali e comunitarie sono strutture fondamentali per la promozione, la produzione e la diffusione di informazioni e fatti legati agli eventi artistici e culturali locali e relativi alle minoranze; ritiene che costituiscano un importante strumento per il mantenimento del pluralismo dei media e di un ambiente multiculturale in Europa; ritiene che anche gli organi di informazione comunitari dovrebbero essere coinvolti in qualità di portatori di interesse nei programmi dell'Unione dedicati alla promozione del giornalismo e dell'alfabetizzazione mediatica e invita gli Stati membri a fornire loro un sostegno adeguato, garantendo lo svolgimento del loro ruolo educativo e culturale;

50. invita le istituzioni dell'UE a garantire una comunicazione più solida e proattiva in tutte le lingue ufficiali laddove si verificano gravi emergenze pubbliche, come la pandemia, al fine di garantire che i cittadini europei abbiano accesso a informazioni accurate, verificate e di facile fruizione;

o

o o

51. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 25 novembre 2020

P9_TA(2020)0321

Una nuova strategia industriale per l'Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa (2020/2076(INI))

(2021/C 425/06)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 9, 151 e 152, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 173 che riguarda la politica industriale dell'UE e fa riferimento, tra l'altro, alla competitività dell'industria dell'Unione,
- visti gli articoli 14, 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti il TFUE e il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- visto l'articolo 3, paragrafo 3, TUE che fa riferimento al mercato interno, allo sviluppo sostenibile e all'economia sociale di mercato,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali,
- viste le conclusioni dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società 2020, pubblicate l'11 giugno 2020,
- visto il documento della Commissione del 2 giugno 2020 relativo alla tabella di marcia della strategia farmaceutica — Un accesso tempestivo dei pazienti a medicinali a costi accessibili,
- vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456),
- vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione» (COM(2020)0440),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),
- visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia» (COM(2020)0065),
- vista la relazione della Commissione del 19 febbraio 2020 sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),
- vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa ⁽¹⁾,
- viste le previsioni economiche europee della primavera 2020 pubblicate dalla Commissione,
- viste le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo del 23 aprile 2020 a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽²⁾,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante, dell'8 aprile 2020, sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0124.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

Giovedì 25 novembre 2020

- viste le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo del 17 marzo 2020 a seguito della videoconferenza con i membri del Consiglio europeo sulla COVID-19,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 marzo 2020 dal titolo «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» (COM(2020)0112),
- viste la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098), le conclusioni relative a una «Maggiore circolarità — Transizione verso una società sostenibile», adottate dal Consiglio nella sua 3716^a sessione tenutasi il 4 ottobre 2019 (12791/19) e la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) presentata dalla Commissione il 4 marzo 2020 (COM(2020)0080),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),
- visto il programma di lavoro della Commissione 2020 dal titolo «Un'Unione più ambiziosa» (COM(2020)0037),
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile (COM(2020)0021),
- vista la relazione della Commissione del 28 novembre 2019 dal titolo «Piano generale per una trasformazione competitiva delle industrie dell'UE ad alta intensità energetica così da conseguire un'economia circolare a impatto climatico zero entro il 2050» (relazione del gruppo ad alto livello sulle industrie ad alta intensità energetica),
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0 ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 (EUCO 29/19),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 su «Una nuova agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024» (EUCO 9/19),
- viste le conclusioni relative a «Una nuova strategia di politica industriale dell'UE», adottate dal Consiglio nella sua 3655^a sessione del 29 novembre 2018 (14832/2018),
- vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Una nuova agenda europea per la cultura» (COM(2018)0267),

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0102.

Giovedì 25 novembre 2020

- vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2017 dal titolo «Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile — Una nuova strategia di politica industriale dell'UE» (COM(2017)0479),
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2017 sulla creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea ⁽⁶⁾,
- vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sulla creazione di un'ambiziosa strategia industriale per l'UE come priorità strategica per la crescita, l'occupazione e l'innovazione in Europa (O-000047/2017),
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» ⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» (COM(2016)0180),
- visto l'accordo di Parigi, ratificato dal Parlamento europeo il 4 ottobre 2016,
- vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2016 sulla necessità di una politica europea di reindustrializzazione alla luce dei recenti casi di Caterpillar e Alstom ⁽⁸⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 e del 23 giugno 2017,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 su una politica coerente dell'UE per le industrie culturali e creative ⁽⁹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio sull'agenda per la competitività industriale, sulla trasformazione digitale dell'industria europea e sul pacchetto finalizzato alla modernizzazione delle tecnologie e dei servizi pubblici nel mercato unico digitale,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità ⁽¹⁰⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)0014),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 e del 22 marzo 2019 (EUCO 1/19),
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica,
- vista la lettera della commissione per la pesca,
- vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0197/2020),

⁽⁵⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 124.

⁽⁶⁾ GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.

⁽⁷⁾ GU C 11 del 12.1.2018, pag. 55.

⁽⁸⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU C 238 del 6.7.2018, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU C 482 del 23.12.2016, pag. 89.

Giovedì 25 novembre 2020

- A. considerando che l'Unione europea necessita di una nuova strategia industriale in linea con l'obiettivo della neutralità climatica entro e non oltre il 2050, che creerà le condizioni per una società innovativa, inclusiva, resiliente e digitalizzata e darà un importante contributo alla competitività globale delle industrie europee; che tale strategia dovrebbe preservare elevati livelli di occupazione e posti di lavoro di qualità, senza lasciare indietro nessuno; che siffatta strategia deve garantire la duplice transizione verso una base industriale europea moderna, digitalizzata, che sfrutti appieno il potenziale delle energie rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico ed efficiente sotto il profilo delle risorse, nonché climaticamente neutra; che la strategia dovrebbe altresì rafforzare la leadership mondiale europea e ridurre la dipendenza dell'Unione da altre parti del mondo nelle catene strategiche del valore attraverso la diversificazione e una loro maggiore sostenibilità, evitando la delocalizzazione delle industrie europee, preservando nel contempo l'apertura del mercato;
- B. considerando che la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze hanno provocato una recessione economica senza precedenti in Europa, che rischia di esacerbare le disuguaglianze e le tensioni sociali nell'Unione, in particolare tra i cittadini più vulnerabili;
- C. considerando che la competitività industriale e la politica climatica si rafforzano reciprocamente e che un'industria innovativa e a impatto climatico zero creerà posti di lavoro a livello locale e garantirà la competitività dell'economia europea; che tale approccio andrebbe applicato a tutte le politiche inerenti alla transizione verde e digitale;
- D. considerando la necessità che l'Unione liberi le potenzialità imprenditoriali inutilizzate di particolari gruppi sociali tra i quali devono essere pienamente sviluppate, inclusi i giovani, i migranti, gli anziani e le donne; che la strategia industriale dell'Unione potrebbe offrire l'occasione di promuovere la cultura imprenditoriale delle categorie sottorappresentate o dei gruppi svantaggiati e permettere loro di contribuire pienamente alla transizione digitale e verde;
- E. considerando che tutti i settori dell'economia, in particolare le PMI, sono stati impattati dalla pandemia di COVID-19 e dalla recessione economica senza precedenti che essa ha provocato, e che alcuni settori hanno persino subito una completa battuta d'arresto; che in tale contesto non si potrà garantire una ripresa rapida e giusta in una situazione di status quo e che qualsiasi strategia industriale orientata al futuro dovrebbe affrontare in primo luogo la questione della ripresa industriale e della competitività mondiale a lungo termine, in particolare nei settori in espansione e in quelli più duramente colpiti dalle misure di confinamento imposte per la COVID-19;
- F. considerando che, a causa dei nuovi debiti contratti per superare la recessione economica, le imprese si ritroveranno probabilmente con una struttura finanziaria più fragile, il che comporterà un rallentamento della crescita e la carenza di capacità di investimento nel breve, medio e lungo periodo per il conseguimento della duplice transizione verso un'economia digitalizzata e climaticamente neutra;
- G. considerando che, in tali circostanze, l'Unione necessita di una strategia industriale articolata in due fasi distinte, vale a dire una incentrata sulla ripresa e l'altra sulla ricostruzione e la resilienza; che la ripresa economica dovrebbe basarsi su un deciso approccio sociale ed ecosostenibile e favorire la ricostruzione industriale verso la riuscita della trasformazione digitale e verde, con una manodopera qualificata che accompagna tali trasformazioni e garantisce una transizione equa e giusta;
- H. considerando l'elevata interconnessione del settore industriale in Europa, la presenza di profonde interrelazioni tra gli Stati membri e l'esistenza di approcci diversi a imprese di dimensioni diverse; considerando che, di conseguenza, una politica europea coordinata che garantisca vantaggi per l'intera catena produttiva, dalle grandi imprese alle PMI, sarà maggiormente in grado di accrescere la competitività e la sostenibilità dell'Europa a livello mondiale;
- I. considerando che l'Unione dovrebbe continuare a perseguire accordi commerciali ambiziosi a livello sia multilaterale sia bilaterale; che, prima della crisi della COVID-19, l'industria europea, pur confermandosi il pilastro dell'economia dell'Unione e dando lavoro a circa 32 milioni di persone, si trovava già a un bivio e che il suo contributo al PIL dell'UE è sceso dal 23 % al 19 % nel corso dell'ultimo ventennio; che l'Unione si trova attualmente ad affrontare un'intensa concorrenza internazionale ed è spesso colpita da misure commerciali sempre più protezionistiche imposte da paesi terzi che non applicano elevate norme ambientali e sociali;
- J. considerando la necessità che la nuova strategia industriale europea garantisca la duplice transizione verso una base industriale europea competitiva e sostenibile; che tale trasformazione rappresenta l'occasione per l'Europa di ammodernare le sue basi industriali, mantenere e rimpatriare posti di lavoro e produzioni industriali chiave e sviluppare le competenze e le capacità che sono essenziali per lo sforzo globale di conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

Giovedì 25 novembre 2020

- K. considerando la necessità che la strategia crei il quadro normativo necessario per consentire la duplice transizione, come pure le necessarie infrastrutture e risorse finanziarie, e che si concentri sul principio della «efficienza energetica al primo posto», sul risparmio di energia e di risorse, sulle tecnologie energetiche rinnovabili e a zero o basse emissioni di carbonio, sulla circolarità e sulla non tossicità;
- L. considerando che al di là della crisi della COVID-19, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale si confermano tra le maggiori sfide che richiedono un approccio globale comune; che le emissioni industriali dell'UE contribuiscono alle emissioni totali di gas a effetto serra (GES) in Europa; che la decarbonizzazione dell'industria ad alta intensità energetica permane una delle maggiori sfide per il conseguimento della neutralità climatica entro e non oltre il 2050; che tutti i settori dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione;
- M. considerando che la crisi della COVID-19 ha evidenziato il ruolo essenziale delle risorse digitali, tra cui la connettività e le reti, nonché delle competenze digitali, quali strumenti per consentire a lavoratori e imprese di adattare le modalità di svolgimento dei compiti e delle operazioni alla situazione di emergenza; che la resilienza dell'infrastruttura digitale e il miglioramento delle competenze digitali della forza lavoro sono ambiti prioritari in termini di stimolo alla competitività delle imprese europee, in particolare delle PMI;
- N. considerando che la nuova strategia industriale dell'Unione dovrebbe concentrarsi su una maggiore connettività, su livelli digitali potenziati, sull'Internet degli oggetti industriale (IIoT), sull'intelligenza artificiale, sulle tecnologie del registro distribuito, sul calcolo a elevate prestazioni e sul calcolo quantistico; che il settore digitale contribuirà anche al Green Deal europeo e alla transizione industriale verso la neutralità climatica, sia come fonte di soluzioni tecnologiche e di ottimizzazione dei processi industriali, sia migliorando l'efficienza energetica e le prestazioni dell'economia circolare dello stesso settore digitale;
- O. considerando che, ai fini della sovranità e dell'autonomia strategica dell'Unione, occorrono una base industriale autonoma e competitiva e uno sforzo massiccio a favore della ricerca e dell'innovazione, onde sviluppare la leadership nelle tecnologie abilitanti fondamentali e soluzioni innovative, nonché garantire la competitività globale; che la strategia industriale dovrebbe prevedere un piano d'azione per rafforzare, accorciare, rendere più sostenibile e diversificare le catene di approvvigionamento dell'industria europea, al fine di ridurre la dipendenza eccessiva da pochi mercati e accrescerne la resilienza; che andrebbe altresì prevista una strategia di rimpatrio intelligente allo scopo di reinsediare le imprese in Europa, come pure per incrementare la produzione e gli investimenti e spostare la produzione industriale in settori di importanza strategica per l'Unione;
1. ritiene che tutte le strategie dell'Unione debbano essere imperniate attorno al passaggio a una società resiliente sotto il profilo sociale, economico ed ambientale, a una leadership e un'autonomia strategiche nonché a un mercato unico ben funzionante; è pertanto del parere che sia necessario definire un quadro legislativo e politico pienamente funzionante e lungimirante, basato sulla comprensione delle dinamiche tra il piano per la ripresa, le nostre ambizioni climatiche e digitali e una strategia industriale efficace che razionalizzi i diversi approcci, traguardi e obiettivi; invita la Commissione a definire una strategia industriale globale riveduta che garantisca un quadro politico chiaro e certezza normativa e, tra l'altro:
- crei le condizioni per una crescita a lungo termine, migliori la prosperità basata sull'innovazione e la competitività globale dell'Unione e consegua la neutralità climatica;
 - mobiliti le risorse finanziarie adeguate, tra cui le misure di recupero;
 - sostenga e gestisca la duplice transizione verde e digitale, preservando e creando posti di lavoro di qualità;
 - concretizzi il Green Deal europeo;
 - garantisca, renda più sostenibili, diversifichi e digitalizzi le catene strategiche del valore, anche promuovendo e sostenendo un commercio internazionale basato su regole;
 - rafforzi lo spirito imprenditoriale, crei un contesto favorevole alle imprese, sostenga le PMI e incoraggi la creazione e la crescita delle imprese, tra cui le start-up;

Giovedì 25 novembre 2020

g) migliori la resilienza e l'autonomia strategiche dell'Unione, anche per quanto riguarda le materie prime, e rafforzi la leadership tecnologica;

h) crei le condizioni per uno sviluppo equo e lo incoraggi in tutte le regioni dell'Unione, senza lasciare indietro nessuno;

2. chiede una strategia industriale inclusiva che coinvolga nel suo sviluppo e nella sua attuazione tutti gli ecosistemi industriali, PMI, regioni, comunità e lavoratori; è del parere che una forte strategia industriale possa contribuire a sanare potenziali fratture e permettere di sfruttare le possibilità create dalla duplice transizione; esprime la convinzione che la politica industriale debba basarsi su un solido pilastro sociale e affrontare tempestivamente le conseguenze sociali dei cambiamenti strutturali;

3. ritiene indispensabile investire in mercati del lavoro attivi e offrire programmi di istruzione e formazione volti a soddisfare le necessità dell'economia; invita la Commissione a porre in essere una politica dell'Unione che faccia corrispondere il numero di posti di lavoro che potrebbero essere persi nelle industrie tradizionali, alla domanda di manodopera nelle industrie digitali e nelle industrie della trasformazione verde; incoraggia la Commissione e gli Stati membri, data l'improbabilità che questi nuovi posti di lavoro siano creati nelle stesse regioni che perderanno le industrie tradizionali o che siano svolti dagli stessi lavoratori, a facilitare il rilancio economico e sociale dei territori che rischiano lo spopolamento e l'impoverimento, prestando particolare attenzione alle disparità di genere;

4. ritiene che la duplice transizione rappresenti l'occasione per le zone dominate dai combustibili fossili di progredire verso la prima linea dell'innovazione e un sistema produttivo compatibile con gli obiettivi della neutralità climatica; invita pertanto la Commissione a garantire che tale transizione promuova condizioni per la creazione di posti di lavoro eque e socialmente giuste, nello spirito di non lasciare indietro nessuno, parallelamente alla piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, al miglioramento delle norme sociali, del tenore di vita e le buone condizioni di lavoro; sottolinea, a tale proposito, la necessità che ogni azione volta ad accelerare la duplice transizione sia accompagnata da corrispondenti politiche e azioni concrete volte ad affrontare gli effetti negativi sia sulle regioni che sugli individui più vulnerabili;

5. insiste a tal fine sulla necessità di porre l'accento sulla coesione regionale e sociale e sull'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni, adattate alle caratteristiche e alle esigenze specifiche del mercato del lavoro locale, allo scopo di rilanciare l'economia delle regioni colpite, nonché di contrastare la disoccupazione e promuovere il ricorso agli investimenti pubblici, anche in settori essenziali particolarmente colpiti dalla pandemia, al fine di sostenere posti di lavoro di alta qualità nell'intera Unione; sottolinea l'importanza della partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla governance delle imprese;

6. insiste sull'individuazione di future insiemi di competenze e su maggiori investimenti nelle risorse umane, nell'istruzione, nella formazione mirata, nel miglioramento delle competenze e nell'apprendimento permanente, onde garantire agli individui e alle regioni prospettive e redditi futuri, nonché di fornire lavoratori qualificati alle imprese; rileva che un'industria competitiva dipende fortemente dall'assunzione e dalla capacità di mantenere personale qualificato con competenze fondamentali nel settore della sostenibilità e della trasformazione digitale delle imprese, e che tale aspetto andrebbe promosso con finanziamenti adeguati a titolo del programma Europa digitale e del programma per il mercato unico;

7. invita la Commissione e gli Stati membri ad agire per rafforzare il coordinamento delle politiche di istruzione, con massicci investimenti pubblici in tutta Europa; esorta inoltre la Commissione a istituire un gruppo di esperti composto dalle parti interessate incaricato di prevedere futuri deficit e carenze di competenze industriali con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e di risorse digitali, in particolare le capacità dei megadati;

8. ritiene che la nuova strategia a lungo termine per il futuro industriale dell'Europa debba contribuire alla lotta contro il divario retributivo di genere ancora presente sul mercato del lavoro europeo e nella società europea; invita la Commissione a tenere in debita considerazione la dimensione di genere nell'attuazione della strategia industriale europea, sia durante la ripresa sia nelle fasi di ricostruzione e di trasformazione, anche utilizzando strumenti per il bilancio di genere nella definizione degli strumenti finanziari che sostengono la crescita industriale ed economica dell'Unione;

9. sottolinea il ruolo fondamentale che può svolgere l'industria europea nell'impegno attivo a favore di ambiziosi obiettivi ambientali, sociali ed economici, anche nel settore dei diritti umani; ritiene che, affinché ciò avvenga, l'UE debba dotarsi di un quadro globale e obbligatorio di dovuta diligenza per le imprese, al fine di individuare, tracciare, prevenire e attenuare i rischi, gli effetti, gli abusi e i danni ambientali e sociali, nonché rispondere degli stessi, nelle sue attività interne e mondiali, e tra le varie catene di approvvigionamento, onde garantire norme minime e creare parità di condizioni;

Giovedì 25 novembre 2020

10. ritiene che l'Unione necessiti di una strategia industriale che contribuisca alla ripresa industriale dall'attuale crisi economica, attragga investimenti, faciliti l'accesso al capitale e stimoli un'effettiva concorrenza; ritiene pertanto che una strategia aggiornata dovrebbe tenere in considerazione due fasi principali e interconnesse: una prima fase mirata al consolidamento dei posti di lavoro, al ripristino della produzione e al suo adattamento alla «nuova normalità» post COVID-19, e una seconda fase mirata alla ricostruzione e alla trasformazione;

11. invita, a tale proposito, la Commissione a rafforzare la pertinente legislazione esistente e futura in modo da dare la priorità alla transizione verde e a quella digitale, rafforzando nel contempo la competitività a lungo termine e la resilienza sociale ed economica in entrambe le fasi; invita inoltre la Commissione a stimolare la domanda interna e la crescita a lungo termine dell'Unione attraendo maggiori investimenti, sia pubblici che privati, nella ricerca e nell'innovazione, nello sviluppo delle nuove tecnologie sostenibili e digitali, comprese le industrie ad alta intensità di manodopera, in nuove reti e progetti infrastrutturali compatibili con gli obiettivi del Green Deal europeo, nell'efficienza energetica e delle risorse e nell'economia circolare;

12. invita la Commissione a preparare una relazione completa in cui si valuti lo stato dell'economia dell'Unione e la fattibilità della realizzazione di una duplice transizione, tenendo conto delle opportunità per le industrie, comprese le PMI, di trarre vantaggio dalle sinergie e di ridurre al minimo i rischi che possono rappresentare le une per le altre, massimizzando i benefici; chiede alla Commissione, sulla base delle sue conclusioni, di adeguare la strategia pubblicata nel marzo 2020 alla situazione attuale e di affrontare entrambe le fasi, continuando a concentrarsi, nel contempo, su una transizione verde, digitale, equa e giusta che rafforzi la sovranità dell'Unione e la sua autonomia strategica;

13. sottolinea che la strategia industriale dell'Unione deve perseguire obiettivi ben definiti e, nell'interesse della piena trasparenza, invita la Commissione a stabilire definizioni chiare, esplicite e concrete di «strategica», «autonomia», «autonomia strategica», «resilienza», «resilienza strategica» e altri concetti correlati, in modo da garantire che le azioni intraprese in riferimento a tali concetti siano specifiche e mirate alle priorità e agli obiettivi dell'UE;

14. ritiene che gli strumenti assicurativi tradizionali non siano sufficienti a coprire le perdite derivanti dall'interruzione delle attività causata da una pandemia, e che occorra una soluzione ambiziosa a livello dell'UE per anticipare e gestire gli effetti negativi di una crisi pandemica o sistemica futura sulle persone, sulle imprese e sull'economia; invita la Commissione ad adoperarsi per la creazione di un quadro cui partecipino gli investitori istituzionali, gli Stati membri e l'UE, finalizzato a coprire le perdite derivanti dall'interruzione delle attività nell'eventualità di una pandemia futura;

15. accoglie positivamente la proposta della Commissione di creare un nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa (Next Generation EU) per un valore di 750 miliardi di EUR; deplora i tagli ai programmi orientati al futuro proposti dal Consiglio europeo nel luglio 2020 per quanto riguarda sia il QFP 2021-2027, sia lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, e chiede che la spesa a titolo del bilancio dell'UE per gli sforzi in materia di cambiamenti climatici sia aumentata ad almeno il 30 % del bilancio; ritiene che tali tagli comprometteranno le fondamenta di una ripresa sostenibile e resiliente per l'industria dell'Unione e avranno ripercussioni negative sul conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica per il 2050, nonché sulla giustizia sociale e sulla competitività globale; chiede pertanto un bilancio dell'UE a lungo termine ambizioso e più forte per il periodo 2021-2027, che non sia al di sotto del livello proposto della Commissione; sottolinea, a tale proposito, la posizione del Parlamento sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE, inclusa l'introduzione di nuove risorse che siano meglio allineate con le principali priorità politiche dell'UE e incentivino i progressi in tale ambito;

16. accoglie positivamente le misure intraprese dall'Unione per affrontare la crisi della COVID-19, l'iniezione di liquidità da parte della BCE, l'aumento del capitale della BEI per le PMI e l'iniziativa SURE per aiutare gli Stati membri a finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, mantenere l'occupazione e tutelare i lavoratori; si compiace, inoltre, degli eccezionali mezzi finanziari previsti dal quadro per le misure di aiuto di Stato a sostegno delle imprese altrimenti solvibili e dei lavoratori per contrastare le ripercussioni economiche della pandemia; invita tuttavia la Commissione a garantire che gli aiuti forniti nella fase di emergenza siano giustificati dalle conseguenze della pandemia e non causino una mancanza di effettiva concorrenza nel mercato unico, nonché a provvedere affinché nessun settore strategico sia trascurato; attende inoltre con interesse una tempestiva revisione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato al fine di offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria per un sostegno mirato alla decarbonizzazione industriale e alla digitalizzazione, con particolare riferimento agli orientamenti in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e l'energia; sottolinea, a tale proposito, che qualsiasi revisione delle norme in materia di aiuti di Stato dovrebbe basarsi su una valutazione d'impatto sulla competitività dell'industria europea, tenere conto delle possibili distorsioni a livello globale ed essere pienamente coerente con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica e ambiente per il 2050, come concordato nella legislazione dell'UE sul clima;

Giovedì 25 novembre 2020

17. sottolinea che gli aiuti di Stato dovrebbero essere concessi soltanto alle imprese che devono far fronte all'impatto economico immediato della COVID-19 e che il rilassamento delle norme in materia di aiuti di Stato dovrebbe essere temporaneo; invita, a tale proposito, la Commissione a proporre un regime specifico di aiuti di Stato volto a sostenere i settori più colpiti dagli effetti negativi delle misure di emergenza COVID-19, quali i settori automobilistico, turistico, aereo, siderurgico e metallurgico; invita la Commissione a stabilire requisiti minimi comuni per le imprese che ricevono assistenza finanziaria, al fine di evitare che i diversi criteri nazionali diano luogo a ulteriori discrepanze; sottolinea che gli aiuti pubblici ricevuti dovrebbero salvaguardare i posti di lavoro ed essere utilizzati per allineare le attività delle imprese interessate agli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica e ambiente;

18. sottolinea che è importante, nel contesto dell'assistenza emergenziale, fornire sostegno alle imprese che rispettano i contratti collettivi applicabili e che non sono registrate nei paradisi fiscali;

19. sottolinea altresì che tutti gli aiuti di Stato assegnati nel quadro della politica industriale o di qualsiasi altra politica dovrebbero rispettare il comune principio di equilibrio, in modo da garantire parità di condizioni ed evitare all'interno dell'UE qualsiasi tipo di dumping fiscale e di distorsione della concorrenza;

20. invita la Commissione a definire un approccio chiaro, coerente e accessibile alla definizione del mercato nelle cause in materia di concorrenza nei diversi settori industriali; sottolinea inoltre la necessità di garantire in misura sufficiente la velocità, la trasparenza e la proporzionalità del quadro amministrativo e procedurale relativo ai procedimenti dell'UE in materia di concorrenza e, in particolare, per quanto riguarda il controllo dell'Unione sulle fusioni;

21. incoraggia la Commissione a prevedere un sistema di comunicazione riguardante le modalità con cui il protezionismo estero influisce sull'industria dell'UE, come pure una valutazione periodica della competitività dei diversi settori industriali dell'Unione rispetto ai suoi principali competitori a livello globale, e ad agire rapidamente ove fossero necessari adeguamenti delle norme dell'Unione;

22. invita la Commissione, alla luce di un contesto economico globale profondamente mutato, a rivedere le norme antitrust dell'Unione, cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di far fronte alla concorrenza su scala globale e la protezione della catena di approvvigionamento e dei consumatori dalle potenziali conseguenze negative di un mercato interno più concentrato;

23. ritiene che i regimi economici predisposti dai singoli Stati membri per aiutare le PMI, le start-up e le imprese a far fronte alla crisi di liquidità a breve termine siano utili, ma potrebbero aumentare, in alcuni casi, i loro livelli di debito; invita, in tale contesto, la Commissione a sostenere i programmi nazionali e dell'UE volti a incentivare l'aumento di capitale e ad agevolare la ripresa;

24. invita la Commissione a ripristinare e rinnovare lo spirito dello Small Business Act, mediante iniziative volte a sostenere specialmente le micro imprese e le piccole imprese, poiché le misure improntate a una soluzione universale, valida per tutti, spesso non sono adeguate alle micro imprese e alle PMI; ritiene che le PMI traggano il massimo beneficio da misure di sostegno ad hoc che evitano ostacoli burocratici e assicurano che la liquidità necessaria raggiunga le imprese mediante strumenti efficaci e accessibili e procedure rapide, agili e favorevoli alle PMI; sottolinea che molte PMI non disporranno della liquidità necessaria per investire in una trasformazione digitale sostenibile;

25. sottolinea che i programmi di finanziamento dell'UE hanno un impatto sull'aumento del livello di crescita a lungo termine delle imprese beneficiarie, ma sottolinea altresì che le imprese, in particolare le PMI, incontrano notevoli difficoltà nell'accedere ai finanziamenti dell'UE; chiede pertanto alla Commissione di seguire anche la strada già sperimentata per il cofinanziamento di regimi nazionali di credito d'imposta provvisori, in modo da promuovere gli investimenti nelle tecnologie digitali e ambientali;

26. ribadisce l'importanza di misure di sostegno ad hoc rivolte alle PMI mediante un solido sostegno finanziario nel prossimo QFP; incoraggia la Commissione a prendere in considerazione la creazione di un programma di buoni per le PMI che sostenga i loro sforzi, fra cui quelli volti a modernizzare le attrezzature obsolete, migliorare il trasferimento di conoscenze e identificare gli usi più efficaci delle tecnologie, come ad esempio l'intelligenza artificiale industriale, e riqualificare la forza lavoro mediante le competenze immediatamente necessarie per consentire il controllo remoto delle attività, il monitoraggio della produzione e la collaborazione tra i dipendenti, come anche modelli aziendali sostenibili dal punto di vista ambientale, approcci improntati all'economia circolare, l'efficienza energetica e delle risorse, settori in cui il know-how digitale è spesso fondamentale e consente alle PMI di rimanere competitive;

Giovedì 25 novembre 2020

27. si rammarica del fatto che continui a esistere un divario significativo tra le grandi imprese e le PMI per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali nelle loro attività, come pure un divario tra le imprese pioniere dell'innovazione e quelle che presentano un ritardo in tale settore; sottolinea la necessità di aumentare le opportunità per le PMI con riferimento alla loro capacità di assorbire tecnologie innovative e di ridurre gli squilibri digitali in termini di infrastrutture nelle città più piccole e nelle zone rurali e remote; invita, a tale proposito, la Commissione a sostenere ulteriormente i poli europei dell'innovazione digitale, i quali, grazie alla conoscenza degli ecosistemi locali, rappresentano un modo potenzialmente efficace per ridurre il divario digitale;

28. ritiene che le imprese dell'economia sociale dovrebbero essere pienamente coinvolte nell'esito della strategia industriale poiché creano un valore pubblico e contribuiscono inoltre allo sviluppo delle comunità locali in cui sono radicate; invita, a tale proposito, la Commissione a tenere conto delle specificità di questa categoria di imprese nella progettazione degli strumenti finanziari e dei programmi di lavoro, in modo da favorire il loro accesso ai finanziamenti;

29. sottolinea che vi sono attributi specifici che rendono la transizione economicamente sostenibile verso un'economia climaticamente neutra e pienamente digitale particolarmente adatta alle misure di ripresa intese a stimolare rapidamente la domanda dei consumatori e l'occupazione; sottolinea che, in base ai dati disponibili, i progetti verdi e digitali creano più posti di lavoro, producono rendimenti superiori a breve termine per ogni euro speso e comportano maggiori risparmi, in termini di costi a lungo termine, rispetto ai tradizionali stimoli fiscali, poiché il loro effetto si amplifica rapidamente in quanto la tecnologia è prontamente disponibile (ad esempio le energie rinnovabili), tendono a coinvolgere le PMI e a stimolare le economie locali con effetti importanti sull'occupazione, aumentando rapidamente il reddito disponibile dei consumatori (ad esempio l'efficienza energetica) e sono meno esposti agli shock esterni e sono quindi destinati a contribuire a una ripresa sociale ed economica più resiliente;

30. osserva che, al fine di contribuire a individuare gli investimenti con un elevato impatto ambientale e sociale positivo, la tassonomia dell'UE, ove disponibile, definisce il quadro al fine di stabilire in che misura un investimento è ecosostenibile e garantire che non vengano arrecati danni significativi agli obiettivi ambientali e sociali;

31. ritiene che l'Unione necessiti di una strategia industriale innovativa che acceleri la digitalizzazione delle nostre industrie e delle nostre PMI, comprese quelle tradizionali, aumenti la capacità industriale dell'Unione nelle infrastrutture e nelle capacità digitali critiche e rafforzi il mercato unico digitale e dei dati; è del parere che l'Unione debba sostenere le imprese nell'automazione e nella digitalizzazione del loro know-how e della loro formazione e negli investimenti nelle apparecchiature digitali (hardware e software), prestando una particolare attenzione a incoraggiare la partecipazione delle donne al processo di digitalizzazione e alla modernizzazione e al miglioramento dei sistemi di formazione e qualificazione; sottolinea l'importanza del programma Europa digitale e di accelerare l'adozione di tecnologie abilitanti ed emergenti nelle industrie; incoraggia la creazione di poli dell'innovazione digitale in tutta l'UE;

32. invita la Commissione e gli Stati membri a investire, tra l'altro, nell'economia dei dati, nell'intelligenza artificiale antropocentrica, nella produzione intelligente, nell'Internet degli oggetti, nella mobilità, nel supercalcolo, nell'ingegneria e nella tecnologia software, nel cloud, nella tecnologia quantistica, in reti 5G e 6G ad alta velocità resilienti, sicure e a prezzi accessibili, nelle tecnologie di registro distribuito, nella robotica, nelle batterie e nell'Internet via satellite; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione, a tal riguardo, a garantire una tempestiva attuazione delle pertinenti misure chiave raccomandate nel pacchetto di strumenti per il 5G in materia di cibersicurezza e in particolar modo ad applicare, se del caso, le pertinenti restrizioni ai fornitori ad alto rischio per gli asset chiave definiti critici e sensibili nelle valutazioni dei rischi coordinate a livello dell'UE;

33. sottolinea il ruolo fondamentale del settore digitale nel contribuire alla trasformazione del settore industriale, sia come fonte di soluzioni tecnologiche pulite, sia attraverso l'ottimizzazione dei processi industriali e la minimizzazione del relativo impatto ambientale; chiede alla Commissione, alla luce dell'elevato consumo di energia e di risorse connesse alle TIC, di valutare il potenziale impatto ambientale dello sviluppo massiccio di soluzioni digitali, assicurando nel contempo la leadership europea nelle tecnologie digitali e nei centri dati ad alta efficienza energetica e circolari; invita la Commissione a proporre opportunità concrete per soluzioni digitali che contribuiscano alla transizione ecologica e a istituire una metodologia per il monitoraggio e la quantificazione del crescente impatto ambientale delle tecnologie digitali;

34. sottolinea che i dati svolgono un ruolo fondamentale nella trasformazione delle industrie europee ed evidenzia l'importanza della crescita manifatturiera intelligente e della digitalizzazione; invita la Commissione ad attuare un ambiente unico europeo digitale e dei dati e a garantire e promuovere l'interoperabilità, nonché l'accesso e il flusso di dati e software sicuri all'interno dell'Unione e tra i vari settori, nelle imprese di qualsiasi dimensione e tra le istituzioni pubbliche; invita inoltre la Commissione ad assicurare la leadership europea nella definizione di norme orientate al futuro e nella creazione di strumenti e infrastrutture orientati al futuro per l'archiviazione e il trattamento dei dati e la condivisione dei dati europei in settori chiave, con spazi di dati interoperabili e comuni a livello dell'Unione; invita la Commissione, a tale riguardo, a concentrarsi in particolare sui progetti finalizzati alla gestione e all'etichettatura dei dati, alla standardizzazione del formato dei dati e alla sicurezza dei dati, a sviluppare e trattare i dati sul territorio europeo, in particolare i dati provenienti

Giovedì 25 novembre 2020

da enti pubblici, a creare un sistema fiscale digitale migliore in cui i profitti siano tassati e in cui le imprese abbiano un'interazione significativa con gli utenti, e a portare avanti l'elaborazione di norme e certificazioni europee in materia di cibersicurezza, garantendo in tal modo una maggiore competitività, promuovendo tecnologie rivoluzionarie, in particolare per le infrastrutture critiche, anche rivedendo la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS) e istituendo una rete dei centri di competenza sulla cibersicurezza; invita inoltre la Commissione a garantire una piattaforma equa per le relazioni commerciali che consenta alle imprese dell'UE, in particolare alle PMI, di utilizzare efficacemente i dati generati sulle piattaforme;

35. riconosce l'importanza di un approccio europeo all'economia dei dati che sia trasparente, attendibile, interoperabile e antropocentrico; invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre progressivamente la frammentazione delle diverse strategie nazionali e ad affrontare gli squilibri nel potere di mercato, al fine di sostenere il flusso dei dati, l'interoperabilità, la gestione dei dati, la protezione e il (ri)utilizzo dei dati in tutta l'Unione;

36. sottolinea la necessità di un quadro giuridico europeo in materia di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie connesse che affronti i principi etici e i diritti fondamentali nel loro sviluppo e utilizzo e nella loro diffusione, come pure le questioni inerenti alla sicurezza e alla responsabilità; sottolinea che l'innovazione e la competitività dell'industria dell'Europa richiederanno un quadro orizzontale che rispecchi i valori e i principi dell'Unione, al fine di fornire orientamenti concreti e certezza giuridica ai cittadini e alle imprese, comprese quelle situate al di fuori dell'Unione;

37. è del parere che qualsiasi azione legislativa nel contesto di una revisione del quadro attualmente applicabile in materia di diritti di proprietà intellettuale debba essere attentamente esaminata poiché potrebbe avere un impatto significativo sull'economia dei dati dell'UE, tuttora fragile e in via di sviluppo; ritiene che non debba esistere alcun diritto di proprietà basato sulla proprietà intellettuale per i dati non personali utilizzati e prodotti da tecnologie come l'intelligenza artificiale;

38. invita la Commissione a includere nel piano di ripresa misure concrete per attrarre le industrie in Europa, aumentare, rafforzare e promuovere la rilocalizzazione e la diversificazione delle industrie europee in funzione della loro importanza strategica e, dal punto di vista della neutralità climatica, abbreviare e diversificare le catene di approvvigionamento; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di garantire che l'Unione produca una quantità sufficiente di beni strategici, come ad esempio le apparecchiature mediche e sanitarie o le energie rinnovabili, per essere autosufficiente in tempi di crisi e incoraggia il ricorso a incentivi a tal fine, come l'obbligo di acquistare una percentuale più elevata di produzione locale (UE/SEE) dai settori che beneficiano di aiuti di Stato temporanei;

39. riconosce il rischio che la crisi della COVID-19 porti a un aumento del nazionalismo e del protezionismo economici, ponendo una sfida importante per il libero scambio basato su regole e le catene globali del valore a causa di un ritorno alla nazionalizzazione della produzione e della rottura di tali catene; invita, a tal fine, le parti interessate a diversificare e ad abbreviare le rispettive catene di approvvigionamento e a renderle più sostenibili al fine di ridurre la vulnerabilità;

40. invita, a tale proposito, la Commissione a sostenere un sistema commerciale multilaterale aperto e disciplinato da regole, che sia coerente con gli sforzi globali volti ad arrestare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità e con le rigorose norme ambientali e sociali dell'UE, che migliori l'accesso ai mercati internazionali per le imprese dell'UE e impedisca agli attori internazionali forti di abusare del loro potere di mercato; è del parere che, in tale contesto, l'Unione dovrebbe ricorrere, ove necessario, alla politica di concorrenza nei confronti delle imprese di paesi terzi, servirsi in modo più assertivo di misure di difesa commerciale in modo da affrontare sistematicamente le pratiche sleali di dumping e di concessione di sovvenzioni e rafforzare l'attuale regime di difesa commerciale;

41. invita la Commissione a proporre immediatamente un divieto temporaneo delle acquisizioni estere di imprese europee in settori strategici da parte di imprese statali o collegate a governi di paesi terzi; invita inoltre la Commissione a riflettere sulla reciprocità nell'accesso al mercato, a rafforzare e monitorare sistematicamente il quadro di controllo dell'Unione per gli investimenti esteri diretti al fine di proteggere l'accesso alle industrie strategiche, alle infrastrutture, alle tecnologie abilitanti fondamentali e a qualsiasi altra attività di sicurezza e cibersicurezza, nonché a bloccare le acquisizioni «ostili» al fine di salvaguardare la competitività e ridurre le distorsioni del mercato nel mercato unico; accoglie favorevolmente, a tale riguardo, il Libro bianco relativo all'introduzione di condizioni eque di concorrenza per quanto riguarda le sovvenzioni estere; chiede un sostanziale rafforzamento e una rapida adozione del regolamento (UE) n. 654/2014 (il regolamento di esecuzione); sottolinea che si tratta di uno strumento importante per tutelare gli interessi dell'Unione in situazioni in cui paesi terzi adottino misure illegali che hanno effetti negativi sulle imprese dell'UE;

Giovedì 25 novembre 2020

42. invita il Consiglio a continuare a far avanzare i negoziati sugli strumenti per gli appalti internazionali, che assicurano la reciprocità e norme reciproche; invita la Commissione a proporre strumenti giuridici adeguati per affrontare le distorsioni causate nel mercato unico, comprese le procedure di appalto pubblico; invita la Commissione, in tale contesto, a considerare la possibilità di dare la priorità alle imprese che hanno e mantengono la loro sede, la loro produzione e l'occupazione all'interno dell'Unione; chiede alla Commissione, in assenza di uno strumento forte che regoli gli appalti internazionali e di norme globali efficaci in materia di accesso agli appalti pubblici, di valutare l'introduzione di misure a sostegno delle imprese manifatturiere europee, in particolare le PMI, chiamate a far fronte a un livello sempre maggiore di concorrenza da parte di paesi emergenti che non rispettano le norme commerciali internazionali comuni, né le norme in ambito sociale e ambientale;

43. ritiene che un approccio globale alla strategia industriale che comprenda tutte le politiche dell'UE possa svolgere un ruolo importante nella diplomazia economica e «industriale»; incoraggia la Commissione a utilizzare attivamente la rete delle camere di commercio dell'UE nei paesi terzi per creare nuovi partenariati commerciali;

44. accoglie positivamente l'ambizione di creare mercati guida nel campo delle tecnologie digitali e sostenibili dal punto di vista ambientale, e delle soluzioni innovative; considera che il finanziamento della ricerca e dell'innovazione sia essenziale per capacità digitali e progetti industriali innovativi, e ritiene che ciò dovrebbe andare di pari passo con l'attuale analisi da parte della Commissione delle linee guida per «importanti progetti di comune interesse europeo» (IPCEI); è del parere che la resilienza e l'autonomia strategica dovrebbero essere considerate criteri di definizione e che gli IPCEI dovrebbero rispettare la neutralità climatica e gli obiettivi digitali dell'Unione; invita la Commissione ad aumentare la trasparenza nell'attuazione degli IPCEI e a garantire la partecipazione delle PMI; invita inoltre la Commissione ad accelerare l'emergere di leader europei e/o di ecosistemi in settori industriali strategici che siano in grado di competere su scala globale, i quali contribuiranno a realizzare un'economia neutrale dal punto di vista climatico e una leadership digitale senza creare distorsioni di concorrenza nell'Unione e senza erodere la fiducia per quanto riguarda l'apertura del mercato e l'accesso ad esso;

45. invita la Commissione a continuare il lavoro sulle catene del valore assicurando un seguito adeguato alle azioni proposte per le sei catene del valore strategiche individuate dal Forum strategico per importanti progetti di comune interesse europeo, e a creare condizioni di applicazione trasparenti per progetti comuni IPCEI che siano uniformi in tutti gli Stati membri, al fine di garantire che essi vadano a beneficio dell'Unione nel suo complesso; invita altresì la Commissione, nel contesto dell'attuale crisi, a investire in progetti che presentino un chiaro valore aggiunto europeo nonché a semplificare le procedure amministrative, ad ampliare i criteri per l'ammissibilità dei costi e ad aumentare i finanziamenti;

46. ritiene che l'iniziativa «Next Generation EU» costituisca il pilastro della prima fase della ripresa industriale dell'UE dalla COVID-19; invita la Commissione a garantire che il fondo sia attuato rapidamente e chiede che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo decisionale e di attuazione onde assicurare la responsabilità democratica e massimizzare la trasparenza e il controllo parlamentare; chiede inoltre che, per un efficace frontloading dei 750 miliardi di EUR, «Next Generation EU»:

- a) preveda obiettivi per investimenti sociali, sostenibili e digitali, al fine di minimizzare gli impatti negativi e massimizzare i benefici nella dimensione climatica, ambientale e sociale;
- b) rivolga un'attenzione specifica alle PMI, che sono state le più colpite dalla crisi COVID-19, e sostenga il loro accesso ai finanziamenti;
- c) sia direttamente gestita, ove possibile, dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri e attraverso programmi europei, al fine di procedere in modo più coordinato, così da incidere più efficacemente sul mercato globale e massimizzare la trasparenza e il controllo parlamentare, nonché evitare distorsioni e perturbazioni interne ed esterne del mercato unico;
- d) tenga conto delle specificità degli Stati membri, che sono stati colpiti dalla crisi in modi diversi;
- e) ripartisca gli aiuti finanziari tra i diversi ecosistemi industriali, comprese le microimprese e le PMI, in funzione dei danni subiti, dell'impatto sociale, delle difficoltà incontrate e dell'importo del sostegno finanziario nazionale già ricevuto a titolo di regimi di aiuto nazionali, tenendo conto delle interdipendenze strutturali tra le diverse catene del valore; tenga conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti misure di sostegno pubblico per rispondere alla crisi economica e finanziaria del 2008-2009 e del suo impatto sulla resilienza e sulla ripresa economica e sociale a lungo termine; tenga conto altresì del fatto che il fondo deve essere subordinato a criteri che garantiscano che i finanziamenti non siano utilizzati per pagare vecchi debiti o sostenere tecnologie obsolete, e che le imprese che contribuiscono alla crescita

Giovedì 25 novembre 2020

a lungo termine siano sostenute e abbiano un forte potenziale di rilancio dell'economia; tenga conto infine del fatto che la spesa per la ripresa dovrebbe essere convogliata anche verso settori con un potente effetto moltiplicatore e rispettosi del clima e dell'innovazione, che contribuiranno alla futura resilienza economica dell'UE;

- f) sostenga i regimi fiscali nazionali che incentivano gli investimenti azionari del settore privato e consentono alle imprese di convertire in capitale proprio parte dei prestiti concessi dal fondo;
- g) assegni finanziamenti dedicati alle imprese, in particolare le PMI, le microimprese e le start-up, che hanno piani aziendali e operazioni che coinvolgono innovazioni, tecnologie e servizi chiave, tra cui l'avanzamento della trasformazione digitale e verde, o le cui operazioni sono necessarie per l'autonomia strategica dell'Unione in settori critici, con particolare riferimento a un rafforzamento della circolarità, all'efficienza e ai risparmi sotto il profilo energetico e delle risorse, e al passaggio alle energie rinnovabili; contribuisca a rendere le nostre catene di approvvigionamento più resilienti e meno dipendenti, riorganizzandole, diversificandole e rafforzandole, ed evitando al tempo stesso la discriminazione nei confronti delle imprese che attraversano un'emergenza e che hanno bisogno di essere accompagnate nella loro transizione;
- h) destini finanziamenti alle grandi aziende che hanno piani credibili per la transizione verso un modello di business neutro dal punto di vista climatico;
- i) rafforzi il programma di garanzie della BEI e lo renda complementare ai programmi nazionali, cosicché possa funzionare come una preziosa aggiunta e potenzi il loro impatto sul terreno;
- j) dia la preferenza alle aziende che si impegnano a garantire la trasparenza e la visibilità dei finanziamenti dell'UE, a mettere in atto sistemi che incoraggiano la partecipazione dei lavoratori alle questioni aziendali e a rispettare i loro obblighi di rendicontazione non finanziaria;

47. evidenzia la necessità di dare supporto a una ripresa sostenibile ed equa, a garanzia del benessere dei cittadini al di là della crisi COVID-19; è del parere che il fondo dovrebbe promuovere la sostenibilità e la competitività delle industrie europee, oltre a garantire transizioni industriali, digitali e verdi, eque e giuste;

48. ritiene che, parallelamente alla crisi attuale, l'Unione dovrebbe preparare e anticipare una seconda fase della sua strategia industriale, garantendo la competitività, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione delle sue industrie e portando a una resilienza di lungo termine su una base socialmente responsabile; ricorda che il ruolo degli Stati membri sarà fondamentale per il successo di una ripresa che faccia leva sulle limitate risorse dell'UE e che la politica industriale dovrebbe diventare un compito orizzontale per la Commissione;

49. ritiene che l'Unione abbia bisogno di una strategia industriale che abbracci la protezione della salute ambientale e della biodiversità, e insiste sulla necessità di accelerare la trasformazione della nostra industria in modo neutrale dal punto di vista climatico; sottolinea che gli investimenti devono essere compatibili con gli obiettivi di neutralità climatica per il 2050, poiché altrimenti si corre il rischio di creare attivi non recuperabili ed effetti «lock-in» in tecnologie basate sui combustibili fossili e dannose per l'ambiente;

50. sottolinea che una strategia industriale europea veramente efficace e la relativa politica devono essere costruite su un'azione e obiettivi ambiziosi in materia di clima sulla base della legge sul clima, fornendo una tabella di marcia per plasmare l'industria del futuro con tutti i settori che contribuiscono a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica il più presto possibile e al più tardi entro il 2050;

51. mette in risalto la necessità di allineare la nuova strategia industriale con l'obiettivo di un'economia climaticamente neutra entro il 2050, sottolineando nel contempo che le politiche climatiche dell'Europa devono basarsi su dati concreti;

52. sottolinea che esiste un potenziale significativo nei mercati nazionali e globali per le tecnologie a zero e a basse emissioni, le energie rinnovabili e i prodotti, i processi e i servizi sostenibili, lungo l'intera catena del valore, dalle materie prime alle industrie ad alta intensità energetica, all'industria manifatturiera e al settore dei servizi industriali; ritiene, inoltre, che la legge sul clima possa contribuire fortemente a razionalizzare gli sforzi in vista del raggiungimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050, stabilendo gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 nella legislazione dell'Unione;

Giovedì 25 novembre 2020

ritiene che occorra anche un quadro strategico più olistico e sistematico, al fine di garantire la coerenza fra tutte le politiche dell'Unione, nonché la certezza e la prevedibilità normativa a lungo termine per gli investitori, e un approccio di governance coerente, prevedibile e inclusivo in tutti i settori di politica, che apra la strada a una strategia chiara e prevedibile per le industrie europee;

53. valuta positivamente il proposto Forum industriale: invita la Commissione a procedere con la sua istituzione e ad avviare in tale contesto un dialogo con una rappresentanza equilibrata di tutti gli esperti scientifici, le organizzazioni e i portatori di interessi pertinenti, compresi la società civile, le organizzazioni dei consumatori e i sindacati, per monitorare costantemente i progressi compiuti dai singoli settori industriali a livello dell'UE in direzione degli obiettivi di neutralità climatica da raggiungere al più tardi entro il 2050, e riferire regolarmente al riguardo, nonché per consigliare la Commissione sul contributo e sulla coerenza degli investimenti rispetto agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE, in linea con il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;

54. ritiene che tutti i settori dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e, a tale riguardo, sottolinea l'importanza che riveste per la Commissione lo sviluppo di strategie settoriali che stabiliscano le azioni necessarie per raggiungere detti obiettivi e garantiscano la coerenza strategica; esorta a eliminare in modo rapido i combustibili fossili e sottolinea la necessità di istituire un sistema energetico altamente efficiente e neutro dal punto di vista climatico, a prezzi globalmente competitivi per le industrie; mette in evidenza il ruolo che l'energia e le materie prime pulite, sostenibili e accessibili svolgono nella transizione verso economie altamente efficienti dal punto di vista energetico e a impatto climatico zero; sottolinea la necessità di garantire che l'uso di fonti energetiche come il gas naturale sia soltanto temporaneo, considerato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050; sottolinea inoltre che l'ulteriore integrazione del mercato dell'energia dell'UE svolgerà un ruolo importante nel migliorare l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; sottolinea altresì, a questo proposito, la necessità di accelerare lo sviluppo e l'integrazione delle capacità rinnovabili nel mix energetico e di facilitare la diffusione della produzione di idrogeno basata sulle rinnovabili, quale potenziale tecnologia innovativa per i settori «difficili da abbattere»; accoglie con favore l'avvio di un'alleanza per l'idrogeno pulito e di un'alleanza per le industrie a basse emissioni di carbonio; sottolinea la necessità di accelerare la ricerca sulla produzione su larga scala di idrogeno e combustibile verde, su tecnologie di decarbonizzazione come le infrastrutture per la cattura e lo stoccaggio del carbonio nei processi industriali, gli impianti di bioenergia e le strutture di produzione, in vista della transizione energetica, esplorando anche il potenziale utilizzo di fonti di energia geotermiche; ribadisce che ciò richiede la disponibilità su larga scala di energia pulita e accessibile, e di infrastrutture di supporto, in linea con le esigenze di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica;

55. invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le regioni, l'industria e tutti gli altri attori pertinenti a collaborare per migliorare l'efficienza energetica europea, a creare mercati guida per le tecnologie e le innovazioni per il clima nell'Unione, e a dare priorità agli investimenti nelle infrastrutture energetiche; invita la Commissione a garantire che si faccia un migliore uso della BEI in quanto «Banca per il clima» dell'Unione al fine di aumentare i finanziamenti sostenibili ai settori pubblico e privato, e assistere le imprese nel processo di decarbonizzazione;

56. sottolinea che la diffusione su vasta scala di capacità di energia rinnovabile competitive in termini di costi è necessaria in tutti i settori dell'economia; riconosce che l'Unione detiene il 40 % dei brevetti in materia di energie rinnovabili a livello mondiale e sottolinea che dovrebbe rimanere leader per quanto riguarda le tecnologie rinnovabili innovative; sottolinea a tale proposito che la necessità di sviluppare una politica industriale solida per le energie rinnovabili, che comprenda politiche sul piano sia dell'offerta che della domanda e consenta l'integrazione del settore delle energie rinnovabili, è fondamentale per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine in Europa, la leadership tecnologica e l'autonomia strategica; esorta la Commissione a riconoscere le tecnologie delle energie rinnovabili come catena di valore strategica fondamentale e come ecosistema industriale ammissibile al finanziamento a titolo del dispositivo per gli investimenti strategici nonché adeguatamente rappresentato nel prossimo Forum industriale; sottolinea la necessità di preparare misure di sostegno per lo sviluppo delle tecnologie delle energie rinnovabili in Europa e di garantire condizioni di parità per i produttori dell'Unione e per quelli extraunionali;

57. mette in evidenza il fatto che, per essere competitiva, l'industria europea deve essere sostenuta da una rete di infrastrutture di trasporto, digitali ed energetiche efficienti, sostenibili e completamente interconnesse; chiede una politica di investimenti di lungo termine per attrezzare le infrastrutture e ristrutturarle, nonché per ridurre gli ostacoli amministrativi che impediscono il rapido sviluppo delle reti transeuropee; chiede maggiori finanziamenti a favore del meccanismo per collegare l'Europa nei suoi tre settori, al fine di incentivare gli investimenti nelle infrastrutture, nelle interconnessioni, nella digitalizzazione e nelle reti intelligenti, compatibili con gli obiettivi del Green Deal europeo; sottolinea inoltre la necessità di accelerare i progetti di interesse comune (PCI) e di rivedere quanto prima il regolamento sulle reti transeuropee dell'energia (RTE-E);

Giovedì 25 novembre 2020

58. evidenzia il potenziale dell'economia circolare e a inquinamento zero nella modernizzazione dell'economia dell'Unione, nella riduzione del suo consumo di energia e di risorse, nella prioritizzazione della prevenzione dei rifiuti, nell'incentivazione dell'innovazione e nella trasformazione di interi settori industriali e delle loro catene del valore, dei prodotti, dei processi produttivi e dei modelli di business, favorendo così la dematerializzazione e la detossificazione dell'economia dell'Unione e rendendo l'Europa meno dipendente dalle materie prime, incentivando al contempo l'innovazione, compresa la creazione di mercati per soluzioni a zero o a basse emissioni di carbonio e rinnovabili che sostituiscano i prodotti e i materiali a base di combustibili fossili, e lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni eco-progettate per prevenire l'impatto ambientale; evidenzia le forti sinergie tra l'azione per il clima e l'economia circolare, in particolare nei settori ad alta intensità di energia e di risorse e delle ristrutturazioni, e sottolinea che i settori hanno percorsi di decarbonizzazione e punti di partenza diversi; sottolinea altresì il potenziale della bioeconomia circolare e della filiera legno nella promozione di un'industria competitiva e sostenibile;

59. ricorda che la politica climatica ed energetica europea richiederà elevati volumi di metalli e minerali per le sue tecnologie strategiche; esprime preoccupazione dinanzi al fatto che l'Europa è fortemente dipendente da altre zone del mondo per il suo approvvigionamento di molti di questi metalli e minerali, e che sta gradualmente perdendo la sua quota globale anche per quanto riguarda materiali per i quali dispone effettivamente di una capacità industriale; sottolinea che l'autonomia dell'Europa nei settori strategici non può essere conseguita senza un ecosistema dell'UE competitivo e sostenibile per materiali di base, preziosi ed essenziali provenienti da fonti primarie e secondarie; evidenzia, a tale proposito, l'importanza del piano d'azione per l'economia circolare, ma sottolinea che l'Europa deve rafforzare la propria capacità in tutte le fasi della catena del valore delle materie prime, segnatamente l'estrazione, il riciclaggio e la fusione, la raffinazione e la trasformazione; è del parere che l'ambito del piano d'azione per le materie prime essenziali e dell'alleanza non dovrebbe essere limitato alle materie prime essenziali e dovrebbe mirare allo sviluppo di un ecosistema integrato per l'intera gamma di materiali, metalli e minerali necessari ai fini della transizione industriale;

60. invita la Commissione a elaborare una strategia europea in materia di esportazione e importazione per le tecnologie rinnovabili e ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse;

61. sottolinea il potenziale dell'accoppiamento settoriale e dell'interconnessione dei settori che consumano energia, come l'edilizia e i trasporti, e accoglie con favore, a questo proposito, la comunicazione della Commissione sull'integrazione dei sistemi energetici;

62. chiede un flusso di finanziamenti sostanziale per il rinnovo energetico degli edifici al fine di favorire la prevista iniziativa «ondata di ristrutturazioni» attraverso i mezzi finanziari necessari a titolo del piano per la ripresa; sottolinea che, nel contesto della proposta a venire sull'«ondata di ristrutturazioni» e dell'obbligo degli Stati membri di definire strategie di lungo termine per realizzare un parco edilizio ad alta efficienza energetica e decarbonizzato, dovrebbe essere data piena priorità al principio «l'efficienza energetica al primo posto», che dovrebbe così accelerare profonde ristrutturazioni e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento inefficienti basati sui combustibili fossili; sottolinea inoltre che i programmi integrati di ristrutturazione profonda che coprono interi comuni o distretti possono essere realizzati a un costo inferiore e più velocemente, a vantaggio dei consumatori e riducendo i costi energetici;

63. rileva che il riscaldamento e il raffreddamento di processi rimangono tra gli usi più significativi dell'energia nel settore industriale; sottolinea pertanto che, per accelerare lo sforzo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'industria, è necessario sfruttare appieno il potenziale di efficienza energetica del riscaldamento e del raffreddamento industriale, con un maggiore utilizzo delle rinnovabili basato sull'elettrificazione, pompe di calore, un migliore utilizzo dei poli industriali e delle simbiosi, che offrono un potenziale di riduzione significativo in molti settori;

64. evidenzia il potenziale della mobilità verde ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro, della promozione dell'industria europea e del sostegno agli investimenti volti a espandere le infrastrutture di trasporto sostenibili che consentirebbero di ottenere un effetto moltiplicatore attraverso l'invio di ordini indirizzati a un ampio spettro di entità — appaltatori, subappaltatori, fornitori e loro subappaltatori — e di ridurre le emissioni generate dal settore dei trasporti; sottolinea la necessità di accelerare l'attuazione della European Battery Alliance, al fine di sbloccare il potenziale della sua catena del valore strategica, aumentare le possibilità di batterie innovative prodotte a livello locale e il riciclaggio dei metalli in Europa, creare valore aggiunto dell'Unione, contribuendo alla competitività dell'industria automobilistica unionale, e agevolare la transizione verso un sistema elettrico decarbonizzato; chiede maggiori investimenti nei treni ad alta velocità e nella ristrutturazione delle reti ferroviarie interurbane, nonché in un trasporto pubblico a emissioni zero e a basse emissioni; sottolinea la necessità di promuovere la mobilità verde investendo in infrastrutture migliori, come stazioni di ricarica più diffuse; è del parere che una maggiore densità di stazioni di ricarica consentirà al mercato dei veicoli elettrici di espandersi in maniera significativa e più rapida, con un effetto positivo sulla nostra impronta ambientale e di carbonio;

Giovedì 25 novembre 2020

invita pertanto la Commissione a presentare una strategia su vasta scala per l'introduzione di infrastrutture di ricarica rapida dei veicoli elettrici, al fine di garantire l'utilizzo di tale tipologia di veicoli da parte dei consumatori, offrendo loro certezza per quanto riguarda il potenziale della tecnologia e l'accesso a una fitta rete di infrastrutture di ricarica compatibili, e di sostenere la produzione automobilistica su base europea;

65. ritiene che, per il successo della transizione energetica, l'Europa avrà bisogno di una quantità significativa di energia rinnovabile a zero o basse emissioni di carbonio e a costi accessibili, anche proveniente da paesi terzi, e che utilizzi infrastrutture di supporto; chiede iniziative strategiche all'interno dell'UE e che la politica energetica diventi un punto focale della politica estera e di vicinato dell'Unione, compreso il sostegno finanziario alle alleanze per l'idrogeno e l'energia verde basate sulle rinnovabili; è del parere che tali alleanze dovrebbero rientrare anche negli accordi commerciali; sottolinea l'importanza di alleanze forti per affrontare la scarsità e l'approvvigionamento sostenibile di risorse e materie prime;

66. ricorda il piano generale 2019 dell'UE per una trasformazione competitiva delle industrie ad alta intensità energetica, che gestisce la transizione mantenendo, nel contempo, la competitività delle industrie europee competitive, e invita la Commissione ad attuare la sua raccomandazione volta a contribuire a spostare le importazioni dai paesi terzi che non rispettano in misura sufficiente le norme ambientali e a incitare i partner commerciali globali dell'UE a mostrarsi più ambiziosi in materia di clima;

67. chiede una revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), in linea con gli obiettivi climatici, nonché un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera al fine di contribuire a una rilocalizzazione intelligente dei lavori manifatturieri e a catene del valore più brevi; pone in evidenza il ruolo potenzialmente importante di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera nell'evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

68. sottolinea che più di metà del PIL mondiale dipende dalla natura e dai servizi che essa fornisce, e che vari settori dipendono fortemente dalla natura; osserva che oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico sono ascrivibili alle attività di estrazione e trasformazione delle risorse; evidenzia che la politica industriale europea dovrebbe essere in linea con gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030;

69. sottolinea che, sulla base dell'approccio «One Health», la preservazione degli ecosistemi è fondamentale per assicurare il soddisfacimento delle necessità di base degli esseri umani, come ad esempio acqua potabile, aria pulita e terreni fertili; chiede la rapida elaborazione di solidi indicatori atti a valutare gli impatti sulla biodiversità e garantire la progressiva riduzione dell'inquinamento, come delineato nella strategia dell'UE sulla biodiversità;

70. sottolinea che l'industria contribuisce ancora notevolmente all'inquinamento dell'ambiente attraverso l'emissione di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo; mette in risalto il ruolo svolto dalla direttiva sulle emissioni industriali nella definizione di obblighi di riduzione al minimo delle emissioni di sostanze inquinanti per i grandi impianti; attende con impazienza il futuro piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo, e la revisione della direttiva sulle emissioni industriali, che dovrebbero portare a una riduzione significativa dell'inquinamento industriale;

71. sottolinea l'importanza della dimensione regionale della politica industriale, poiché le disparità economiche tra le regioni persistono e rischiano di accentuarsi per effetto della crisi del coronavirus; sottolinea che, al fine di prevenire o mitigare il declino delle regioni, i piani di riconversione regionale devono progredire su strategie di trasformazione sostenibile e combinare programmi di rivitalizzazione economica con programmi attivi per il mercato del lavoro; invita la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri al fine di elaborare previsioni a medio e lungo termine riguardanti le competenze richieste dal mercato del lavoro;

72. evidenzia, in questo contesto, l'importanza dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nel sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità con salari dignitosi, la competitività delle imprese, lo sviluppo economico sostenibile e la modernizzazione e il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi sanitari;

73. sottolinea la necessità di sostenere una transizione equa, inclusiva e giusta e la necessità di affrontare le disuguaglianze sociali ed economiche al di là della riqualificazione e della creazione di nuovi posti di lavoro in nuovi settori economici, in modo da garantire che nessuno sia lasciato indietro e che nessun lavoratore sia escluso dal mercato del lavoro; ritiene che un meccanismo per una transizione giusta ben concepito, comprensivo di un fondo per una transizione giusta, costituisca un importante strumento per facilitare la duplice transizione e conseguire ambiziosi obiettivi di neutralità climatica; ribadisce che, per garantire una transizione più inclusiva e far fronte al suo impatto sociale, tutti i soggetti interessati a livello locale, compresi i rappresentanti della società civile e delle comunità, dovrebbero essere coinvolti nella

Giovedì 25 novembre 2020

fase di preparazione e attuazione dei piani per una transizione giusta; sottolinea che gli investimenti nelle tecnologie sostenibili svolgono un ruolo fondamentale a tale riguardo sostenendo lo sviluppo economico a lungo termine delle economie regionali; evidenzia che un solido finanziamento del meccanismo per una transizione giusta, attraverso ingenti risorse finanziarie addizionali, sarebbe un elemento chiave per una riuscita attuazione del Green Deal europeo;

74. ritiene che la cooperazione interregionale volta a realizzare le trasformazioni sostenibili e digitali, come nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente, debba essere rafforzata allo scopo di stimolare gli ecosistemi regionali; invita pertanto la Commissione a sostenere lo sviluppo di strumenti in grado di fornire una tabella di marcia chiara per le regioni, corredata di un approccio su misura per garantire la leadership industriale;

75. ritiene che la trasformazione industriale richieda un significativo stimolo agli sforzi in termini di ricerca e sviluppo e l'integrazione di nuove conoscenze e innovazioni nei mercati esistenti e il loro utilizzo per la creazione di nuovi mercati; sottolinea che l'innovazione è uno dei motori dei principali ecosistemi industriali e che ciò dovrebbe riflettersi in un sostegno rafforzato a favore della capacità di innovazione e imprenditorialità in ciascuna fase del ciclo dell'innovazione; sottolinea la necessità di aumentare la spesa per la ricerca, in particolare la ricerca pubblica di alta qualità, lo sviluppo e l'innovazione quali elementi fondamentali per conseguire le doppie transizioni, migliorare l'autonomia strategica e aumentare la competitività a lungo termine; invita, a tale proposito, gli Stati membri a rispettare il loro impegno a investire il 3 % del loro PIL in ricerca e sviluppo, al fine di mantenere il ruolo guida dell'Unione tra i concorrenti globali; si rammarica per l'attuale mancanza di capacità innovativa nelle PMI a causa di una carenza del capitale di rischio necessario, dei costi e della complessità delle procedure amministrative, di una penuria di competenze adeguate e della mancanza di accesso alle informazioni;

76. sottolinea la necessità di aumentare il bilancio per i programmi a sostegno della trasformazione industriale dell'Unione e ricorda pertanto la posizione del Parlamento a favore di un aumento del bilancio di Orizzonte Europa a 120 miliardi di EUR e di garantire la coerenza del programma con gli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità climatica, nonché del sostegno a InvestEU e Europa digitale mediante adeguati strumenti di finanziamento per lo sviluppo del mercato di tecnologie e innovazioni all'avanguardia, promuovendo anche sinergie tra fonti finanziarie regionali, nazionali, europee e private; chiede un sostegno efficace per il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e per il rafforzamento delle loro missioni; insiste sul fatto che una quota sostanziale dei fondi disponibili per le PMI nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbe essere attuata attraverso il CEI e le parti collaborative del programma, al fine di creare nuove soluzioni e promuovere l'innovazione, sia incrementale che dirompente; sostiene la creazione di partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa per stimolare gli investimenti del settore privato per promuovere il trasferimento di conoscenze, tecnologie e innovazione dai centri di ricerca e dalle università al processo industriale, sfruttando il regime degli ecosistemi industriali e al fine di sostenere la ripresa e la transizione verde e digitale; invita inoltre la Commissione a garantire che tali partenariati siano trasparenti e inclusivi durante tutto il processo di attuazione, in particolare per quanto riguarda la loro agenda di ricerca strategica e i loro programmi di lavoro annuali; sottolinea inoltre che dovrebbero escludere tutti i conflitti di interesse e garantire un reale valore aggiunto per la società;

77. ritiene altresì, a tale proposito, che una società meglio preparata e più resiliente sia essenziale per gestire eventi dirompenti di portata europea o mondiale e fornire risposte strategiche complete e che investimenti coordinati nella ricerca e sviluppo siano essenziali a tale riguardo; invita a tal fine la Commissione a sostenere la creazione di uno strumento dedicato per la preparazione alle pandemie e sulla resilienza sociale, che dovrebbe creare le condizioni per un migliore coordinamento a livello dell'UE, individuare i settori prioritari e adottare misure che richiedono attività di ricerca medica di elevata qualità e investimenti coordinati nella ricerca e nell'innovazione;

78. sottolinea l'importanza del fatto che l'industria farmaceutica sia basata sulla ricerca, alla luce del suo contributo essenziale per tutelare la qualità della produzione e l'approvvigionamento di farmaci accessibili, in modo da raggiungere tutti i pazienti in stato di bisogno, onde rafforzare l'innovazione, la resilienza, l'accessibilità e la reattività dell'Unione e contribuire ad affrontare le sfide future; ribadisce la necessità di mettere in atto un piano di riduzione del rischio di carenza di medicinali al fine di gestire eventuali vulnerabilità e rischi per la catena di approvvigionamento di medicinali essenziali, garantire l'innovazione futura per far fronte alle esigenze che non sono ancora state soddisfatte e sostenere la resilienza, la reattività e la prontezza dei sistemi sanitari ad affrontare le sfide future, comprese le pandemie;

79. sottolinea il ruolo delle tecnologie abilitanti fondamentali nella creazione di capacità tecnologiche e innovative in tutta l'Unione; invita la Commissione ad adeguare Orizzonte Europa e la sua strategia industriale allo sviluppo, all'espansione e alla commercializzazione di tecnologie e innovazioni pionieristiche nell'Unione, al fine di colmare il divario tra innovazione e diffusione di mercato, mettendo a disposizione capitale di rischio per le tecnologie e i progetti di

Giovedì 25 novembre 2020

dimostrazione nelle fasi iniziali e sviluppando catene del valore in una fase precoce per sostenere in primo luogo tecnologie, prodotti, processi, servizi e modelli commerciali su scala industriale, utilizzabili sul mercato, a zero e a basse emissioni, rinnovabili, efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse e circolari, e sostenere altresì lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, anche al fine di ridurre i divari esistenti tra gli Stati membri; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare sportelli unici con informazioni semplificate sulle possibilità di finanziamento per i progetti dimostrativi industriali per le tecnologie innovative;

80. invita la Commissione a prendere in esame misure volte a contrastare la potenziale perdita di conoscenze e innovazione durante la crisi attuale, anche attraverso strumenti intesi a sostenere le imprese che condividono temporaneamente i lavoratori nel settore della conoscenza con enti pubblici di ricerca e università, in modo da consentire attività di ricerca pubblico-privato su priorità pubbliche e preservare l'occupazione e la capacità di innovazione in tempo di crisi;

81. invita la Commissione a elaborare insieme agli Stati membri potenziali incentivi fiscali volti a stimolare gli investimenti in R&S, che sono fortemente diminuiti a causa della crisi della COVID-19;

82. invita la Commissione a continuare a sostenere la capacità delle imprese europee a innovare sulla base di un regime globale di proprietà intellettuale (PI), rafforzando la flessibilità nella concessione delle licenze, al fine di mantenere una protezione efficace dei loro investimenti in R&S, assicurare rendimenti equi e, nel contempo, continuare a sviluppare norme tecnologiche aperte in grado di incentivare la concorrenza e la scelta nonché la partecipazione dell'industria dell'UE allo sviluppo di tecnologie chiave;

83. riconosce che un quadro solido ed equilibrato in materia di diritti di proprietà intellettuale è un fattore essenziale per sostenere la competitività europea, nell'ottica di contrastare lo spionaggio industriale e la contraffazione, e invita pertanto la Commissione a preservare e rafforzare tale quadro; sottolinea la necessità di garantire incentivi pari a quelli presenti negli Stati Uniti e in Cina per quanto riguarda la proprietà intellettuale nel settore delle scienze biologiche, affinché l'Europa rimanga una realtà interessante per gli investimenti nel settore della R&S e per lo sviluppo industriale; invita la Commissione a sviluppare e mantenere un regime europeo di proprietà intellettuale di prim'ordine a livello mondiale, promuovendo una solida tutela della proprietà intellettuale, incentivi e meccanismi di ricompensa per la R&S, in modo da attrarre investimenti a favore dello sviluppo di future innovazioni a beneficio della società; accoglie con favore l'annuncio di un piano d'azione sulla proprietà intellettuale che potrebbe agevolare un contributo europeo allo sviluppo delle norme; sostiene la produzione e l'occupazione sostenibili e il miglioramento dell'attrattività e della reputazione delle produzioni di alta qualità dell'UE nel mondo; invita la Commissione a incoraggiare il trasferimento di tecnologie ambientali e climatiche fondamentali verso i paesi in via di sviluppo concedendo licenze aperte per tali tecnologie;

84. invita la Commissione ad attuare il prima possibile il brevetto unitario europeo, previsto dall'accordo su un tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013;

85. sottolinea l'importanza di una governance globale completa ed efficace per la trasformazione industriale che garantisca la coerenza con le pertinenti normative e strategie dell'UE, in particolare gli obiettivi del Green Deal europeo, che è un fattore essenziale per il suo successo; accoglie positivamente l'identificazione di 14 ecosistemi da parte della Commissione e l'approccio inclusivo che coinvolge tutti gli attori che operano nella catena del valore, al fine di promuovere la leadership europea nei settori strategici e la competitività sulla scena mondiale; sottolinea la necessità di garantire che le PMI prosperino all'interno di ciascun ecosistema; ricorda la necessità di garantire la trasparenza negli ecosistemi industriali identificati, in particolare per quanto riguarda i criteri da soddisfare per essere considerati parte di un ecosistema, la ripartizione esatta per tipo di attore in ciascun ecosistema identificato e le informazioni sugli esiti e i temi discussi, ricordando altresì il ruolo del forum industriale e delle alleanze riguardo a tali ecosistemi; sottolinea che la società civile, le organizzazioni dei consumatori e i sindacati dovrebbero avere un'adeguata partecipazione alla definizione delle strategie e priorità industriali generali e settoriali; ricorda che gli ecosistemi dovrebbero includere tutti gli anelli delle catene del valore, comprese le PMI, e sottolinea che le PMI svolgono un ruolo essenziale nella creazione di alleanze industriali e nelle relative catene produttive; mette in risalto la necessità di strumenti finanziari adeguati per le alleanze;

86. è del parere che gli ecosistemi saranno componenti fondamentali della prossima rivoluzione industriale, incentivando una produzione avanzata e intelligente e fornendo un'energia pulita, sostenibile, sicura e a costi accessibili, nonché le infrastrutture energetiche necessarie e metodi di produzione e di fornitura di servizi trasformativi; chiede un'analisi degli ecosistemi per valutare le necessità di ciascun settore nell'ottica della rispettiva transizione e per contribuire alla definizione di un piano per la transizione; ritiene inoltre che sarà fondamentale sostenere la collaborazione tra l'industria, il mondo accademico, le PMI, le start-up e le scale-up, i sindacati, la società civile, le organizzazioni degli utenti

Giovedì 25 novembre 2020

finali e tutti gli altri soggetti interessati per colmare le lacune del mercato e colmare il divario tra un'idea e la sua realizzazione, garantendo nel contempo la protezione dei lavoratori, anche in settori non ancora coperti da interessi industriali ma con un elevato valore aggiunto per la società; chiede una governance di tali ecosistemi che integri tutti i soggetti interessati pertinenti dei settori industriali che sono essenziali per conseguire la transizione verde e digitale; ritiene che gli ecosistemi dovrebbero svolgere un ruolo nella definizione di soluzioni e misure da adottare al fine di attuare la strategia industriale europea e di incentivare catene del valore europee robuste che sono essenziali per la duplice transizione verde e digitale;

87. sottolinea che gli investimenti nelle catene del valore fondamentali svolgeranno un ruolo cruciale nella preservazione della futura autonomia strategica dell'UE; ritiene che sia necessario dare la priorità agli investimenti nei settori industriali che sono di vitale importanza per la nostra autonomia strategica, quali la sicurezza, la difesa, le tecnologie pertinenti per il clima, la sovranità alimentare e la salute; ribadisce in particolare l'importanza dell'industria farmaceutica nel garantire le innovazioni future per rispondere alle esigenze rimanenti che non sono ancora state soddisfatte e incentivare la resilienza, la reattività e la prontezza dei sistemi sanitari ad affrontare le sfide future, comprese eventuali pandemie;

88. sottolinea l'importanza dell'industria delle energie rinnovabili quale settore strategico al fine di rafforzare il vantaggio competitivo dell'UE, conseguire una resilienza a lungo termine e garantire la sicurezza energetica, rafforzando nel contempo la forza industriale; sottolinea inoltre il contributo del settore delle energie rinnovabili alla creazione di nuovi posti di lavoro locali e di opportunità commerciali, in particolare per le PMI, e alla promozione della produzione di apparecchiature, nonché alla riduzione dei costi energetici e al miglioramento della competitività in termini di costi;

89. sottolinea che il settore automobilistico è stato ampiamente colpito dalla crisi della COVID-19, costringendo le società e i lavoratori ad adeguarsi rapidamente ai cambiamenti nell'approvvigionamento e ai nuovi requisiti sanitari e di sicurezza, oltre al processo di trasformazione già in atto nel settore prima della pandemia; ritiene che la transizione verso una mobilità intelligente e più pulita sia essenziale man mano che si procede verso un'economia climaticamente neutra, digitale e più resiliente e che essa debba essere considerata anche come un'opportunità per generare crescita verde e posti di lavoro puliti, sulla base del vantaggio competitivo a livello mondiale dell'industria europea nelle tecnologie dei veicoli; invita la Commissione a fissare priorità relative alla ricerca e all'innovazione, alla digitalizzazione e al sostegno alle start-up, alle microimprese e alle piccole e medie imprese, anche nel settore automobilistico;

90. sottolinea che anche il settore del turismo è stato fortemente colpito dalla crisi della COVID-19 e invita la Commissione a stabilire priorità relative al sostegno e alla promozione della ripresa del settore, tenendo conto del suo contributo al PIL dell'UE e alla competitività dell'Unione; invita la Commissione a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e le regioni per creare possibilità di nuovi investimenti e ulteriori innovazioni, al fine di conseguire un ecosistema europeo del turismo sostenibile, innovativo e resiliente, che tuteli i diritti dei lavoratori e dei consumatori;

91. sottolinea il potenziale dei settori culturali e creativi nel promuovere l'innovazione, nel favorire il cambiamento in altri settori e nello stimolare l'invenzione e il progresso; osserva che i settori economici innovativi dipendono sempre di più dalla creatività per mantenere il loro vantaggio competitivo; rileva inoltre che con l'emergere di modelli aziendali man mano più complessi, creativi e interconnessi, i settori culturali e creativi stanno diventando in misura maggiore una componente crescente di quasi ogni prodotto e servizio; ritiene pertanto che l'Europa debba basarsi sulle proprie risorse creative e culturali e invita la Commissione e gli Stati membri a prestare sufficiente attenzione ai settori culturali e creativi nello sviluppo di un quadro di politica industriale globale, coerente e a lungo termine, che comprenda l'accesso ai finanziamenti e ai programmi di finanziamento;

92. sottolinea l'importanza della politica spaziale dell'Unione, in particolare per migliorare le capacità spaziali industriali europee e sbloccare il potenziale delle sinergie con altri settori e politiche fondamentali, in particolare per sviluppare tecnologie all'avanguardia e accompagnare la trasformazione industriale;

93. prende atto del contributo dell'industria chimica a numerose catene del valore strategiche e alla produzione di tecnologie e soluzioni circolari, neutre in termini di emissioni di carbonio ed efficienti nell'uso delle risorse; chiede l'adozione di una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche, in linea con la strategia industriale;

94. invita l'Agenzia europea dell'ambiente a elaborare, in collaborazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, una relazione sulle sostanze chimiche nell'ambiente in Europa; ritiene che la presente relazione debba valutare la natura sistemica delle sostanze chimiche pericolose nei sistemi europei di produzione e consumo, il loro utilizzo nei prodotti e la loro presenza nell'ambiente in Europa e i danni arrecati alla salute umana e agli ecosistemi;

Giovedì 25 novembre 2020

95. mette in risalto la centralità di un settore farmaceutico e dei dispositivi medici ben funzionante e competitivo per assicurare ai pazienti dell'UE un accesso sostenibile ai farmaci e garantire loro un elevato livello di assistenza sanitaria; ritiene che la Commissione dovrebbe agevolare il dialogo con gli Stati membri e tutte le parti interessate creando un forum farmaceutico, sotto la supervisione dell'Agenzia europea per i medicinali, onde consentire una discussione globale sulle questioni relative, tra l'altro, alla sostenibilità farmaceutica e all'introduzione di nuove tecnologie nei sistemi sanitari; sottolinea che tale forum dovrebbe tenere conto dei diversi approcci nazionali alla determinazione dei prezzi e ai rimborsi nonché agli investimenti e all'organizzazione dell'assistenza sanitaria;

96. ritiene che gli appalti pubblici siano un motore cruciale della trasformazione industriale; invita la Commissione a studiare come utilizzare appieno l'effetto leva della spesa e degli investimenti pubblici per conseguire obiettivi strategici, anche rafforzando la sostenibilità e mettendo gli appalti pubblici al centro del piano di ripresa economica dell'Unione, dando priorità e promuovendo la domanda di beni e servizi ecoinnovativi, efficienti in termini di costi e sostenibili, nonché consentendo la rilocalizzazione di settori strategici chiave, quali i prodotti attinenti alla sanità, l'agricoltura e le tecnologie rinnovabili, e promuovendo catene di approvvigionamento più sostenibili e più brevi; invita la Commissione e le autorità pubbliche ad analizzare le condizioni per imporre criteri ambientali, sociali ed etici in materia di sostenibilità negli appalti pubblici, come considerare l'impronta di carbonio, il contenuto riciclabile e le condizioni di lavoro durante tutto il suo ciclo di vita, nonché a sensibilizzare e utilizzare meglio i sistemi esistenti per promuovere i servizi verdi; insiste sul fatto che le PMI dovrebbero avere un'equa opportunità di partecipare agli appalti pubblici; invita le amministrazioni aggiudicatrici a utilizzare sistematicamente un approccio basato sul miglior rapporto qualità/prezzo durante la vita dei prodotti e dei servizi; le incoraggia a far valere la disposizione (articolo 85 della direttiva sui servizi pubblici) che consente loro di respingere le offerte in cui la percentuale di prodotti originari di paesi terzi supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta;

97. riconosce il contributo apportato dalla standardizzazione al mercato unico europeo e all'aumento del benessere economico, sociale e ambientale, nonché al miglioramento della salute e alla sicurezza dei consumatori e dei lavoratori; sottolinea la necessità di elaborare, valutare e utilizzare norme armonizzate che sostengano le industrie che fabbricano prodotti con modalità efficienti, sicure, circolari, sostenibili e ripetibili e che garantiscono un'alta qualità;

98. invita la Commissione ad adottare un solido sistema di indicatori chiave di prestazione (ICP) per analizzare ex ante l'impatto dei regolamenti e degli strumenti dell'Unione e gli eventuali investimenti necessari, e per monitorare i progressi e i risultati, tenendo conto della dimensione delle PMI; sottolinea che il sistema degli ICP dovrebbe basarsi su obiettivi specifici, misurabili, conseguibili, pertinenti e orientati sotto il profilo temporale;

99. invita la Commissione a rafforzare la sua prassi di valutazione d'impatto e ad assicurare che, prima di presentare nuove proposte legislative o di adottare nuove misure, sia eseguita una valutazione d'impatto dettagliata dei potenziali costi di conformità, dell'impatto sull'occupazione e degli oneri e dei potenziali benefici per i cittadini, i settori e le imprese europee, incluse le PMI; ritiene che la valutazione della normativa e delle misure dell'Unione dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'attuazione negli Stati membri e dovrebbe analizzare cosa accade quando la normativa dell'Unione è attuata e interpretata in una maniera che crea ostacoli normativi non necessari e inattesi per le PMI e le imprese di maggiori dimensioni; invita la Commissione a sostenere la coerenza normativa e a riconoscere l'impulso a «legiferare con intelligenza» inteso a ridurre gli oneri burocratici senza mettere a repentaglio l'efficacia della legislazione o abbassare gli standard sociali e ambientali, in particolare quando l'industria tradizionale deve adattarsi a causa di decisioni normative; ritiene che le misure a favore della digitalizzazione e della decarbonizzazione debbano essere concepite in modo da presentare opportunità per le imprese, incluse le PMI, e ridurre al minimo l'onere per il settore interessato;

100. si attende che la strategia industriale non crei inutili oneri normativi per le imprese, in particolare le PMI, e applichi la regola «one-in-one-out» al fine di individuare, ogniqualvolta nuove disposizioni introducono costi di conformità, le disposizioni esistenti che devono essere abrogate o riviste, garantendo in tal modo che i costi di conformità in un determinato settore non aumentino, fatte salve le prerogative del colegislatore; ritiene che tale proposta debba essere basata su dati concreti, essere ampiamente consultata, garantire l'efficacia della legislazione e delle norme sociali e ambientali e mostrare i chiari benefici dell'azione europea; ritiene che l'UE debba rafforzare il principio dell'essere «grande sulle grandi questioni e piccola sulle piccole», così da garantire una migliore proporzionalità;

Giovedì 25 novembre 2020

101. sottolinea che la pubblica amministrazione dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel garantire un ambiente economico favorevole alle imprese e nel ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, garantendo nel contempo la piena applicazione delle norme etiche, sociali, ambientali e di trasparenza dell'Unione e delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; ritiene che nel settore pubblico e tra il suo personale dovrebbero essere promossi strumenti di amministrazione online, politiche in materia di innovazione digitale e il rafforzamento delle competenze digitali; invita la Commissione a garantire lo scambio delle migliori pratiche nazionali e regionali nel settore, facendo specifico riferimento alla gestione pubblica della competitività economica;

102. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 25 novembre 2020

P9_TA(2020)0322

Conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera**Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sulle conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera (2020/2111(INI))**

(2021/C 425/07)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),
- vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2020, presentata dalla Commissione, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di COVID-19 (COM(2020)0163),
- vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020 dal titolo «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenere la ripresa nel periodo post-pandemia — Contributo della Commissione in previsione della riunione del 6 maggio 2020 fra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali» (COM(2020)0315),
- vista la dichiarazione del 5 maggio 2020 dell'alto rappresentante Josep Borrell, a nome dell'Unione europea, sui diritti umani ai tempi della pandemia di coronavirus,
- visti la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2532(2020) sulla cessazione delle ostilità nel contesto della pandemia di coronavirus (COVID-19) e il sostegno del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres,
- visto l'invito dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet a rivalutare l'impatto degli ampi regimi di sanzioni economiche nel contesto della pandemia di COVID-19,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo «Contrastare la disinformazione sulla COVID-19 — Guardare ai fatti» (JOIN(2020)0008),
- visto l'aggiornamento della relazione speciale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sul tema «Short assessment of narratives and disinformation around the COVID-19 pandemic» (Valutazione sintetica delle narrazioni e della disinformazione riguardanti la pandemia di COVID-19) del 1° aprile 2020 e del 20 maggio 2020,
- visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 16 settembre 2020 dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen,
- visti gli orientamenti della Commissione del 25 marzo 2020 relativi alla protezione delle attività e delle tecnologie critiche europee nella crisi attuale,
- vista la nota di consultazione della Commissione del 16 giugno 2020 dal titolo «Una politica commerciale rinnovata per un'Europa più forte»,
- viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 sulla risposta globale alla COVID-19 nell'ambito di «Team Europe»,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 sul piano per la ripresa e il quadro finanziario pluriennale 2021-2027,
- vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 28 giugno 2016,

Giovedì 25 novembre 2020

- viste le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2020 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 75^a Assemblea generale delle Nazioni Unite sul tema «Sostenere il multilateralismo e un'ONU forte e incisiva che consegua risultati a vantaggio di tutti»,
 - vista la dichiarazione del 30 marzo 2020 dei copresidenti dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat) sulla pandemia di COVID-19,
 - vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽¹⁾,
 - visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
 - vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari ⁽²⁾,
 - visti gli orientamenti dell'UE dell'8 dicembre 2008 sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
 - visto il Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia,
 - viste le relazioni annuali del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0204/2020),
- A. considerando che la COVID-19 ha causato una pandemia globale che sta colpendo milioni di vite umane, dando origine a una crisi globale senza precedenti in ambito sanitario, economico, sociale e umanitario, innescando tensioni sistemiche di governance globale con conseguenze di vasta portata e a lungo termine per le relazioni internazionali, che incidono su aspetti chiave della politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea; che l'UE è stata l'obiettivo della disinformazione, degli attacchi informatici e di altre ingerenze malevole di terzi volte a destabilizzare le istituzioni dell'UE e gli Stati membri;
- B. considerando che la pandemia colpisce in modo sproporzionato i paesi più vulnerabili e che alcuni paesi del mondo non hanno reagito e non hanno adottato misure di sicurezza rapide e adeguate per frenare l'epidemia; che il governo cinese ha minimizzato l'epidemia iniziale di COVID-19; che le notizie che sottolineano l'aspetto geografico anziché la terminologia medica per riferirsi alla COVID-19 sono stigmatizzanti; che il virus ha ucciso circa 1 milione di persone a livello mondiale e ha dimostrato che solo attraverso il coordinamento e la solidarietà tra paesi è possibile controllarlo e attenuarlo;
- C. considerando che all'UE incombe la responsabilità di agire come attore globale e adeguare le sue priorità e la sua politica, compresa la politica estera, all'evolversi della situazione geopolitica nel mondo e alla lotta globale contro la COVID-19; che l'UE deve fungere da guida in maniera prevedibile e nel rispetto del suo impegno a favore delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, nel quadro degli sforzi multilaterali e internazionali, e conformemente alla sua posizione nell'economia globale; che la crisi della COVID-19 ha rivelato ancora una volta la necessità di rafforzare il multilateralismo e l'ordine basato su regole per affrontare meglio le sfide globali;
- D. considerando che la pandemia e i suoi effetti economici e sociali possono contribuire ulteriormente a rivendicazioni politiche derivanti dalla disuguaglianza e dall'emarginazione percepite; che il declino dell'economia mondiale ha avuto un impatto particolarmente grave sulle economie più vulnerabili; che l'epidemia di COVID-19 ha aggravato il problema persistente della carenza di medicinali a livello mondiale, con gravi conseguenze nei paesi in via di sviluppo;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

⁽²⁾ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 11.

Giovedì 25 novembre 2020

- E. considerando che la pandemia ha aggravato la situazione umanitaria critica delle persone vulnerabili, in particolare nelle zone di conflitto, nei campi profughi e negli Stati fragili, così come tra le comunità indigene; che l'UE ha ribadito l'appello delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco immediato a livello mondiale e l'allentamento delle sanzioni alla luce della pandemia, in modo da garantire la fornitura delle attrezzature e delle forniture essenziali necessarie per combattere il coronavirus; che assistiamo di conseguenza a un declino delle libertà globali e della democrazia, il che sta mettendo ulteriormente sotto pressione un ordine multilaterale già in crisi;
- F. considerando che in tutto il mondo le donne vittime di relazioni violente sono state costrette a rimanere a casa dove sono state esposte agli autori degli abusi per periodi di tempo più lunghi; che, se in tutto il mondo le linee telefoniche di assistenza e i centri di accoglienza per le vittime della violenza domestica riferiscono un aumento delle richieste di aiuto, in vari paesi le segnalazioni e le chiamate di emergenza relative alle violenze domestiche sono aumentate del 25 % dall'adozione delle misure di distanziamento sociale;
1. sostiene che l'epidemia globale di COVID-19 rappresenta un punto di svolta sul piano internazionale, un moltiplicatore dei rischi e un catalizzatore di cambiamenti nell'ordine mondiale; sottolinea l'importanza fondamentale di rafforzare la resilienza interna dell'UE, sviluppare nuovi partenariati e rafforzare la sua visione multilaterale su scala globale, con una risposta di politica estera assertiva e coordinata;
 2. accoglie con favore le iniziative di sostegno concernenti «Team Europe» e la «Risposta globale al coronavirus», che aiutano i paesi partner a contrastare l'impatto del coronavirus nell'ambito del coordinamento transfrontaliero; accoglie con favore il coordinamento dell'UE con il G7, il G20, l'ONU, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Programma alimentare mondiale e altri partner internazionali, che serve a promuovere una risposta globale coerente e inclusiva alla pandemia, a mitigare le vaste ripercussioni sulle società e sulle economie e a contribuire a ridurre il rischio di destabilizzazione;
 3. deplora l'assenza di una leadership globale e di una risposta internazionale coordinata durante le fasi iniziali della crisi di COVID-19; condanna la mancata divulgazione di informazioni critiche; respinge il perseguimento di soluzioni isolazioniste; si oppone fermamente all'ascesa del nazionalismo autoritario, alle campagne di disinformazione sponsorizzate dallo Stato e alla promozione di narrazioni false che fomentano la sfiducia, minano le società democratiche e la cooperazione internazionale e sollevano interrogativi sul ruolo dell'UE nel mondo; sottolinea che la cooperazione globale nonché un approccio e un coordinamento inclusivi e globali sono essenziali per affrontare efficacemente la crisi sanitaria mondiale e altre minacce globali;
 4. sottolinea che, nonostante la pandemia di COVID-19, i paesi partner dell'UE non dovrebbero allontanarsi dal percorso delle riforme durante il processo legislativo, dovrebbero prendere seriamente in considerazione la lotta contro la corruzione e dovrebbero impegnarsi a rispettare e attuare i diritti umani fondamentali e i diritti delle minoranze in linea con i loro obblighi e impegni internazionali;
 5. deplora il fatto che alcuni governi e leader politici in tutto il mondo stiano utilizzando la crisi come opportunità per dotarsi di poteri eccessivi e perseguire i propri programmi politici limitando i diritti umani, compromettendo le norme democratiche, indebolendo lo Stato di diritto, riducendo il ruolo dei parlamenti, limitando la libertà dei media, fomentando campagne di odio contro i gruppi minoritari, avviando campagne di disinformazione che colpiscono le riforme e i valori filoeuropei e danneggiando la cooperazione internazionale; insiste affinché qualsiasi stato di emergenza preveda una clausola di cessazione; esprime preoccupazione per le manifestazioni di protesta contro le restrizioni introdotte per contrastare il coronavirus che hanno luogo in diverse città e che sono spesso infiltrate e manipolate da gruppi estremisti in cui i manifestanti affermano che il virus è un imbroglio;
 6. deplora il fatto che le conseguenze della pandemia di COVID-19 abbiano aggravato le disuguaglianze socioeconomiche globali e abbiano colpito in modo sproporzionato i più poveri e le persone appartenenti alle categorie sociali più svantaggiate, emarginate e non protette, compresi i migranti; condanna ogni forma di esclusione e discriminazione nei confronti delle persone contagiate dalla COVID-19 e invita i paesi terzi e gli Stati membri dell'UE ad attenuare gli effetti sociali della pandemia;
 7. chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) di rivedere la strategia globale 2016 alla luce dell'impatto globale della crisi, onde rispecchiare tali cambiamenti geopolitici, di garantire un'azione più strategica da parte dell'UE e che l'UE contribuisca a difendere, promuovere e sviluppare l'ordine mondiale multilaterale basato su regole creato dopo la seconda guerra mondiale e di inserire il sostegno alla democrazia e la tutela dei diritti umani tra le priorità di «Team Europe», coinvolgendo il Parlamento europeo in questo compito attraverso i suoi strumenti e meccanismi esistenti di sostegno alla democrazia e allo Stato di diritto;

Giovedì 25 novembre 2020

Un diverso equilibrio geopolitico dopo la COVID-19

8. constata con preoccupazione che la competizione e le tensioni geopolitiche hanno subito un'accelerazione in seguito all'epidemia di COVID-19 e riconosce che l'Unione europea deve ancora posizionarsi all'interno di tale nuovo contesto geopolitico; concorda sul fatto che il mondo post COVID-19 sarà fundamentalmente diverso e avrà conseguenze di ampia portata per la politica estera dell'UE, e ritiene che la COVID-19 abbia confermato la necessità di una politica estera e di sicurezza dell'UE più forte ed efficace;

9. insiste affinché il partenariato transatlantico sia rafforzato al fine di combattere più efficacemente contro la pandemia e altre importanti sfide internazionali come i cambiamenti climatici; constata la necessità di trovare una nuova base di cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti, ponendo l'accento sul rispetto reciproco e su un'agenda condivisa per difendere il multilateralismo, la giustizia internazionale, lo Stato di diritto e i diritti umani dalle ambizioni nazionalistiche, autoritarie ed egemoniche;

10. ritiene che, in questo contesto in evoluzione, l'UE debba intensificare e dare l'esempio, promuovendo soluzioni multilaterali, collaborando con le organizzazioni internazionali, in particolare l'ONU e le sue agenzie, l'OMS, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale (FMI) e le organizzazioni regionali internazionali, come la NATO, cercando una più stretta cooperazione con paesi che condividono gli stessi principi, anche dell'emisfero meridionale, promuovendo la collaborazione tra i regimi democratici e rafforzando i valori democratici; ricorda che la pandemia ha sottolineato la necessità di collaborare per individuare soluzioni comuni ai problemi che riguardano tutta l'umanità;

Stati Uniti

11. esprime preoccupazione in merito alla mancanza di cooperazione da parte del governo degli Stati Uniti e alla sua riluttanza ad assumere un ruolo guida nella risposta alla COVID-19 e in merito alla mancanza di partecipazione nelle iniziative congiunte sui vaccini; ritiene che i fatti alternativi e le informazioni false che negano la gravità della pandemia siano stati estremamente fuorvianti nella lotta comune contro il virus; invita l'UE e gli USA a rafforzare la cooperazione e la solidarietà sulla base di un approccio orientato alla scienza nella lotta comune contro la pandemia di COVID-19, compresi lo scambio tempestivo di informazioni, la ricerca, lo sviluppo del vaccino e le attrezzature mediche strategiche, nonché a contrastare insieme altre sfide globali;

12. incoraggia le autorità a integrare le buone pratiche del Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia, che contiene altresì gli orientamenti per l'organizzazione di elezioni durante il periodo della pandemia;

13. ricorda che la cooperazione transatlantica rimane un pilastro essenziale della politica estera dell'UE e che è di fondamentale importanza per la sicurezza reciproca e gli interessi commerciali dell'UE e degli Stati Uniti; esprime il proprio continuo sostegno nei confronti dell'alleanza transatlantica e di una più stretta cooperazione strategica transatlantica; deplora le misure unilaterali adottate durante la crisi della COVID-19 quali le restrizioni di viaggio dallo spazio Schengen dell'UE agli Stati Uniti senza previa consultazione dell'UE;

14. deplora il declino dell'impegno degli Stati Uniti a livello mondiale e la decisione del governo statunitense di ritirare i finanziamenti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e ritirarsi dal trattato sui cieli aperti, nonché la tendenza generale dell'attuale amministrazione statunitense ad allontanarsi da numerose organizzazioni multilaterali create per istituire un ordine liberale mondiale basato su regole o a comprometterle (come nel caso della Corte penale internazionale);

15. constata la necessità di consolidare e migliorare la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti sulla base del rispetto reciproco e di un'agenda condivisa per difendere il multilateralismo, il diritto internazionale, i valori democratici condivisi, lo Stato di diritto e i diritti umani; osserva che, in un mondo caratterizzato dalla competizione tra le grandi potenze, l'Unione europea e gli Stati Uniti condividono valori comuni legati alle strutture internazionali esistenti e rimangono partner indispensabili nell'attuale contesto internazionale volatile;

Cina

16. prende atto del rafforzamento della diplomazia pubblica assertiva a livello mondiale da parte della Repubblica popolare cinese a seguito dell'epidemia di COVID-19, cercando di colmare il vuoto politico nel sistema multilaterale lasciato da un maggiore isolamento degli Stati Uniti e cercando di assumere il ruolo di attore globale dominante con un modello di governance alternativo; esprime preoccupazione per gli sforzi della RPC volti a conseguire una maggiore proiezione di potenza nella regione, che si traducono in controversie frontaliere con molti dei suoi vicini e nella promozione degli interessi strategici nazionali attraverso organizzazioni multilaterali; teme il possibile trasferimento di potere nell'ambito della politica globale connesso al cambiamento nella leadership della Cina; contesta il fatto che il governo cinese abbia sfruttato lo scoppio della pandemia per imporre la legge sulla sicurezza nazionale e reprimere il movimento a favore della

Giovedì 25 novembre 2020

democrazia a Hong Kong, incrementare le minacce contro Taiwan e aumentare le sue attività in Tibet e nel Mar Cinese meridionale, nonché la brutale persecuzione degli uiguri a Xinyang e condanna i ripetuti attacchi e pressioni da parte di rappresentanti cinesi rivolti ai governi degli Stati membri e ai politici democraticamente eletti nell'UE, come il presidente del Senato ceco e il ministro svedese della Cultura;

17. rileva che dopo il focolaio di COVID-19, la Cina ha fornito contributi di emergenza per la lotta contro il virus e deplora che alcuni dei dispositivi erano difettosi o di scarsa qualità; riconosce, tuttavia, anche gli sforzi dettati da ragioni geopolitiche e geoeconomiche sostenuti dalle campagne di disinformazione e dalla propaganda aggressiva incentrate sulla «diplomazia del virus e del lupo guerriero»; condanna i tentativi della Cina di utilizzare questa «diplomazia del virus» contro l'UE con l'ambizione di plasmare la sua immagine globale come potenza benevola; deplora l'isolamento di Taiwan da parte della Cina in seno all'OMS; invita gli Stati membri a sostenere l'adesione di Taiwan all'OMS/AMS in veste di osservatore e in altre organizzazioni internazionali, alla luce della sua gestione efficace del virus a livello nazionale senza poter contribuire con la sua esperienza alla risposta internazionale all'attuale crisi sanitaria; elogia gli aiuti forniti dalle autorità taiwanesi;

18. esprime preoccupazione per una serie di errori e per la mancanza di trasparenza connessi alla reazione iniziale della Cina nei confronti dello scoppio dell'epidemia globale di COVID-19, che riguardano l'occultamento dell'entità del problema, i tentativi di manipolare e trattenere le informazioni, la scarsa comunicazione con l'OMS, la censura, la repressione, la minaccia, la persecuzione e la sparizione forzata di informatori, attivisti per i diritti umani e cittadini giornalisti, nonché la creazione di dubbi circa il numero ufficiale di vittime della COVID-19, tutti elementi che hanno avuto un impatto negativo sulla capacità dell'UE di anticipare la crisi di COVID-19, di prepararsi ad essa e di affrontarla, il che ha avuto un costo in termini di vite umane; esorta pertanto il governo cinese a cooperare pienamente con un'indagine internazionale indipendente sulle origini della COVID-19 e invita gli Stati membri a sviluppare un approccio globale nei confronti di una Cina in crescita e a proteggere l'autonomia strategica dell'UE;

19. chiede una risposta europea nei confronti dell'intensificarsi dell'espansione della Cina verso gli Stati membri e i vicini dell'UE maggiormente esposti; sottolinea che l'attuale corsa per contenere le ricadute economiche della pandemia sarà un'opportunità per gli investimenti strategici cinesi in settori fondamentali come quelli delle telecomunicazioni, dei trasporti e della tecnologia;

20. esprime preoccupazione per la potenziale «trappola del debito» che potrebbe colpire i paesi africani a seguito della COVID-19, nonché per l'aumento della dipendenza politica ed economica dei paesi terzi dalla Cina, dato che la recessione economica renderà loro difficile rimborsare i prestiti cinesi nell'ambito dell'iniziativa della Nuova via della seta; esorta l'UE e i suoi Stati membri a promuovere la ricerca di soluzioni praticabili in merito all'alleggerimento del debito per i paesi terzi nelle sedi internazionali; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare che le deroghe umanitarie alle sanzioni abbiano un effetto immediato e pratico in termini di rapida consegna di attrezzature mediche, forniture e altre forme di assistenza ai paesi colpiti;

21. invita il VP/AR a riconoscere tali preoccupazioni, a riesaminare le relazioni UE-Cina e a creare al contempo un clima di dialogo, impegno e autentica cooperazione e concorrenza sulla base di una nuova strategia coerente e più assertiva, adattata al mutato panorama geopolitico e geoeconomico e alla strategia a lungo termine nei confronti della Cina, in cui l'UE e gli Stati membri cooperino ove possibile, competano ove necessario e si confrontino ove necessario per difendere i valori e gli interessi europei; è del parere che, nell'ambito di tale nuova strategia, l'UE debba cercare una più stretta collaborazione con i paesi della regione che condividono gli stessi principi e con le altre democrazie, tra cui India, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud, nonché adoperarsi a favore di una strategia europea per la regione indo-pacifica, nell'ambito della quale la strategia dell'UE in materia di connettività dovrebbe essere utilizzata nella massima misura possibile;

India

22. constata con preoccupazione che, contemporaneamente alla recrudescenza dell'epidemia di COVID-19 in India, con oltre 90 000 decessi registrati finora, prosegue la repressione politica nei confronti dei difensori dei diritti umani e delle libertà individuali sullo sfondo di tensioni basate sulle comunità; ritiene essenziale che tale questione sia iscritta all'ordine del giorno del prossimo dialogo ad alto livello UE-India;

23. sottolinea l'importanza del partenariato strategico UE-India, la necessità di valorizzarlo e di lavorare di concerto per la stabilità e la sicurezza, segnatamente nell'Oceano Indiano e nel Pacifico;

Giovedì 25 novembre 2020

Russia

24. esprime profonda preoccupazione per i tentativi sistemici della Federazione russa di minare l'unità dell'UE e la sua risposta alla crisi e di creare sfiducia tra l'UE, i Balcani occidentali e i paesi del partenariato orientale mediante l'intensificazione delle campagne di disinformazione dall'inizio della pandemia di COVID-19, gli attacchi informatici contro le organizzazioni di ricerca e la politicizzazione dell'assistenza umanitaria; elogia il SEAE e il dipartimento StratCom East per gli sforzi profusi per individuare e reprimere le campagne di disinformazione dei mezzi d'informazione connessi alla Russia in diversi Stati membri e invita la Commissione ad aumentare gli sforzi e i finanziamenti destinati alla lotta alle notizie false della Russia;

25. riconosce la chiara dimensione geopolitica e geoeconomica di quanto offerto dalla Russia, rafforzata da una «diplomazia incentrata sul virus» e da una battaglia delle narrative; osserva con preoccupazione che la Russia sta intraprendendo alcune iniziative risolutive sulla scena internazionale, con l'obiettivo di promuovere il suo programma geopolitico; chiede all'UE di non ignorare tale questione e di mantenere tra le sue priorità i conflitti in cui la Russia ha un interesse, come quelli con la Bielorussia, l'Ucraina, la Georgia, la Crimea, la Siria e la Libia;

26. esprime profonda preoccupazione per i tentativi della Russia di sfruttare la pandemia per diminuire ulteriormente lo spazio riservato ai diritti umani nel paese, sostenere i regimi autoritari e continuare la sua politica estera aggressiva; sottolinea che non dobbiamo consentire a paesi come la Russia di utilizzare la crisi per distogliere l'attenzione dai loro notevoli problemi nazionali; esprime preoccupazione per il referendum costituzionale, che ha consentito al presidente russo di servirsi dell'attuale crisi per attuare modifiche costituzionali fondamentali intese a protrarre e rafforzare il suo regime autoritario in Russia;

27. condanna il tentato omicidio di Alexei Navalny e chiede senza alcun indugio un'indagine indipendente e trasparente sul suo avvelenamento;

28. invita la Russia a contribuire in maniera significativa a una risposta globale alla crisi, in buona fede e nell'ambito dell'ordine internazionale basato su regole; esprime preoccupazione per l'efficacia e la sicurezza del nuovo vaccino russo attualmente in uso; ricorda che la qualità dei prodotti medici consegnati dalla Russia in alcuni casi è stata molto bassa e quindi inefficace;

Una politica estera dell'UE più incisiva per difendere gli interessi e i valori europei e l'ordine mondiale multilaterale

29. riconosce i rischi socioeconomici, ambientali, politici e per la sicurezza a livello globale che potrebbero derivare dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 ed è preoccupato dal fatto che potenze globali come la Cina e la Russia siano pronte a usare abilmente la crisi per smantellare l'ordine mondiale basato su regole e sostenuto dalle organizzazioni multilaterali;

30. sottolinea che l'ordine mondiale multilaterale basato su regole è fondamentale per la pace globale, lo Stato di diritto e la democrazia; ritiene che un'Unione europea geopolitica, unitamente ai partner che condividono gli stessi principi, debba rivestire un ruolo più incisivo nella sua difesa e ricostruzione; ritiene che l'UE debba cercare soluzioni per allentare le tensioni tra le diverse potenze, in particolare quando le tensioni ostacolano l'azione multilaterale; osserva che la crisi della COVID-19 ha dimostrato sia la necessità di rafforzare la cooperazione multilaterale, segnatamente nella governance sanitaria globale, sia la necessità di riformare le istituzioni internazionali; invita gli Stati membri dell'UE e il VP/AR a elaborare una «tabella di marcia dell'UE sul multilateralismo» al fine di promuovere e avviare le riforme strutturali delle organizzazioni multilaterali;

31. invita a esplorare la possibilità di creare un nuovo consesso per la cooperazione multilaterale tra gli alleati occidentali, tra cui Unione europea, Stati Uniti, Giappone, Canada, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, partendo dai risultati raggiunti dalla commissione di coordinamento dei controlli multilaterali sulle esportazioni strategiche; chiede che il mandato di una nuova commissione copra il monitoraggio e il controllo delle esportazioni di tecnologie, dei flussi commerciali e degli investimenti sensibili nei paesi che destano preoccupazioni;

32. osserva che le ambizioni geopolitiche dell'UE devono essere sostenute da adeguati stanziamenti di bilancio attraverso il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e deplora i tagli proposti dal Consiglio europeo alle linee di bilancio per gli strumenti di politica estera; chiede che il bilancio dell'UE per l'azione esterna nel QFP 2021-2027 sia rafforzato e sufficiente affinché l'UE disponga delle risorse necessarie per affrontare le sfide nei paesi del vicinato e le conseguenze geopolitiche della COVID-19 e possa rispettare la sua ambizione di diventare un attore geopolitico responsabile;

Giovedì 25 novembre 2020

33. sottolinea che solo un'UE forte e più unita, dotata di autonomia strategica aperta e sostenuta da capacità militari sufficienti e credibili, nonché da strumenti e meccanismi a sostegno dei partner, sarà in grado di svolgere un ruolo forte nel nuovo ambiente geopolitico e di condurre una politica estera vigorosa e reputa che gli Stati membri dovrebbero conferire al VP/AR un mandato più forte e ben definito per parlare a nome dell'UE, ad esempio istituendo un seggio europeo in seno agli organismi multilaterali; accoglie con favore la conclusione del presidente Charles Michel secondo cui «riveste la massima importanza aumentare l'autonomia strategica dell'Unione»;

34. ritiene che revocare la regola dell'unanimità in taluni ambiti della politica estera aiuterebbe l'Unione a condurre una politica estera più efficace, proattiva e idonea a rispondere rapidamente alle situazioni di emergenza; invita il Consiglio o il Consiglio europeo a seguire l'invito della Commissione e del Parlamento a passare al voto a maggioranza qualificata, almeno per quanto riguarda i diritti umani o le sanzioni, mediante l'attivazione della «clausola passerella»; sottolinea che l'influenza dell'UE è massima quando gli Stati membri agiscono all'unisono;

35. pone in evidenza l'importante ruolo delle forze armate nel corso della pandemia di COVID-19; plaude all'assistenza militare alle operazioni di sostegno civile, segnatamente mediante il dispiegamento di ospedali da campo, il trasporto di pazienti e la fornitura e la distribuzione di attrezzature; ritiene che un'operazione congiunta e un coordinamento più approfonditi delle forze armate degli Stati membri nell'ambito dei quadri esistenti (come il progetto relativo alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e il comando medico europeo) o di nuovi quadri (quali treni-ospedale militari) potrebbero accrescere l'efficienza e contribuire alla preparazione dell'UE nella lotta alle pandemie; riconosce che è necessario che il personale militare sia sufficientemente formato e preparato e disponga degli strumenti adeguati per far fronte a questo tipo di compiti essenziali a sostegno dei concittadini;

36. riconosce la necessità di rivedere le strategie di sicurezza e difesa dell'UE onde sviluppare un'autonomia strategica, anche nel settore sanitario, per essere più preparati e resilienti nei confronti delle minacce nuove e ibride e delle tecnologie che hanno reso la natura delle guerre meno convenzionale e minano il ruolo tradizionale dell'esercito, nonché per un contesto futuro in cui la Russia e la Cina diventano più risolutive; sottolinea la necessità di rafforzare la mobilità militare, al fine di aiutare gli Stati membri a intervenire in modo più rapido ed efficace nel contesto di possibili conflitti futuri; sottolinea che la futura «bussola strategica» (Strategic Compass) per la sicurezza e la difesa dovrebbe riflettere tali sviluppi, tenere conto delle più ampie implicazioni geopolitiche della COVID-19 e affrontare l'intero spettro di minacce come una nuova pandemia, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari (CBRN) e l'ingerenza straniera, ivi compresi la disinformazione o gli attacchi informatici; reputa che, alla luce del nuovo equilibrio politico e di un potenziale deterioramento della sicurezza internazionale a causa della COVID-19, il bilancio dell'UE per la difesa in generale, e il bilancio per la mobilità militare in particolare, non debbano essere ridotti;

37. sostiene la necessità di proseguire e rafforzare la cooperazione e, ove necessario, il coordinamento tra l'UE e la NATO, ivi compreso il Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in caso di calamità (EADRCC) o il Centro di eccellenza per la medicina militare della NATO, nonché di contrastare la disinformazione connessa alla COVID-19 e gli attacchi informatici; chiede un forte coordinamento con l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), nonché il sostegno di detta agenzia, e la cooperazione nella pianificazione e nello sviluppo delle capacità militari;

38. chiede un nuovo approccio istituzionale alla comunicazione strategica al fine di affrontare le sfide e i rischi cui fanno fronte le democrazie liberali occidentali, nonché l'ampliamento e la modernizzazione delle strategie di comunicazione dell'UE affinché i valori e l'azione dell'Unione risultino sufficientemente visibili sia all'interno che all'esterno della stessa, in particolare nei territori vicini; esorta il SEAE a rafforzare ulteriormente la sua capacità di contrastare le ingerenze straniere dolose e la disinformazione, le guerre ibride, la propaganda e lo spionaggio, anche mediante la creazione di specifiche task force StratCom, che si concentrino in particolare sulle attività provenienti a) dalla Cina e b) dal Medio Oriente, compreso l'Iran, e a imporre costi ai paesi e agli attori non statali che diffondono deliberatamente la disinformazione per dividere e danneggiare l'Unione e i suoi Stati membri; riafferma il suo impegno a sviluppare quadri coordinati legislativi e non legislativi e a migliorare gli sforzi di coordinamento e della condivisione di informazioni tra gli Stati membri a livello di Unione al fine di contrastare la disinformazione;

39. plaude all'operato di EUvsDisinfo e al ruolo svolto dalla società civile, dalle organizzazioni di base, dai giornalisti indipendenti e dalle organizzazioni dei media nella lotta alla disinformazione; sottolinea l'importanza della posizione di principio dell'UE sulla lotta alla disinformazione connessa alla diffusione del virus della COVID-19 e agli attacchi informatici contro le infrastrutture critiche; invita le piattaforme dei social media ad agire attivamente e ad adottare misure volte a prevenire la diffusione della disinformazione e dell'incitamento all'odio in merito al virus della COVID-19 e ritiene che dovrebbero investire nella lotta ai reati informatici e aumentare la consapevolezza di tale crescente minaccia;

Giovedì 25 novembre 2020

40. sottolinea che avere il più grande mercato di consumatori al mondo, con quasi 500 milioni di persone, conferisce notevole influenza all'UE sulla scena globale e ritiene che una Commissione geopolitica dovrebbe sfruttare tale influenza, in particolare attraverso la sua politica commerciale, per difendere gli interessi dell'UE quando gli altri paesi non sono pronti a rispettare i diritti umani, lo Stato di diritto o i trattati internazionali;

41. osserva che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la necessità di ridurre la dipendenza dell'UE dai paesi terzi in determinati settori strategici e di carattere esistenziale come la sanità e sostiene fermamente la diversificazione e la rilocalizzazione delle sue catene di approvvigionamento più importanti; sottolinea che la COVID-19 ha messo in luce le vulnerabilità dell'interconnessione e l'interdipendenza e ha determinato un aumento del protezionismo; sottolinea pertanto l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra il miglioramento della resilienza delle nostre catene del valore per raggiungere l'autonomia strategica, il rafforzamento della competitività globale dell'UE e il mantenimento di relazioni commerciali quanto più aperte possibile;

42. rammenta la sua urgente richiesta di un solido regime di sanzioni globali per affrontare gravi violazioni dei diritti umani prima della fine del 2020, che rappresenterebbe l'equivalente europeo della cosiddetta legge Magnitsky; sottolinea che dovrebbe comprendere atti di corruzione ad alto livello quali criteri per le sanzioni; accoglie con favore l'annuncio della presidente von der Leyen secondo cui la Commissione presenterà quanto prima una proposta e invita il Consiglio europeo ad adottare il meccanismo di sanzioni globali dell'UE in materia di diritti umani quale decisione relativa agli interessi e agli obiettivi strategici dell'Unione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, TUE;

43. è profondamente preoccupato per lo sproporzionato impatto negativo della pandemia di COVID-19 sui migranti e sui rifugiati; esorta i governi, nelle rispettive politiche estere, ad adottare risposte basate sul rispetto dei diritti umani e della dignità, nonché soluzioni che affrontino la vulnerabilità di migranti e rifugiati e il loro bisogno di protezione, in linea con i principi di solidarietà e di partenariato, e che contemplino percorsi di migrazione legale adeguati e accessibili; sottolinea l'importanza di difendere il diritto di asilo in tutto il mondo;

44. invita l'UE ad avviare una campagna globale per promuovere le raccomandazioni delle Nazioni Unite in merito alla riduzione della popolazione carceraria attuando regimi di rilascio anticipato, provvisorio o temporaneo dei detenuti a basso rischio; esorta in particolare affinché siano rilasciate tutte le persone detenute per aver espresso opinioni critiche o dissenzianti o per le loro attività a favore dei diritti umani e chiede di ridurre l'utilizzo del trattenimento dei migranti e i campi di rifugiati chiusi;

45. riconosce il ruolo decisivo che le donne hanno svolto nel far fronte alla crisi della COVID-19 e l'impatto di genere della pandemia; rimane profondamente preoccupato per il bilancio senza precedenti che la crisi della COVID-19 ha sui progressi in termini di uguaglianza di genere in tutto il mondo per quanto riguarda le disparità nella divisione del lavoro, in termini sia di incombenze domestiche sia di servizi pubblici di assistenza, in una situazione in cui le donne rappresentano circa il 70 % degli operatori sanitari globali, e chiede di tenere conto della necessità delle donne e dei gruppi emarginati in una risposta globale alla pandemia, dal momento che essi sono ancora raramente rappresentati ai tavoli negoziali ove sono stabilite le risposte alla crisi;

46. è convinto che una risposta basata sui diritti umani alla pandemia di COVID-19 costituisca l'approccio più efficace, inclusivo e sostenibile per gestire la crisi attuale; ricorda che la risposta dei paesi terzi alla crisi della COVID-19 non deve violare i diritti umani o il diritto internazionale, deve limitarsi alle misure proporzionate e strettamente necessarie e deve essere soggetta a un controllo periodico e circoscritto nel tempo; invita le delegazioni dell'UE a monitorare attentamente la situazione globale dei diritti umani, identificare tendenze e sostenere le organizzazioni internazionali, regionali e locali, i cittadini e la società civile nei loro sforzi per invertire l'impatto negativo della crisi della COVID-19 sui diritti umani nel mondo; invita la Commissione ad assicurare che le conseguenze della COVID-19 non compromettano l'attuazione degli impegni e dei valori dell'Unione in materia di diritti umani già presenti nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024;

47. sottolinea l'importanza strategica della guida e del sostegno dell'UE nei confronti dei paesi del vicinato, sia ad est che a sud, e della regione artica, aiutandoli nella loro lotta alla pandemia di COVID-19; chiede di aumentare il sostegno alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle riforme nel vicinato;

48. pone in evidenza che l'UE deve offrire ai paesi dei Balcani occidentali che non fanno ancora parte dell'UE un'opportunità equa di aderire all'Unione e che l'UE deve consolidare i propri sforzi tesi a investire nella regione; sottolinea che il processo di allargamento dell'UE e l'accento dell'UE sul sostegno ai processi di riforma nei Balcani occidentali stanno continuando nonostante la pandemia in atto; elogia l'iniziativa di assistenza finanziaria della Commissione e l'inclusione nell'aggiudicazione congiunta delle attrezzature mediche nell'UE per sostenere i Balcani occidentali nel far fronte alla pandemia di COVID-19; chiede l'inclusione di tutti i paesi dei Balcani occidentali nel Fondo di solidarietà dell'UE e ribadisce che gli aiuti ai nostri partner devono essere accompagnati da una vigorosa campagna di comunicazione;

Giovedì 25 novembre 2020

49. sottolinea che la crisi della COVID-19 potrebbe destabilizzare i paesi africani, che spesso hanno infrastrutture sanitarie fragili e debiti elevati, fungendo da «moltiplicatore dei conflitti»; chiede di rafforzare e coordinare in maniera più efficace la cooperazione UE-Africa, di ampliare gli investimenti privati, promuovere l'assistenza finanziaria e i piani per la ripresa e di fornire un'alternativa agli investimenti cinesi; chiede che l'UE prosegua un dialogo rafforzato finalizzato all'organizzazione del vertice UE-Africa adoperandosi per far sì che l'Africa diventi un partner a lungo termine, affidabile e solido dell'UE;

50. sottolinea che le sanzioni non dovrebbero impedire una risposta globale alla pandemia di COVID-19; sottolinea nel caso specifico dell'Iran che l'ambito di applicazione dello strumento a sostegno degli scambi commerciali (INSTEX) deve essere ampliato e che questo meccanismo dovrebbe essere utilizzato per migliorare la nostra risposta umanitaria;

51. sottolinea che i partner dell'UE nelle regioni del Sahel-Sahara e del Corno d'Africa stanno affrontando le conseguenze senza precedenti della pandemia di COVID-19, oltre alla loro lotta in atto contro i gruppi terroristici armati, compresi i jihadisti;

52. ritiene che le relazioni tra l'UE e l'America latina e i Caraibi siano di interesse strategico e cruciale; sottolinea che l'America latina è stata una delle regioni più colpite dalla pandemia di COVID-19; invita la Commissione a mantenere l'impegno nei confronti dei paesi latinoamericani, stabilire una cooperazione rafforzata in modo da affrontare la pandemia di COVID-19, contribuire ai piani per la ripresa e fornire sostegno politico a tali paesi per evitare un'eccessiva dipendenza dagli aiuti di altri attori geopolitici; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad attuare l'agenda 2030 e gli OSS quale tabella di marcia per la ripresa;

53. rileva che l'attuale pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulle attuali missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), segnatamente sulle missioni di formazione dell'UE in luoghi come il Mali, la Somalia o la Repubblica centrafricana; ricorda che la presenza e l'impegno credibile dell'Europa sono fondamentali per mitigare le conseguenze umanitarie e socioeconomiche della pandemia di COVID-19; chiede il rafforzamento delle missioni della PSDC incaricate della prevenzione o della mitigazione dei conflitti, in particolare quelle nell'immediato vicinato dell'UE, al fine di contribuire a stabilizzare le situazioni già fragili e prevenire nuove ondate di conflitti e violenze scaturiti dalle ulteriori tensioni causate dalla COVID-19; invita gli Stati membri a mettere a disposizione più personale civile e militare per tali missioni e operazioni e chiede inoltre, a tale riguardo, la rapida adozione dello strumento europeo per la pace; esorta il SEAE ad adoperarsi a favore della resilienza e della sostenibilità delle missioni e delle operazioni della PSDC durante crisi quali la pandemia di COVID-19; insiste sull'importanza di mantenere la continuità delle missioni e delle operazioni della PSDC in tale contesto; chiede una revisione completa dell'impatto della COVID-19 sulla preparazione, sulla prontezza, sulla costruzione della forza, sulla sicurezza del personale e sulla continuità delle operazioni e delle missioni della PSDC;

54. invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a integrare la parità di genere, la dimensione di genere e una prospettiva intersettoriale, che comprenda una rappresentanza equa e diversificata, nella politica estera e di sicurezza dell'UE, e a riconoscere le diverse esperienze delle donne e di altri gruppi emarginati sui quali la pandemia ha avuto effetti deleteri;

55. crede fermamente che la cooperazione in materia di cambiamenti climatici possa fungere da base per la creazione di una cooperazione globale più ampia in risposta alla COVID-19, il rafforzamento del sistema multilaterale e il ripristino della fiducia nella necessità di un sistema basato su regole;

56. ritiene che la crisi della COVID-19 abbia reso ancora più evidenti alcune carenze della nostra Unione, dimostrando nel contempo l'urgente necessità di un'UE efficace, efficiente e autonoma, sia internamente che sulla scena globale, dotata di meccanismi per prevenire e combattere le crisi, tra cui strumenti finanziari; è del parere che la conferenza sul futuro dell'Europa offrirà una piattaforma soddisfacente per progredire verso la costruzione di un processo decisionale più efficiente per quanto riguarda le politiche esterne dell'UE; è pertanto determinato ad avviare la conferenza quanto prima;

57. rileva l'impatto che la COVID-19 ha avuto sulle regioni più vulnerabili, comprese le regioni in situazioni di conflitto e i paesi meno sviluppati; esorta il vicepresidente/alto rappresentante a insistere per un cessate il fuoco locale e regionale e per accordi finalizzati a una tregua nonché a sostenere l'iniziativa di António Guterres, presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per un cessate il fuoco globale; ricorda la necessità di rispettare i principi umanitari dell'imparzialità e della neutralità nell'erogazione degli aiuti, anche in risposta alle esigenze connesse alla COVID-19; invita l'UE a difendere gli accessi umanitari alle zone remote di conflitto e sottolinea che qualsiasi azione esterna nei paesi colpiti dai conflitti deve basarsi su una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità che tenga conto delle situazioni di conflitto, tra cui le prospettive delle donne e un'attenzione particolare al consolidamento della pace;

Giovedì 25 novembre 2020

58. accoglie con favore il rifiuto del nazionalismo dei vaccini da parte dell'UE; ribadisce che l'UE deve svolgere un ruolo di primo piano nell'agevolare l'accesso ai vaccini in maniera equa per tutta la popolazione mondiale; invita la Commissione a collaborare con i suoi partner internazionali per assicurare che nessuno sia lasciato indietro quando sarà reso disponibile un vaccino;

o

o o

59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché agli Stati membri.

Giovedì 25 novembre 2020

P9_TA(2020)0323

Migliorare l'efficacia dello sviluppo e l'efficienza degli aiuti

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e dell'efficienza degli aiuti (2019/2184(INI))

(2021/C 425/08)

Il Parlamento europeo,

- visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi dal 25 al 27 settembre 2015 e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile), in particolare l'obiettivo n. 17 degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) ivi stabiliti che affida agli Stati membri delle Nazioni Unite il compito di rafforzare gli strumenti di attuazione dell'Agenda e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile ⁽¹⁾,
- visto il programma d'azione di Addis Abeba, documento conclusivo adottato in occasione della terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo svoltasi ad Addis Abeba (Etiopia) dal 13 al 16 luglio 2015, e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 69/313 del 27 luglio 2015,
- vista la relazione 2019 sul finanziamento allo sviluppo sostenibile, elaborata dalla task force inter-agenzia delle Nazioni Unite sul finanziamento allo sviluppo ⁽²⁾,
- visti l'accordo di Parigi e la 21^a conferenza delle parti (COP 21) dell'UNFCCC, nonché l'11^a conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,
- visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata nel 2005 in occasione del secondo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, il programma d'azione di Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti svoltosi nel 2008 ad Accra (Ghana) e l'esito del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Busan (Repubblica di Corea) nel dicembre 2011, che ha dato il via al partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC),
- visto il documento conclusivo di Nairobi, adottato dalla seconda riunione ad alto livello del GPEDC, svoltasi a Nairobi (Kenya) nel novembre e nel dicembre 2016 ⁽³⁾,
- vista la riunione ad alto livello del GPEDC svoltasi il 13 e 14 luglio 2019 ai margini del forum politico ad alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York,
- vista la 17^a riunione del comitato direttivo per la riunione ad alto livello del partenariato globale 2019 tenutasi il 26 e 27 marzo 2019 a Kampala (Uganda),

⁽¹⁾ Risoluzione delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf

⁽²⁾ Relazione 2019 sul finanziamento allo sviluppo sostenibile: <https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf>

⁽³⁾ Documento conclusivo di Nairobi, adottato dalla riunione ad alto livello 2016 del GPEDC: <http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf>

Giovedì 25 novembre 2020

- vista la relazione del GPEDC del 2019 intitolata «Making Development Cooperation More Effective» (Rendere più efficace la cooperazione allo sviluppo) ⁽⁴⁾,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,
- visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce la riduzione e l'eliminazione della povertà come obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE e chiede che l'Unione e i suoi Stati membri rispettino gli impegni cui hanno aderito nel quadro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni competenti e tengano conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nelle politiche da essi attuate che potrebbero incidere sui paesi in via di sviluppo,
- visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 30 giugno 2017 ⁽⁵⁾,
- vista la strategia comune Africa-UE, adottata al secondo vertice Unione europea-Africa tenutosi a Lisbona nel dicembre 2007,
- visto il quinto vertice Unione africana-UE del 29 e 30 novembre 2017, nonché la dichiarazione del vertice «Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development» (Investire nei giovani per accelerare la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile) ⁽⁶⁾,
- vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea presentata dal vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nel giugno 2016 e intitolata «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte»,
- viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sul potenziamento della programmazione congiunta,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 maggio 2019 sulla relazione annuale 2019 al Consiglio europeo sugli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell'UE ⁽⁷⁾,
- vista la relazione elaborata nell'ottobre 2019 dal gruppo di saggi ad alto livello intitolata «Europe in the World — the future of European financial architecture for development» (L'Europa nel mondo — il futuro dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo) ⁽⁸⁾,
- visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 marzo 2015 dal titolo «Launching the EU International Cooperation and Development Results Framework» (Avvio del quadro dei risultati dell'UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo) (SWD(2015)0080), e le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sul quadro dei risultati,
- visto il piano strategico 2016-2020 della Commissione per la cooperazione internazionale e lo sviluppo,
- vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 riguardante una nuova alleanza Africa — Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili (COM(2018)0643),
- vista la relazione finale pubblicata dalla task force per l'Africa rurale della Commissione nel marzo 2019, intitolata «An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation» (Un'agenda Africa-Europa per la trasformazione rurale) ⁽⁹⁾,

⁽⁴⁾ Global Partnership Progress Report (Relazione di avanzamento del partenariato globale), 17 giugno 2019: <http://effectivecooperation.org/blogs-news-resources/resource-library/>

⁽⁵⁾ GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.

⁽⁶⁾ https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_africa_eu_summit1.pdf

⁽⁷⁾ Relazione annuale 2019 sugli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell'UE: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/it/pdf>

⁽⁸⁾ Relazione 2019 del Consiglio sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo: https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf

⁽⁹⁾ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_en.pdf

Giovedì 25 novembre 2020

- visto lo studio del luglio 2019 sull'applicazione dei principi di efficacia, intitolato «Effectiveness to Impact» (Efficacia e impatto) ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai paesi in via di sviluppo ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti ⁽¹³⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2015 sul ruolo delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo nella cooperazione allo sviluppo ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo ⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul settore privato e lo sviluppo ⁽¹⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo ⁽¹⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari ⁽¹⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo ⁽¹⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo ⁽²⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla strategia UE-Africa: un impulso per lo sviluppo ⁽²¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo ⁽²²⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 giugno 2018 sui prossimi negoziati per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ⁽²³⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019, sulla relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile ⁽²⁴⁾,
- vista la sua risoluzione legislativa del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ⁽²⁵⁾,

⁽¹⁰⁾ Benfield e Como per AECOM International Development Europe (2019), studio sull'applicazione dei principi di efficacia, commissionato dalla Commissione europea (progetto n. 2018/403300/1): https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf

⁽¹¹⁾ GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.

⁽¹²⁾ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 38.

⁽¹³⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 80.

⁽¹⁴⁾ GU C 349 del 17.10.2017, pag. 11.

⁽¹⁵⁾ GU C 353 del 27.9.2016, pag. 2.

⁽¹⁶⁾ GU C 58 del 15.2.2018, pag. 209.

⁽¹⁷⁾ GU C 86 del 6.3.2018, pag. 2.

⁽¹⁸⁾ GU C 204 del 13.6.2018, pag. 68.

⁽¹⁹⁾ GU C 224 del 27.6.2018, pag. 36.

⁽²⁰⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 62.

⁽²¹⁾ GU C 356 del 4.10.2018, pag. 66.

⁽²²⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 33.

⁽²³⁾ GU C 28 del 27.1.2020, pag. 101.

⁽²⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0220.

⁽²⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0298.

Giovedì 25 novembre 2020

- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sui negoziati in corso per un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea e il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ⁽²⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP 25) ⁽²⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽²⁸⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 relative al piano d'azione dell'UE per la parità di genere 2016-2020 ⁽²⁹⁾,
- visto il documento di lavoro congiunto della Commissione sul tema «Parità di genere ed emancipazione femminile: Trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020» (SWD(2015)0182),
- vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne» (COM(2012)0492),
- visto lo studio dal titolo «Effective Development Cooperation — Does the EU deliver? Detailed Analysis of EU Performance» (Cooperazione allo sviluppo efficace — L'UE consegue risultati? Analisi dettagliata delle prestazioni dell'UE), richiesto dalla Commissione europea e pubblicato nel maggio 2020 ⁽³⁰⁾;
- visto lo studio del maggio 2020 sull'efficacia dei finanziamenti misti dal titolo «The use of development funds for de-risking private investment: how effective is it in delivering development results?» (Uso dei fondi di sviluppo per l'eliminazione del rischio degli investimenti privati: quanto è efficace nel conseguire risultati di sviluppo?),
- vista la comunicazione della Commissione, del 15 maggio 2013, dal titolo «Capacitare le autorità locali dei paesi partner per una migliore governance e risultati più concreti in termini di sviluppo»(COM(2013)0280),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 9 marzo 2020, dal titolo «Verso una strategia globale per l'Africa»,
- vista la relazione OCSE di revisione paritetica sulla cooperazione allo sviluppo, del 10 dicembre 2018, relativa all'Unione europea,
- vista la raccomandazione del comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, del 22 febbraio 2019, sul nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace,
- vista la relazione dell'OCSE del 24 giugno 2020 dal titolo «The impact of the coronavirus (COVID-19) crisis on development finance» (L'impatto della crisi di coronavirus (COVID-19) sul finanziamento dello sviluppo) ⁽³¹⁾,
- vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), del 25 settembre 2019, dal titolo «L'oceano e la criosfera in un clima che cambia»,
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0212/2020),

⁽²⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0084.

⁽²⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0079.

⁽²⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

⁽²⁹⁾ <https://www.consilium.europa.eu/media/24467/st13201-en15.pdf>

⁽³⁰⁾ https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/eu-development-effectiveness-monitoring-report-2020_en.pdf

⁽³¹⁾ <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-development-finance-9de00b3b/>

Giovedì 25 novembre 2020

- A. considerando che il contesto della cooperazione allo sviluppo è cambiato nel corso degli anni, con l'emergere di nuove sfide globali quali i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, le migrazioni, l'insicurezza alimentare, i conflitti interni, il terrorismo e l'estremismo violento, le epidemie di malattie infettive nonché le frequenti e gravi catastrofi naturali, in particolare nei paesi in via di sviluppo, che colpiscono i più vulnerabili; che l'ambiente globale diviene sempre più complesso e incerto, con l'aumento dei conflitti e delle rivalità geopolitiche; che ciò pone in rilievo l'esigenza di rafforzare il multilateralismo e di perseverare negli sforzi per accrescere l'efficacia e l'impatto degli aiuti europei;
- B. considerando che il mondo è colpito dalla pandemia di COVID-19; che l'impatto di questa pandemia sui paesi in via di sviluppo e sui paesi beneficiari degli aiuti non è ancora chiaro e pone una notevole pressione sulle capacità di aiuto dei paesi donatori e degli investitori privati;
- C. considerando che la pandemia di COVID-19, che ha colpito tutti i paesi, indipendentemente dal loro livello di sviluppo, determina ripercussioni non soltanto a livello sanitario, ma anche sul piano economico e sociale; che questa pandemia ha un impatto sulla cooperazione allo sviluppo e impone di rafforzare l'obbligo di efficacia;
- D. considerando che l'attuale pandemia ha gravemente perturbato il turismo, il trasporto marittimo e altri settori marittimi, con potenziali effetti a lungo termine e un impatto negativo sulle economie di molti paesi in via di sviluppo, compresi i paesi più vulnerabili, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati;
- E. considerando che l'efficacia degli aiuti dipende da come viene attuato il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); che sono tuttora necessari maggiori sforzi per rispettare i principi della CPS, soprattutto nel campo delle politiche dell'UE in materia di migrazione, commercio, clima e agricoltura;
- F. considerando che le politiche interne ed esterne dell'UE e degli Stati membri non dovrebbero avere un impatto negativo sui paesi in via di sviluppo, conformemente alla CPS; che si pone sempre più l'accento sulla promozione degli interessi della politica esterna dell'UE; che l'efficacia e l'efficienza dello sviluppo, nonché le esigenze dei paesi partner, dovrebbero continuare a rappresentare gli elementi centrali dell'assistenza esterna dell'UE, in conformità dell'articolo 208 TFUE che stabilisce come obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo la riduzione e l'eliminazione della povertà;
- G. considerando che i principi di efficacia dello sviluppo e tutte le fonti di finanziamento dello sviluppo dovrebbero essere articolati in modo tale da realizzare gli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi sul clima;
- H. considerando che la popolazione mondiale cresce a un ritmo più rapido del reddito nazionale lordo (RNL), in particolare nell'Africa subsahariana, ove si prevede che nel corso dei prossimi trent'anni la popolazione raddoppierà, arrivando a 2,1 miliardi di abitanti nel 2050 e a 3,8 miliardi alla fine del secolo; che, nonostante la robusta crescita economica, ciò provocherà un aumento del numero di persone che vivono in condizioni di povertà e disoccupazione, e che ciò evidenzia l'urgente necessità di sostenere in maniera efficace gli sforzi dei paesi in via di sviluppo per realizzare gli OSS;
- I. considerando che una strategia UE-Africa basata su un partenariato tra pari implica che si tenga conto delle specifiche preoccupazioni dei paesi africani in termini di diversificazione economica, industrializzazione, perdita di entrate statali e integrazione regionale;
- J. considerando che le disuguaglianze tra i paesi sono ancora molto marcate e hanno un impatto negativo sull'efficienza e sull'efficacia degli aiuti;
- K. considerando che è importante attuare misure tese a consolidare e a incrementare la resilienza delle comunità, in particolare nei paesi partner fragili, nei paesi colpiti da conflitti o calamità naturali e nei paesi che ospitano i rifugiati;
- L. considerando che la salute e il benessere dei minori costituiscono un obiettivo cruciale delle politiche di cooperazione allo sviluppo;

Giovedì 25 novembre 2020

- M. considerando che l'Unione europea, che insieme ai suoi Stati membri è il maggiore donatore mondiale di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), per un importo di 74,4 miliardi di EUR nel 2018, ossia il 57 % di tutto l'APS nel mondo, è impegnata a promuovere un'efficace cooperazione allo sviluppo tesa a eradicare tutte le forme di povertà e disuguaglianza e a coadiuvare i propri partner per lo sviluppo nella realizzazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile; che nel 2019 i membri del DAC dell'OCSE hanno speso collettivamente solo lo 0,3 % del reddito nazionale lordo per l'APS, e solamente cinque membri hanno conseguito o superato l'obiettivo di spesa (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lussemburgo e Norvegia);
- N. considerando che i principi di titolarità e adesione democratiche dei paesi, concentrati sui risultati, sui partenariati inclusivi, sulla trasparenza e sulla rendicontabilità, dovrebbero costituire la base di tutte le forme di cooperazione allo sviluppo allo scopo di garantire che i fondi per lo sviluppo siano utilizzati in modo efficiente ed efficace per realizzare opportunamente gli OSS;
- O. considerando che il ruolo del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo consiste nel promuovere i principi di efficacia degli aiuti allo sviluppo; che il partenariato ha tre priorità strategiche che guideranno il suo contributo al varo del «decennio d'azione», ossia: promuovere l'efficacia dello sviluppo per accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030, costruire partenariati migliori, avvalersi del monitoraggio per agire;
- P. considerando che lo studio dal titolo «Effective Development Cooperation — Does the EU deliver? Detailed Analysis of EU Performance» indica un minore allineamento degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE ai principi di efficacia e ai relativi indicatori, in particolare la prevedibilità, l'uso di indicatori tratti dai quadri dei risultati dei paesi partner, l'utilizzo di sistemi di gestione delle finanze pubbliche dei paesi partner e l'impegno a coinvolgere i governi partner nelle valutazioni dei progetti, nonché la trasparenza della rendicontazione;
- Q. considerando che le politiche e i partenariati di sviluppo dell'UE devono essere costruiti sulla base di una cooperazione politica ed economica sostenibile in cui i partner si trovino in condizioni di parità, ponendo al centro il rispetto dei diritti umani; che le sue politiche di sviluppo devono tener conto della situazione delle vittime di sfollamenti forzati, delle popolazioni vulnerabili, dei migranti e dei richiedenti asilo;
- R. considerando che, dato l'aumento delle crisi prolungate, l'UE dovrebbe continuare ad adoperarsi per rendere operativo il nesso tra azione umanitaria e sviluppo al fine di ottenere risultati duraturi;
- S. considerando che la frammentarietà degli aiuti resta una sfida persistente che deriva dalla proliferazione di donatori e agenzie per gli aiuti e dalla carenza di coordinamento fra le loro attività e i loro progetti;
- T. considerando che durante la fase di programmazione è essenziale garantire un'ampia consultazione nei paesi partner con tutti i soggetti interessati: autorità locali, parlamenti nazionali, società civile, ONG locali, associazioni femminili, gruppi emarginati, le Nazioni Unite e relative agenzie, piccole e medie imprese (PMI) e settore privato;
- U. considerando che, in mancanza di un approccio allo sviluppo dal basso verso l'alto, non risulta possibile massimizzare i risultati dello sviluppo; che una migliore condivisione di esempi concreti e consigli legati a progetti sul campo nei paesi partner che abbiano avuto successo contribuirà all'attuazione efficace dei principi e alla buona realizzazione dei risultati previsti;
- V. considerando che un efficace impegno del settore privato dovrebbe basarsi sui cinque principi di Kampala: titolarità nazionale inclusiva, risultati e impatto mirato, partenariati inclusivi, trasparenza e rendicontabilità nonché il principio del non lasciare indietro nessuno;
- W. considerando che nei paesi partner sono presenti diversi altri attori e donatori che apportano aiuti umanitari e allo sviluppo;
- X. considerando che, sebbene le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, le autorità locali e regionali, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile abbiano accumulato una vasta mole di dati ed esperienze, questi non sono ancora condivisi in misura sufficiente; che tali dati dovrebbero essere resi più accessibili e utilizzati nell'ambito dell'elaborazione delle politiche;

Giovedì 25 novembre 2020

- Y. considerando che la cooperazione triangolare è particolarmente efficace nel migliorare la cooperazione in risposta alle sfide comuni, come la prevenzione, la gestione e la ripresa dalle catastrofi naturali che rallentano e interrompono lo sviluppo, le problematiche legate alla sicurezza in una regione più vasta o l'adattamento dei modelli delle piccole imprese alle nuove sfide economiche emerse durante la crisi del coronavirus;
- Z. considerando che la definizione e l'attuazione di un'efficace politica in materia di aiuti richiedono una comprensione più profonda dell'impatto degli aiuti e dell'ambiente generale in cui opera l'aiuto allo sviluppo;
- AA. considerando che la disponibilità di dati accessibili e attendibili migliora la trasparenza dei flussi di aiuti ed è utile a tutti i partner per lo sviluppo nei loro processi di pianificazione e coordinamento; che gli standard internazionali promossi dall'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI) rendono comparabili tali dati; che la realizzazione di risultati di sviluppo e gli sforzi tesi al conseguimento degli OSS implicano la necessità di dati dettagliati sul contesto locale, di una serie concordata di risultati da raggiungere, di un'azione congiunta in direzione di tali risultati e di una rapida risposta pubblica per facilitare la rendicontabilità;
- AB. considerando che la parità di genere è un principio chiave degli aiuti allo sviluppo dell'UE; che l'impatto delle politiche di sviluppo è diverso per le donne e le ragazze; che mancano dati disaggregati per genere nel campo dello sviluppo;
- AC. considerando che le politiche di aiuto che promuovono l'uguaglianza si sono dimostrate più efficaci nel conseguimento degli OSS, in particolare nella lotta alla povertà e nella promozione dell'istruzione;
- AD. considerando che esiste il concreto rischio che le élite politiche ed economiche si appropriino dei benefici dell'aiuto allo sviluppo, degli investimenti esteri diretti e degli aiuti umanitari; che ciò conferma l'esigenza di una cooperazione allo sviluppo che miri a produrre cambiamenti profondi nelle economie politiche, in particolare per quanto riguarda la governance, la distribuzione del potere, l'esclusione sociale, la protezione sociale e l'accesso alle risorse, nonché l'interazione con l'economia globale; che ciò conferma l'esigenza di sostenere e promuovere, attraverso la cooperazione allo sviluppo, i principi concernenti la buona governance, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri e la promozione dei diritti umani;
- AE. considerando che, secondo le stime della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di 1 000 miliardi di dollari in termini di alleviamento del debito a seguito della COVID-19; che la Banca mondiale, l'FMI, il G20 e il G7 hanno adottato misure di alleviamento del debito pubblico a favore dei paesi più poveri del mondo; che tali misure dovrebbero essere integrate per far sì che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano efficacemente alla realizzazione degli OSS in ambiti quali l'accesso ai servizi di base, la buona governance e i diritti umani fondamentali nei paesi in via di sviluppo;
- AF. considerando che l'UE è presente in tutti gli oceani grazie alla sua dimensione oltremare, che comprende sia le regioni ultraperiferiche che i paesi e i territori d'oltremare; che è pertanto fondamentale che l'UE elabori strategie regionali che rispondano il più possibile alle esigenze espresse a livello locale;
- AG. considerando che le amministrazioni locali hanno una missione centrale da svolgere nel conseguimento degli OSS e che la cooperazione decentrata deve essere al centro della strategia dell'Unione in materia di sviluppo;
- AH. considerando che le politiche di sviluppo devono tenere conto dell'adattamento all'impatto dei cambiamenti climatici in termini di spostamento delle popolazioni vulnerabili e inasprimento delle disuguaglianze sociali, nonché nell'intento di eliminare la povertà;
- AI. considerando che il reddito che i paesi in via di sviluppo stanno perdendo a causa dei flussi finanziari illeciti, compresa l'evasione fiscale, corrisponde a oltre il doppio di quanto ottengono da fonti esterne ufficiali, compresa l'assistenza allo sviluppo;
- AJ. considerando che l'utilizzo dei quadri dei risultati e degli strumenti di pianificazione dei paesi (gestione delle finanze pubbliche) da parte delle istituzioni dell'UE è in calo, sebbene essi svolgano un ruolo significativo ai fini di una cooperazione allo sviluppo efficace, del conseguimento degli OSS e della parità di genere, considerato il loro effetto positivo sull'integrazione della sensibilità al genere; che è necessario un maggiore impegno in tal senso;

Giovedì 25 novembre 2020

1. sottolinea che efficacia significa ottenere un impatto più ampio e migliore, realizzando gli OSS senza lasciare indietro nessuno; è convinto che quando la cooperazione allo sviluppo europea si allinea con gli sforzi autonomi e le necessità locali dei paesi partner, è coordinata con gli sforzi di altri donatori ed è realizzata attraverso le istituzioni e i sistemi dei paesi partner, come anche gli attori locali e la società civile, e quando sostiene priorità concordate tramite processi politici inclusivi ed equi, che garantiscano la titolarità democratica dei paesi e il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, l'impatto risulta più cospicuo, più rapido e più sostenibile;
2. sottolinea che l'UE, in quanto maggiore donatore a livello mondiale e importante attore internazionale per il multilateralismo e la democrazia basati su regole, dovrebbe utilizzare la propria validissima gamma di strumenti e modalità di aiuto secondo criteri coordinati per consentire la condivisione dei compiti ed evitare la frammentazione degli aiuti, come pure individuare le priorità in merito alle quali può efficacemente generare il maggiore impatto in termini di valore aggiunto;
3. evidenzia che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nel ricorso ai principi di efficacia ed efficienza degli aiuti, in modo da garantire un impatto reale e il conseguimento degli OSS, non lasciando indietro nessuno, nei paesi partner; sottolinea, a tale proposito, l'impatto che l'utilizzo degli aiuti allo sviluppo e degli investimenti diretti esteri da parte dell'UE può avere nell'affrontare le cause alla radice delle migrazioni e dello sfollamento forzato;
4. sottolinea l'esigenza di attuare gli obiettivi politici del nuovo consenso europeo in materia di sviluppo secondo criteri più strategici e mirati in ciascun paese partner, applicando così l'approccio basato sul nesso tra azione umanitaria e sviluppo, nonché in conformità del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; sottolinea che i programmi di aiuti dovrebbero essere associati a un'analisi della sostenibilità del debito e tenere conto della necessità di rafforzare il controllo parlamentare nei paesi partner;
5. sottolinea che l'UE deve continuare a monitorare attentamente l'utilizzo dei fondi e adottare tutte le misure necessarie a evitare qualsiasi uso improprio dei fondi di aiuto, garantendo il rispetto dei suoi obiettivi politici e valori in materia di cooperazione allo sviluppo; chiede che siano posti in essere meccanismi efficaci per poter controllare scrupolosamente la destinazione finale di tali fondi e valutare i progetti che hanno ricevuto finanziamenti;
6. sottolinea che la buona governance è un fattore determinante ai fini di un'equa e adeguata distribuzione degli aiuti e fa presente che il conseguimento degli OSS, e quindi l'efficacia dei fondi, dipendono in larga misura dalla capacità dei paesi partner di utilizzare i fondi in modo equo e trasparente;
7. invita l'UE a impegnarsi direttamente con i paesi di origine e di transito delle migrazioni e a istituire con essi partenariati inclusivi e sostenibili, sulla base delle esigenze specifiche di ciascun paese e delle situazioni individuali dei migranti;
8. ribadisce che i principi del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC) si fondano sugli importanti e durevoli insegnamenti tratti dalle pratiche e dalle strategie di sviluppo del passato, sia nei loro successi che negli insuccessi, e che tali principi rimangono importanti espressioni del coordinamento e della cooperazione multilaterali che l'UE si impegna a sostenere; invita la Commissione ad avvalersi della propria partecipazione al GPEDC e all'OCSE-DAC e della sua possibilità di esprimersi nel contesto delle sedi internazionali e delle strutture di governance delle istituzioni finanziarie internazionali al fine di rafforzare ulteriormente i principi di efficacia e incoraggiarne l'osservanza e l'attuazione in tutte le forme di cooperazione allo sviluppo, da parte di tutti gli attori coinvolti;
9. riconosce che una cooperazione allo sviluppo efficace non può essere realizzata unicamente attraverso la cooperazione dell'UE e può essere davvero efficace solo se tutti gli attori nel campo dello sviluppo collaborano; esprime preoccupazione per il fatto che, laddove altri attori non rispettino e non attuino i principi di efficacia nei loro programmi di cooperazione, la frammentazione e l'aggiornamento dei sistemi dei paesi partner che ne risultano riducono l'efficacia e l'impatto dell'assistenza nel complesso come garanzia, compresa l'assistenza dell'UE;
10. invita la Commissione a pubblicare, con cadenza almeno semestrale, una relazione sui progressi compiuti nell'efficacia degli aiuti, che tratti la programmazione comune, l'attuazione comune e i quadri comuni dei risultati nonché le azioni delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e delle autorità locali e regionali; sottolinea che tale relazione dovrebbe basarsi su traguardi e obiettivi strategici concordati, in particolare gli OSS e il consenso in materia di sviluppo; invita la Commissione a consultare le parti interessate durante l'elaborazione di tale relazione e a presentarla al Parlamento;

Giovedì 25 novembre 2020

11. invita la Commissione e il Consiglio a intensificare la programmazione comune tra l'UE e gli Stati membri; sottolinea che, a livello di paese, l'UE e gli Stati membri devono andare oltre il semplice consolidamento delle priorità e delle azioni di sviluppo bilaterali esistenti e formare una voce europea collettiva unificata sulle questioni strategiche nel dialogo politico con i paesi partner, che dovrebbe anche tenere conto, se del caso, degli organismi di integrazione regionale in qualità di controparti dell'UE, nonché di metodi di finanziamento innovativi quali il finanziamento combinato e le garanzie, ove efficaci; chiede impegni chiari e attuabili, tenendo conto delle strategie e delle pratiche precedenti;

12. invita la Commissione a garantire che le riunioni periodiche dell'UE con i rappresentanti degli Stati membri, le agenzie esecutive, le organizzazioni internazionali, gli enti locali e regionali e le organizzazioni della società civile si svolgano sul campo nei rispettivi paesi partner al fine di individuare sfide e opportunità e che la successiva risposta e attuazione congiunta soddisfi le esigenze individuate; sottolinea che la programmazione congiunta, sotto la direzione dei capimissione, si è dimostrata efficace in termini di coerenza nelle strategie politiche, commerciali, di sviluppo e di sicurezza; invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri ad impegnarsi in un'attuazione e una valutazione congiunte, nonché a partecipare a meccanismi di responsabilità condivisa nei confronti dei cittadini; invita l'UE a collaborare con i donatori non tradizionali che possono dimostrare il rispetto dei principi di efficacia degli aiuti;

13. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 che sottolineano l'importanza per tutti gli attori coinvolti nel Team Europa di coordinare le azioni e condividere gli sforzi di informazione e comunicazione a livello nazionale, all'interno dell'UE, nei paesi partner e nei consessi globali e multilaterali; chiede alla Commissione e agli Stati membri di seguire tale approccio in futuro nel contesto di tutte le misure, della programmazione e dell'attuazione relative allo sviluppo; ribadisce le sue richieste del 2013⁽³²⁾ e del 2017⁽³³⁾ e chiede alla Commissione di presentare, sulla base degli articoli 209 e 210 TFUE, una proposta di legge concernente gli aspetti normativi sul coordinamento dei donatori dell'UE in materia di aiuti allo sviluppo;

14. sottolinea che, nella prospettiva della futura attuazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), la programmazione e l'attuazione congiunte da parte dell'UE, degli Stati membri e dei partner dell'Unione per il finanziamento allo sviluppo dovrebbero fondarsi sui principi dell'efficacia degli aiuti; osserva l'importanza di fissare collettivamente priorità strategiche e individuare esigenze/carenze di investimento nella fase di pre-programmazione e di esaminare successivamente i metodi per ottimizzare la gamma di modalità a disposizione delle istituzioni dell'UE, tra cui sovvenzioni, sostegno finanziario e prestiti della BEI, nonché finanziamenti da parte degli Stati membri; esprime preoccupazione a tale riguardo per il fatto che nei paesi meno sviluppati si registra un aumento degli aiuti vincolati e ribadisce che lo svincolo degli aiuti può ridurre i costi del 15-30 %;

15. invita la Commissione a garantire che la programmazione e l'attuazione di tali modalità sia coordinata, strategicamente allineata alle priorità e ai processi dei paesi partner e incentrata sul conseguimento di risultati e impatti che siano trasformativi per la realizzazione degli OSS nel contesto specifico di ciascun paese partner; sottolinea l'esigenza di agevolare la creazione di mercati autosufficienti e di garantire che nella fase di pre-programmazione si tenga conto delle buone pratiche di uscita; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare gli sforzi per svincolare completamente il loro APS in linea con gli impegni del consenso europeo in materia di sviluppo e a incoraggiare chiunque si dedichi alla cooperazione allo sviluppo, comprese le economie emergenti, a fare lo stesso; incoraggia gli appalti e la partecipazione locali;

16. sottolinea che il mandato del Parlamento sulla NDICI chiede disposizioni intese a migliorare il rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e della società da parte degli operatori finanziari nell'uso dei meccanismi di garanzia misti attraverso l'EFSD+ — Garanzia per le azioni esterne (GAE); rammenta che, secondo la posizione del Parlamento, il 45 % dei finanziamenti a titolo dell'EFSD+ e del GAE è destinato a investimenti che contribuiscono agli obiettivi climatici, alla gestione e alla protezione dell'ambiente, alla biodiversità e alla lotta contro la desertificazione e che il 30 % della dotazione finanziaria complessiva è destinato alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi;

17. sottolinea che l'UE si è posta obiettivi ambiziosi in materia di protezione dell'ambiente e del clima e invita l'Unione a sostenere i paesi partner attraverso una stretta cooperazione, per assisterli nel conseguimento dei loro obiettivi, stabiliti dai trattati o fissati autonomamente, in materia di protezione del clima e dell'ambiente e delle rispettive strategie, poiché l'uso sostenibile delle risorse proprie è alla base dell'economia di molti paesi partner ed è essenziale per il conseguimento degli OSS;

⁽³²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo (GU C 468 del 15.12.2016, pag. 73).

⁽³³⁾ Risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo (GU C 252 del 18.7.2018, pag. 62).

Giovedì 25 novembre 2020

18. invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e altri attori pubblici e non governativi attivi nella cooperazione allo sviluppo a condividere dati ed esperienze sui tipi di interventi di sviluppo che tendono ad avere successo e su quelli che si sono rivelati inadeguati, di difficile attuazione o che non hanno prodotto l'impatto previsto;
19. accoglie con favore la relazione indipendente del gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo e chiede la creazione di una banca europea per gli investimenti e lo sviluppo sostenibile;
20. ribadisce che il principio di rendicontabilità per tutte le spese pubbliche, compreso l'APS, è essenziale sia in Europa che nei paesi partner; ritiene che la rendicontabilità esiga istituzioni forti e che per garantire un sostegno pubblico costante alle iniziative di cooperazione allo sviluppo dell'UE sia indispensabile fissare valori obiettivo chiari e concordati per l'APS europeo; ricorda che i partenariati e la cooperazione con la società civile e le ONG possono migliorare la rendicontabilità delle spese pubbliche relative all'APS; ricorda il ruolo delle organizzazioni della società civile nella mobilitazione dei fondi necessari al conseguimento degli OSS;
21. sottolinea che la rendicontabilità esige procedure solide e trasparenti, nonché attenzione per l'efficienza e il conseguimento di risultati dimostrabili, meticolose valutazioni ex ante ed ex post e un'analisi critica dei fallimenti, come pure la capacità di imparare a produrre risultati efficaci e sostenibili; invita pertanto la Commissione a coordinare un'armonizzazione a livello europeo degli indicatori d'impatto al fine di confrontare l'efficacia e l'efficienza dei progetti tra gli Stati membri;
22. incoraggia i parlamenti dei paesi beneficiari ad adottare politiche nazionali in materia di aiuti allo sviluppo per migliorare la responsabilità dei donatori e la titolarità dei governi beneficiari, anche delle autorità locali, allo scopo di eliminare la corruzione e tutte le forme di spreco di aiuti, e di migliorare le condizioni per l'ottenimento del sostegno finanziario, nonché, nel lungo periodo, ridurre la dipendenza dagli aiuti;
23. sottolinea che è importante che l'APS dell'UE si concentri ancora di più sulla riduzione delle disuguaglianze, sull'eliminazione della povertà e sulla garanzia che nessuno rimanga indietro;
24. sottolinea che un aiuto efficace ed efficiente alle strategie nazionali e allo sviluppo delle capacità porta a una riduzione della mortalità infantile e che investire nel benessere dei minori è fondamentale per spezzare il ciclo della povertà, compresa la lotta contro il lavoro forzato e minorile;
25. è convinto che il ricorso ad approcci basati sui risultati sia essenziale per i paesi partner dell'UE e costituisca un elemento fondamentale della loro capacità di realizzare gli OSS a vantaggio dei propri cittadini; ricorda tuttavia l'importanza di tenere conto della diversità delle situazioni e delle sfide specifiche dei paesi partner, in particolare dei paesi meno sviluppati e dei paesi fragili; invita l'UE e gli Stati membri a sostenere e utilizzare i quadri nazionali di misurazione dei risultati elaborati dai paesi partner e i loro sistemi statistici e di monitoraggio, nonché a coinvolgere, in tutte le fasi, tutti gli attori pertinenti: le autorità locali, i parlamenti nazionali, la società civile, comprese le associazioni femminili e i gruppi emarginati, e il settore privato, con particolare attenzione alle PMI; sottolinea che investire nel consolidamento delle capacità delle organizzazioni locali della società civile costituisce un presupposto essenziale affinché l'aiuto sia efficace;
26. fa presente che in taluni settori è difficile quantificare l'efficienza e l'efficacia degli aiuti allo sviluppo, ma invita la Commissione a studiare indicatori adeguati per la valutazione e ad avvalersi dei risultati per elaborare informazioni specifiche per paese sull'efficienza e l'efficacia degli aiuti allo sviluppo e per mettere a punto approcci basati sulle migliori pratiche;
27. invita l'UE e gli Stati membri a intensificare l'impegno a favore di flussi di dati trasparenti, tramite costanti investimenti nella visualizzazione dei dati, nella comunicazione statistica e nella pubblicazione di dati aperti, l'applicazione di standard internazionali come l'ITAI (lo standard dell'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali) e infine lo sviluppo e l'aggiornamento periodico di EU Aid Explorer; incoraggia a intensificare gli sforzi a livello dell'UE per garantire l'accesso pubblico e la diffusione dei dati e la rendicontazione sulla spesa dell'aiuto allo sviluppo dell'UE; ribadisce, a tale proposito, che la Commissione dovrebbe pubblicare la «Relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento dell'azione esterna» prima dell'avvio della procedura di scarico per l'anno in questione;
28. sottolinea che la parità di genere è essenziale per lo sviluppo sostenibile e che i progressi compiuti nella lotta contro la discriminazione e la violenza contro le donne e le ragazze nei paesi partner dovrebbero essere considerati un aspetto essenziale dell'efficacia degli aiuti; ricorda che la cooperazione allo sviluppo potrebbe avere impatti diversi su ragazze e ragazzi e su donne e uomini;

Giovedì 25 novembre 2020

29. esorta la Commissione e gli Stati membri, nonché tutti i partner per lo sviluppo, a dare priorità alla parità di genere, ricorrendo maggiormente all'integrazione della dimensione di genere, al bilancio di genere e agli obiettivi di genere; sottolinea, inoltre, la necessità di raccogliere dati comparabili e disaggregati per genere al fine di promuovere un approccio globale e armonizzato alle relazioni dell'UE sugli obiettivi di genere e di sostenere le donne affinché diventino attori responsabili dello sviluppo nelle loro comunità e oltre;
30. invita l'UE e i suoi Stati membri a migliorare l'allineamento della loro assistenza ai principi di efficacia e ai relativi indicatori, in particolare la prevedibilità, l'uso di indicatori tratti dai quadri dei risultati dei paesi partner, l'utilizzo di sistemi di gestione delle finanze pubbliche dei paesi partner e l'impegno a coinvolgere i governi partner nelle valutazioni dei progetti, nonché la rendicontazione trasparente;
31. invita gli Stati membri a ottimizzare maggiormente l'assistenza in linea con gli obiettivi comuni europei in materia di aiuti, al fine di migliorare l'efficacia della politica di sviluppo dell'UE nel suo complesso;
32. sostiene un approccio catalitico e trasversale, fondato su una programmazione e su valutazioni dei bisogni decentrate e dal basso verso l'alto, che promuova una proprietà locale e che sia sostenuto da un'eshaustiva analisi della situazione e una consultazione con la società civile e altri parti interessate in ciascun paese partner, in stretta collaborazione con le comunità e le organizzazioni locali;
33. incoraggia un rafforzamento della cooperazione sud-sud e triangolare, anche per progetti incentrati su una cooperazione e un'integrazione regionali più efficaci, nonché un coinvolgimento più efficace delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e territori d'oltremare nell'attuazione della cooperazione europea allo sviluppo nelle rispettive aree geografiche, a tutti i livelli di governance, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la ripresa dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che occorre, se del caso, mobilitare le capacità dei paesi a medio reddito, compresi i paesi recentemente usciti dall'elenco dei beneficiari dell'APS del comitato di aiuti allo sviluppo dell'OCSE;
34. sottolinea che, al fine di rendere gli aiuti allo sviluppo più efficaci, produrre risultati duraturi e rispondere alle esigenze locali, in particolare in situazioni di crisi prolungate e post-crisi, è indispensabile migliorare il coordinamento degli aiuti umanitari e dell'assistenza allo sviluppo e rafforzare il nesso tra azione umanitaria e sviluppo e i suoi legami con le azioni relative alla pace e alla sicurezza nei paesi in via di sviluppo; invita l'UE a sviluppare ulteriormente un approccio di questo tipo;
35. riconosce il valore di finanziamenti prevedibili e flessibili, compresi finanziamenti umanitari pluriennali per crisi prolungate e programmi di aiuto allo sviluppo che abbiano la capacità di adattarsi a crisi umanitarie impreviste;
36. sottolinea l'importanza di rafforzare le organizzazioni della società civile (OSC) nel loro ruolo di attori indipendenti dello sviluppo; sottolinea che un ambiente favorevole e aperto per le OSC è coerente con i diritti riconosciuti a livello internazionale e massimizza il loro contributo allo sviluppo; esprime la sua preoccupazione per quanto concerne la limitazione del campo d'azione delle OSC in molti paesi partner; invita la Commissione a migliorare l'accessibilità dei finanziamenti per le OSC, anche nei paesi partner;
37. sottolinea l'importanza di attuare lo scambio delle migliori pratiche e un coordinamento e una collaborazione a livello politico e di azione tra l'UE e gli altri attori, come ad esempio le Nazioni Unite e le relative agenzie, che forniscono aiuto nei paesi partner; sottolinea che ciò è ancor più fondamentale nei paesi partner fragili, nei paesi colpiti da conflitti o calamità naturali e in quelli che ospitano i rifugiati; ritiene essenziale, in tale contesto, porre al centro la resilienza delle comunità e sostenere azioni volte alla definizione di programmi che tengano conto dei fattori di rischio e di programmi di formazione in caso di emergenze, al coinvolgimento delle comunità e alla promozione dei partenariati;
38. chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare la cooperazione con le amministrazioni locali dei paesi partner, ma anche all'interno dell'Unione; chiede che il sostegno di bilancio come modalità di aiuto possa essere utilizzato anche a livello subnazionale e che siano attuati meccanismi di redistribuzione territoriale tra diversi livelli di governo e tra varie regioni con l'obiettivo primario di ridurre le disparità e le disuguaglianze all'interno di ogni paese, affinché nessuno sia lasciato indietro;
39. sottolinea il ruolo delle organizzazioni ecclesiastiche e missionarie negli aiuti umanitari e allo sviluppo e la loro importanza sul campo, considerato che rappresentano alcune tra le maggiori ONG attive nel campo degli aiuti e dello sviluppo; sottolinea che collaborare con i leader religiosi di molte comunità locali nei paesi in via di sviluppo è spesso il modo più efficace per raggiungere le popolazioni locali in difficoltà;

Giovedì 25 novembre 2020

40. riconosce il ruolo essenziale della società civile come partner, sia durante il processo di consultazione sia nella fornitura di servizi; invita, in tale ottica, la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e rafforzare i relativi ruoli al fine di realizzare partenariati di sviluppo inclusivi;

41. chiede di rivolgere più attenzione alle PMI locali, ai piccoli agricoltori e all'emancipazione delle donne, in quanto tale approccio si è dimostrato particolarmente efficace nel ridurre la povertà e le disuguaglianze e nel rafforzare la società civile e le comunità;

42. riconosce che l'impegno del settore privato — a livello locale, nazionale, bilaterale e internazionale — è importante per realizzare gli OSS e mobilitare finanziamenti allo sviluppo supplementari, nonché per la transizione verso uno sviluppo economico, una crescita e una prosperità sostenibili;

43. chiede sforzi volti a garantire l'allineamento del settore privato alle priorità di sviluppo dei governi nazionali e della società civile nei paesi in via di sviluppo e alle esigenze delle popolazioni locali, in particolare quelle dei gruppi emarginati e vulnerabili, e ad allineare il coinvolgimento del settore privato nella cooperazione allo sviluppo ai principi di efficacia e ai principi di Kampala, migliorando nel contempo la trasparenza, il monitoraggio, la valutazione e la responsabilità degli IED e delle catene globali del valore, nonché il rispetto dei diritti umani e dei principi di dovuta diligenza;

44. invita le istituzioni e gli organismi europei a stabilire un quadro chiaro, strutturato, trasparente e affidabile che disciplini i partenariati e le alleanze con il settore privato nei paesi in via di sviluppo e sottolinea che, parallelamente a un ruolo rafforzato per il settore privato, è importante sviluppare opportune misure di salvaguardia e capacità istituzionali;

45. sottolinea che tutti questi attori, compreso il settore privato, devono contribuire al programma sull'efficacia degli aiuti attraverso il coinvolgimento, la pianificazione e l'attuazione partecipativi, la responsabilità reciproca e la trasparenza, il monitoraggio e la valutazione; sottolinea che i donatori dovrebbero migliorare la loro prevedibilità e rapidità nel collaborare con tali attori in qualità di partner di attuazione e di erogazione dei servizi di base, al fine di raggiungere veramente le fasce più vulnerabili della popolazione;

46. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli attori del settore privato coinvolti nei partenariati di sviluppo rispettino il principio della responsabilità delle imprese in materia di diritti umani e ambiente durante l'intera durata dei progetti, in conformità del patto globale delle Nazioni Unite sui diritti umani, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le norme fondamentali dell'OIL in materia di condizioni di lavoro e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; ribadisce la sua richiesta di un quadro giuridico dell'UE a sostegno di una dovuta diligenza obbligatoria delle imprese, per garantire che gli investitori dell'UE agiscano in modo responsabile a livello internazionale e locale e contribuiscano allo sviluppo locale nei paesi in via di sviluppo;

47. ribadisce che l'assistenza privata allo sviluppo deve rispettare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le norme dell'OIL e le linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali; sottolinea inoltre che suddetta assistenza deve impegnarsi a garantire la buona governance, la riduzione della povertà e la creazione di ricchezza attraverso investimenti sostenibili, nonché a ridurre le disuguaglianze, promuovere i diritti umani e le norme ambientali e rafforzare le economie locali;

48. sottolinea che, onde abbandonare la dinamica donatore-beneficiario e consentire ai paesi partner di rafforzare la loro titolarità sulle priorità di sviluppo in modo da realizzare uno sviluppo sostenibile, i quadri delle strategie di sviluppo dell'UE devono prevedere azioni concrete volte a sostenere una più ampia mobilitazione delle risorse interne nei paesi partner, come il sostegno alla lotta alla corruzione e alla creazione di regimi di tassazione progressivi, come pure la lotta all'elusione e all'evasione fiscali;

49. accoglie con favore l'impiego da parte dell'UE di vari strumenti di finanziamento dello sviluppo per l'eliminazione della povertà e la realizzazione degli OSS; sottolinea la necessità che i donatori conferiscano priorità ai finanziamenti basati sulle sovvenzioni, in particolare destinati ai paesi meno sviluppati, in un contesto in cui, prima della pandemia di COVID-19, i paesi più poveri spendevano già più denaro per i pagamenti a titolo del servizio del debito che per i servizi sanitari;

50. osserva che la Commissione prevede un ruolo di importanza crescente per i meccanismi di garanzia-finanziamenti misti nella politica di sviluppo dell'UE, a scapito di altre modalità di aiuto; sottolinea che, sebbene i finanziamenti misti siano aumentati rapidamente, vi sono poche prove del loro impatto sullo sviluppo, poiché la maggior parte di essi è

Giovedì 25 novembre 2020

destinata attualmente ai paesi a medio reddito, e solo una minima parte arriva ai paesi meno sviluppati; sottolinea il parere critico della Corte dei conti europea sulla gestione e sull'efficacia dell'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) da parte della Commissione; invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri ad adottare un approccio prudente ai finanziamenti misti e a garantire che tutti i fondi mobilitati attraverso questa modalità siano conformi ai principi di efficacia dello sviluppo;

51. incoraggia l'UE a continuare ad adoperarsi per sostenere i paesi partner nell'attuazione di politiche intelligenti, mirate e adattive, che possono contribuire a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel modo più efficace; ricorda a tale riguardo il ruolo cruciale della ricerca e dello sviluppo (R&D) nel promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità con ricadute positive su tutti i settori delle economie locali; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione in materia di R&S e a potenziare gli investimenti nelle capacità strategiche delle produzioni locali, soprattutto nel settore sanitario, anche per i più recenti prodotti biofarmaceutici, al fine di aumentare l'autonomia dalle catene di approvvigionamento globali;

52. sottolinea l'importante ruolo delle organizzazioni della società civile nell'individuare le necessità e nel fornire aiuti allo sviluppo diretti alle persone povere, svantaggiate e vulnerabili; chiede tuttavia un maggiore coordinamento dell'assistenza ripartita tra le ONG e gli altri donatori per garantire la prevedibilità degli aiuti ed evitarne la frammentazione, la sovrapposizione delle azioni e i cosiddetti paesi «orfani degli aiuti» (i paesi trascurati dalla comunità dello sviluppo);

53. invita la Commissione a rivalutare se gli obblighi amministrativi relativi all'accesso ai finanziamenti dell'UE siano proporzionati; deplora, in tale contesto, il fatto che le sovvenzioni dell'UE stiano diventando sempre meno adeguate e interessanti per le ONG a causa dei requisiti per limitare i costi di assistenza e dei crescenti oneri amministrativi e di revisione;

54. invita la Commissione a creare una rete di partner non governativi affidabili, ad esempio organizzazioni della società civile locali, chiese, organizzazioni religiose e agenzie specializzate degli Stati membri per la realizzazione di progetti su scala minore, e a impegnarsi al loro fianco;

55. ribadisce che gli investimenti in infrastrutture locali e nazionali di diversa portata per progetti chiave locali e nazionali rappresentano il modo più efficiente per stimolare e migliorare lo sviluppo economico e sociale di tutta la popolazione attraverso gli aiuti;

56. sottolinea la necessità di collegare le misure di alleviamento del debito a un'ulteriore mobilitazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS); chiede l'inclusione del debito multilaterale e commerciale nell'iniziativa di sospensione del servizio del debito (DSSI) del G20; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione di tutti i creditori, compresa la Banca mondiale e altre banche multilaterali di sviluppo, nonché dei creditori privati, alla DSSI e a qualsiasi altra offerta di alleviamento del debito; chiede la creazione di un meccanismo multilaterale di rinegoziazione del debito per far fronte sia all'impatto della crisi di COVID-19 sia alle necessità di finanziamento dell'Agenda 2030;

57. richiama l'attenzione sul ruolo particolarmente importante dei programmi di formazione per il personale locale e gli operatori sul campo per garantire la continuità dei progetti sostenuti dall'UE nei paesi partner, aumentando così la titolarità e la responsabilità;

58. evidenzia il ruolo chiave dell'APS nel perseguimento dell'agenda per l'efficacia dello sviluppo; sottolinea che l'aiuto pubblico allo sviluppo è più flessibile, prevedibile e affidabile degli altri flussi che contribuiscono potenzialmente allo sviluppo; ammonisce riguardo all'indebolimento dei criteri per gli APS al fine di coprire spese diverse da quelle direttamente legate alla promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo;

59. ribadisce la richiesta che il Consiglio e gli Stati membri fissino un calendario preciso per il conseguimento dell'obiettivo di incrementare il bilancio dell'APS allo 0,7 % del RNL, e altresì dell'impegno internazionale di destinare dallo 0,15 allo 0,2 % del RNL per l'APS ai paesi meno sviluppati, e che la Commissione presenti un piano d'azione concreto che definisca il modo in cui le risorse supplementari saranno sfruttate per realizzare gli OSS; sottolinea che l'efficienza degli aiuti non può sostituire volumi di aiuti adeguati e che il mantenimento o il superamento dell'obiettivo dello 0,7 % è molto importante; ribadisce che il bilancio dell'UE dovrebbe fornire un contributo considerevole all'aumento complessivo dell'APS dell'UE;

60. ribadisce il suo sostegno all'inclusione nell'NDICI dei seguenti obiettivi: 20 % per l'inclusione sociale e lo sviluppo umano e almeno l'85 % dei progetti finanziati dall'APS aventi come obiettivo principale o significativo la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze, come definito dal DAC dell'OCSE;

Giovedì 25 novembre 2020

61. auspica una maggiore coerenza delle politiche per lo sviluppo, allo scopo di garantire che nessuna politica dell'UE e degli Stati membri abbia effetti negativi sui paesi in via di sviluppo o obiettivi contraddittori;
 62. ritiene che gli aiuti allo sviluppo e gli investimenti pubblici europei debbano promuovere priorità e obiettivi strategici comuni, tra cui l'eliminazione della povertà, l'azione per il clima e l'ambiente, le politiche economiche e commerciali e la gestione della migrazione, e debbano altresì essere pienamente in linea con i principi dei diritti umani fondamentali, della democrazia e del buon governo;
 63. sottolinea che subordinare l'assegnazione degli aiuti umanitari e degli aiuti d'urgenza alla cooperazione con l'UE su questioni legate alla migrazione o alla sicurezza non è compatibile con i principi di efficacia dello sviluppo concordati;
 64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'OCSE, al Servizio europeo per l'azione esterna, alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, al Gruppo della Banca mondiale, all'Unione africana, ai copresidenti del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e al Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, all'OCSE e all'Unione interparlamentare.
-

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0325

Sostanze attive, incluso il chlorotoluron

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (2020/2853(RSP))

(2021/C 425/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 e l'articolo 17, primo comma,
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ⁽³⁾,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 che solleva obiezioni alla precedente proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva clorotoluron ⁽⁶⁾,
- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

⁽¹⁾ GU L 344 del 19.10.2020, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.

⁽⁶⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron (testi approvati, P9_TA(2019)0027).

Venerdì 26 novembre 2020

- A. considerando che la sostanza clorotoluron è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE⁽⁷⁾ del Consiglio il 1° marzo 2006 in forza della direttiva 2005/53/CE della Commissione⁽⁸⁾ ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- B. considerando che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione del clorotoluron a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione⁽⁹⁾;
- C. considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva clorotoluron è già stato prorogato di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013⁽¹⁰⁾ e successivamente di un anno ogni anno, a partire dal 2017, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1511⁽¹¹⁾, (UE) 2018/1262⁽¹²⁾ e (UE) 2019/1589⁽¹³⁾ della Commissione, e ora ancora una volta di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione, che estende il periodo di approvazione sino al 31 ottobre 2021;
- D. considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che «dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo»;
- E. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che occorre prestare un'attenzione particolare alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini;
- F. considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;
- G. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che nell'interesse della sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che in questo caso tale proporzionalità è ovviamente inesistente;
- H. considerando che, nei 14 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, il clorotoluron è stato identificato come probabile interferente endocrino e che ciò nonostante, durante tale periodo, la sua approvazione non è stata riesaminata né revocata;

(7) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(8) Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51).

(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).

(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).

(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).

(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24).

Venerdì 26 novembre 2020

- I. considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;
- J. considerando che, più specificamente, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione possa in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento stesso, e che tale riesame possa comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

Proprietà di interferenza endocrina

- K. considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾, il clorotoluron presenta una classificazione armonizzata come sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, sospettata di causare il cancro (Carc. 2) e sospettata di nuocere al feto (Repr. 2);
- L. considerando che il clorotoluron è stato associato a proprietà di interferenza endocrina in alcune pubblicazioni scientifiche⁽¹⁵⁾;
- M. considerando che nel 2015 il clorotoluron è stato classificato nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 in quanto si ritiene che abbia proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi negli esseri umani e che soddisfi i criteri per essere considerato una sostanza persistente e tossica;
- N. considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive non possono essere approvate se si ritiene che abbiano proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante interessati in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾;
- O. considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza che probabilmente risponde ai criteri di esclusione delle sostanze attive che hanno proprietà di interferenza endocrina, continui ad essere consentito nell'Unione, mettendo così a rischio la salute della popolazione e dell'ambiente;
- P. considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico insito nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata finalizzata la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo l'esposizione alla sostanza pericolosa continua;
- Q. considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari⁽¹⁷⁾, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a «garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina»;

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Cfr, tra l'altro: Hong, M., Ping, Z., Jian, X., «Testicular toxicity and mechanisms of chlorotoluron compounds in the mouse», *Toxicology Mechanisms and Methods* 2007; 17(8):483-8.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.

Venerdì 26 novembre 2020

- R. considerando che il Parlamento si è già opposto alla precedente proroga del periodo di approvazione del clorotoluron nella sua risoluzione del 10 ottobre 2019 ⁽¹⁸⁾;
- S. considerando che la Commissione, nella sua risposta ⁽¹⁹⁾ alla precedente obiezione alla proroga del periodo di approvazione del clorotoluron, fa riferimento soltanto allo «studio alla base della valutazione d'impatto condotto prima dell'adozione del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione» ⁽²⁰⁾ nel quale «il clorotoluron non è stato identificato come un potenziale interferente endocrino», senza riconoscere che lo studio in questione non ha comportato l'eliminazione del clorotoluron dall'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione;
- T. considerando che, in seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2017/2100 ⁽²¹⁾ e del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, quest'ultima ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di elaborare orientamenti armonizzati per garantire che i criteri sugli interferenti endocrini adottati dall'Unione siano applicati in maniera coerente per la valutazione dei biocidi e dei pesticidi nell'Unione; che tali orientamenti che comprendono nuove prove OCSE sono stati pubblicati a giugno 2018 ⁽²²⁾ ma non sono stati utilizzati per valutare le proprietà di interferenza endocrina del clorotoluron;
- U. considerando pertanto che il clorotoluron non è stato valutato in modo adeguato e tale da consentire di non considerare tale sostanza un interferente endocrino;
- V. considerando che il progetto di relazione di valutazione del rinnovo per il clorotoluron non è ancora stato valutato dall'EFSA;
- W. considerando che, dopo la precedente proroga, nel 2019, di diverse sostanze attive, tra cui il clorotoluron, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589, è stata rinnovata o non rinnovata l'approvazione di sole tre sostanze su 29, mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511, i periodi di approvazione di 26 sostanze sono stati prorogati ancora, in molti casi per la terza o la quarta volta;
1. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;
 2. ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 non sia conforme al principio di precauzione;
 3. ritiene che la decisione di prorogare il periodo di approvazione del clorotoluron non sia conforme ai criteri di sicurezza stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tale sostanza possa essere utilizzata in modo sicuro, né su un comprovato bisogno urgente della sostanza attiva clorotoluron per la produzione alimentare nell'Unione;
 4. chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare del clorotoluron;
 5. invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di attuazione volti a prorogare i periodi di approvazione di sostanze solo nei casi in cui si ritiene che lo stato attuale della scienza non induca la Commissione a proporre di non prorogare l'approvazione della sostanza attiva in questione;

⁽¹⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0027.

⁽¹⁹⁾ Seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron, SP(2019)669, [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2826\(RSP\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2826(RSP)&l=en).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

⁽²¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

⁽²²⁾ Orientamenti dell'EFSA e dell'ECHA per l'identificazione degli interferenti endocrini nel contesto dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009, EFSA Journal 2018, 16(6):5311, <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311>.

Venerdì 26 novembre 2020

6. invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze se sussistono prove o ragionevoli dubbi circa il fatto che esse non soddisfano i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;
 7. invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle autorizzazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti in modo efficace il prima possibile;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0326

Carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (D069099/01 — 2020/2852(RSP))

(2021/C 425/10)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (D069099/01,
 - vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
 - visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽³⁾,
 - visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione mira ad approvare il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso in biocidi dei tipi di prodotto 7 (preservanti per pellicole) e 10 (preservanti per lavori in muratura) per un periodo di tre anni;
- B. considerando che la Commissione ha fatto propria l'ambizione di azzerare l'inquinamento al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche per contribuire a proteggere meglio i cittadini e l'ambiente dalle sostanze chimiche pericolose e incoraggiare l'innovazione per lo sviluppo di alternative sicure e sostenibili;
- C. considerando che le relazioni di valutazione e le conclusioni dello Stato membro relatore concernenti il carbendazim sono state presentate alla Commissione il 2 agosto 2013; che dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 dovrebbero essere valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE;
- D. considerando che le proprietà pericolose del carbendazim erano già note nel 2013 al momento della presentazione delle relazioni di valutazione da parte dello Stato membro relatore; che sono trascorsi sette anni tra la presentazione delle relazioni di valutazione e il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione;

Argomentazioni giuridiche

Rischi inaccettabili per l'ambiente

- E. considerando che l'approvazione del carbendazim per l'uso nei tipi di prodotto 7 e 10 potrebbe comportare rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana in violazione della direttiva 98/8/CE;

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Venerdì 26 novembre 2020

- F. considerando che il carbendazim soddisfa i criteri di classificazione come mutageno di categoria 1B e tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ nonché due dei criteri di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità (PBT), vale a dire i criteri persistenza e tossicità;
- G. considerando che sono state espresse preoccupazioni anche in numerosi studi sul potenziale del carbendazim di perturbare il sistema endocrino⁽⁵⁾; che, secondo i pareri del comitato sui biocidi (BPC) sul carbendazim per tutti i tipi di prodotto 7, 9 e 10⁽⁶⁾, non è stato possibile trarre conclusioni in merito alle proprietà di interferenza endocrina; che è molto preoccupante che la Commissione continui a ignorare il principio di precauzione proponendo di autorizzare sostanze attive a seguito di valutazioni non definitive delle loro proprietà di interferenza endocrina sulla base dei dati disponibili; che l'impossibilità di trarre conclusioni sulle proprietà di interferenza endocrina di una sostanza sulla base della limitata disponibilità di dati non equivale a concludere che tale sostanza non possiede proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
- H. considerando che, sebbene le relazioni di valutazione relative al carbendazim siano state presentate prima del 1° settembre 2013, nel senso che «sebbene il carbendazim soddisfi l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 non è rilevante ai fini della decisione di approvazione»⁽⁷⁾, il fatto che il carbendazim possieda proprietà pericolose note estremamente preoccupanti è ancora molto rilevante e non è stato tenuto sufficientemente in considerazione nell'attuazione della direttiva 98/8/CE, tenuto conto dell'articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva;
- I. considerando che l'uso del carbendazim nei tipi di prodotto 7 e 10 nel trattamento delle vernici per esterni per facciate al fine di evitare la proliferazione di funghi e alghe comporta un elevato rischio di inquinamento idrico a causa del deflusso di tali biocidi dalle facciate degli edifici quando piove;
- J. considerando che uno studio⁽⁸⁾ ha concluso che, in Germania, il carbendazim è stato riscontrato in oltre il 90 % dei campioni prelevati da vasche di sedimentazione delle acque piovane e in oltre il 50 % dei campioni provenienti da casse di espansione delle acque meteoriche, che rilasciano acqua piovana non trattata nei corpi idrici o penetrano nelle acque sotterranee;
- K. considerando che il parere del BPC per il tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati) ha concluso che il carbendazim non è stato approvato per il solo motivo che la lisciviazione del carbendazim dalle superfici trattate con acqua piovana comporta rischi inaccettabili nelle acque superficiali e nei sedimenti e che non sono disponibili misure adeguate di gestione dei rischi;

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Morinaga, H. et al., «A Benzimidazole Fungicide, Benomyl, and Its Metabolite, Carbendazim, Induce Aromatase Activity in a Human Ovarian Granulosa-Like Tumor Cell Line (KGN)», *Endocrinology* 2004, 145 (4): 1860-1869; Kim, D.-J. et al., «Benomyl induction of cervello aromatase and toxicity effects in the zebrafish embryo», *Journal of Applied Toxicology* 2009, 29: 289-294; Goldman, J.M. et al., «Effects of the benomyl metabolite, carbendazim, on the hypothalamic-pituitary reproductive axis in the male rat», *Toxicology* 1989, 57(2): 173-182; Jiang, J. et al., «Carbendazim has the potential to induce oxidative stress, apoptosis, immunotoxicity and endocrine disruption during zebrafish larvae development», *Toxicology in Vitro* 2015, 29(7):1473-1481; Singh, S., Singh, N., Kumar, V. et al., «Toxicity, monitoring and biodegradation of the fungicide carbendazim», *Environmental Chemistry Letters* 2016, 14: 317-329; Jin, C., Zeng, Z., Wang, C., Luo, T., Wang, S., Zhou, J., Ni, Y., Fu, Z., Jin, Y., «Insights into a Possible Mechanism Underlying the Connection of Carbendazim-Induced Lipid Metabolism Disorder and Gut Microbiota Dysbiosis in Mice», *Toxicological Sciences* 2018, 166(2): 382-393; Durand, P., Martin, G., Blondet, A., Gilleron, J., Carette, D., Janczarski, S., Christin, E., Pointis, G., Perrard, M.H., «Effects of low doses of carbendazim or iprodione either separately or in mixture on the pubertal rat seminiferous epithelium: An ex vivo study», *Toxicology In Vitro* 2017, 45(3):366-373; Jin, Y., Zeng, Z., Wu, Y., Zhang, S., Fu, Z., «Oral Exposure of Mice to Carbendazim Induces Hepatic Lipid Metabolism Disorder and Gut Microbiota Dysbiosis», *Toxicological Sciences* 2015, 147(1):116-26; Rama, E.M., Bortolan, S., Vieira, M.L., Gerardin, D.C., Moreira, E.G., «Reproductive and possible hormonal effects of carbendazim», *Regulatory Toxicology and Pharmacology* 2014, 69 (3): 476-486.

⁽⁶⁾ Parere del BPC del 10 dicembre 2019 sulla domanda di approvazione della sostanza attiva: Carbendazim, tipo di prodotto: 7; Parere del BPC del 27 febbraio 2019 sulla domanda di approvazione della sostanza attiva: Carbendazim, tipo di prodotto: 9; Parere del BPC del 10 dicembre 2019 sulla domanda di approvazione della sostanza attiva: Carbendazim, tipo di prodotto: 10; https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval?diss=true&search_criteria_ecnumber=234-232-0&search_criteria_casnumber=10605-21-7&search_criteria_name=Carbendazim

⁽⁷⁾ Pareri del BPC per i tipi di prodotto 7 e 10, pag. 14.

⁽⁸⁾ https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_169-2020_belastung_der_umwelt_mit_bioziden_realistischer_erfassen_-_schwerpunkt_eintraege_ueber_klaeranlagen.pdf

Venerdì 26 novembre 2020

- L. considerando che i pareri del BPC per i tipi di prodotto 7 e 10 hanno concluso che gli usi esterni del carbendazim, comprese le pitture (tipo di prodotto 7) e gli intonaci (tipo di prodotto 10), comportano un rischio inaccettabile per le acque superficiali e i sedimenti, in quanto non sono disponibili misure di riduzione del rischio adeguate per evitare rilasci nelle fognature nel corso della vita utile (cinque anni per il tipo di prodotto 7 e 25 anni per il tipo di prodotto 10) degli articoli trattati;
- M. considerando che l'approvazione del carbendazim per l'uso nei tipi di prodotto 7 e 10, anche per un breve periodo di tre anni, comporterebbe pertanto un rilascio di carbendazim nell'ambiente attraverso le acque piovane per un periodo fino a 25 anni;
- N. considerando che, nel suo parere minoritario al BPC, la Svezia ha affermato che la lisciviazione durante la vita utile dei prodotti applicati e degli articoli trattati (ad esempio vernici e intonaci) per tutti gli usi esterni comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e che, secondo la relazione di valutazione, tale rischio non può essere attenuato;
- O. considerando che il fatto che i pareri del BPC concludano che l'uso del carbendazim nei tipi di prodotto 7, 9 e 10 presenta gli stessi rischi inaccettabili avrebbe dovuto portare alla decisione di non approvare il carbendazim per tutti questi usi esterni e non solo per il tipo di prodotto 9;
- P. considerando che anche gli usi in ambienti chiusi del carbendazim possono presentare rischi inaccettabili, in quanto alcuni studi⁽⁹⁾ hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che la presenza di carbendazim nelle acque superficiali provenga principalmente dallo scarico di acque reflue domestiche e industriali trattate, nonostante le conclusioni del BPC secondo cui i rischi per l'ambiente derivanti dagli usi interni del carbendazim sono accettabili;

Le condizioni di approvazione non riducono i rischi

- Q. considerando che, in considerazione dei rischi per l'ambiente individuati per gli usi valutati, secondo il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione, il carbendazim può essere approvato purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al suo impiego, in particolare che la valutazione del prodotto «presti particolare attenzione» alle acque superficiali, ai sedimenti, al suolo e alle acque sotterranee per i prodotti utilizzati in vernici o intonaci destinati ad essere utilizzati all'aperto;
- R. considerando che i pareri del BPC per i tipi di prodotto 7 e 10 evidenziano entrambi rischi inaccettabili per le acque di superficie e i sedimenti e indicano che, per gli usi valutati, non sono disponibili misure adeguate di gestione dei rischi per evitare il rilascio nelle fognature;
- S. considerando che la richiesta della Commissione di «specifiche e condizioni» cui è subordinata l'autorizzazione è estremamente vaga e non è sufficiente a dissipare i timori di rischi inaccettabili; che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non impone agli Stati membri di prescrivere adeguate misure di attenuazione dei rischi, ma semplicemente di prestare attenzione ai rischi; che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non tiene conto del fatto che i documenti giustificativi hanno concluso che non sono disponibili misure adeguate di gestione dei rischi;

Coerenza tra la decisione sulla gestione del rischio e le prove scientifiche su cui si basa

- T. considerando che, come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte»), in sede di adozione di una misura di gestione del rischio, la decisione della Commissione deve essere coerente con le prove scientifiche addotte; che la Commissione può non tener conto di un parere scientifico formulato nel corso del processo decisionale, ma deve quindi motivare specificamente la sua valutazione rispetto a quella espressa in detto parere; che la sua motivazione deve spiegare i motivi per i quali se ne discosta⁽¹⁰⁾;
- U. considerando che la decisione di approvare il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 contraddice in modo significativo le conclusioni dei pareri del BPC, secondo cui gli usi esterni del carbendazim nelle vernici (tipo di prodotto 7) e nei gessi (tipo di prodotto 10) comportano rischi inaccettabili per le acque superficiali e i sedimenti, alla luce dell'articolo 10 della direttiva 98/8/CE, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva;

⁽⁹⁾ Merel, S., Benzing, S., Gleiser, C., Di Napoli-Davis, G., Zwiener, C., «Occurrence and oversight sources of the biocide carbendazim in waste water and surface water», *Environmental Pollution* 2018, 239: 512-521.

⁽¹⁰⁾ Cfr. causa T-837/16, *Svezia/Commissione*, ECLI:EU:T:2019:144, punto 69.

Venerdì 26 novembre 2020

- V. considerando che i motivi per discostarsi dalle conclusioni dei pareri del BPC forniti dalla Commissione nel suo progetto di regolamento di esecuzione si limitano all'argomentazione secondo cui la totale autorizzazione dei biocidi richiede una fase supplementare a livello di Stato membro e la revisione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 sarà effettuata a breve;
- W. considerando che dette motivazioni non spiegano il motivo per cui la Commissione ha ritenuto che il carbendazim non presentasse un rischio inaccettabile per gli usi nei tipi di prodotto 7 e 10 ai sensi della direttiva 98/8/CE, in particolare poiché è stato ritenuto che l'uso dello stesso principio attivo nel tipo di prodotto 9 presentasse un rischio inaccettabile, considerazione che ha portato alla decisione di non concedere l'autorizzazione per tale tipo di prodotto;
- X. considerando che una dichiarazione concernente le motivazioni alla base del discostamento dalle conclusioni dei pareri del BPC è non solo indispensabile per il controllo della Corte ma anche, più specificamente, affinché il Parlamento possa esercitare adeguatamente il suo potere di controllo;

Valutazione delle alternative disponibili

- Y. considerando che, in base al parere del BPC per il tipo di prodotto 7, il carbendazim dovrebbe essere utilizzato come fungicida in biocidi preservanti per pellicole che sono applicati a prodotti finiti, come le vernici, o integrati negli stessi; che, secondo il parere del BPC per il tipo di prodotto 10, il carbendazim dovrebbe essere utilizzato come fungicida nei preservanti per i materiali da costruzione che sono applicati a prodotti finiti, come i gessi, o incorporati negli stessi;
- Z. considerando che la Commissione ha concluso che non sono disponibili alternative adeguate al carbendazim soltanto sulla base di undici contributi non riservati di terze parti, tutte costituite da imprese o associazioni industriali, risalenti al 2014; che, laddove siano disponibili ulteriori informazioni a sostegno della decisione della Commissione, esse dovrebbero essere messe a disposizione del Parlamento affinché quest'ultimo possa esercitare pienamente il suo potere di controllo;
- AA. considerando che, in base ai pareri del BPC, la maggior parte dei contributi non opera una distinzione tra gli usi del carbendazim nei tipi di prodotto 7, 9 e 10, non consentendo quindi alla Commissione di valutare adeguatamente la disponibilità di alternative per ciascun tipo di prodotto e i rispettivi usi;
- AB. considerando che le informazioni fornite dai contributi sono lungi dall'essere sufficientemente dettagliate e aggiornate per poter stabilire l'assenza di alternative adeguate al carbendazim ai fini dell'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10;
- AC. considerando che, in particolare per il tipo di prodotto 7, gli autori dei contributi hanno dichiarato che la sostituzione del carbendazim nelle vernici è tecnicamente possibile, pur avendola ritenuta troppo costosa e dispendiosa in termini di tempo;
- AD. considerando che, in particolare per il tipo di prodotto 10, gli autori dei contributi hanno dichiarato che la sostituzione del carbendazim nelle vernici è tecnicamente possibile, pur avendola ritenuta troppo costosa e dispendiosa in termini di tempo; che, stando al parere del BPC, a causa del numero molto limitato di principi attivi approvati per tale tipo di prodotto, le informazioni in possesso del BPC stesso non sono al momento sufficienti per decidere se vi siano altri principi attivi in grado di offrire un'alternativa all'uso del carbendazim come preservante nei gessi con un pH elevato;
- AE. considerando che la maggior parte dei contributi trasmessi alla Commissione nel 2014 ha concluso che è possibile trovare alternative al carbendazim per i tipi di prodotto 7 e 10, sebbene ciò comporti delle difficoltà;
- AF. considerando che i richiedenti hanno avuto sette anni a disposizione per studiare potenziali alternative al carbendazim, le cui caratteristiche nocive sono ben note;
- AG. considerando che, di conseguenza, la Commissione non ha rispettato il proprio dovere di valutare la disponibilità di sostanze alternative adeguate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 98/8/CE; che non sono state fornite spiegazioni volte a chiarire nel dettaglio i motivi per cui la Commissione ha concluso che non fossero disponibili sostanze alternative adeguate e sufficienti; che tali dettagli rivestono grande importanza per l'esito della presente autorizzazione, dato il profilo tossicologico della sostanza;
- AH. considerando che gli usi del carbendazim nel tipo di prodotto 9 non sono stati approvati; che nessuna delle informazioni ricevute e cui si fa riferimento nel parere del BPC era specifica per il tipo di prodotto 9; che le stesse preoccupazioni erano state sollevate da partecipanti terzi in merito al limitato numero di alternative disponibili, nonché in relazione al tempo e ai costi necessari per sviluppare un'alternativa con un livello equivalente al carbendazim in termini di efficacia per il tipo di prodotto 9 e per i tipi di prodotto 7 e 10;

Venerdì 26 novembre 2020

AI. considerando che, secondo i pareri del BPC per i tipi di prodotto 7 e 10, gli autori dei contributi hanno sottolineato la difficoltà di valutare la disponibilità di alternative, poiché molte di esse devono ancora essere riesaminate a norma del regolamento (UE) n. 528/2012; che è inaccettabile che il ritardo nell'esecuzione del programma di revisione funga da giustificazione per ostacolare la tutela della salute umana e dell'ambiente;

Argomentazioni politiche

AJ. considerando che è inaccettabile che la Commissione decida di rinviare la negazione dell'approvazione di sostanze che rappresentano un rischio inaccettabile per la salute umana e l'ambiente, adducendo come giustificazione soltanto il fatto che il regolamento (UE) n. 528/2012 contribuirà a rendere tali respingimenti più sistematici nelle revisioni future;

AK. considerando che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione dispone che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, allegato VI, punto 10, le autorità competenti degli Stati membri valutino se le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento possano essere soddisfatte all'interno del loro territorio, al fine di decidere se un biocida contenente carbendazim possa essere autorizzato;

AL. considerando che la Commissione non dovrebbe delegare agli Stati membri la responsabilità di rifiutare l'autorizzazione all'immissione in commercio di biocidi contenenti carbendazim adducendo come giustificazione la scarsa qualità delle informazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica in merito a potenziali alternative;

AM. considerando che, come proposto dalla Commissione, sugli articoli trattati dovrà figurare soltanto un'etichetta contenente informazioni limitate e che detta etichetta non sarà soggetta a un controllo normativo prima che il prodotto sia immesso sul mercato e scambiato tra gli Stati membri; che, dal momento che non è necessaria alcuna autorizzazione per il prodotto, non sarà possibile valutare se l'efficacia del prodotto corrisponde alle indicazioni dell'etichetta;

AN. considerando che questa situazione non garantisce un livello sufficiente di protezione della salute umana e dell'ambiente e non assicura condizioni di parità per le imprese dell'Unione e dei paesi terzi;

1. è del parere che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, poiché non è compatibile con lo scopo e il contenuto della direttiva 98/8/CE o del regolamento (UE) n. 528/2012;

2. ritiene, considerando

a) le proprietà pericolose del carbendazim,

b) il suo destino ambientale, nonché l'assenza delle misure di gestione del rischio riportate nei documenti giustificativi,

c) la mancanza di dati che consentano di stabilire in modo definitivo l'assenza di alternative adeguate,

d) il periodo di sette anni trascorso dalla presentazione delle relazioni di valutazione, e

e) l'incoerenza tra le decisioni della Commissione sugli usi del carbendazim nei tipi di prodotto 7, 9 e 10,

che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, anche per un breve periodo della durata di tre anni, non sia proporzionato alla luce dei rischi inaccettabili che ciò comporta per la salute umana e l'ambiente e che la Commissione avrebbe dovuto giungere alla conclusione che esistono rischi inaccettabili, poiché l'uso del carbendazim nei prodotti desta ancora preoccupazione;

3. ritiene che le informazioni fornite dalla Commissione nel suo progetto di regolamento di esecuzione siano insufficienti ai fini di un adeguato esercizio del potere di controllo del Parlamento;

4. invita la Commissione a ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione e a presentare un nuovo progetto alla commissione, recante la proposta di non approvare il carbendazim come principio attivo destinato all'uso in biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10;

Venerdì 26 novembre 2020

5. ribadisce che, sebbene le relazioni di valutazione siano state presentate prima del 1° settembre 2013, l'autorizzazione di una sostanza classificata come mutagena di categoria 1B, tossica per la riproduzione di categoria 1B e avente potenziali proprietà di interferenza endocrina comporta rischi inaccettabili per la salute umana in relazione a usi quali quelli considerati;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0327

Bilancio delle elezioni europee

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee (2020/2088(INI)) (2021/C 425/11)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 10 e 14 e l'articolo 17, paragrafo 7,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 20 e 22,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21 e 39 e l'articolo 52, paragrafo 1,
- vista la dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, del trattato sull'Unione europea, allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 21,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 25,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), in particolare l'articolo 29,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il primo principio,
- vista la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 ⁽¹⁾,
- vista la decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo ⁽²⁾,
- vista la decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le nonne elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo ⁽⁵⁾,
- visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, quale modificato ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 129 del 25.5.2018, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

Venerdì 26 novembre 2020

- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea ⁽⁷⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona ⁽⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea ⁽⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le nonde elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto ⁽¹⁰⁾,
 - vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo ⁽¹¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 luglio 2019 sull'elezione del Presidente della Commissione ⁽¹²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sulle ingerenze elettorali straniere e la disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei ⁽¹³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa ⁽¹⁴⁾,
 - vista la sua decisione del 18 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione ⁽¹⁵⁾,
 - vista la relazione informativa del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2019 dal titolo «La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo»,
 - visti i lavori dell'Unione interparlamentare (UIP) sull'uguaglianza di genere, in particolare il suo piano d'azione per parlamenti sensibili alla dimensione di genere,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0211/2020),
- A. considerando che alle elezioni europee del 2019 si è registrato il tasso di partecipazione più elevato alle elezioni del Parlamento europeo degli ultimi 20 anni, pari al 50,66 % (con un aumento di otto punti percentuali rispetto al 2014), il che costituisce un segnale positivo che mostra che i cittadini europei nutrono un crescente interesse per le questioni europee e ritengono che la legislazione dell'UE abbia un impatto sulla loro vita quotidiana; che, tuttavia, tale cifra nasconde forti disparità tra gli Stati membri, che il tasso di astensione resta elevato e che occorre fare di più per aumentare la partecipazione alle elezioni europee;
- B. considerando che i risultati dell'indagine Eurobarometro commissionata dal Parlamento a seguito delle elezioni europee del 2019 mostrano che lo stato dell'economia e l'ambiente erano le due priorità principali per gli elettori, il che indica chiaramente che i cittadini che hanno partecipato alle elezioni europee auspicano un intervento più incisivo a livello dell'Unione in questi due ambiti strategici la cui competenza è condivisa tra l'UE e le autorità nazionali ⁽¹⁶⁾;

⁽⁷⁾ GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

⁽⁹⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

⁽¹⁰⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 170.

⁽¹¹⁾ GU C 463 del 21.12.2018, pag. 83.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0002.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0031.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0098.

⁽¹⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0161.

⁽¹⁶⁾ Eurobarometro 91.5, «The 2019 post-electoral Survey — Have European Elections Entered a New Dimension?» (Indagine post-elettorale del 2019 — Le elezioni europee sono entrate in una nuova dimensione?), Parlamento europeo, settembre 2019.

Venerdì 26 novembre 2020

- C. considerando che la scelta di un sistema elettorale adeguato crea le condizioni favorevoli affinché i cittadini credano nel loro diritto fondamentale di eleggere i loro rappresentanti democratici e, al tempo stesso, affinché i rappresentanti politici ascoltino i loro elettori e rappresentino i loro interessi, il che genera autoefficacia tra i cittadini;
- D. considerando che, secondo l'indagine Eurobarometro, la maggiore affluenza alle urne è in parte riconducibile a una più ampia partecipazione dei giovani, nonostante la partecipazione delle persone con più di 40 anni alle elezioni continui a essere molto più elevata; che oltre il 50 % dei giovani ha votato per senso civico e in risposta all'emergenza climatica;
- E. considerando che l'impegno incessante della società civile ha svolto un ruolo cruciale nel discorso pro-europeo nel periodo precedente alle elezioni europee;
- F. considerando che l'aumento del tasso di partecipazione alle elezioni è anche legato al successo dei partiti europeisti grazie ai voti ricevuti dalle giovani generazioni, che hanno contribuito alla maggioranza pro-europea al Parlamento europeo, ma che i risultati dei movimenti euroscettici, populisti e nazionalisti, che minacciano il progetto di integrazione europea, dovrebbero essere considerati un avvertimento;
- G. considerando che il tasso di partecipazione più elevato alle elezioni è inoltre un segnale del fatto che i cittadini dell'UE auspicano un'azione rapida, democratica ed efficace dell'Unione in relazione a importanti questioni quali l'occupazione, il costo della vita, il dumping sociale, i cambiamenti climatici, la migrazione, la tutela dei diritti fondamentali e la democratizzazione;
- H. considerando che dobbiamo essere più efficaci e proattivi nell'utilizzare tutti i mezzi di comunicazione, ivi comprese le tecnologie digitali, per promuovere un forte legame tra le decisioni politiche prese a livello europeo e il sentimento di connessione degli elettori alle istituzioni dell'UE;
- I. considerando che, nonostante si sia registrato un miglioramento per quanto riguarda la parità di genere tra i deputati al Parlamento europeo (la percentuale di donne è passata dal 37 % nel 2014 al 41 % nel 2019), il Parlamento non è tuttora equilibrato in termini di genere; che tali cifre nascondono importanti differenze tra gli Stati membri e le numerose sfide ancora da affrontare per raggiungere la parità di genere;
- J. considerando che Ursula von der Leyen è la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Commissione europea; che è la prima volta che in seno al collegio dei commissari le donne sono così numerose, tredici in totale;
- K. considerando che il Parlamento europeo deve rappresentare meglio la diversità e il multiculturalismo della società europea;
- L. considerando che in 15 Stati membri vengono ancora imposte restrizioni al diritto di voto delle persone con disabilità, il che impedisce l'effettiva partecipazione e rappresentanza di tali cittadini nell'ambito dei processi democratici; che, per effetto della normativa nazionale, circa 800 000 cittadini dell'UE non hanno potuto esercitare il loro diritto di voto alle ultime elezioni europee a causa delle loro disabilità o dei loro problemi di salute mentale;
- M. considerando che i cambiamenti demografici e il processo di invecchiamento delle società sono fattori che porteranno a un aumento del numero di persone che risiedono in strutture di assistenza a lungo termine e negli ospedali; che occorre pertanto incoraggiare i meccanismi specifici e mirati che sono applicati in numerosi Stati membri per tali persone;
- N. considerando che il termine per iscriversi nelle liste elettorali varia notevolmente in base allo Stato membro, da 90 giorni a 3 giorni prima della data delle elezioni; che la relazione informativa del CESE sulla realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni europee raccomanda che la chiusura delle liste elettorali avvenga al più presto due settimane prima dello svolgimento delle elezioni;
- O. considerando che, secondo la relazione congiunta della Federazione europea delle associazioni nazionali che si occupano dei senzatetto (FEANTSA) e della fondazione Abbé-Pierre⁽¹⁷⁾, i senzatetto nell'UE sono almeno 700 000 e quasi 9 milioni di famiglie si trovano in una situazione di grave disagio abitativo; che tale cifra è aumentata del 70 % nell'arco di 10 anni; che i senzatetto hanno difficoltà a partecipare alle elezioni;

⁽¹⁷⁾ FEANTSA e fondazione Abbé-Pierre, «Fifth Overview of Housing Exclusion in Europe 2020» (Quinta rassegna sull'esclusione abitativa in Europa 2020), luglio 2020.

Venerdì 26 novembre 2020

- P. considerando che la riforma dell'atto elettorale del 1976, quale approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione legislativa del 4 luglio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 ⁽¹⁸⁾, non è ancora stata pienamente ratificata da tre Stati membri;
- Q. considerando che il Parlamento dovrebbe dare seguito con rinnovato vigore alle sue proposte di modifica dell'atto elettorale, ancora in attesa di ratifica da parte di alcuni Stati membri, e promuovere norme elettorali europee unificate;
- R. considerando che l'esito delle elezioni europee del 2019 ha comportato l'emergere di una nuova maggioranza parlamentare costituita da diversi gruppi politici con una chiara identità pro-europea;
- S. considerando che le elezioni del 2019 non sono culminate nell'elezione di un presidente della Commissione scelto tra i candidati principali (Spitzenkandidaten) in ragione dell'opposizione del Consiglio, il che riduce di conseguenza la fiducia nel processo; che l'elezione del presidente della Commissione richiede il sostegno della maggioranza dei deputati al Parlamento europeo; che solo alcuni dei cittadini dell'UE che hanno partecipato alle elezioni europee erano convinti che il loro voto potesse fare la differenza riguardo all'elezione del presidente della Commissione, il che mette in evidenza la necessità di sensibilizzare i cittadini dell'UE in merito a tale processo;
- T. considerando che il sistema degli Spitzenkandidaten deve ancora essere sviluppato appieno; che esso non prevede, tra l'altro, la possibilità per gli Spitzenkandidaten di presentarsi come candidati ufficiali, il che consentirebbe a tutti gli elettori europei di votare per il loro Spitzenkandidat preferito e di sapere chi sono i candidati alla presidenza della Commissione e come sono stati scelti dai partiti politici europei; che il Parlamento ha sollevato tale questione nella sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽¹⁹⁾;
- U. considerando che il sistema degli Spitzenkandidaten deve essere riformato con urgenza attraverso un'approfondita riflessione in occasione della conferenza sul futuro dell'Europa, tenendo conto della natura proporzionale del sistema elettorale europeo, ed essere pronto per essere applicato alle prossime elezioni europee del 2024; che tale riflessione dovrebbe altresì tenere conto del ruolo politico de facto della Commissione e del suo presidente nonché di eventuali modifiche correlate al processo decisionale dell'Unione;
- V. considerando che solo l'8 % degli interpellati ha dichiarato di aver votato in occasione delle ultime elezioni per influenzare la scelta del prossimo presidente della Commissione ⁽²⁰⁾; sottolinea che il processo di selezione del presidente della Commissione deve essere urgentemente chiarito e reso più trasparente per gli elettori;
- W. considerando che proposte istituzionali come le liste transnazionali, come riferito dal Parlamento nella sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo, il fatto di collocare i partiti e movimenti politici europei più al centro delle elezioni europee, la trasformazione del Consiglio in una seconda camera legislativa dell'Unione, come proposto nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea, o l'introduzione della possibilità di formare coalizioni di partiti e movimenti politici europei prima delle elezioni contribuirebbero a trasformare le elezioni europee in un'elezione europea unica, rispetto all'attuale situazione in cui si tengono 27 elezioni nazionali distinte;
- X. considerando che il processo di esame delle dichiarazioni di interessi e le audizioni dei commissari designati da parte del Parlamento europeo hanno rappresentato un passo importante per il rafforzamento della rendicontabilità della Commissione nei confronti del Parlamento e del pubblico in generale; che tale processo può e dovrebbe essere ulteriormente migliorato in futuro;
- Y. considerando che i processi democratici a livello degli Stati membri e dell'Unione sono presi di mira da potenze straniere, talvolta associate ad attori interni, al fine di influenzare l'esito delle elezioni e di indebolire l'Unione; che i meccanismi messi in atto dalle istituzioni dell'UE, quali il codice di buone pratiche sulla disinformazione e il sistema di allarme rapido per le elezioni, hanno contribuito a ridurre le ingerenze straniere durante la campagna elettorale;

⁽¹⁸⁾ GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 246.

⁽¹⁹⁾ GU C 463 del 21.12.2018, pag. 89.

⁽²⁰⁾ Eurobarometro 91.5, settembre 2019.

Venerdì 26 novembre 2020

- Z. considerando che le richieste della Commissione alle piattaforme dei social media prima delle elezioni hanno generato confusione e avuto conseguenze involontarie, quali il divieto delle pubblicità politiche a livello europeo, che rappresentano uno dei principali strumenti con cui i partiti politici europei possono essere identificati e riconosciuti dagli elettori durante le campagne elettorali europee; che, segnatamente a tale riguardo, le istituzioni dovrebbero mettere a punto un approccio interistituzionale che assicuri un impatto positivo in termini di sicurezza e stabilità del processo elettorale; che il codice di buone pratiche è puramente volontario e mette l'accento sulla trasparenza anziché su limiti effettivi come le pubblicità politiche mirate;
- AA. considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono gli attori in grado di promuovere un dibattito politico proficuo a livello europeo, durante le elezioni ma non solo, e dovrebbero essere resi più visibili; che in virtù di questo importante ruolo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero garantire la massima trasparenza finanziaria sui fondi da loro gestiti, in particolare di quelli provenienti dal bilancio dell'UE;
- AB. considerando che i partiti politici europei sono soggetti a diverse restrizioni per quanto concerne le campagne elettorali durante le elezioni europee, ivi compresa la possibilità limitata di finanziare campagne e attività condivise con i loro partiti membri nazionali, e hanno il divieto di organizzare campagne in relazione ai referendum nazionali su questioni europee;
- AC. considerando che l'emergere di nuovi partiti e movimenti politici prima delle elezioni europee ha messo in evidenza l'interesse dei cittadini per l'innovazione politica;
- AD. considerando che norme nazionali divergenti per la costituzione di partiti e l'accesso alle elezioni europee rimangono un ostacolo significativo per l'innovazione politica e per la creazione di un reale dibattito politico paneuropeo;
- AE. considerando che è stato segnalato che, a causa dell'organizzazione dell'iscrizione alle liste elettorali nel Regno Unito, circa un milione di cittadini europei è stato privato della possibilità di esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni europee;
1. si compiace dell'aumento del tasso di partecipazione alle elezioni europee del 2019, il che dimostra che la tendenza alla diminuzione di tale tasso in Europa può essere invertita, ma esprime al tempo stesso delusione per la persistenza di un elevato tasso di astensione e per il fatto che in tutta l'UE quasi la metà degli aventi diritto al voto non ha votato; riconosce il ruolo importante delle campagne condotte dalle istituzioni dell'Unione e dalle organizzazioni della società civile per aumentare il tasso di partecipazione, in particolare la campagna «Stavolta voto»; sottolinea che occorre intraprendere più azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per incentivare gli elettori a partecipare alle elezioni europee; ritiene che la maggiore affluenza alle urne mostri che sempre più cittadini considerano l'UE il livello più appropriato a cui affrontare le sfide attuali, quali l'economia e la crescita sostenibile, i cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, le disuguaglianze sociali e di genere, la rivoluzione digitale, la promozione della libertà, dei diritti umani e della democrazia, nonché la demografia e le preoccupazioni geopolitiche, quali la migrazione e la politica estera, la sicurezza e il ruolo dell'UE nel mondo; invita pertanto tutte le istituzioni dell'UE ad assumersi le proprie responsabilità e ad agire conformemente al mandato di cui sono state investite, direttamente o indirettamente, dai cittadini;
 2. è convinto che la tendenza all'aumento del tasso di partecipazione elettorale potrà proseguire se il legame tra gli elettori e i candidati, e la rendicontabilità di questi ultimi nei confronti degli elettori, saranno rafforzati e se le sfide e i programmi politici a livello dell'UE saranno oggetto di discussione in tutti gli Stati membri;
 3. valuta positivamente il significativo aumento della partecipazione dei giovani alle elezioni; ribadisce l'invito rivolto al Consiglio e alla Commissione affinché tengano conto delle preoccupazioni espresse dai giovani, che sono fondamentali per la vita delle future generazioni, attraverso consultazioni pubbliche e la conferenza sul futuro dell'Europa; raccomanda che gli Stati membri riflettano sulla possibilità di uniformare l'età minima per votare, al fine di rafforzare ulteriormente la partecipazione dei giovani elettori;
 4. si compiace che l'equilibrio di genere in seno al Parlamento sia migliorato a seguito delle ultime elezioni; sottolinea, tuttavia, che vi è ancora margine di miglioramento per rendere il Parlamento realmente equilibrato sotto il profilo del genere e riconosce che esistono differenze sostanziali tra gli Stati membri, alcuni dei quali hanno eletto oltre il 50 % di donne mentre altri non hanno eletto alcuna deputata al Parlamento europeo; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione ad adottare ogni misura necessaria per promuovere il principio della parità di genere nell'intero processo elettorale; sottolinea a questo proposito l'importanza di liste elettorali equilibrate sotto il profilo del genere; invita la Commissione, in collaborazione con il Parlamento e altri organi quali la Commissione di Venezia, a rivolgere agli Stati membri

Venerdì 26 novembre 2020

raccomandazioni intese ad aumentare la rappresentanza delle donne al Parlamento europeo e chiede l'introduzione di liste di candidati con lo stesso numero di candidati di sesso maschile e femminile, ad esempio attraverso il ricorso a liste chiuse o metodi equivalenti, dal momento che molti Stati membri non dispongono di una legislazione che garantisca la parità politica alle elezioni;

5. osserva che solo pochi deputati al Parlamento europeo appartengono a minoranze etniche, linguistiche e di altro tipo⁽²¹⁾; ritiene che la lotta contro il razzismo e l'eliminazione dell'esclusione e della discriminazione sia un dovere derivante dai valori dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che occorre fare di più a livello nazionale ed europeo per aumentare ulteriormente l'inclusione nelle liste elettorali e l'elezione delle minoranze e invita gli Stati membri e i partiti politici che partecipano alle elezioni europee ad adottare misure proattive per aumentare la rappresentanza dei gruppi sottorappresentati;

6. ricorda, in tale contesto, le particolari difficoltà che incontrano i rom nell'ambito della partecipazione politica, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle procedure di registrazione degli elettori a causa, tra l'altro, della mancanza di documenti di identità; invita gli Stati membri a intensificare l'educazione degli elettori rom e la loro partecipazione alle elezioni;

7. rileva che potrebbero essere formulate raccomandazioni analoghe in relazione all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini con disabilità; ricorda con profonda preoccupazione che in tutta l'Unione circa 800 000 cittadini con disabilità non hanno potuto votare nel 2019 per effetto di norme nazionali; invita gli Stati membri a intensificare lo scambio di buone pratiche per facilitare l'accesso ai seggi delle persone con disabilità; afferma che, per gli elettori con disabilità, le disposizioni tecniche del voto sono importanti quanto l'accesso all'informazione o l'accesso ai seggi;

8. esorta gli Stati membri a garantire che tutti coloro che godono del diritto di voto, ivi compresi i cittadini dell'UE che vivono al di fuori del loro paese di origine, i senzatetto e i detenuti cui è concesso tale diritto in conformità delle leggi nazionali, possano esercitarlo;

9. osserva che culture elettorali divergenti hanno portato a una serie di sistemi elettorali diversi; raccomanda che regolamentazioni, raccomandazioni e orientamenti chiari garantiscano l'evoluzione verso una legge elettorale unificata e la parità di voto per i cittadini dell'UE, in particolare per quanto riguarda il diritto di registrare un partito e di candidarsi alle elezioni, l'accesso al voto, la presentazione dei candidati, l'accessibilità, il voto per delega o la votazione a distanza e le giornate elettorali;

10. riconosce la buona organizzazione del processo elettorale nelle elezioni europee del 2019 nonostante l'incertezza derivante dal recesso del Regno Unito dall'UE; sottolinea, in tale contesto, la corretta ricomposizione del Parlamento europeo a seguito della Brexit in ragione della clausola di salvaguardia prevista nella sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo;

11. incoraggia gli Stati membri a rafforzare i mezzi nei consolati in vista delle elezioni del 2024, per permettere un maggiore controllo e la sensibilizzazione dei cittadini riguardo al divieto di voto multiplo;

12. invita gli Stati membri a migliorare la legislazione per facilitare l'accesso al voto dei senzatetto; sottolinea che esigere la prova dell'indirizzo per poter votare, come stabilito dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che stabilisce le modalità dell'esercizio del diritto di voto e l'eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza⁽²²⁾, può portare all'esclusione dei senzatetto nei paesi in cui non possono ottenere un indirizzo amministrativo; raccomanda vivamente l'eliminazione del requisito della prova dell'indirizzo per facilitare la partecipazione al voto dei senzatetto, che sono cittadini a pieno titolo dell'UE;

13. ritiene che il sistema degli Spitzenkandidaten non abbia permesso di scegliere il presidente della Commissione europea dopo le elezioni del 2019 innanzitutto perché non sono stati apportati miglioramenti all'applicazione del principio degli Spitzenkandidaten dopo l'esperienza maturata nel 2014 e, in secondo luogo, in ragione della mancanza di spiegazioni e di comprensione del processo tra i cittadini dell'UE; è determinato a riformare il processo democratico per la scelta del presidente della Commissione prima delle prossime elezioni europee del 2024; osserva, tuttavia, che l'elezione del presidente della Commissione dipende sempre dalla garanzia del sostegno della maggioranza dei deputati al Parlamento europeo affinché si tenga pienamente conto dei risultati elettorali, come previsto dal trattato di Lisbona;

⁽²¹⁾ Comunicazione della Commissione del 19 giugno 2020 dal titolo «Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019» (COM(2020)0252).

⁽²²⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

Venerdì 26 novembre 2020

14. sottolinea il ruolo importante della prossima conferenza sul futuro dell'Europa nel dibattito relativo alle questioni istituzionali, anche alla luce dell'esito delle elezioni europee del 2019; si compiace dell'imminente dichiarazione congiunta delle tre istituzioni dell'UE sulla conferenza sul futuro dell'Europa e ne chiede la rapida adozione; ricorda l'impegno del presidente della Commissione di affrontare temi specificamente connessi ai processi democratici e alle questioni istituzionali, anche nel quadro della conferenza, fatte salve le decisioni adottate dalla conferenza stessa sull'elenco delle priorità da affrontare;

15. sottolinea che l'elezione della Commissione e del suo presidente dipendono dalla maggioranza dei deputati al Parlamento, il che richiede di fatto la formazione di una coalizione basata su un accordo programmatico, come ha dimostrato l'elezione della Commissione von der Leyen;

16. osserva che nulla impedisce ai partiti e ai movimenti europei di formare coalizioni prima delle elezioni europee, e quindi di presentare un programma comune e uno Spitzenkandidat unico per la coalizione;

17. reputa che l'esito delle elezioni europee abbia rafforzato la dimensione politica dell'elezione della Commissione europea e quindi la necessità di un controllo più approfondito e oggettivo delle dichiarazioni di interessi dei commissari designati; ritiene inoltre che tale processo abbia messo in luce la necessità di una valutazione tecnica e imparziale delle dichiarazioni di interessi dei commissari designati; sostiene la prossima riflessione in seno alla commissione per gli affari costituzionali (AFCO) e alla commissione giuridica (JURI) sulla creazione di un organismo etico indipendente, dotato di risorse adeguate; sottolinea tuttavia che l'approvazione o il rigetto di ciascun commissario designato e del collegio dei commissari è, in ultima analisi, un esercizio politico saldamente nelle mani del Parlamento europeo;

18. insiste sul fatto che tutti gli elettori europei dovrebbero poter votare per il proprio candidato preferito per la carica di presidente della Commissione; ribadisce pertanto che gli Spitzenkandidaten dovrebbero potersi presentare come candidati ufficiali alle prossime elezioni in tutti gli Stati membri, eletti da un partito politico europeo e con un programma elettorale europeo unificato; sottolinea che, tenendo conto del sistema elettorale proporzionale dell'UE, l'elezione del presidente della Commissione europea dovrebbe dipendere dalla sua capacità di ottenere il sostegno della maggioranza dei deputati al Parlamento europeo;

19. rileva che le modifiche del diritto primario dell'UE proposte nella presente relazione, che rispecchiano l'accresciuto ruolo politico della Commissione nel quadro dell'Unione, dovrebbero altresì includere la responsabilità individuale e collettiva della Commissione nei confronti del Parlamento e del Consiglio come pure la trasformazione del Consiglio in una seconda camera legislativa dell'Unione;

20. propone di riformare la legge elettorale e la decisione sulla composizione del Parlamento europeo, prevedendo miglioramenti immediati in vista delle prossime elezioni e una tabella di marcia concordata e obbligatoria dei miglioramenti successivi alle prossime elezioni;

21. riconosce che, sebbene la riforma della legge elettorale concordata non sia ancora stata ratificata da alcuni Stati membri, gli elementi seguenti, che potrebbero migliorare il processo elettorale europeo, potrebbero essere discussi nel quadro della conferenza sul futuro dell'Europa:

- nuovi metodi di voto a distanza per i cittadini durante le elezioni europee in circostanze specifiche o eccezionali,
- norme comuni di ammissione dei candidati alle elezioni e norme comuni in materia di campagne e finanziamento,
- norme armonizzate per i diritti di elettorato attivo e passivo in tutti gli Stati membri, compresa una riflessione sull'abbassamento a 16 anni dell'età minima per votare in tutti gli Stati membri,
- disposizioni concernenti i periodi di assenza dei deputati, ad esempio in caso di congedo di maternità, congedo parentale o malattia grave;

22. ribadisce la sua richiesta di istituire un'autorità elettorale europea incaricata di monitorare l'attuazione degli orientamenti e delle disposizioni concernenti la legge elettorale europea; raccomanda di rafforzare i meccanismi di scambio tra gli uffici elettorali nazionali con il coordinamento dell'autorità elettorale europea;

Venerdì 26 novembre 2020

23. esprime profonda preoccupazione per il costante emergere di prove di ingerenza e campagne di disinformazione, spesso indicanti un'influenza estera, nella fase preparatoria delle elezioni europee del 2019; plaude agli sforzi profusi dalla Commissione e da altre istituzioni per far fronte alle ingerenze straniere durante la campagna elettorale, segnatamente attraverso la task force East StratCom del SEAE; rileva tuttavia che le risorse finanziarie e umane necessarie per contrastare tali attacchi alla democrazia europea, anche a livello nazionale, sono di molto superiori all'insieme delle risorse europee destinate a tal fine; esorta la Commissione e gli Stati membri ad aumentare in misura significativa i finanziamenti a favore della lotta contro le ingerenze straniere; sottolinea, in quanto sfida prioritaria, la necessità di migliorare l'alfabetizzazione mediatica e l'educazione civica grazie alla cultura e all'istruzione scolastica fin dalla più giovane età, per sviluppare lo spirito critico e permettere ai cittadini di identificare le informazioni dei media prive di fonti e di collegamenti con dati verificabili;

24. ritiene che l'ingerenza illegittima nei processi elettorali non sia un fenomeno esclusivamente estero; ritiene che gli algoritmi di promozione dei contenuti delle piattaforme di social media debbano essere esaminati e, se necessario, regolamentati al fine di assicurare che le informazioni di cui dispongono i cittadini non siano di parte e che il loro diritto all'informazione sia tutelato durante e dopo le campagne elettorali;

25. ritiene che le difficoltà che pone la pubblicità politica nelle piattaforme di social media dimostrino la necessità di armonizzare le regole sulle campagne elettorali in tutta l'Unione, in particolare nel momento in cui le elezioni europee danno luogo, di fatto, a campagne paneuropee, nelle quali la necessità di rispettare 27 regimi giuridici diversi in uno spazio digitale crea ostacoli e incertezza giuridica per i partiti e i movimenti politici;

26. esorta la Commissione e il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per combattere efficacemente le ingerenze straniere e la dimensione interna ed esterna della disinformazione, a collaborare pienamente con la nuova commissione speciale del Parlamento sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e a tenere pienamente conto delle sue conclusioni non appena le avrà presentate e prima delle prossime elezioni europee; incoraggia la Commissione e il Consiglio a collaborare molto più strettamente con il Parlamento in merito a tali questioni, dal momento che la protezione delle istituzioni democratiche rientra tra le competenze fondamentali del Parlamento;

27. riconosce l'importante ruolo che i partiti e i movimenti politici europei e le fondazioni politiche europee svolgono nella promozione del dibattito politico europeo; rileva tuttavia che, a causa delle misure restrittive in vigore a livello europeo e nazionale, i partiti politici europei non possono partecipare appieno alle campagne elettorali europee; sottolinea inoltre che essi non possono organizzare campagne in occasione di referendum che riguardano questioni europee, ad esempio gli accordi commerciali internazionali o il referendum del Regno Unito del 2016 sull'appartenenza all'UE; chiede un ulteriore allineamento della legislazione a livello nazionale e dell'UE al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'UE per le elezioni europee; propone di aumentare la visibilità dei partiti e movimenti politici europei ponendo i loro nomi e loghi sulle schede elettorali e raccomanda che gli stessi figurino altresì su tutti i materiali utilizzati nelle campagne elettorali europee;

28. ritiene che i manifesti dei partiti politici europei debbano essere noti prima delle elezioni, il che richiede norme chiare e trasparenti sull'organizzazione delle campagne; sottolinea che le norme elettorali europee devono promuovere la democrazia dei partiti europei, in particolare rendendo obbligatoria, per i nazionali partiti che si candidano alle elezioni europee, l'apposizione del logo del rispettivo partito europeo accanto a quello nazionale sulla scheda elettorale;

29. propone che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee⁽²³⁾ sia modificato in modo da consentire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di partecipare appieno allo spazio politico europeo, di organizzare campagne e di utilizzare finanziamenti a tal fine e candidarsi alle elezioni europee, di aumentare la trasparenza del loro finanziamento, in particolare per quanto riguarda la gestione di fondi provenienti dal bilancio dell'UE e quando le risorse provengono da partiti membri, e di vietare donazioni da parte di organismi pubblici e privati di paesi terzi; sottolinea tuttavia che le quote associative dei partiti di paesi membri del Consiglio d'Europa potrebbero essere autorizzate al fine di rafforzare i legami politici paneuropei, a condizione che ciò avvenga in un quadro di maggiore trasparenza;

⁽²³⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

Venerdì 26 novembre 2020

30. rileva che i manifesti dei partiti europei non erano ancora una parte significativa del dibattito politico prima delle elezioni del 2019; deplora vivamente i casi in cui tale dibattito, anziché riguardare questioni europee, si è concentrato su temi nazionali senza alcun legame diretto con il processo decisionale dell'UE; ritiene che la dimensione europea delle elezioni possa essere notevolmente rafforzata informando maggiormente i cittadini sulle decisioni adottate dall'UE e sull'impatto di queste ultime sulla loro vita quotidiana;

31. è del parere che l'introduzione di una settimana europea annuale che si svolga simultaneamente in tutti i parlamenti nazionali, con dibattiti tra deputati dei parlamenti nazionali, commissari europei, deputati al Parlamento europeo e rappresentanti della società civile sul programma di lavoro della Commissione, favorirebbe l'emergere di sfere interparlamentari pubbliche connesse e migliorerebbe la comunicazione delle azioni europee a livello nazionale;

32. chiede una strategia coordinata a livello europeo per assicurare la copertura mediatica delle elezioni europee, segnatamente garantendo che le agende politiche delle diverse forze politiche europee siano oggetto di discussione, che i candidati che si presentano alle elezioni europee nei diversi Stati membri siano invitati e che vi sia informazione sugli eventi realizzati durante le campagne;

33. incoraggia le emittenti pubbliche a ospitare e trasmettere dibattiti tra i candidati capolista e tra i candidati al Parlamento europeo nell'ambito del loro mandato di informazione del pubblico;

34. ritiene che l'esito delle elezioni europee sia un chiaro segnale della necessità di un'approfondita riflessione istituzionale che permetta ai cittadini, alla società civile e ai loro rappresentanti di plasmare il futuro dell'Unione; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha aumentato l'urgenza di un processo di riforma istituzionale a livello europeo; invita pertanto tutti i partner istituzionali ad assumersi le proprie responsabilità e a contribuire a una conferenza ambiziosa, interattiva e inclusiva sul futuro dell'Europa, che sia aperta ai cittadini, alla società civile e ai loro rappresentanti e che rafforzi la democrazia rappresentativa e la resilienza dell'UE producendo risultati tangibili, nonché a dare seguito alle conclusioni della conferenza, che dovrebbe apportare cambiamenti significativi alle politiche e alla struttura istituzionale dell'UE e imprimere nuovo slancio al progetto europeo;

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0328

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 (2019/2199(INI))**

(2021/C 425/12)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD),
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC),
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),
- visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
- visti i riferimenti fatti nelle precedenti relazioni alla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
- visto l'articolo 20 della Carta, che stabilisce che tutte le persone sono uguali davanti alla legge,
- visto l'articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione,
- visto l'obbligo dell'UE di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁽¹⁾ («direttiva sull'uguaglianza razziale»),
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽²⁾,
- vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale ⁽³⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

Venerdì 26 novembre 2020

- visto il dibattito della sessione plenaria a Strasburgo sulle urgenti misure necessarie per affrontare il problema dei senzatetto in Europa, tenutosi il 13 gennaio 2020,
- visto il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il quale sancisce che «le persone in stato di bisogno hanno diritto di avere accesso ad alloggi sociali o all'assistenza abitativa di qualità»,
- visto l'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'abitazione,
- visto l'articolo 34, paragrafo 3, della Carta, il quale sancisce il diritto all'assistenza sociale e abitativa al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
- vista la relazione della Commissione del 2019 sulla povertà lavorativa ⁽⁶⁾,
- vista la relazione della FRA dal titolo «Combating child poverty: an issue of fundamental rights» (Lotta alla povertà infantile: una questione di diritti fondamentali),
- vista la risoluzione n. 2280 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dell'11 aprile 2019 sulla situazione dei migranti e dei rifugiati sull'isola greca ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ⁽⁸⁾,
- visto l'articolo 2 della Carta sociale europea riveduta sul diritto ad eque condizioni di lavoro,
- visto l'articolo 31 della Carta su condizioni di lavoro giuste ed eque,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 9 aprile 2019 sulla politica economica della zona euro (2019/C 136/01),
- vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro ⁽⁹⁾,
- vista la strategia dell'UE per la gioventù per il periodo 2019-2027, basata sulla risoluzione del Consiglio del 26 novembre 2018,
- vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea ⁽¹⁰⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio ⁽¹¹⁾,
- vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ⁽¹²⁾,

⁽⁶⁾ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=it&newsId=9378>.

⁽⁷⁾ <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en>.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0350.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0033.

⁽¹⁰⁾ GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.

⁽¹¹⁾ GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.

⁽¹²⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1

Venerdì 26 novembre 2020

- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime» (COM(2018)0777),
- viste l'ottava relazione generale sulle attività del gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) ⁽¹³⁾ e le relazioni di suddetto gruppo relative all'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani da parte di tutti gli Stati membri ⁽¹⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 28 novembre 2018, intitolata «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773) ⁽¹⁵⁾,
- visto il principio 16 del pilastro europeo dei diritti sociali, che sottolinea il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili,
- vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione ⁽¹⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria ⁽¹⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti ⁽¹⁸⁾,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dell'ottobre 2014 sulle alternative alla detenzione dei minori migranti (RES 2020),
- vista la raccomandazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del giugno 2019 dal titolo «Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean» (Vite salvate. Diritti protetti. Colmare le lacune in materia di protezione dei rifugiati e migranti nel Mediterraneo) ⁽¹⁹⁾,
- visti la relazione 2019 sui diritti fondamentali redatta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'aggiornamento del giugno 2019 della nota della FRA dal titolo «NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations» (Navi di ONG coinvolte in operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e indagini penali) ⁽²⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione ⁽²¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo ⁽²²⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 in occasione della Giornata internazionale dei rom — antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale ⁽²³⁾,

⁽¹³⁾ <https://rm.coe.int/8th-/168094b073>.

⁽¹⁴⁾ <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197>.

⁽¹⁵⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT>.

⁽¹⁶⁾ GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.

⁽¹⁷⁾ GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 130.

⁽¹⁸⁾ GU C 41 del 6.2.2020, pag. 41.

⁽¹⁹⁾ <https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87>.

⁽²⁰⁾ <https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal>.

⁽²¹⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 94.

⁽²²⁾ GU C 307 del 30.8.2018, pag. 183.

⁽²³⁾ GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.

Venerdì 26 novembre 2020

- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo ⁽²⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo ⁽²⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romani in Europa ⁽²⁶⁾,
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Roma women in nine EU countries» (Donne rom in nove Stati membri dell'UE),
- vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea ⁽²⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE ⁽²⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite ⁽²⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati ⁽³⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ⁽³¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ⁽³²⁾,
- vista la sua risoluzione legislativa del 17 gennaio 2019 sulla protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli Stati membri ⁽³³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019 dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione — Programma d'azione» (COM(2019)0343),
- vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, intitolata «Relazione sullo Stato di diritto 2020 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580) e i suoi 27 capitoli per paese sullo Stato di diritto negli Stati membri (SWD(2020)0300-0326), che affrontano l'impatto delle misure adottate dagli Stati membri in relazione alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sui diritti delle persone intersessuali ⁽³⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza ⁽³⁵⁾,

⁽²⁴⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.

⁽²⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0075.

⁽²⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0229.

⁽²⁷⁾ GU C 41 del 6.2.2020, pag. 64.

⁽²⁸⁾ GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.

⁽²⁹⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.

⁽³⁰⁾ GU C 345 del 16.10.2020, pag. 58.

⁽³¹⁾ GU C 345 del 16.10.2020, pag. 22.

⁽³²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0251.

⁽³³⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0349.

⁽³⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0128.

⁽³⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0127.

Venerdì 26 novembre 2020

- vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa ⁽³⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia ⁽³⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo ⁽³⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE ⁽³⁹⁾,
- vista la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione sulle norme riguardanti gli organismi per la parità ⁽⁴⁰⁾,
- vista la relazione annuale 2018 della Commissione sull'elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI ⁽⁴¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ⁽⁴²⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria ⁽⁴³⁾,
- vista la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 19 dicembre 2017, relativa alla causa «A.R. e L.R. contro Svizzera» (22338/15), in cui si affermava che un'educazione sessuale completa persegue le finalità legittime di protezione della salute pubblica, di tutela del minore dalla violenza sessuale e di preparazione dei minori alle realtà sociali e che pertanto non ha riconosciuto l'obbligo da parte degli Stati membri di consentire ai genitori di sottrarre i propri figli a tale educazione,
- vista la causa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante Sh.D. e altri contro Grecia, Austria, Croazia, Ungheria, Macedonia del Nord, Serbia e Slovenia ⁽⁴⁴⁾, la quale afferma che l'estrema vulnerabilità dei minori dovrebbe prevalere sull'irregolarità del loro stato mediante misure necessarie adottate ai fini della loro protezione e che le autorità hanno violato l'articolo 5 applicando automaticamente il regime di custodia cautelare senza prendere in considerazione alternative alla detenzione o l'obbligo ai sensi del diritto dell'UE di evitare la detenzione dei minori ⁽⁴⁵⁾,
- viste la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 3 ottobre 2019, sulla violenza ostetrica e ginecologica (RES 2306) e la relativa relazione della commissione per l'uguaglianza e la non discriminazione del Consiglio d'Europa del 12 settembre 2019, in cui l'Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d'Europa a contrastare la violenza ginecologica e ostetrica e fornisce raccomandazioni su come agire in tal senso,
- visto il documento tematico intitolato «Women's sexual and reproductive health and rights in Europe» (2017) (Salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne in Europa) del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa,

⁽³⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0239.

⁽³⁷⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0058.

⁽³⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0066.

⁽³⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

⁽⁴⁰⁾ GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28.

⁽⁴¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

⁽⁴²⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 114.

⁽⁴³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

⁽⁴⁴⁾ Ricorso n. 141165/16, sentenza del 13 giugno 2019.

⁽⁴⁵⁾ <https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-slovenia>.

Venerdì 26 novembre 2020

- vista la relazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa a seguito della sua visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019 ⁽⁴⁶⁾,
- vista la risoluzione 2299 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle politiche e le pratiche di respingimento nei Paesi membri del Consiglio d'Europa ⁽⁴⁷⁾,
- viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali, nonché le relazioni della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa,
- visti i lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul («Convenzione di Istanbul»),
- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere ⁽⁴⁸⁾,
- visti i lavori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,
- vista la relazione annuale 2018 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁴⁹⁾,
- viste le relazioni 2018 e 2019 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽⁵⁰⁾,
- visti il documento dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo «Civil society space: views of organisations» (Spazio della società civile: punti di vista delle organizzazioni), nonché la relazione della FRA dal titolo «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Sfide cui fanno fronte le organizzazioni della società civile che operano in materia di diritti umani nell'UE),
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,
- vista la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0226/2020),

A. considerando che l'UE non è soltanto un'unione monetaria ma anche sociale, come sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani, dalla Carta sociale europea e dal pilastro europeo dei diritti sociali; che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali come quelli definiti dalla Carta sociale europea; che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che la Carta è una fonte di diritto primario dell'UE; che l'Unione non ha ancora aderito alla CEDU, nonostante sia tenuta a farlo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;

⁽⁴⁶⁾ <https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d>.

⁽⁴⁷⁾ <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en>.

⁽⁴⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0080.

⁽⁴⁹⁾ Relazione 2018 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-it>.

⁽⁵⁰⁾ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), relazione 2018 sui diritti fondamentali/relazione 2019 sui diritti fondamentali.

Venerdì 26 novembre 2020

- B. considerando che tali valori sono condivisi da tutti gli Stati membri e dovrebbero essere rispettati e promossi attivamente dall'UE e da ciascuno Stato membro in tutte le loro politiche, sia interne che esterne, in modo coerente; che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti fondamentali e che gli Stati membri hanno la responsabilità ultima di salvaguardare i diritti umani di tutti i cittadini;
- C. considerando che l'articolo 17 TUE sancisce che la Commissione deve vigilare sull'applicazione dei trattati; che il rifiuto da parte di uno Stato membro di rispettare pienamente il diritto dell'UE, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura e la prevedibilità dell'intervento statale mina la credibilità dell'UE; che una magistratura indipendente, la libertà di espressione e di informazione e il pluralismo dei media sono componenti fondamentali dello Stato di diritto;
- D. considerando che nel 2018 e nel 2019 l'UE ha affrontato sfide impegnative ed eterogenee, tutte intrinsecamente connesse, in relazione alla protezione dei diritti fondamentali, allo Stato di diritto e alla democrazia; che dall'indagine speciale Eurobarometro della Commissione europea del marzo 2019 emerge che la conoscenza della Carta rimane bassa; che secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nel 2018 sono state riscontrate non solo violazioni dei diritti umani in tutta l'UE, ma anche il rifiuto dei sistemi di protezione dei diritti umani nel loro complesso ⁽⁵¹⁾;
- E. considerando che è necessaria una migliore promozione della Carta, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, al fine di renderne più efficaci le disposizioni e promuoverla come fonte positiva di interpretazione; che potrebbe essere vantaggioso un maggiore scambio di informazioni sulle esperienze e sugli approcci riguardanti l'utilizzo della Carta tra giudici, associazioni di avvocati e amministrazioni pubbliche all'interno degli Stati membri, nonché oltre i confini nazionali, anche avvalendosi, dove opportuno, delle opportunità di finanziamento esistenti, come quelle previste dal programma Giustizia, e di programmi di formazione mirati per gli operatori del diritto;
- F. considerando che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e danneggia tutti gli Stati membri e l'UE nel suo insieme; che l'attuazione della normativa anticorruzione rimane disomogenea tra gli Stati membri;
- G. considerando che l'aumento del lavoro precario e della disoccupazione giovanile è profondamente preoccupante e può comportare effetti negativi duraturi sui diritti sanciti dall'articolo 31 della Carta;
- H. considerando che i diritti dei minori sono sanciti dalla Carta; che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione cruciale in tutte le azioni dell'UE e il principio dell'interesse superiore del minore dovrebbe essere rispettato integralmente in tutte le normative, le sentenze dei tribunali e le decisioni dei governi a tutti i livelli; che gli Stati membri dovrebbero assicurare il diritto all'istruzione per tutti i bambini nell'UE e proteggerli da qualsiasi forma di discriminazione;
- I. considerando che la violenza di genere in tutte le sue forme, comprese le molestie e la violenza sul posto di lavoro, a casa e online, è una violazione dei diritti fondamentali che riguarda tutti i livelli della società, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale e dal paese di origine o di residenza, e rappresenta un ostacolo considerevole all'uguaglianza tra donne e uomini; che ben 11 Stati membri non forniscono dati sulle donne vittime di omicidio intenzionale da parte di un partner o di un membro della famiglia ⁽⁵²⁾;
- J. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che vari tipi di degrado ambientale possono determinare violazioni dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita, alla vita privata e familiare, il divieto di trattamenti inumani e degradanti e il pacifico godimento della casa ⁽⁵³⁾; che le ingiustizie ambientali sono regolarmente legate ai rischi per la salute e alle conseguenze negative per il benessere e che talune comunità e gruppi, compresi i gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico, nonché le persone nere, le persone di colore e le minoranze etniche, sono colpiti in modo sproporzionato dagli oneri ambientali;

⁽⁵¹⁾ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf.

⁽⁵²⁾ https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf.

⁽⁵³⁾ <https://www.coe.int/it/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us>.

Venerdì 26 novembre 2020

- K. considerando che l'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale e che l'impunità rappresenta un ostacolo significativo per il recupero e la protezione delle vittime;
- L. considerando che negli ultimi anni vi è stato un regresso organizzato nei confronti dei diritti delle donne e delle ragazze e che alcuni Stati membri hanno cercato di fare un passo indietro nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, tra cui le tutele giuridiche esistenti per l'accesso delle donne all'assistenza in caso di aborto, ivi compresa l'introduzione di precondizioni regressive prima che l'aborto possa avere luogo, come le consulenze non obiettive o i periodi di attesa obbligatori, l'assenza di garanzia in merito all'eliminazione degli ostacoli che impediscono in pratica l'accesso all'aborto, nonché i tentativi di vietare completamente l'aborto o rimuovere le basi giuridiche esistenti per l'aborto; che in alcuni Stati membri vi sono stati tentativi di limitare o vietare l'educazione sessuale e gli studi di genere e di promuovere campagne contro la Convenzione di Istanbul negando l'esistenza della violenza di genere; che l'arretramento dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere è spesso legato a un più ampio deterioramento della situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;
- M. considerando che i casi di violenza ginecologica e ostetrica vengono denunciati in misura crescente in diversi Stati membri ⁽⁵⁴⁾; che i diritti delle donne in tutta la loro diversità sono tutelati a norma del trattato, ivi comprese le donne rom, le donne nere, le donne di colore, le donne LGBTI e le donne con disabilità; che le donne rom sono particolarmente colpite per quanto riguarda i diritti delle donne e si trovano spesso ad affrontare forme estreme di molestie verbali, fisiche, psicologiche e razziali nei contesti legati alla salute riproduttiva; che le persone rom subiscono altresì una segregazione etnica nelle strutture di assistenza sanitaria materna e vengono ospitate in stanze separate con bagni e servizi di ristorazione separati; che in alcuni Stati membri le persone rom sono soggette a pratiche sistematiche di sterilizzazione forzata e non hanno potuto ottenere risarcimenti adeguati, tra cui compensazioni, per le conseguenti violazioni dei loro diritti umani;
- N. considerando che l'UE ha assistito alla diffusione del razzismo, dell'intolleranza, dell'estremismo, della xenofobia, e dei sentimenti islamofobici, antisemiti e anti rom che si sono normalizzati in alcuni Stati membri e sono accolti da leader di opinione e politici in tutta l'UE, favorendo un clima sociale che offre un terreno fertile alla proliferazione del razzismo, delle discriminazioni e dei reati generati dall'odio; che i musulmani, ivi comprese le donne musulmane, continuano a risentire della diffusione dell'ostilità e dell'intolleranza in molti paesi dell'UE ⁽⁵⁵⁾; che, nella sua relazione del 2019, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha riscontrato in molti paesi pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie; che la lotta contro il terrorismo e le politiche antiterrorismo non dovrebbero condurre a una discriminazione generale nei confronti di talune comunità; che la FRA ha creato, nel dicembre 2018, la prima banca dati dedicata relativa all'odio anti-islamico; che l'antisemitismo sembra essere in aumento, come dimostrato dalla relazione del 4 luglio 2019 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e che vari Stati membri segnalano un aumento dei reati motivati dall'antisemitismo; che le minoranze etniche e religiose si trovano spesso ad affrontare molestie verbali, fisiche, psicologiche e razziali; che è essenziale sviluppare l'istruzione e la formazione per favorire il pensiero critico, fornire strumenti per individuare tutte le forme di discriminazione e intolleranza e promuovere l'alfabetizzazione digitale;
- O. considerando che il maggiore ricorso da parte degli Stati alle nuove tecnologie, ad esempio la polizia predittiva e l'utilizzo del riconoscimento facciale, presenta una serie di rischi, soprattutto per le minoranze razziali in Europa;
- P. considerando che in uno Stato membro si sta verificando un grave regresso in relazione ai diritti delle persone LGBTI, al punto che sono state introdotte «zone libere da LGBTI» ⁽⁵⁶⁾;
- Q. considerando che vi è una ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri nel settore degli alloggi; che sono necessarie sia una strategia nazionale sia una strategia a livello di UE; che la mancanza di fissa dimora è una situazione che priva le persone dei diritti umani ed è di per sé una violazione di tali diritti; che si osserva una tendenza all'aumento degli sgomberi e del numero di persone senza fissa dimora in tutta l'Unione ⁽⁵⁷⁾;

⁽⁵⁴⁾ <http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf>.

⁽⁵⁵⁾ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf.

⁽⁵⁶⁾ In Polonia sono state introdotte zone «libere da LGBTI» — <https://atlasnienawisci.pl/>

⁽⁵⁷⁾ <https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty>

Venerdì 26 novembre 2020

- R. considerando che attualmente in Europa l'offerta di alloggi economicamente accessibili è estremamente limitata, nonostante l'aumento della domanda; che le revisioni annuali pubblicate dalla Federazione europea delle associazioni nazionali che lavorano con persone senza dimora (FEANTSA) hanno evidenziato un aumento delle persone senza fissa dimora in quasi tutta l'UEE e il SEE; che la relazione del FEANTSA del 2018 ha rilevato che i minori stanno diventando il gruppo più numeroso di persone nei rifugi di emergenza, a seguito del deterioramento delle condizioni di vita delle famiglie estremamente vulnerabili ⁽⁵⁸⁾;
- S. considerando che la libertà di espressione e la libertà dei media e il loro pluralismo sono sanciti dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU); che un sistema giudiziario indipendente, la libertà di espressione e informazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione sono componenti essenziali dello Stato di diritto e sono cruciali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri;
- T. considerando che il numero di minacce e attacchi nei confronti di giornalisti è aumentato in tutta l'UE ⁽⁵⁹⁾; che, secondo quanto riferito dall'OSCE, predomina l'impunità, dato che, ad esempio, nei paesi membri di tale organizzazione meno del 15 % dei casi di omicidio di giornalisti viene risolto (relazione sulla libertà dei media); che ciò indica un chiaro deterioramento della tutela dei giornalisti, cosa che mina la libertà dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, mettendo a rischio la democrazia;
- U. considerando che la risoluzione del Parlamento sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea ha sottolineato che gli Stati membri e la Commissione non dovrebbero adottare misure non necessarie o sproporzionate che limitano l'accesso a Internet e l'esercizio dei diritti umani fondamentali o che comportano l'assunzione del controllo delle comunicazioni pubbliche mediante l'imposizione arbitraria dello stato di emergenza o per altri motivi; che tali leggi ricorrono talvolta a formulazioni vaghe e imprecise, concedendo quindi un ampio margine di discrezionalità alle autorità di contrasto per quanto riguarda l'attuazione e aumentando i rischi di restrizioni arbitrarie al diritto alla libertà di riunione pacifica;
- V. considerando che nel 2018 e nel 2019 è stato dimostrato che importanti imprese operanti nel settore dei social media, in violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati, hanno concesso ad applicazioni di terzi l'accesso ai dati personali degli utenti e che tali dati personali sono stati sempre più spesso utilizzati in modo improprio per la previsione e la manipolazione dei comportamenti, anche a fini di campagna elettorale; che, alla luce del costante progresso della tecnologia, le interferenze con i diritti fondamentali possono essere realmente numerose; che vari sistemi d'informazione possono avere ripercussioni sui diritti fondamentali, come la protezione dei dati e le violazioni della vita privata;
- W. considerando che, alla luce del costante sviluppo della tecnologia, le ingerenze con i diritti fondamentali non sono facilmente prevedibili; che vari sistemi d'informazione possono avere ripercussioni sui diritti fondamentali, come le carenze nella protezione dei dati e le violazioni della vita privata; che la maggiore interoperabilità di tali sistemi potrebbe condurre a una protezione solida e più tempestiva dei nostri cittadini e pertanto dei loro diritti, segnatamente nei casi di minori scomparsi, tratta di esseri umani o contrasto al riciclaggio di denaro; che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra diverse agenzie dell'UE che operano in materia di sicurezza sono fondamentali per la lotta efficace e tempestiva al terrorismo e alla radicalizzazione, nonché per la prevenzione della criminalità informatica;
- X. considerando che gli informatori e i giornalisti svolgono un ruolo essenziale in qualsiasi democrazia aperta e trasparente; che gli informatori e i giornalisti contribuiscono alla promozione della trasparenza, della democrazia e dello Stato di diritto segnalando attività illecite o irregolari che pregiudicano l'interesse pubblico, quali i casi di corruzione, i reati o i conflitti di interesse, che costituiscono minacce contro i diritti e le libertà dei cittadini; che la denuncia di irregolarità e il giornalismo sono aspetti fondamentali della libertà di espressione e di informazione; che i giornalisti e gli altri operatori dei media nell'UE si trovano ad affrontare numerosi attacchi, minacce e pressioni da parte di attori statali e non statali; che l'adeguata protezione dei giornalisti e degli informatori a livello dell'UE, nazionale e internazionale, nonché il riconoscimento dell'importante ruolo svolto dai giornalisti, in particolare dai giornalisti investigativi, e dagli informatori all'interno della società, sono presupposti per garantire l'efficacia di tali ruoli;
- Y. considerando che l'articolo 11 della CEDU e l'articolo 12 della Carta sanciscono che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, incluso il diritto di fondare sindacati e di aderirvi per tutelare i propri interessi; che, nelle società democratiche, la libertà di riunione costituisce uno degli strumenti che consentono alle persone di partecipare al dibattito pubblico e di produrre un cambiamento sociale;

⁽⁵⁸⁾ <https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf>

⁽⁵⁹⁾ <https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453>

Venerdì 26 novembre 2020

- Z. considerando che gli agenti di polizia in servizio devono sempre essere identificabili, onde consentire lo svolgimento di indagini relative a eventuali abusi dell'uso della forza, e che le autorità nazionali devono determinare le relative responsabilità; che gli Stati membri prevedono soglie diverse per l'uso della forza e delle armi da parte delle autorità di contrasto ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico; che vari Stati membri ⁽⁶⁰⁾ hanno adottato leggi che potrebbero portare a restrizioni sproporzionate del diritto alla libertà di riunione pacifica;
- AA. considerando che in alcuni Stati membri lo spazio lasciato alla società civile diventa sempre più esiguo; che gli Stati membri sono tenuti a garantire che i diritti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani non siano limitati e che sia attuato un contesto legislativo e normativo favorevole, come ribadito con forza nelle conclusioni del Consiglio recentemente adottate sul tema «Carta dei diritti fondamentali 10 anni dopo: quadro della situazione e lavori futuri»; che gli Stati membri dovrebbero altresì sostenere il lavoro delle organizzazioni della società civile tramite finanziamenti sufficienti e assicurare che vi siano meccanismi per una cooperazione proficua con le stesse;
- AB. considerando che le campagne sponsorizzate dallo Stato e da attori non statali volte a screditare i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile mirano, attraverso le loro strategie, a sovvertire le leggi esistenti in materia di diritti fondamentali di base; che tali campagne sono spesso state amplificate dai mezzi di informazione tradizionali e dalle reti sociali e che, invece, quanti difendono i migranti e i richiedenti asilo, la comunità LGBTI+, i sopravvissuti alla violenza di genere, i credenti e le figure religiose e altri gruppi emarginati continuano a essere criminalizzati e stigmatizzati;
- AC. considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 1 885 persone nel 2019 e 2 299 persone nel 2018 sarebbero morte o state date per disperse nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa; che la rotta dalla Libia verso l'Europa continua a essere la rotta migratoria con il numero di vittime più elevato del mondo (646 decessi nel 2019) e che nel 2018 il numero di morti di tale rotta era cinque volte superiore a quello del 2015, in particolare a causa di una riduzione delle attività di ricerca e soccorso al largo delle coste libiche ⁽⁶¹⁾; che salvare vite è un atto di solidarietà nei confronti delle persone in pericolo, ma è innanzitutto un obbligo giuridico sia a norma del diritto internazionale, in quanto l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) — ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione — richiede agli Stati di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare, sia a norma del diritto unionale ⁽⁶²⁾;
- AD. considerando che la criminalizzazione della solidarietà ha continuato a essere utilizzata come strumento inteso a compromettere il lavoro delle ONG che cercano di salvare vite umane nel Mediterraneo; che in vari Stati membri dell'UE i singoli cittadini hanno dovuto affrontare accuse legate all'assistenza fornita ai migranti e ai richiedenti asilo, dimostrando la tendenza preoccupante a configurare come reato l'assistenza umanitaria ai migranti e ai richiedenti asilo;
- AE. considerando che all'UE incombe l'obbligo, derivante dal diritto internazionale e dell'Unione, di ricevere e trattare le richieste di quanti arrivano nell'Unione alla ricerca di asilo; che i respingimenti rappresentano una violazione del diritto internazionale e dell'UE e impediscono ai richiedenti asilo di fruire delle garanzie giuridiche fermamente sancite da dette legislazioni; che la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso profonda preoccupazione in relazione alle continue segnalazioni di respingimenti violenti;
- AF. considerando che la migrazione fa parte del passato, del presente e del futuro dell'UE e rappresenta una delle maggiori sfide dei nostri tempi, con chiare implicazioni per i diritti fondamentali; che i richiedenti asilo hanno il diritto e la possibilità di presentare le proprie domande di asilo ai valichi di frontiera ufficiali all'ingresso nell'UE; che vi sono state accuse di violazione dei diritti fondamentali di migranti e richiedenti asilo; che i funzionari di frontiera devono fornire servizi adeguati ai rifugiati, tenendo conto delle circostanze specifiche delle persone vulnerabili, quali i minori, le persone traumatizzate e le donne incinte;

⁽⁶⁰⁾ Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, «Shrinking space for freedom of peaceful assembly», Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2019.

⁽⁶¹⁾ <https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall>

⁽⁶²⁾ Si vedano anche gli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS), dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo del 1979 (SAR) e dalla Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989.

Venerdì 26 novembre 2020

- AG. considerando che, secondo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel 2018 le donne rappresentavano il 18 % di tutti gli ingressi irregolari attraverso le frontiere esterne dell'UE, che quasi un migrante su cinque è stato registrato come minore e che circa 3 750 erano minori non accompagnati; che tali donne e minori sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei loro diritti fondamentali, come la tratta di esseri umani; che è necessario che gli Stati membri introducano e potenzino i sistemi di protezione dei minori per prevenire e contrastare la violenza, gli abusi, l'incuria e lo sfruttamento nei confronti dei minori;
- AH. considerando che gli Stati membri dovrebbero assicurare che ai minori migranti e rifugiati sia garantito un tempestivo accesso all'istruzione dopo il loro arrivo nel territorio dell'Unione europea;
- AI. considerando che gli atti di terrorismo costituiscono una delle violazioni più gravi dei diritti e delle libertà fondamentali; che nel corso del 2018 e del 2019 nell'Unione europea hanno avuto luogo atti di esaltazione del terrorismo e omaggi ai terroristi; che questo tipo di atti legittima il terrorismo, minaccia la democrazia dell'UE e umilia le vittime;

Diritti economici e sociali

1. riconosce che l'Unione riveste un ruolo importante nella prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale negli Stati membri; sottolinea l'importanza che l'UE e i suoi Stati membri elaborino programmi specifici intesi a porre fine alla povertà infantile, poiché è necessario dedicare particolare attenzione alle specifiche ripercussioni negative della povertà sullo sviluppo sociale, psicologico e fisico dei bambini e sulle implicazioni per la salute delle future generazioni di adulti; pone in evidenza che i minori sono esposti a un rischio sproporzionato di esclusione sociale ed economica e subiscono violazioni dei loro diritti fondamentali a causa degli abusi, della violenza, dello sfruttamento, della povertà e di tutte le forme di esclusione sociale; sottolinea che la povertà è di per sé una forma di ingiustizia sociale, fondata sulle disparità di genere, la discriminazione e la mancanza di un accesso paritario a beni e servizi; invita la Commissione e il Consiglio a tenere in considerazione i diritti fondamentali in sede di elaborazione delle proposte di politica economica e a garantire che le valutazioni d'impatto sui diritti umani siano condotte parallelamente a qualsiasi decisione relativa all'adozione di dette proposte, al fine di esaminare ogni potenziale effetto negativo sui diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione di qualità e agli alloggi su un piano di parità per tutti;
2. sottolinea che le consistenti riduzioni della spesa statale per i servizi pubblici hanno avuto gravi ripercussioni sulle disuguaglianze, che a loro volta hanno determinato un profondo impatto sul tessuto sociale dell'Unione europea in molti Stati membri, e che tale fenomeno è ancora in corso, aggravando ulteriormente le crescenti disparità e violando i diritti fondamentali, e colpisce con particolare durezza le donne, le persone con disabilità, gli anziani, i minori, i migranti, le persone rom, i travellers, le persone LGTBI+ e gli altri gruppi svantaggiati; ribadisce che le politiche macroeconomiche devono essere orientate non solo dalla crescita economica ma anche da norme sociali, al fine di garantire che i segmenti più vulnerabili della società possano godere pienamente dei loro diritti sociali, politici ed economici; sottolinea che la parità di accesso e di opportunità in relazione a un'istruzione e a un'occupazione di qualità hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a sanare le disparità e a far uscire le persone dalla povertà; riconosce l'importanza dei diritti dei lavoratori, come i congedi di maternità e paternità, poiché aiutano a offrire un ambiente sano e stabile per i bambini; invita gli Stati membri ad adottare leggi volte a tutelare e rafforzare i suddetti diritti, che contribuiscono alla stabilità sociale ed economica delle famiglie; esorta gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro adeguate e una soddisfacente tutela contro lo sfruttamento economico e la discriminazione, in particolare per i gruppi più esposti a tali disuguaglianze, quali i giovani; invita gli Stati membri a rafforzare l'attuazione della Garanzia per i giovani, assicurando che tutti i giovani abbiano accesso a opportunità di lavoro, istruzione e formazione di elevata qualità e che tale offerta sia equamente distribuita tra gli Stati membri e le regioni; invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva sulla parità in materia di occupazione, al fine di garantire parità di accesso alle opportunità di lavoro, indipendentemente dal credo religioso, dall'età, dalla disabilità e dall'orientamento sessuale;
3. sottolinea che gli alloggi non sono soltanto una merce bensì una necessità, senza cui le persone non possono partecipare pienamente alla società e avere accesso a tutti i loro diritti fondamentali; esprime preoccupazione in merito al fatto che gli alloggi stiano diventando troppo onerosi in particolare per i giovani e deplora i casi di discriminazione da parte dei proprietari e le politiche che riducono i sussidi per l'alloggio destinati ai giovani; si dice preoccupato del fatto che fino a un terzo di tutte le persone senza fissa dimora in gran parte degli Stati membri dell'UE appartenga alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare le raccomandazioni formulate dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa nelle sue considerazioni del 23 gennaio 2020, dal titolo «Il diritto a un alloggio economicamente accessibile: il dovere trascurato dell'Europa», con particolare riferimento alla raccomandazione secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero rapidamente accettare di essere vincolati dall'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'alloggio; chiede agli Stati membri di rendere il diritto a un alloggio

Venerdì 26 novembre 2020

adeguato per i cittadini una questione prioritaria nell'ambito delle politiche sociali e di aumentare gli investimenti in alloggi sociali ed economicamente accessibili al fine di contrastare l'eccessiva onerosità dei costi abitativi, in particolare per tutelare i gruppi svantaggiati e vulnerabili; invita la Commissione a indagare in modo adeguato in relazione ai casi di discriminazione nell'accesso agli alloggi, una pratica vietata a norma della direttiva sull'uguaglianza razziale, e ad avviare procedure di infrazione in caso di violazioni;

4. pone l'accento sull'articolo 37 della Carta, il quale sancisce che le misure tese al conseguimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e al miglioramento della qualità dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione; sottolinea la pressante necessità di includere le pertinenti preoccupazioni di natura ambientale nel processo decisionale di tutte le politiche e iniziative e ritiene che la sostenibilità debba essere il principio guida di tutte le politiche macroeconomiche, al fine di garantire una transizione equa verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, proteggendo nel contempo i posti di lavoro e favorendo l'occupazione sostenibile, e di far fronte a una delle più gravi minacce che l'umanità deve affrontare; chiede l'attuazione a livello dell'UE della convenzione di Aarhus che collega i diritti ambientali e i diritti umani; sottolinea che i danni ambientali e l'incapacità di alcune autorità pubbliche di fornire informazioni in merito ai seri rischi ambientali cui le persone sono esposte possono avere gravi conseguenze dannose per le persone stesse;

5. ricorda che, in conformità dell'articolo 6 TFUE, la tutela e il miglioramento della salute umana rientrano fra le competenze degli Stati membri dell'UE;

Diritto alla parità di trattamento

6. ribadisce che le donne e le ragazze devono avere il controllo del proprio corpo e della propria sessualità; invita tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità, un facile accesso per le donne e le ragazze alla pianificazione familiare e l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e legale;

7. condanna l'offensiva visibile e organizzata, a livello mondiale ed europeo, nei confronti dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, ivi compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; afferma con forza che la negazione dei servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti è una forma di violenza contro le donne e le ragazze e sottolinea che, in diverse occasioni, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno stabilito che le leggi restrittive in materia di aborto e la negazione dell'accesso all'aborto legale violano i diritti umani delle donne; ribadisce che il rifiuto da parte degli operatori sanitari di fornire l'intera gamma di servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva per motivi personali non deve compromettere il diritto delle donne e delle ragazze ad accedere all'assistenza riproduttiva; invita la Commissione a includere la necessità di difendere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nella sua strategia in materia di diritti fondamentali;

8. condanna vivamente l'allarmante numero di femmicidi nell'Unione europea, che rappresentano la forma di violenza più estrema contro le donne; deplora l'assenza di dati disponibili in alcuni Stati membri, il che riflette il mancato riconoscimento del problema; invita il Consiglio a concludere con urgenza la ratifica, da parte dell'UE, della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sulla base di un'ampia adesione senza limitazioni; esorta il Consiglio e gli Stati membri che non hanno ancora concluso la ratifica della convenzione di Istanbul a procedere in tal senso;

9. condanna fermamente tutte le forme di violenza sessuale, ginecologica e ostetrica contro le donne, come atti inappropriati o non consensuali, interventi dolorosi senza anestesia, mutilazioni genitali femminili, aborti e sterilizzazioni forzati e maternità surrogata forzata;

10. condanna fermamente la segregazione etnica delle donne rom nelle strutture di assistenza sanitaria materna; invita gli Stati membri a proibire immediatamente tutte le forme di segregazione etnica nelle strutture sanitarie, anche nel contesto delle cure sanitarie dedicate alle madri; chiede agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e tempestivi per tutti i sopravvissuti a sterilizzazioni forzate, anche mediante l'istituzione di efficaci sistemi di indennizzo;

11. condanna i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, nonché la discriminazione basata su qualsiasi motivazione, come la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche, l'appartenenza a una minoranza, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione del genere o le caratteristiche sessuali; ribadisce la preoccupazione relativa al fatto che l'incitamento all'odio online continui a essere una questione diffusa e urgente; mette in guardia contro la crescente diffusione e la normalizzazione dell'incitamento all'odio e delle diverse forme di razzismo, come l'islamofobia, l'antiziganismo, l'antisemitismo e il razzismo

Venerdì 26 novembre 2020

contro le persone nere e di colore, in numerosi Stati membri, favorite dall'ascesa di movimenti estremisti e dalla loro retorica, così come dai rappresentanti di governo o dai leader politici di taluni Stati membri, che ricorrono alla retorica dell'odio, diffondendo incitamenti al razzismo, alla xenofobia e contro le persone LGBTI; esprime preoccupazione per la riluttanza delle vittime a denunciare reati generati dall'odio alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e ottenere condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; sottolinea la necessità di incoraggiare le vittime a denunciare i reati generati dall'odio o le discriminazioni, nonché di agevolare tale processo, e di fornire loro protezione e sostegno adeguati; ricorda che gli Stati membri dovrebbero assicurare che ogni caso di incitamento all'odio e ogni reato generato dall'odio sia registrato, sottoposto a indagine, perseguito e giudicato in modo efficace; invita la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a proseguire l'attività di monitoraggio dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio negli Stati membri, e a presentare relazioni periodiche sui casi e sulle tendenze in materia;

12. ricorda che nell'Unione europea sono stati sferrati attacchi contro luoghi di culto cristiano o luoghi legati in altro modo al cristianesimo, quali chiese, cimiteri, monumenti e statue; condanna tutti gli attacchi contro i cristiani e chiede parità di trattamento per i cristiani in Europa e in tutto il mondo;

13. ricorda l'obbligo delle istituzioni e delle agenzie dell'UE di applicare pienamente per tutti i cittadini il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione e il divieto di discriminazione per motivi legati alla religione o alle convinzioni personali, anche di natura filosofica, nella vita pubblica e in quella privata; invita gli Stati membri a tutelare la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo e ad applicare efficacemente gli orientamenti dell'UE relativi alla sua promozione e protezione;

14. esprime massima preoccupazione per il fatto che, sebbene la promozione del fascismo sia bandita in diversi Stati membri ai sensi del diritto nazionale, i movimenti neofascisti hanno ottenuto visibilità per quanto riguarda il loro utilizzo della retorica e dei simboli fascisti in alcuni Stati membri; è profondamente preoccupato per la crescente normalizzazione del fascismo in tutta l'UE; esorta gli Stati membri a imporre un divieto effettivo ai gruppi neofascisti e neonazisti e qualsiasi altra fondazione o associazione che esalta e glorifica il nazismo e il fascismo;

15. esorta gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale al fine di contrastare il persistente razzismo ai danni delle persone nere e di colore, la transfobia, l'antiziganismo, l'antisemitismo e l'islamofobia; condanna il fatto che le minoranze razziali, etniche, linguistiche e religiose subiscano episodi di razzismo strutturale, discriminazione, reati generati dall'odio e incitamento all'odio, nonché una mancanza di accesso alla giustizia e forti disuguaglianze socioeconomiche in settori quali gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'istruzione, che devono essere riconosciuti come gravi barriere che impediscono il pieno godimento dei diritti fondamentali e come i principali ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza;

16. chiede la rapida adozione della proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008, attualmente in attesa di approvazione in seno al Consiglio, al fine di colmare l'attuale divario di protezione nel quadro giuridico dell'UE in materia di non discriminazione per motivi di età, disabilità, religione o convinzioni personali od orientamento sessuale in ambiti fondamentali della vita, quali la protezione sociale, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi; invita la Commissione a combattere attivamente la segregazione e la discriminazione, anche avviando procedure di infrazione per promuovere l'effettiva applicazione della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; ricorda che tali misure dovrebbero essere accompagnate da opportune strategie d'integrazione nazionali;

17. ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) mira ad assicurare pari opportunità in materia di accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne dell'UE; sottolinea che le persone con disabilità sono ancora sfavorite e discriminate per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale; sottolinea, a tale proposito, l'importanza dell'accessibilità degli spazi pubblici, l'istituzione di percentuali minime di assunzione di persone con disabilità, garanzie per un'istruzione inclusiva, tra cui l'accesso a iniziative quali Erasmus +, con particolare attenzione ai minori con disabilità;

18. invita gli Stati membri a garantire che i minori siano protetti contro qualsiasi forma di discriminazione nel settore dell'istruzione; chiede, in particolare, che i bambini la cui disabilità comporta problemi di sviluppo del linguaggio, come il disturbo dello spettro autistico, ricevano una protezione particolare quando la loro istruzione si svolge in contesti multilingue, al fine di consentire loro di studiare, se le famiglie lo desiderano, nella loro lingua materna;

Venerdì 26 novembre 2020

Libertà

19. invita gli Stati membri a proteggere e sviluppare un settore dei media vivace, indipendente, pluralista e libero; condanna, a tale riguardo, eventuali misure volte a mettere a tacere i mezzi di informazione critici e a minare la libertà e il pluralismo dei media, anche con modalità complesse che, generalmente, non portano a una segnalazione alla piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti; esprime preoccupazione in merito alla creazione di organismi controllati dal governo che gestiscono ampie porzioni del panorama mediatico di un paese e al dirottamento dei mezzi di informazione del servizio pubblico per servire interessi di parte; ricorda che, laddove la proprietà dei media rimane fortemente concentrata, sia in mani pubbliche che private, ciò rappresenta un rischio significativo per la diversificazione delle informazioni e dei punti di vista rappresentati nei contenuti mediatici; ricorda che la libertà di espressione e informazione, compresa la libertà di espressione artistica, e la libertà dei media sono fondamentali per la democrazia e lo Stato di diritto, ed esorta gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle loro autorità mediatiche; rammenta che la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, sotto forma di arte o attraverso qualsiasi altro mezzo, è una componente della libertà di espressione artistica ⁽⁶³⁾;

20. ricorda il ruolo fondamentale di vigilanza del giornalismo d'inchiesta in una società democratica, rafforzando il controllo pubblico dei soggetti politici, anche nell'ambito della corruzione; condanna il persistere e l'aumento in molti Stati membri della violenza, delle minacce e dell'intimidazione nei confronti dei giornalisti, anche in relazione alla diffusione di informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali, che spesso portano all'autocensura e compromettono il diritto dei cittadini all'informazione; chiede alla Commissione di presentare una proposta relativa a meccanismi forti e globali per tutelare e rafforzare la libertà di parola e la libertà dei media e aumentare la protezione dei giornalisti, anche garantendo la trasparenza della titolarità dei media, adottando una direttiva anti-SLAPP a livello di Unione, creando un fondo permanente dell'UE per i media indipendenti e i giornalisti d'inchiesta e istituendo un meccanismo di reazione rapida per i giornalisti in pericolo; invita gli Stati membri a prevenire e sanzionare gli attacchi nei confronti di giornalisti d'inchiesta nell'esercizio del loro lavoro;

21. sottolinea il ruolo particolarmente importante degli informatori nel salvaguardare l'interesse pubblico e nel promuovere una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private; invita gli Stati membri a recepire pienamente e con urgenza nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1937 in modo da massimizzarne gli effetti non appena entri in vigore; esorta gli Stati membri a integrare tali misure anche per proteggere gli informatori nei casi in cui segnalino violazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

22. manifesta preoccupazione riguardo alla minaccia che deriva da diverse forme di propaganda e disinformazione per la libertà di parola e di espressione e per l'indipendenza dei media nonché agli effetti negativi che potrebbero avere sulla qualità del dibattito politico e sulla partecipazione dei cittadini all'interno di società democratiche; invita la Commissione a promuovere e investire nel rafforzamento dell'alfabetizzazione mediatica, sostenere attivamente il giornalismo di qualità e promuovere la protezione dei dati, nonché a creare un ecosistema online più trasparente salvaguardando, nel contempo, la libertà e il pluralismo dei media;

23. sottolinea che la profilazione politica, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni rappresentano una minaccia per i valori democratici dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire allo sviluppo dell'istruzione e della formazione al pensiero critico affinché i cittadini possano formarsi una propria opinione per affrontare tali rischi;

24. sottolinea che i funzionari delle autorità di contrasto devono rispettare e proteggere la dignità umana e mantenere e sostenere i diritti umani di tutte le persone nell'esercizio dei loro doveri; sottolinea che il compito primario delle forze dell'ordine è garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare che le proteste si svolgano in maniera pacifica; condanna il ricorso a interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità di contrasto in occasione di manifestazioni pacifiche; invita gli Stati membri a garantire che un eventuale uso della forza da parte delle autorità di contrasto sia sempre legittimo, proporzionato e necessario e avvenga come ultima ratio, e che preservi la vita umana e l'integrità fisica della persona; invita

⁽⁶³⁾ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 maggio 1988, causa Müller e altri c. Svizzera, paragrafi 27 e 33; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 luglio 1999, causa Karatas c. Turchia; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 ottobre 2007, causa Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia.

Venerdì 26 novembre 2020

le autorità nazionali competenti, in caso di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza, a garantire indagini trasparenti, imparziali, indipendenti ed efficaci e a evitare l'impunità; ricorda che le autorità di contrasto sono pienamente responsabili delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi;

25. condanna con fermezza le crescenti restrizioni alla libertà di riunione, anche durante periodi elettorali; invita gli Stati membri ad astenersi dall'adottare leggi che limitano la libertà di riunione e incoraggia l'UE e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per salvaguardare e proteggere la libertà di riunione intesa come diritto fondamentale e principio essenziale dei processi democratici; invita la Commissione ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tali diritti in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani;

26. ricorda il ruolo essenziale a livello locale, regionale, nazionale, internazionale e dell'UE che la società civile svolge per rappresentare l'interesse dei cittadini, per rafforzare le voci delle minoranze che non sono adeguatamente rappresentate e per difendere e promuovere i principi sanciti dall'articolo 2 TUE; sottolinea la necessità di assicurare un ambiente favorevole per le organizzazioni della società civile, ove possano operare in assenza di attacchi e senza restrizioni inutili o arbitrarie;

27. esprime profonda preoccupazione per la crescente riduzione dello spazio per una società civile indipendente all'interno di alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni per i diritti delle donne, le organizzazioni LGBTI e i difensori dei diritti umani, ivi compresi oneri amministrativi irragionevoli, la riduzione del sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione, nonché restrizioni alla libertà di riunione e organizzazione; condanna le restrizioni nell'accesso ai finanziamenti delle organizzazioni della società civile che, in alcuni Stati membri, hanno un aspetto più sistemico sotto forma di cambiamenti giuridici e politici e compromettono notevolmente il loro lavoro e la loro legittimazione; invita la Commissione europea e il Consiglio ad aumentare il sostegno dell'UE alle organizzazioni della società civile che difendono i valori di cui all'articolo 2 TUE nell'Unione europea attraverso il programma Diritti e valori, il cui finanziamento dovrebbe essere notevole, come chiesto dal Parlamento europeo;

28. insiste su fatto che il monitoraggio e l'analisi periodici e globali sono essenziali per comprendere le sfide cui fa fronte la società civile in tutta Europa; invita la Commissione europea a includere indicatori pertinenti relativi allo spazio civico, alla libertà di espressione e alla libertà di associazione nelle prossime relazioni annuali sullo Stato di diritto, a proporre un piano d'azione per la tutela e la promozione della società civile, ivi compresa l'adozione di orientamenti per la tutela della libertà di espressione, della libertà di associazione e di riunione pacifica, nonché la protezione dei difensori dei diritti umani a rischio e a istituire un fondo di emergenza per la loro protezione; accoglie con favore la proposta di revisione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽⁶⁴⁾ e sottolinea la necessità di rafforzare e ampliare il suo mandato a seguito di una valutazione d'impatto approfondita; incoraggia la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a utilizzare in maniera sistematica i dati elaborati dalla FRA nella definizione delle politiche;

29. riconosce i gravi problemi che possono sorgere nelle comunità a prevalenza euroscettica, in particolare quelli associati a opinioni politiche violente, ed esorta l'UE e gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alle questioni inerenti all'Unione, soprattutto tra i giovani, in modo che le loro opinioni possano essere espresse attraverso canali democratici;

30. sottolinea i ruoli importanti svolti dall'educazione civica e dal dialogo interculturale nel migliorare la comprensione da parte dei cittadini dell'UE della loro partecipazione politica; incoraggia l'educazione dei cittadini dell'UE in merito ai loro diritti;

31. osserva che nuove tecniche di raccolta e trattamento dei dati personali ai fini della previsione e della manipolazione dei comportamenti hanno un crescente impatto sui diritti fondamentali di miliardi di persone nell'UE e in tutto il mondo, in particolare il diritto alla vita privata, alla protezione dei dati, all'informazione e alla libertà e al pluralismo dei media; esorta, a tale riguardo, gli attori privati e le autorità competenti ad assicurare la piena applicazione della normativa dell'UE in materia di protezione dei dati e di vita privata e a far sì che i cittadini comprendano quando e come i loro dati personali sono trattati e a quale scopo, e come possono opporsi al trattamento dei dati e presentare reclami, al fine di tutelare il loro diritto alla protezione dei dati personali e alla vita privata;

⁽⁶⁴⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1

Venerdì 26 novembre 2020

32. invita la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri le cui disposizioni legislative che attuano la direttiva sulla conservazione dei dati annullata non sono state abrogate per conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽⁶⁵⁾;

33. sottolinea i potenziali pericoli per le libertà fondamentali e la sicurezza legati all'uso di nuove tecnologie, in particolare i sistemi di intelligenza artificiale (IA), ivi compresi i rischi connessi al diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata, le preoccupazioni bioetiche correlate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria ed eventuali discriminazioni e pregiudizi diretti e indiretti, che potrebbero esacerbare i pregiudizi e l'emarginazione, nonché la diffusione della disinformazione; evidenzia che le distorsioni nei dati di riferimento, nonché nella progettazione e nel funzionamento di questi sistemi, possono portare a risultati distorti, in particolare se utilizzati dalle autorità di contrasto, che possono far sì che questi sistemi riproducano i pregiudizi sociali, personali e di altro tipo esistenti, dando luogo a discriminazioni basate su fattori sociali, economici, etnici, razziali, di orientamento sessuale, di genere, di disabilità o di altro tipo; sottolinea che, dato lo sviluppo di nuove tecnologie, sono necessarie ulteriori salvaguardie per garantire la riservatezza e la protezione dei dati e che devono essere prese in considerazione le eventuali implicazioni per i diritti fondamentali; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad affrontare il «divario digitale», in particolare nei settori della pubblica amministrazione e dei servizi; sottolinea che gli anziani, insieme alle persone provenienti da contesti socioeconomicamente svantaggiati, costituiscono uno dei gruppi maggiormente colpiti dal «divario digitale»; sottolinea che l'approccio all'intelligenza artificiale dovrebbe essere «antropocentrico» e assicurare che lo sviluppo, la diffusione, l'utilizzo e il monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale poggino su valori umani, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dai trattati e dalla Carta; invita la Commissione a presentare le proposte legislative per un approccio europeo coordinato all'intelligenza artificiale, sulle base degli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'IA della Commissione;

34. plaude alle iniziative e alle azioni che mirano a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati membri e a istituire un'efficace risposta dell'UE al terrorismo e alle minacce alla sicurezza nell'Unione europea; esorta gli Stati membri a cooperare pienamente tra loro e a migliorare lo scambio di informazioni reciproco e con le agenzie del settore «Giustizia e affari interni»; evidenzia che è importante rispettare i diritti fondamentali nella lotta al terrorismo; sottolinea l'importanza che i meccanismi di controllo in materia di servizi di intelligence siano in linea con la Carta e la CEDU; invita le istituzioni interessate a prevedere garanzie per evitare che si verifichi una successiva vittimizzazione derivante dall'umiliazione e dagli attacchi all'immagine delle vittime provenienti da settori sociali correlati all'autore dell'attacco;

35. sottolinea che la normativa antidiscriminazione resta una componente fondamentale di qualsiasi strategia finalizzata a prevenire la radicalizzazione e a consentire la deradicalizzazione di coloro che già appartengono a organizzazioni estremiste; ribadisce che gli Stati membri devono migliorare, con il sostegno continuo della Commissione, i loro sforzi volti a prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento attraverso la promozione dei valori europei, della tolleranza e della convivenza;

Diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati

36. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la raccomandazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del giugno 2019, dal titolo «Vite salvate. Diritti tutelati. Colmare il divario in materia di protezione per i rifugiati e i migranti nel Mediterraneo»; ribadisce che i percorsi legali e sicuri per la migrazione sono il modo migliore per evitare la perdita di vite umane; esorta gli Stati membri a intensificare le misure di reinsediamento, porre in essere corridoi umanitari verso l'UE e a introdurre la possibilità di richiedere visti umanitari per i richiedenti asilo;

37. evidenzia l'importanza di una gestione rigorosa delle frontiere esterne dell'UE;

38. manifesta profonda preoccupazione in merito alle continue segnalazioni di respingimenti violenti da parte dei funzionari delle autorità di contrasto di alcuni Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulla questione e ad adottare misure efficaci onde garantire l'abbandono di tali politiche e pratiche, anche garantendo il monitoraggio indipendente delle attività di controllo delle frontiere da parte delle istituzioni nazionali esistenti in materia di diritti umani (difensori civili, NHRI, meccanismi nazionali di prevenzione), con il sostegno dell'UE e degli organismi internazionali (Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, CPT, ECRI, FRA) e garantendo che i finanziamenti dell'UE non vengano utilizzati per perpetrare violazioni dei diritti fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare il diritto internazionale e dell'UE e la Carta a fornire un ampio quadro per consentire la migrazione ordinata ed evitare di spingere i migranti a utilizzare canali di migrazione irregolari;

⁽⁶⁵⁾ Cause riunite C-203/15 e C-698/15 — Tele2 Sverige e cause riunite C-293/12 e C-594/12 — Digital Rights Ireland

Venerdì 26 novembre 2020

39. condanna il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato normative, politiche e pratiche che ledono l'effettiva tutela dei diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, a terra e in mare; invita la Commissione europea e gli Stati membri a porre i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché il principio della condivisione delle responsabilità, al centro delle sue politiche in materia di migrazione e asilo; esprime seria preoccupazione per la situazione umanitaria nei punti di crisi; invita la Commissione a proporre una soluzione urgente per risolvere i casi flagranti di violazioni dei diritti umani nei centri di accoglienza per rifugiati e migranti sul territorio europeo;

40. ricorda che salvare vite è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale e dell'UE; condanna le intimidazioni, gli arresti e i procedimenti penali avviati in alcuni Stati membri nei confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui per aver fornito assistenza umanitaria ai migranti, le cui vite sono a rischio; invita gli Stati membri a garantire che gli atti di assistenza umanitaria non siano criminalizzati in linea con il protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti;

41. sottolinea che i migranti privi di documenti dovrebbero poter godere pienamente dei loro diritti fondamentali basilari, indipendentemente dal loro status giuridico o amministrativo; ricorda che le donne e i minori possono essere costretti a compiere atti sessuali per ottenere protezione o sostegno di base per sopravvivere, spesso come conseguenza delle lacune nei servizi di assistenza e nei sistemi di registrazione, del mancato rispetto del principio dell'interesse superiore del minore, delle separazioni familiari o dell'assenza di mezzi sicuri e legali per entrare nell'UE;

42. sottolinea che i minori rappresentano quasi un terzo dei richiedenti asilo e sono quindi particolarmente vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i loro sforzi per impedire che i minori non accompagnati siano vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale;

43. incoraggia l'UE e gli Stati membri a dedicare sufficienti risorse in modo da compromettere il modello di attività delle reti della tratta e dei trafficanti, che pone la maggior parte dei gruppi vulnerabili come minori e donne in situazioni di pericolo per la sopravvivenza, nonché da proteggere molti dal rischio di affrontare rotte migratorie pericolose e non controllate dove non avranno accesso alla procedura di asilo formale;

44. ribadisce che il trattenimento dei minori immigrati non è mai nell'interesse superiore del minore in linea con la dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare le azioni per porre fine al trattenimento di minori, in particolare nel contesto della migrazione in tutta l'UE, e a proporre alternative al trattenimento basate sulla comunità nonché a dare priorità all'integrazione, all'istruzione e al sostegno psicologico; sottolinea che un minore non accompagnato è innanzitutto un minore potenzialmente in pericolo e che il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea nell'affrontare tale questione deve essere la protezione del minore e non le politiche di immigrazione, in modo che sia rispettato il principio di base dell'interesse superiore del minore;

Stato di diritto e lotta alla corruzione

45. ribadisce che la corruzione rappresenta una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini; sottolinea il legame tra corruzione e violazione dei diritti fondamentali in vari settori quali l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media, la libertà di espressione dei giornalisti e degli informatori, le strutture detentive, l'accesso ai diritti sociali, o la tratta di esseri umani⁽⁶⁶⁾;

46. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; invita gli Stati membri a rispettare le raccomandazioni del GRECO;

47. sottolinea che la criminalità organizzata è principalmente favorita dalla corruzione; condanna con fermezza la recrudescenza della tratta di esseri umani ed esorta gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad aumentare la cooperazione e intensificare la lotta alla criminalità organizzata;

⁽⁶⁶⁾ <https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83>

Venerdì 26 novembre 2020

48. ribadisce il sostegno del Parlamento alla rapida istituzione di una Procura europea (EPPO) efficiente, indipendente e pienamente operativa al fine di rafforzare la lotta alle frodi nell'Unione europea;

49. sottolinea che lo Stato di diritto è uno dei capisaldi della democrazia, mantiene la separazione dei poteri, assicura la responsabilità, contribuisce a creare fiducia nelle istituzioni pubbliche e garantisce i principi di legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarità del potere esecutivo, indipendenza giudiziaria, imparzialità e uguaglianza dinanzi alla legge; sottolinea che lo Stato di diritto e l'indipendenza giudiziaria, in particolare, sono fondamentali per la capacità dei cittadini di esercitare i loro diritti e le loro libertà fondamentali; rileva che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice «indipendente»; sottolinea che l'influenza politica o il controllo del sistema giudiziario e analoghi ostacoli all'indipendenza dei singoli giudici hanno spesso comportato l'incapacità o la mancanza di volontà da parte della magistratura di assolvere il proprio compito di verifica indipendente dell'utilizzo arbitrario del potere da parte del ramo esecutivo e legislativo del governo; condanna l'utilizzo del sistema giudiziario a fini politici, che cerca di danneggiare, delegittimare e mettere a tacere il dissenso politico;

50. ricorda il legame intrinseco esistente tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e la necessità di accrescere la consapevolezza dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta fornendo informazioni sui diritti dei cittadini;

51. condanna con fermezza gli sforzi dei governi di taluni Stati membri volti a indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura; esprime profonda preoccupazione, in particolare, per le decisioni che mettono in discussione la preminenza del diritto europeo e invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per intervenire contro tali attacchi;

52. invita la Commissione ad affrontare tempestivamente le violazioni di cui all'articolo 2 TUE, in particolare quelle concernenti i diritti fondamentali, nel quadro del suo annunciato ciclo di revisione dello Stato di diritto; ribadisce la necessità fondamentale di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, proposto dal Parlamento, che comprenda un esame annuale indipendente, basato su riscontri oggettivi e non discriminatorio, che valuti il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell'articolo 2 TUE; sottolinea che le violazioni dell'articolo 2 TUE compromettono la fiducia reciproca tra gli Stati membri e rendono insostenibile la cooperazione giudiziaria transfrontaliera;

53. deplora la mancanza di progressi significativi in seno al Consegno per quanto riguarda le procedure in corso di cui all'articolo 7, nonostante le relazioni e le dichiarazioni della Commissione, delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa indichino che la situazione negli Stati membri interessati è peggiorata; invita il Consiglio a tenere conto della situazione dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto nelle sue audizioni in merito alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1; ricorda che il Parlamento europeo non può essere escluso da tali audizioni in corso;

54. invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare appieno gli strumenti a disposizione per affrontare i rischi di violazioni gravi dello Stato di diritto e di avanzare con le procedure in corso di cui all'articolo 7; rileva che l'inefficienza dell'azione dell'UE volta a tutelare i diritti fondamentali compromette la totalità del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini da esso derivanti e indebolisce la credibilità dell'UE;

Condizioni carcerarie

55. è allarmato dalle condizioni di detenzione al di sotto degli standard in taluni Stati membri; esorta gli Stati membri a rispettare le regole in materia di detenzione derivanti dagli strumenti di diritto internazionale e dalle norme del Consiglio d'Europa; ricorda che la custodia cautelare è destinata a essere una misura eccezionale, da utilizzare in casi in cui sia strettamente necessaria, proporzionata e per il più breve periodo di tempo possibile, e deplora l'utilizzo eccessivo e continuo della custodia cautelare, anziché di misure alternative che non implicano la privazione della libertà; rammenta che gruppi vulnerabili di detenuti come le donne, i minori, le minoranze etniche, i detenuti LGBTI, i detenuti con esigenze di assistenza psichiatrica o i detenuti gravemente malati hanno esigenze particolari che devono essere prese in considerazione; invita la Commissione ad adottare norme comuni dell'UE sulle condizioni detentive al fine di tutelare i diritti dei prigionieri e promuovere standard di detenzione nell'UE;

Adesione dell'UE alla CEDU

56. richiama l'attenzione sull'obbligo previsto dall'articolo 6 TUE di aderire alla CEDU; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono la conclusione del processo di adesione e a presentare un nuovo progetto di accordo per l'adesione dell'Unione alla CEDU; ritiene che il suo completamento introdurrebbe ulteriori salvaguardie a protezione dei diritti fondamentali dei cittadini e residenti dell'Unione e fornirebbe un meccanismo aggiuntivo per garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero la possibilità di presentare una denuncia alla CEDU in relazione a una violazione dei diritti umani, rientrante nell'ambito di competenza della CEDU e derivante da un atto di un'istituzione dell'UE o dall'applicazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro;

Venerdì 26 novembre 2020

o

o o

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0329

Il deterioramento della situazione dei diritti umani in Algeria, in particolare il caso del giornalista Khaled Drareni

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Algeria, in particolare il caso del giornalista Khaled Drareni (2020/2880(RSP))

(2021/C 425/13)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Algeria, in particolare quelle del 28 novembre 2019 sulla situazione delle libertà in Algeria ⁽¹⁾ e del 30 aprile 2015 sull'arresto di attivisti impegnati a favore dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori in Algeria ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale 2019 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo del 15 giugno 2020,
- visto il documento di riflessione della Commissione internazionale dei giuristi dal titolo «Flawed and inadequate: Algeria Constitutional Amendment Process» (Lacune e inadeguatezze: il processo di modifica costituzionale dell'Algeria), pubblicato nell'ottobre 2020,
- vista la lettera congiunta del 29 settembre 2020 firmata da 31 organizzazioni locali, regionali e internazionali della società civile che denuncia la repressione nei confronti della società civile algerina,
- viste le quattro comunicazioni inviate al governo algerino tra il 30 marzo e il 16 settembre 2020 nell'ambito delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sugli arresti arbitrari e violenti, i processi ingiusti e le rappresaglie contro i difensori dei diritti umani e gli attivisti pacifici,
- visto l'Accordo di associazione UE-Algeria, e segnatamente l'articolo 2, il quale stabilisce che il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali deve costituire un elemento essenziale dell'accordo e ispirare le politiche interne e internazionali delle parti,
- visto l'11° Consiglio di associazione UE-Algeria,
- viste le priorità comuni del partenariato adottate nel quadro della politica europea di vicinato riveduta dall'Algeria e dall'Unione europea il 13 marzo 2017,
- viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2020 sul piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia 2020-2024 e, in particolare, il meccanismo dell'UE di protezione dei difensori dei diritti umani istituito per proteggere e sostenere i giornalisti e gli operatori dei media,
- visto il codice penale algerino, in particolare gli articoli 75, 79, 95 bis, 98, 100, 144, 144 bis, 144 bis, 144 bis 2, 146 e 196 bis,
- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, sulla pena di morte, sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e sulla libertà di espressione online e offline, nonché il quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (UNCAT) e la Convenzione sui diritti del fanciullo, tutti e quattro ratificati dagli Stati membri dell'UE e dall'Algeria,
- visto il parere 7/2020 sulla detenzione di Fadel Breika adottato dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria (WGAD),

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0072.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0188.

Venerdì 26 novembre 2020

- visto il terzo esame periodico universale (UPR) sull'Algeria, adottato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nella sua 36^a sessione tenutasi il 21 e 22 settembre 2017,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
 - vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
 - visto l'indice mondiale della libertà di stampa del 2020 di Reporter senza frontiere,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che a partire dal febbraio 2019 l'Algeria ha assistito a un movimento di protesta senza precedenti (Hirak) in risposta alla prospettiva di un quinto mandato relativo all'allora presidente Abdelaziz Bouteflika; che manifestazioni pacifiche contro la corruzione del governo e a favore della richiesta di uno Stato civico, di una magistratura indipendente, di una riforma democratica, della trasparenza e di un quadro inclusivo per preparare le elezioni libere si sono svolte periodicamente in tutto il paese nei giorni di venerdì e martedì e sono proseguite per un intero anno, anche durante il processo elettorale; che queste significative manifestazioni settimanali sono state volontariamente interrotte nel marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19, sebbene il movimento di protesta sia proseguito sui social media;
- B. considerando che, in seguito alle dimissioni del presidente Bouteflika il 2 aprile 2019 in risposta al movimento Hirak e a due successivi rinvii elettorali durante i quali la dirigenza militare ha svolto un ruolo di primo piano, il 12 dicembre 2019 si sono svolte in Algeria le elezioni presidenziali con cui l'ex primo ministro Abdelmadjid Tebboune è diventato presidente; che il movimento Hirak ha denunciato l'elenco dei candidati per i loro legami con la precedente amministrazione e ha boicottato le elezioni, le quali hanno registrato un tasso ufficiale di affluenza alle urne inferiore al 40 %;
- C. considerando che gli arresti politici e la detenzione arbitraria di attivisti pacifici del movimento Hirak e dei sindacati, nonché di giornalisti, sono aumentati dall'estate del 2019, in violazione dei diritti fondamentali a un processo equo e a un giusto procedimento; che nonostante la fine ufficiale del governo Bouteflika continuano a peggiorare la censura, i processi e le severe punizioni nei confronti dei media indipendenti, spesso accusati di cospirare con potenze straniere contro la sicurezza nazionale; che le restrizioni di sicurezza introdotte per combattere la pandemia di COVID-19 hanno contribuito a rafforzare i controlli e sono utilizzate dalle autorità per limitare ulteriormente lo spazio civico, limitare il dissenso pacifico e ostacolare la libertà di parola e di espressione;
- D. considerando che in questo contesto di repressione attualmente in atto in Algeria, vi sono sempre più denunce di torture praticate nelle stazioni di polizia e presso la direzione generale della sicurezza interna (DGSJ) ad Algeri, come nel caso del detenuto Walid Nekkiche;
- E. considerando che tra il 30 marzo e il 16 aprile 2020 sono state inviate tre comunicazioni al governo algerino nell'ambito delle procedure speciali delle Nazioni Unite in relazione agli arresti arbitrari e violenti, ai processi ingiusti e alle rappresaglie contro i difensori dei diritti umani e gli attivisti pacifici, nonché una quarta comunicazione il 27 agosto 2020 riguardante Mohamed Khaled Drareni;
- F. considerando che Mohamed Khaled Drareni, un corrispondente di TV5 Monde, rappresentante di Reporter senza frontiere (RSF) e direttore del sito web di notizie Casbah Tribune, è stato condannato nell'agosto 2020 a tre anni di carcere e a una multa di 50 000 dinari algerini per aver filmato la polizia che attaccava i manifestanti ad Algeri; che è stato formalmente accusato di «istigare una riunione disarmata» e «mettere in pericolo l'integrità del territorio nazionale»; che il 15 settembre 2020 la sua condanna è stata ridotta a due anni in appello; che il 16 settembre 2020 i relatori speciali e il gruppo di lavoro nell'ambito delle procedure speciali delle Nazioni Unite hanno condannato con la massima fermezza la sua pena detentiva, hanno invitato le autorità algerine a garantirne il rilascio immediato e hanno descritto la sua condanna come una chiara violazione della libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione;
- G. considerando che Mohamed Khaled Drareni ha seguito le manifestazioni bisettimanali del movimento Hirak sin dal loro inizio nel febbraio 2019; che i suoi resoconti relativi alla dura repressione del governo algerino nei confronti della riunione pacifica e della libertà di espressione lo hanno portato a essere sottoposto a detenzione, interrogatori e intimidazioni per aver seguito le manifestazioni del movimento Hirak tre volte prima della sua condanna, in

Venerdì 26 novembre 2020

particolare il 14 maggio 2019, il 9 agosto 2019 e il 9 gennaio 2020, nonché a subire tentativi di corruzione da parte di funzionari governativi in due occasioni; che gli è stato riferito che la sua ultima detenzione è stata un ultimo avvertimento prima del suo deferimento al sistema giudiziario; che il 7 marzo 2020 Mohamed Khaled Drareni è stato arrestato durante una manifestazione del movimento Hirak; che Drareni è stato rilasciato il 10 marzo 2020 ma è stato nuovamente arrestato il 27 marzo 2020;

- H. considerando che, nel giorno del suo primo arresto, più di 20 altri manifestanti sono stati trattenuti in stato di fermo; che due di essi sono stati arrestati per aver sventolato la bandiera amazigh; che l'utilizzo della bandiera amazigh è ampiamente diffuso nelle manifestazioni del movimento Hirak; che il generale Ahmed Gaid Salah ha proibito l'uso di suddetta bandiera nel giugno 2019; che, negli ultimi mesi, i funzionari dell'ex regime hanno intrapreso una campagna diffamatoria contro la popolazione della regione della Cabilia, a maggioranza amazigh, che potrebbe provocare divisioni etniche all'interno del movimento Hirak; che gli attivisti amazigh e Hirak, tra cui Yacine Mebarki, continuano a subire arresti arbitrari perché esprimono opinioni politiche e religiose dissenzienti;
- I. considerando che le proteste del movimento Hirak rivendicano lo spazio pubblico per i cittadini; che, in particolare dopo che il movimento Hirak si è trasferito online per prevenire la diffusione della COVID-19, le restrizioni alla libertà di espressione e le limitazioni imposte ai giornalisti sono state inasprite, segnatamente attraverso il blocco di siti Internet nonché la censura dei programmi televisivi; che si sono verificati episodi di detenzione e molestie nei confronti di giornalisti, dirigenti di media e manifestanti che hanno espresso i loro punti di vista sui social media e, tra aprile e maggio 2020, almeno sei siti web di notizie sono stati oscurati sulle reti algerine;
- J. considerando che i gruppi locali per la difesa dei diritti stimano che tra marzo e giugno 2020 almeno 200 persone siano state arrestate arbitrariamente per aver espresso le loro opinioni o per aver presumibilmente sostenuto il movimento Hirak; che, secondo quanto riferisce il comitato nazionale per la liberazione dei detenuti, al 17 novembre 2019 erano almeno 91 i prigionieri politici detenuti, rispetto ai 44 registrati alla fine di agosto, di cui alcuni si trovano in custodia cautelare a tempo indeterminato; che il rischio del verificarsi di un focolaio di COVID-19 nelle carceri rappresenta un'ulteriore minaccia per coloro che sono detenuti per aver espresso le loro opinioni politiche; che il 25 marzo 2020, nel contesto della pandemia di COVID-19, l'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha chiesto il rilascio dei prigionieri politici e di coloro che erano detenuti per aver espresso critiche;
- K. considerando che gli attivisti, e in particolare Femincides-dz, hanno registrato 41 femminicidi dal mese di gennaio 2020; che nel 2020 i movimenti per i diritti delle donne hanno intensificato la loro attività di denuncia della crescente violenza contro le donne e del numero di femminicidi, e hanno chiesto la revisione delle leggi vigenti, segnatamente del Codice della famiglia e di una serie di articoli del codice penale, al fine di garantire la piena parità tra donne e uomini;
- L. considerando che nell'aprile 2020 l'Algeria ha anche adottato modifiche al codice penale mediante la legge 20-06, limitando ulteriormente l'esercizio dei diritti fondamentali quali la libertà di stampa, di espressione e di associazione, configurandoli come reato sulla base di motivi artificiosi, asserendo che si tratta di «notizie false» che minano lo Stato algerino; che le autorità algerine si rifanno sempre più spesso a vaghi articoli del codice penale, tra cui quelli aggiunti nell'aprile 2020, per perseguire coloro che esercitano il loro diritto alla libertà di opinione ed espressione, di riunione pacifica e di associazione; che un reato commesso per la prima volta comporta una pena detentiva massima di cinque anni, se è stato compiuto durante «un periodo di confinamento dovuto a ragioni sanitarie o nel corso di un disastro naturale, biologico o di qualsivoglia altra natura»;
- M. considerando che, nel contesto della repressione dello spazio civico, le autorità algerine hanno condotto, presumibilmente nel quadro dell'impegno di inizio mandato del presidente Tebboune di «costruire una nuova Algeria» e in risposta alle proteste del movimento Hirak, un processo di revisione costituzionale dall'alto verso il basso, cui tuttavia manca l'ampio sostegno della società algerina e che è stato criticato dalle organizzazioni indipendenti della società civile poiché viola le norme internazionali in materia di inclusività, partecipazione, trasparenza e sovranità nel processo costituzionale; che l'arresto simultaneo di massa di attivisti della società civile e giornalisti ha compromesso completamente la legittimità pubblica del processo di revisione costituzionale;
- N. considerando che il 1° novembre 2020 si è svolto in Algeria un referendum sulla revisione della Costituzione, che comprende l'imposizione di un limite di due mandati per la presidenza; che tale referendum ha registrato la più bassa affluenza alle urne dall'indipendenza del paese nel 1962, pari al 23,7%; che la nuova Costituzione è stata ufficialmente approvata dal 66,8% degli aventi diritto al voto ed è in attesa di essere ratificata al rientro del presidente in Algeria;

Venerdì 26 novembre 2020

- O. considerando che la Costituzione algerina subordina la libertà di stampa, ufficialmente sancita dall'articolo 54 della Costituzione riveduta, al rispetto delle «tradizioni e dei valori religiosi, morali e culturali della nazione»; che tali restrizioni alla libertà di stampa violano l'ICCPR, che l'Algeria ha ratificato; che l'osservazione generale n. 34 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite dichiara che «nessun mezzo di informazione può essere penalizzato per aver criticato un sistema politico o sociale»; che la revisione introduce inoltre una pericolosa modifica in quanto costituzionalizza il ruolo politico e i poteri dell'esercito; che la riforma costituzionale mantiene inoltre il predominio della presidenza su tutte le istituzioni, compresa la magistratura;
- P. considerando che l'Unione nazionale dei magistrati (SNM) ha denunciato che le autorità algerine ricorrono in maniera diffusa e abusiva alla custodia cautelare; che ai membri della magistratura sono state irrogate sanzioni professionali dopo aver assolto attivisti pacifici o dopo aver chiesto alle autorità dell'esecutivo di rispettare l'indipendenza del potere giudiziario;
- Q. considerando che nel 2020 l'Algeria si è collocata al 146° posto su 180 nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo elaborato da Reporter senza frontiere, perdendo 5 posizioni rispetto al 2019 e 27 rispetto al 2015;
- R. considerando che l'Algeria è un partner cruciale dell'Unione europea nel quadro della politica europea di vicinato, con importanti interessi politici, economici e interpersonali nel paese e nella regione; che le priorità del partenariato UE-Algeria sono l'espressione di un impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani;
1. condanna fermamente l'escalation di arresti arbitrari e illeciti, detenzioni e persecuzioni giudiziarie nei confronti di giornalisti, difensori dei diritti umani, sindacalisti, avvocati, attivisti pacifici in Algeria, che non ha lasciato spazio a qualsivoglia forma di dialogo politico sulla revisione antidemocratica della Costituzione e sull'esercizio della libertà di espressione, riunione e associazione; denuncia il ricorso all'introduzione di misure di emergenza nel contesto della pandemia di COVID-19 quale pretesto per limitare i diritti fondamentali del popolo algerino;
 2. invita le autorità algerine a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Mohamed Khaled Drareni e tutti coloro che sono detenuti e accusati di aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, sia online che offline, e alla libertà di riunione e di associazione, tra cui Yacine Mebarki, Abdellah Benaoum, Mohamed Tadjadit, Abdelkrim Zeghileche, Walid Kechida, Brahim Laalami, Aissa Chouha, Zoheir Kaddam, Walid Nekkiche, Nourreddine Khimoud e Hakim Addad; reitera l'invito, formulato dall'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, a rilasciare con urgenza, alla luce della pandemia di COVID-19, tutti i prigionieri politici e coloro che sono detenuti per aver espresso opinioni dissenzianti; invita le autorità algerine a sollevare il blocco imposto agli organi di informazione e a porre fine all'arresto e alla detenzione di attivisti politici, giornalisti e difensori dei diritti umani o di chiunque esprima opinioni dissenzianti o critiche nei confronti del governo;
 3. ribadisce che la libertà di espressione, compresa la libertà dei giornalisti e dei cittadini giornalisti di riferire, analizzare e esprimere commenti sulle proteste o malcontento nei confronti del governo, o delle istituzioni o degli individui collegati al governo è fondamentale per una transizione politica pienamente democratica;
 4. esprime solidarietà nei confronti di tutti i cittadini algerini — donne e uomini, provenienti da contesti geografici, socioeconomici ed etnici diversi — che dal febbraio 2019 manifestano pacificamente per chiedere uno Stato posto sotto il controllo civile, la sovranità popolare, il rispetto dello Stato di diritto, la giustizia sociale e l'uguaglianza di genere; invita le autorità algerine ad adottare misure adeguate per combattere la corruzione;
 5. ribadisce il suo invito alle autorità algerine a porre fine a qualsiasi forma di intimidazione, vessazione giudiziaria, criminalizzazione o arresto e detenzione arbitrari di giornalisti, blogger, difensori dei diritti umani, avvocati e attivisti che esprimono un'opinione critica e ad adottare misure adeguate per assicurare e garantire il diritto universale alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, alla libertà dei media e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione o di credo, valori garantiti dalla Costituzione algerina e dall'ICCPR, che l'Algeria ha firmato e ratificato; condanna qualsiasi forma di uso eccessivo della forza impiegata dalle autorità di contrasto nel disperdere le proteste pacifiche; ribadisce l'invito rivolto alle autorità algerine a svolgere indagini indipendenti su ognuno dei casi di uso eccessivo della forza da parte delle autorità di contrasto e a chiamare tutti i responsabili a rendere conto delle proprie azioni; invita le autorità algerine a dare attuazione agli impegni internazionali assunti nel quadro dell'UNCAT;

Venerdì 26 novembre 2020

6. osserva che, dopo che il Parlamento ha approvato la sua risoluzione del 28 novembre 2019, alcuni attivisti politici sono stati rilasciati in via provvisoria, come ad esempio l'esponente dell'opposizione Karim Tabbou, Mustapha Bendjema e Khaled Tazaghart;
7. esorta le autorità algerine a provvedere alla creazione di uno spazio civico libero che permetta un autentico dialogo politico e non criminalizzi le libertà fondamentali, adottando una nuova legislazione che sia pienamente in linea con le norme internazionali e che non preveda eccezioni illegali nel quadro del diritto internazionale, con particolare riferimento alle convenzioni ratificate dall'Algeria, comprese quelle dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); sottolinea che tale spazio civico libero è un prerequisito per un'Algeria democratica e guidata da civili; deplora il fatto che i giornalisti stranieri si trovino ancora ad affrontare ostacoli e intoppi amministrativi per ottenere visti per la stampa per poter lavorare nel paese;
8. ricorda che il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è uno degli elementi essenziali dell'accordo di associazione UE-Algeria del 2005; sottolinea che la transizione politica in corso deve garantire il diritto degli algerini di tutti i generi e provenienti da tutti i contesti geografici, socioeconomici ed etnici, compresi gli imazighen, di partecipare pienamente al processo democratico e di esercitare il proprio diritto di prendere parte alla gestione degli affari pubblici, anche invertendo la tendenza al restringimento degli spazi riservati a una società civile indipendente, al giornalismo e all'attivismo politico;
9. esprime preoccupazione per le nuove leggi restrittive, come ad esempio la legge 20-06, che criminalizza arbitrariamente la diffusione di «fake news» che compromettono l'onore dei funzionari pubblici e il finanziamento delle associazioni; sottolinea che la suddetta legge contiene diverse disposizioni che violano le norme internazionali in materia di libertà di espressione e di associazione, tra cui gli articoli 19 e 22 dell'ICCPR;
10. esorta le autorità algerine a rivedere la legge 12-06 del 2012, attualmente in vigore, che prevede restrizioni in materia di associazioni, e la legge 91-19 del 1991 relativa alle riunioni pubbliche e alle manifestazioni, che istituisce un regime di autorizzazione preventiva, e a garantire che l'autorità amministrativa competente rilasci senza indugio una ricevuta di registrazione a diverse organizzazioni della società civile, non governative, religiose e caritative che hanno presentato domanda di nuova registrazione;
11. deplora le modifiche apportate al codice penale algerino nell'aprile 2020, che limitano la libertà di stampa, la libertà di espressione e la libertà di associazione; esorta le autorità algerine a rivedere il codice penale, in particolare gli articoli 75, 79, 95 bis, 98, 100, 144, 144 bis, 144 bis 2, 146 e 196 bis, in linea con l'ICCPR e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, in modo da porre fine alla criminalizzazione della libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione;
12. si compiace del fatto che l'articolo 4 e l'articolo 223 della Costituzione riveduta rafforzino lo status di lingua nazionale e ufficiale della lingua tamazight; sottolinea che tali dichiarazioni non devono servire come mezzi per ignorare i problemi strutturali legati all'uso della lingua tamazight o per creare divisioni all'interno del movimento Hirak; invita le autorità algerine a salvaguardare la parità di trattamento dinanzi alla legge per quanto riguarda l'uso dell'arabo e del tamazight; esorta il governo algerino a revocare il divieto di sventolare la bandiera amazigh e a rilasciare immediatamente chiunque sia stato incarcerato per aver esposto simboli amazigh;
13. sostiene gli avvocati algerini e gli altri operatori della giustizia che continuano ad adoperarsi per rispettare i più elevati standard di giustizia nonostante il contesto e i rischi che ne derivano; invita le autorità algerine a garantire pienamente l'indipendenza della magistratura e l'imparzialità del sistema giudiziario e a cessare e vietare qualsiasi restrizione, influenza indebita, pressione, minaccia o ingerenza nel processo decisionale giudiziario e in altre questioni giudiziarie;
14. invita le autorità algerine a garantire la piena responsabilità e il controllo civile e democratico delle forze armate, nonché la loro effettiva subordinazione a un'autorità civile legalmente costituita, e a garantire che il ruolo dell'esercito sia adeguatamente definito nella Costituzione ed espressamente limitato alle questioni di difesa nazionale;
15. esorta le autorità algerine a consentire l'accesso al paese alle organizzazioni internazionali per i diritti umani e alle procedure speciali delle Nazioni Unite;
16. esprime preoccupazione per gli ostacoli amministrativi cui devono far fronte le minoranze religiose in Algeria, in particolare per quanto riguarda l'ordinanza n. 06-03; incoraggia il governo algerino a rivedere l'ordinanza n. 06-03 per allinearla maggiormente alla Costituzione e ai suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani, in particolare l'articolo 18 dell'ICCPR; chiede il rispetto della libertà di culto di tutte le minoranze religiose;

Venerdì 26 novembre 2020

17. si attende che l'UE ponga la situazione dei diritti umani al centro del suo impegno con le autorità algerine, in particolare durante il prossimo Consiglio di associazione UE-Algeria; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a redigere e produrre un elenco dei singoli casi che destano particolare preoccupazione, compresi quelli menzionati nella presente risoluzione, e a riferire regolarmente al Parlamento in merito ai progressi compiuti nella risoluzione di tali casi;

18. invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri, insieme al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, a sostenere i gruppi della società civile, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i manifestanti, anche adottando una posizione pubblica più assertiva per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto in Algeria, condannando in termini chiari e pubblicamente le violazioni dei diritti umani, esortando le autorità a rilasciare coloro che sono detenuti arbitrariamente e a porre fine all'uso eccessivo della detenzione preventiva, chiedendo l'accesso ai detenuti e monitorando i processi di attivisti, giornalisti e difensori dei diritti umani, nonché monitorando da vicino la situazione dei diritti umani in Algeria con tutti gli strumenti disponibili;

19. sottolinea l'importanza delle relazioni fra l'UE e l'Algeria, essendo l'Algeria un importante paese vicino e partner; ricorda l'importanza di relazioni solide e profonde tra l'UE e l'Algeria e ribadisce il suo impegno a promuovere tali relazioni, sulla base del pieno rispetto di valori comuni quali il rispetto dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e della libertà dei media;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla delegazione dell'Unione europea ad Algeri, al governo dell'Algeria, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa.

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0330

Situazione in Etiopia

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla situazione in Etiopia (2020/2881(RSP))

(2021/C 425/14)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Etiopia,
 - vista la dichiarazione, rilasciata il 9 novembre 2020, dall'alto rappresentante/vicepresidente Josep Borrell sui più recenti sviluppi in Etiopia,
 - vista la dichiarazione congiunta, rilasciata il 12 novembre 2020, dall'alto rappresentante/vicepresidente Josep Borrell e dal commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič sull'Etiopia,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 19 novembre 2020 dal commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič dal titolo «Tigray Conflict: EU humanitarian support to Ethiopian refugees reaching Sudan» (Conflitto del Tigré: sostegno umanitario dell'UE ai rifugiati etiopi che raggiungono il Sudan»,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 4 novembre 2020 dal Segretario generale dell'ONU,
 - viste le dichiarazioni rilasciate il 6 e il 13 novembre 2020 dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, sul Tigré,
 - visti i colloqui informali del 24 novembre 2020 in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul conflitto in corso nella regione del Tigré in Etiopia,
 - vista la relazione sulla situazione dell'Etiopia ad opera dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), rilasciata in data 11 novembre 2020,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 9 novembre 2020 dal presidente della Commissione dell'Unione africana, S. E. Moussa Faki Mahamat, sulla situazione in Etiopia,
 - vista la dichiarazione resa dai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 9 novembre 2020,
 - vista la dichiarazione resa il 19 novembre 2020 dai ministri degli affari esteri degli Stati membri dell'UE,
 - vista la costituzione della Repubblica federale democratica di Etiopia, adottata l'8 dicembre 1994, in particolare le disposizioni del capo III riguardanti i diritti e le libertà fondamentali, i diritti umani e i diritti democratici,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
 - vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
 - vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,
 - visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici,
 - vista la seconda revisione dell'accordo di Cotonou,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'attuale conflitto armato tra il governo federale dell'Etiopia e l'amministrazione regionale del Tigré, guidata dal Fronte popolare di liberazione del Tigré (TPLF), ha causato centinaia di morti tra i civili e il massiccio sfollamento di cittadini;

Venerdì 26 novembre 2020

- B. considerando che, il 4 novembre 2020, il governo etiope ha dichiarato lo stato di emergenza e ha avviato operazioni militari nella regione settentrionale del Tigré il giorno successivo a un presunto attacco da parte del TPLF contro la base militare del governo federale nella regione del Tigré; che, da allora, si sono verificati scontri armati tra forze federali (esercito federale, forze speciali di polizia della regione di Amhara e milizie locali di Amhara), da un lato, e forze regionali (forza speciali di polizia e miliziani del Tigré) fedeli al TPLF, dall'altro;
- C. considerando che la divergenza politica tra il PP e il TPLF è stata ulteriormente accentuata quando il governo federale ha rinviato le elezioni nazionali, previste per il maggio 2020, a causa della crisi della Covid-19;
- D. considerando che, nel settembre 2020, l'amministrazione regionale del Tigré, guidata dal TPLF, ha tenuto le proprie elezioni, che sono state dichiarate illegali dal governo etiope dal momento che la scadenza del suo mandato era prevista nel settembre 2020; che il parlamento federale ha ritenuto illegale il processo elettorale nella regione del Tigré; che la dirigenza del Tigré ha annunciato di non riconoscere più l'amministrazione federale o le sue leggi; che il 3 novembre 2020 il parlamento federale ha dichiarato il TPLF «gruppo terroristico»;
- E. considerando che, il giorno 8 novembre 2020, il TPLF si è rivolto all'Unione africana per chiedere colloqui, ma che il governo federale ha escluso qualsiasi possibilità di negoziati con il TPLF e ha respinto le richieste internazionali di dialogo e mediazione, sostenendo che il conflitto del Tigré è una questione interna da non internazionalizzare; che l'UE ha offerto il proprio sostegno al fine di contribuire ad allentare le tensioni, riprendere il dialogo e garantire lo Stato di diritto in tutta l'Etiopia;
- F. considerando che, nel 2018, Abiy Ahmed ha raggiunto uno storico accordo di pace con l'Eritrea, ponendo fine ad oltre un decennio di sospensione dei rapporti diplomatici e commerciali tra i due paesi; che il governo Abiy ha adottato misure significative per liberare giornalisti e prigionieri politici, consentire ai gruppi dell'opposizione precedentemente banditi di operare e adottare nuove leggi sulle organizzazioni della società civile e sulla lotta al terrorismo; che il governo è stato recentemente oggetto di critiche a causa della detenzione di politici dell'opposizione; che permangono preoccupazioni circa l'adozione di una nuova legge volta a contrastare l'incitamento all'odio e la disinformazione, con un effetto potenzialmente negativo sulla libertà di espressione;
- G. considerando che alcuni gruppi politici legati a gruppi etnici in Etiopia che si sentono emarginati dal sistema di governo federalista dell'Etiopia sostengono che tale sistema abbia portato a favoritismi e discriminazioni su base etnica;
- H. considerando che, nel giugno 2020, sono scoppiate violenze generalizzate a seguito della morte di Hachalu Hundessa, cantante e attivista della regione di Oromo, con centinaia di morti e arresti; che, il 1° novembre 2020, oltre 50 persone Amhara sono state uccise in attacchi contro tre villaggi e che da parte di molti si ritiene che tali attacchi siano motivati da questioni etniche e forse perpetrati dall'Esercito di liberazione dell'Oromo (OLA), una milizia separatista del Fronte di liberazione dell'Oromo (OLF);
- I. considerando che, secondo il movimento nazionale Amhara, le autorità etiopi hanno vietato proteste pacifiche, contro omicidi di matrice etnica, che avrebbero dovuto aver luogo il 28 ottobre 2020;
- J. considerando che, secondo le organizzazioni internazionali per i diritti umani, dall'inizio del conflitto si sono verificati diversi casi di uccisioni indiscriminate di civili in varie parti del Tigré, tra cui un massacro che ha avuto luogo la notte del 9 novembre 2020 a Mai-Kadra, nella regione del Tigré, dove l'uccisione di centinaia di civili potrebbe avere valenza di crimini di guerra;
- K. considerando che, secondo le organizzazioni internazionali per i diritti umani, i tigrini che risiedono in altre parti del paese sono stati sospesi dai loro posti di lavoro e ad essi è stato impedito di volare all'esterno; che vi sono segnalazioni di sorveglianza fisica e digitale, arresti e detenzioni arbitrari di massa;
- L. considerando che il presidente del Tigré ha confermato che le sue forze hanno lanciato razzi contro l'aeroporto eritreo di Asmara;

Venerdì 26 novembre 2020

- M. considerando che gli scontri dalle conseguenze mortali tra le forze federali etiopi e il TPLF hanno sollevato preoccupazioni internazionali in merito ai rischi connessi all'intensificazione delle attuali situazioni di sicurezza o all'innescio di nuove situazioni analoghe in Etiopia, che potrebbero avere ripercussioni sui paesi vicini e destabilizzare potenzialmente l'intera regione del Corno d'Africa; che l'Etiopia ha ritirato dalla Somalia truppe che combattevano contro i ribelli islamici; che le autorità keniate hanno intensificato la sicurezza al confine con l'Etiopia per timore di un inasprimento delle tensioni;
- N. considerando che, con 815 milioni di EUR per il periodo 2014-2020, la cooperazione allo sviluppo dell'UE con l'Etiopia è una delle più cospicue al mondo; che l'Etiopia è anche uno dei principali beneficiari del Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, con oltre 271,5 milioni di EUR per il periodo 2015-2019; che, nel corso del 2020, l'UE sta fornendo 44,29 milioni di EUR a progetti umanitari in Etiopia sostenendo la fornitura di assistenza salvavita agli sfollati interni sradicati dalla violenza o dai rischi naturali;
- O. considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha chiesto di poter accedere alla regione del Tigré, che rimane completamente isolata (l'accesso a Internet e al telefono è stato interrotto) dall'inizio dei combattimenti; che, secondo l'UNHCR, la mancanza di energia elettrica, di telecomunicazioni, di accesso al carburante e al denaro contante limita qualsiasi risposta umanitaria nel Tigré e nel resto dell'Etiopia, compresa l'assistenza a chi è stato ferito o ucciso durante i combattimenti;
- P. considerando che, ancor prima dell'inizio dei combattimenti, 15,2 milioni di persone necessitavano di assistenza umanitaria in Etiopia, di cui 2 milioni nella regione del Tigré; che la regione del Tigré è la quinta regione più popolata dell'Etiopia, con oltre 6 milioni di persone, e ospita 100 000 sfollati interni e 96 000 rifugiati eritrei; che dispone di numerosi importanti campi profughi e che, secondo le ONG, i minori costituiscono il 44 % delle persone che vi risiedono;
- Q. considerando che l'Etiopia è firmataria dell'Accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 96, sancisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE;
- R. considerando che i combattimenti hanno causato migliaia di morti e feriti da entrambe le parti e hanno causato gravi violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario; che, secondo l'UNHCR, al 22 novembre 2020 oltre 38 500 rifugiati erano fuggiti dal conflitto e avevano attraversato la frontiera verso il Sudan; che le Nazioni Unite hanno messo in guardia contro una «crisi umanitaria su vasta scala» e che le loro agenzie stanno pianificando il possibile arrivo di 200 000 rifugiati nell'arco di un periodo di sei mesi; che i combattimenti stanno anche causando lo sfollamento interno della popolazione; che l'UNHCR ha già chiesto alle due parti del conflitto di aprire corridoi per consentire alle persone di allontanarsi e ai rifornimenti di arrivare contemporaneamente; che le organizzazioni umanitarie internazionali sul campo sono male attrezzate e devono far fronte alla carenza delle risorse necessarie per assistere i rifugiati appena arrivati e le vittime di violenza; che le agenzie delle Nazioni Unite stanno cercando finanziamenti immediati per 50 milioni di dollari che saranno destinati alla fornitura di cibo e alla creazione di nuovi campi; che la Commissione europea sta mobilitando un importo iniziale di 4 milioni di EUR in aiuti di emergenza per aiutare gli sfollati che arrivano in Sudan;
1. esprime profonda preoccupazione per i recenti sviluppi in Etiopia, tra cui le violenze in corso e le accuse di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali; deplora l'attuale conflitto armato tra il governo federale dell'Etiopia e l'amministrazione regionale del Tigré guidata dal TPLF; invita entrambe le parti ad impegnarsi a favore di un cessate il fuoco immediato e a risolvere le divergenze politiche con mezzi democratici nel quadro della costituzione del paese, al fine di trovare una soluzione pacifica duratura, istituire un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco e adoperarsi per creare un consenso nazionale attraverso un dialogo inclusivo;
 2. esprime la propria solidarietà alle vittime e ai familiari delle persone colpite; deplora la perdita di vite umane e l'uccisione di civili innocenti nonché le esecuzioni extragiudiziali, indipendentemente da chi le abbia commesse;
 3. invita il governo centrale dell'Etiopia e il TPLF a intervenire immediatamente per allentare il conflitto; insiste affinché tutti gli attori seguano in modo rigoroso un approccio alla sicurezza incentrato sulle persone;

Venerdì 26 novembre 2020

4. deplora il fatto che l'accesso degli operatori umanitari sia al momento fortemente limitato; invita il governo etiope a garantire l'accesso immediato e senza restrizioni delle organizzazioni umanitarie alle zone di conflitto, in modo da assicurare la fornitura di aiuti umanitari; mette in guardia dal rischio di una grave crisi umanitaria nel paese, come pure nei paesi vicini e nell'intera regione;
5. prende atto con preoccupazione dell'ultimatum lanciato dal primo ministro Abiy alle forze del Tigrè, con il quale le esorta ad arrendersi minacciando un attacco militare alla capitale della regione Macallè;
6. rammenta che gli attacchi deliberati nei confronti dei civili costituiscono crimini di guerra; invita le forze di entrambe le parti a rispettare il diritto internazionale in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario e a garantire la protezione della popolazione nelle zone colpite; esorta tutte le parti del conflitto e le autorità regionali a ridurre al minimo i danni alla popolazione civile nonché a garantire e consentire in qualsiasi momento l'accesso dei civili ai servizi di base;
7. prende atto con profonda preoccupazione dell'aumento delle tensioni e delle violenze interetniche in Etiopia; reputa di fondamentale importanza che le autorità etiopi e tigrine esercitino una leadership responsabile, promuovendo un contesto politico inclusivo per tutti gli attori e i gruppi etnici;
8. esorta le autorità federali a porre fine alla pratica degli arresti e della sorveglianza arbitrari o di prendere di mira in altro modo i gruppi etnici; invita le autorità etiopi ad adottare misure incisive contro qualsiasi tipo di profilazione etnica e a garantire la protezione delle minoranze etniche in tutto il paese; si appella al governo etiope affinché attui riforme che tutelino i diritti umani e garantiscano che tutti i gruppi etnici abbiano accesso su un piano di parità ai servizi e alle risorse del governo;
9. manifesta viva preoccupazione per la crescente diffusione della disinformazione e per il ricorso all'incitamento all'odio, che istigano i gruppi etnici gli uni contro gli altri alimentando il conflitto in corso nel Tigrè; invita tutte le parti del conflitto ad astenersi dall'uso di un linguaggio provocatorio e di discorsi d'odio, sia offline che online; esorta le autorità nazionali e locali, le organizzazioni dei media e i cittadini ad astenersi dall'intraprendere azioni che incitano alla violenza, alla discriminazione e all'ostilità nei confronti di popolazioni a rischio;
10. invita i paesi del vicinato dell'Etiopia, inclusa l'Eritrea, nonché altri Stati della regione, come i paesi del bacino del Nilo, ad astenersi da qualsiasi intervento politico o militare che potrebbe alimentare il conflitto; evidenzia che, in caso contrario, si rischierebbe di destabilizzare l'intera regione, con conseguenze nefaste per la pace e la sicurezza internazionali; sottolinea che i paesi del vicinato dell'Etiopia possono svolgere un ruolo cruciale nel fornire sostegno diplomatico a favore di un allentamento del conflitto;
11. esprime il proprio pieno sostegno alla mediazione sotto l'egida dell'Unione africana (UA) e agli sforzi di allentamento del conflitto promossi dalla presidenza sudafricana dell'UA, segnatamente la nomina di tre inviati speciali dell'UA, e invita tutte le parti coinvolte a cooperare e partecipare attivamente agli sforzi di mediazione dell'UA; invita le autorità etiopi a cooperare agli sforzi delle organizzazioni internazionali, come quelli dell'Unione africana, dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo e dell'Unione europea, che mirano ad avviare un dialogo inclusivo con l'obiettivo di conseguire la pace, la sicurezza e la stabilità nel paese e nella regione;
12. manifesta profonda preoccupazione per il blackout de facto delle comunicazioni nella regione settentrionale del Tigrè; esorta il governo etiope a ripristinare tutte le forme di comunicazione nel Tigrè quale atto di responsabilità e trasparenza con riguardo alle sue operazioni militari nella regione, nonché a consentire che la popolazione del Tigrè possa comunicare liberamente; sottolinea l'importanza e la necessità di accedere alle informazioni, sia online che offline, dal momento che il diritto di tutte le persone di essere informate e di accedere alle informazioni è cruciale nelle situazioni di crisi; esorta a consentire una copertura mediatica indipendente della situazione; ribadisce l'importanza di consentire immediatamente l'accesso di media indipendenti nel Tigrè; esorta il governo dell'Etiopia a rispettare appieno la libertà di espressione, di associazione e di stampa, come previsto dalla Costituzione del paese, e a rilasciare i giornalisti e i blogger detenuti ingiustamente; è fermamente convinto che la manifestazione pacifica sia parte integrante del processo democratico e che l'uso eccessivo della forza in risposta ad essa dovrebbe essere evitato in ogni caso;
13. si rivolge a tutte le parti del conflitto affinché garantiscano la circolazione libera e sicura dei civili e assicurino che il diritto alla libertà di riunione sia rispettato;
14. invita tutte le parti coinvolte nel conflitto nella regione settentrionale del Tigrè a garantire l'accesso senza restrizioni a osservatori indipendenti per i diritti umani onde assicurare il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani; invita tutte le parti del conflitto a collaborare a stretto contatto con gli attori competenti per condurre un'indagine trasparente sul massacro di Mai-Kadra e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere di tale crimine e siano processati senza indugio;

Venerdì 26 novembre 2020

15. sollecita le autorità federali etiopi a indagare in maniera approfondita, indipendente, efficace e imparziale su ogni singola uccisione e violazione dei diritti umani, inclusi l'uso eccessivo della forza, la detenzione arbitraria e le sparizioni forzate, e chiede alle autorità tigrine di collaborare a tali indagini; incita tutte le autorità etiopi a combattere attivamente l'impunità; rammenta al governo etiope i suoi obblighi di garantire i diritti fondamentali, incluso l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo giusto e indipendente, come previsto dalla Carta africana e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, compreso l'accordo di Cotonou; insiste affinché le autorità etiopi vigilino sul rispetto e la difesa di uno Stato di diritto equo e imparziale in tutta l'Etiopia;

16. chiede una stretta cooperazione tra gli organismi dell'UE che forniscono aiuti umanitari e l'UNHCR e che quest'ultimo continui ad assistere i rifugiati in fuga dalla crisi, anche in prossimità delle zone dalle quali sono fuggiti; rammenta che il governo etiope è responsabile della sicurezza dei rifugiati e degli sfollati interni presenti sul suo territorio; ricorda che oltre 96 000 rifugiati eritrei sono ospitati perlopiù in campi profughi nella regione del Tigrè; sostiene gli appelli della comunità internazionale e delle organizzazioni umanitarie affinché si intensifichi l'assistenza ai rifugiati e agli sfollati;

17. invita l'UE e i suoi partner a sostenere il governo sudanese e le autorità locali nel rispondere urgentemente agli appelli a ospitare i rifugiati etiopi che fuggono dai combattimenti nella regione del Tigrè; esprime apprezzamento per la prontezza del Sudan nell'accogliere i rifugiati in fuga dal conflitto; sottolinea che occorre prepararsi con urgenza all'arrivo di fino a 200 000 rifugiati in Sudan; rileva che l'Etiopia è un importante paese di destinazione, di transito e di origine dei migranti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i progetti finanziati a titolo del Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa rispettino i diritti umani, in particolare i diritti dei migranti e degli sfollati interni;

18. chiede la mobilitazione urgente nonché l'assegnazione strutturata e concertata di risorse aggiuntive da parte dell'UE e dei suoi Stati membri per affrontare le esigenze globali generate dal conflitto;

19. accoglie con favore l'impegno del governo etiope a tenere elezioni generali nel 2021; esorta tutti gli attori politici del paese ad avviare un dialogo politico con i cittadini di qualsiasi appartenenza politica, ideologica, regionale ed etnica prima delle elezioni; sottolinea con fermezza che è possibile tenere elezioni libere, giuste, inclusive e credibili solo in un clima senza intimidazioni, violenza e molestie, dove la libertà di espressione e di associazione sono garantite, in linea con le norme internazionali; si rammarica che l'impegno a favore di elezioni libere sia stato compromesso dalla detenzione, a partire dal giugno 2020, di diversi membri dell'opposizione appartenenti a varie correnti politiche, come pure da gravi violazioni del principio del giusto processo che minano i diritti dei detenuti a un processo equo; invita le autorità a rilasciare tutte le persone detenute a meno che vengano accusate di illeciti riconosciuti dalla legge e che possano essere processati in conformità delle norme internazionali in materia di processo equo;

20. esprime il proprio impegno a favore dell'unità e dell'integrità territoriale dell'Etiopia e invita tutti gli attori etiopi a lavorare a una risoluzione pacifica dei conflitti in corso nel paese;

21. invita l'UE a continuare ad avvalersi di tutti gli strumenti diplomatici necessari per dialogare con le autorità federali e regionali, nonché con i partner regionali e le istituzioni multilaterali, al fine di risolvere il conflitto in modo pacifico;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Servizio europeo per l'azione esterna, al governo federale e alla Camera della federazione dell'Etiopia, alle autorità tigrine, al governo della Repubblica del Sudan, ai governi dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, all'Unione africana e ai suoi Stati membri, nonché al parlamento panafricano e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0331

Le continue violazioni dei diritti umani in Bielorussia, in particolare l'assassinio di Roman Bondarenko

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulle continue violazioni dei diritti umani in Bielorussia, in particolare l'assassinio di Raman Bandarenka (2020/2882(RSP))

(2021/C 425/15)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 17 settembre 2020 sulla situazione in Bielorussia ⁽¹⁾, del 4 ottobre 2018 sul deterioramento della libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso Carta 97 ⁽²⁾, del 19 aprile 2018 sulla Bielorussia ⁽³⁾, del 6 aprile 2017 sulla situazione in Bielorussia ⁽⁴⁾ e del 24 novembre 2016 sulla situazione in Bielorussia ⁽⁵⁾,
- vista la sua raccomandazione del 21 ottobre 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulle relazioni con la Bielorussia ⁽⁶⁾,
- visto il Premio Sacharov 2020 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, conferito all'opposizione democratica in Bielorussia il 22 ottobre 2020,
- viste la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, in data 13 agosto 2020, e quella dei leader dei cinque gruppi politici, in data 17 agosto 2020, sulla situazione in Bielorussia a seguito delle cosiddette elezioni presidenziali del 9 agosto 2020,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1° ottobre 2020 e del 16 ottobre 2020, nonché le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia del 12 ottobre 2020,
- vista la decisione del Consiglio del 6 novembre 2020 di aggiungere 15 membri delle autorità bielorusse, tra cui Aliaksandr Lukashenka, all'elenco delle persone sanzionate, portando a 59 il numero totale di cittadini bielorusi soggetti al divieto di viaggio e al congelamento dei beni; vista la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2020, di prorogare l'embargo dell'UE del 2004 nei confronti della Bielorussia riguardante le armi e le attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna ⁽⁷⁾,
- visto l'esito principale della riunione straordinaria del Consiglio «Affari esteri» del 14 agosto 2020, e le conclusioni del Presidente del Consiglio europeo del 19 agosto 2020, sulla situazione in Bielorussia a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020,
- viste le numerose dichiarazioni recenti del vicepresidente/alto rappresentante sulla Bielorussia, in particolare quelle dell'11 agosto 2020 e del 17 agosto 2020, e le precedenti dichiarazioni del portavoce del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in particolare quella del 13 novembre 2020 sulla morte di Raman Bandarenka, nonché quelle sull'applicazione della pena di morte in Bielorussia,
- viste la dichiarazione del vicepresidente/alto rappresentante, del 7 settembre 2020, sugli arresti arbitrari e inespliciti e le detenzioni per motivi politici e la dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'Unione europea, dell'11 settembre 2020, sull'escalation di violenze e intimidazioni nei confronti dei membri del Consiglio di coordinamento; vista la dichiarazione comune della delegazione dell'UE in Bielorussia a nome degli Stati membri dell'UE rappresentati a Minsk, dell'Ambasciata britannica, dell'Ambasciata di Svizzera e dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Bielorussia del 17 novembre 2020,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0231.

⁽²⁾ GU C 11 del 13.1.2020, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 100.

⁽⁴⁾ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU C 224 del 27.6.2018, pag. 135.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0280.

⁽⁷⁾ GU L 45 del 18.2.2020, pag. 3.

Venerdì 26 novembre 2020

- viste le dichiarazioni delle Nazioni Unite sulla situazione in Bielorussia, in particolare quelle rilasciate dai relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani il 13 agosto 2020 e 19 novembre 2020 e dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani il 21 agosto 2020, 11 settembre 2020 e 13 novembre 2020, nonché le dichiarazioni rilasciate durante la discussione d'urgenza sulla situazione dei diritti umani in occasione della 45a sessione del Consiglio dei diritti umani il 18 settembre 2020;
 - viste la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, del 17 luglio 2020, e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 17 settembre 2020, sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia in vista delle elezioni presidenziali del 2020 e dopo la loro conclusione,
 - vista la relazione del relatore dell'OSCE, del 5 novembre 2020, nel quadro del meccanismo di Mosca sulle presunte violazioni dei diritti umani connesse alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 in Bielorussia,
 - viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutte le convenzioni in materia di diritti umani di cui la Bielorussia è parte,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, a oltre 100 giorni dal loro inizio, continuano in Bielorussia proteste e scioperi pacifici senza precedenti, dimostrando il livello di malcontento e mobilitazione della società bielorussa contro la massiccia falsificazione dei risultati elettorali e le violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime autocratico del paese; che le incessanti proteste raggiungono l'apice nei fine settimana con le Marce dell'Unità, e che la portata di tali proteste non ha precedenti nella storia della Bielorussia, con un numero di partecipanti pari a centinaia di migliaia;
- B. considerando che le autorità bielorusse hanno reagito alle proteste legittime e pacifiche con violenze, repressioni, intimidazioni sistematiche, vessazioni, restrizioni alle libertà fondamentali e trattamenti disumani, tra cui torture e violenze sessuali nei confronti di persone fermate durante le proteste, compresi difensori dei diritti umani; che i difensori dei diritti umani hanno documentato oltre 500 casi di torture e maltrattamenti, mentre diverse persone sono scomparse o sono state trovate morte, tra cui Alyksandr Taraykouski, Konstantin Shishmakov, Artsyom Parukou, Alexander Vikhor e Gennady Shutov; che la Bielorussia è l'unico paese in Europa ad applicare ancora la pena capitale;
- C. considerando che, secondo le stime, oltre 25 000 bielorusi sono stati arrestati a un certo punto per aver protestato contro il regime, sia prima che dopo le elezioni del 9 agosto 2020, compresi anziani, donne e bambini; che, più di recente, sia l'8 che il 15 novembre 2020 sono state detenute più di 1 000 persone durante le proteste pacifiche in corso; che vi sono oltre 125 prigionieri politici in Bielorussia;
- D. considerando che la sera dell'11 novembre 2020 Raman Bandarenka, un insegnante d'arte di 31 anni, è stato brutalmente picchiato da un gruppo di uomini mascherati e in abiti civili che avrebbero stretti legami con il regime di Lukashenko; che, una volta detenuto, Raman Bandarenka ha continuato a subire percosse e dopo due ore è stato portato in ospedale, riportando ferite alla testa che ne hanno provocato la morte il giorno successivo; che le autorità stanno cercando di sottrarsi alle loro responsabilità sostenendo che Raman Bandarenka sia stato picchiato da «cittadini preoccupati» e perseguendo i due informatori: un medico e un giornalista;
- E. considerando che le autorità bielorusse non hanno adottato le misure immediate richieste dalla legge per indagare sul reato e che, nei giorni successivi, sono state arrestate in tutto il paese oltre 1 100 persone che avevano commemorato la morte di Raman Bandarenka; che i rappresentanti della Chiesa ortodossa e cattolica sono stati informati dalla commissione d'inchiesta della Bielorussia di aver violato la legge nel condannare la distruzione da parte delle forze di sicurezza del monumento commemorativo di Raman Bandarenka;
- F. considerando che, invece di assicurare alla giustizia i responsabili della morte di Raman Bandarenka, le autorità stanno perseguendo le persone che cercano di scoprire la verità sulle circostanze della sua morte; che il 19 novembre 2020 la Procura generale della Bielorussia ha avviato un procedimento penale ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3, del codice penale della Bielorussia («Divulgazione di segreto medico con gravi conseguenze»); che a seguito di ciò è stata arrestata Katsiaryna Barysevich, una giornalista dell'organizzazione dei media indipendente TUT.BY che aveva scritto alcuni articoli sulla morte di Raman Bandarenka;

Venerdì 26 novembre 2020

- G. considerando che il 12 ottobre 2020 il ministero degli Interni della Bielorussia ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava l'intenzione di utilizzare munizioni vere contro i manifestanti; che le autorità hanno utilizzato granate stordenti e spray al peperoncino, hanno sparato proiettili di gomma direttamente sui manifestanti e hanno sparato in aria colpi di arma da fuoco in svariate proteste; che vi sono costanti ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni, segnatamente restrizioni all'accesso a Internet, al fine di prevenire e disperdere le proteste;
- H. considerando che le autorità bielorusse continuano a reprimere violentemente i giornalisti bielorusi indipendenti e i cittadini giornalisti e si adoperano deliberatamente per ostacolare le segnalazioni oggettive; che solo il 15 novembre 2020 sono stati arrestati 23 giornalisti che stavano documentando le manifestazioni in memoria di Raman Bandarenka in diverse città della Bielorussia; che i mezzi di comunicazione e i giornalisti stranieri non possono entrare nel paese;
- I. considerando che complessivamente sono stati perseguiti 390 giornalisti durante e dopo il periodo delle elezioni, 77 dei quali hanno scontato brevi pene detentive pari a un massimo di 15 giorni sulla base di accuse amministrative; che, secondo l'Associazione bielorusa dei giornalisti, al 23 novembre 2020 vi erano 14 giornalisti detenuti sulla base di accuse amministrative o penali;
- J. considerando che le detenzioni e gli arresti arbitrari dei giornalisti sono spesso accompagnati dall'uso della forza, dal danneggiamento e dalla confisca delle attrezzature professionali e dalla cancellazione dei materiali video preparati; che tre giornaliste sono state ferite da proiettili di gomma nello svolgimento della loro attività professionale;
- K. considerando che ai corrispondenti esteri arrivati in Bielorussia per seguire le elezioni è stato negato l'accreditamento; che il 2 ottobre 2020 il ministero degli Affari esteri della Bielorussia ha cancellato l'accreditamento di tutti i giornalisti stranieri presenti nel paese, sostenendo che la misura fosse parte di una riforma delle regolamentazioni e delle procedure bielorusse applicabili ai media;
- L. considerando che i bambini bielorusi sono vittime di repressione, in quanto i loro genitori rischiano di perdere la custodia partecipando alle proteste;
- M. considerando che l'UE ha imposto sanzioni contro 40 persone responsabili di violenze, repressioni e falsificazioni dei risultati elettorali in Bielorussia; che il 6 novembre 2020 il Consiglio europeo ha deciso di aggiungere 15 membri delle autorità bielorusse, tra cui Aliaksandr Lukashenka e suo figlio, all'elenco delle persone sanzionate; che sono in corso di elaborazione ulteriori sanzioni nei confronti di singoli e di società; che la centrale nucleare di Astravyets ha iniziato a produrre energia il 3 novembre 2020, sollevando nuove preoccupazioni in merito alla sua sicurezza;
- N. considerando che finora le autorità bielorusse sono state incapaci di indagare sulle denunce di brutalità della polizia e che l'impunità per le violazioni dei diritti umani rimane diffusa; che l'assenza di Stato di diritto ostacola il diritto delle vittime a un processo equo;
1. condanna con la massima fermezza l'omicidio di Raman Bandarenka ed esprime le sue condoglianze alla sua famiglia e a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari a seguito della repressione del regime di Lukashenka;
 2. chiede indagini tempestive, approfondite, imparziali e indipendenti in relazione alla morte di Raman Bandarenka come pure alle morti connesse alle proteste di Alyaksandr Taraykouski, Alexander Vikhor, Artsyom Parukou, Gennady Shutov e Konstantin Shishmakov;
 3. invita le autorità bielorusse a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici, compresi il dott. Artsyom Sarokin e la giornalista Katsiaryna Barysevich, che hanno denunciato un tentativo ufficiale di occultare l'uccisione di Raman Bandarenka;
 4. ribadisce il proprio sostegno ai manifestanti bielorusi nella loro richiesta di libertà, democrazia, dignità e diritto di scegliere il proprio destino; condanna il persistere delle violazioni dei diritti umani, delle intimidazioni e dell'uso sproporzionato della forza nei confronti di manifestanti pacifici;
 5. chiede l'immediato rilascio dell'operatore sanitario che ha fornito ai media le informazioni di interesse pubblico sulla morte di Raman Bandarenka senza violare i diritti della famiglia della vittima;
 6. esorta le autorità bielorusse a porre fine a tutte le forme di violenza, maltrattamento, violenza di genere e tortura nei confronti dei cittadini e dei detenuti bielorusi, a garantire loro l'accesso all'assistenza medica e legale e a rilasciare immediatamente e in modo incondizionato tutte le persone detenute arbitrariamente, tra l'altro per aver partecipato alle proteste contro i risultati delle elezioni o contro le violenze messe in atto dalle autorità o per aver espresso sostegno nei confronti di tali proteste;

Venerdì 26 novembre 2020

7. condanna fermamente qualsiasi ricorso a intimidazioni, vessazioni, detenzioni e arresti arbitrari o maltrattamenti nei confronti dei cittadini e denuncia le violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità pubbliche della Bielorussia o per loro conto; invita a porre immediatamente fine a qualsiasi forma di vessazione nei confronti dei cittadini, tra cui il licenziamento di dipendenti o l'espulsione di studenti a causa della loro partecipazione a scioperi o proteste, la revoca dell'accreditamento dei giornalisti, l'interruzione punitiva di servizi pubblici quali la fornitura di acqua o riscaldamento, la revoca dei diritti di custodia dei minori, il blocco di conti bancari privati e i blackout di Internet;
8. invita tutti i membri delle autorità di contrasto della Bielorussia come pure tutti coloro che agiscono per conto delle autorità bielorusse a porre immediatamente fine al ricorso alla violenza nei confronti dei civili e ad astenersi dall'eseguire ordini e istruzioni criminali concernenti l'uso della forza sproporzionata, della violenza, della tortura e dei maltrattamenti a danno dei cittadini; chiede che sia introdotta una definizione specifica di tortura nel codice penale bielorusso conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e che siano realizzate modifiche legislative per qualificare come reato le spazzate;
9. denuncia la totale mancanza di volontà delle autorità di indagare sui casi di maltrattamenti e torture imputabili a membri delle forze di contrasto, mentre invece vengono avviate indagini penali a carico di cittadini pacifici; sottolinea che tale situazione denota una politica deliberata e sistematica di repressione e impunità, come evidenziato altresì dal fatto che la polizia e le forze speciali di sicurezza coinvolte continuano a ricevere le massime onorificenze per la loro partecipazione ai crimini commessi contro la popolazione;
10. respinge i risultati delle cosiddette elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 ed esprime il proprio inequivocabile sostegno al popolo bielorusso nelle sue legittime richieste concernenti la cessazione urgente della repressione autoritaria, il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani, la rappresentanza democratica, la partecipazione politica e lo svolgimento di nuove elezioni libere ed eque conformemente alle norme internazionali e con la presenza di osservatori elettorali dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE;
11. invita tutte le imprese che operano in Bielorussia ad agire con particolare diligenza e ad adempiere alla propria responsabilità di rispettare i diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
12. insiste sulla necessità di garantire i diritti dei cittadini alla libertà di riunione, di associazione, di espressione e di opinione, nonché la libertà dei media, e di eliminare pertanto tutte le restrizioni, nella normativa e nella pratica, che ostacolano tali libertà;
13. ribadisce l'importanza dell'instaurazione dello Stato di diritto per il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani, come pure della presenza di una magistratura funzionante e indipendente onde garantire il diritto all'assistenza legale, a un processo equo e al ricorso giurisdizionale;
14. invita la Commissione a rafforzare il sostegno a favore dei media indipendenti in Bielorussia, la cui sopravvivenza e le cui attività sono fondamentali per fornire ai cittadini bielorusi, come pure alla comunità internazionale, una copertura oggettiva degli eventi in corso nel paese;
15. condanna fermamente il fatto che la pena di morte continui ad essere applicata, ne chiede l'immediata e permanente abolizione e, in attesa di tale provvedimento, chiede una moratoria sulla pena capitale e un effettivo diritto di ricorso contro le condanne a morte;
16. invita le autorità bielorusse a cessare di attaccare, detenere e demonizzare i giornalisti e gli operatori dei media e ad adoperarsi per garantire un'effettiva protezione della libertà dei media;
17. invita l'UE a sostenere l'avvio di un'indagine internazionale sui crimini commessi dal regime di Lukashenka contro il popolo bielorusso; ritiene che tale indagine dovrebbe essere sostenuta dall'istituzione di un centro di raccolta delle prove e da una task force dell'UE di esperti di diritto internazionale a sostegno delle future indagini internazionali; invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a fornire pieno sostegno agli sforzi profusi dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e dal meccanismo di Mosca dell'OSCE, come pure dai difensori dei diritti umani e dalla società civile, al fine di assicurare la documentazione e la segnalazione delle violazioni dei diritti umani e di garantire la successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime;
18. condanna le azioni dell'Assemblea nazionale bielorusse volte a privare della nazionalità i cittadini bielorusi per motivi politici;

Venerdì 26 novembre 2020

19. condanna la repressione nei confronti delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani, in particolare l'arresto di Marfa Rabkova e Marina Kostylianchenko del Centro per i diritti umani «Viasna», e chiede l'immediata cessazione delle molestie di genere ai danni delle attiviste;
20. ritiene che per il momento il conferimento del premio Sacharov per la libertà di pensiero 2020 all'opposizione democratica in Bielorussia potrebbe avvenire sotto forma di cerimonia a distanza, alla luce della pandemia in corso; sottolinea tuttavia che si dovrebbe organizzare una cerimonia fisica non appena la situazione lo consentirà;
21. evidenzia che le azioni intraprese finora dall'UE e dai suoi Stati membri nei confronti del regime di Lukashenka sono insufficienti e accoglie con favore la decisione del Consiglio di lavorare a un terzo pacchetto di sanzioni rivolte contro le imprese e gli oligarchi aventi legami con il regime di Lukashenka; chiede che l'elenco delle sanzioni dell'UE sia ampliato in modo credibile;
22. sostiene l'invio immediato di una missione conoscitiva del Parlamento europeo a Vilnius e Varsavia, come pure la collaborazione con l'opposizione della Bielorussia per valutare possibili attività di mediazione e sostegno alla democrazia; pone l'accento sulla necessità di ulteriori attività di mediazione e sostegno alla democrazia, ad esempio una missione ad alto livello che segua la missione conoscitiva;
23. chiede il congelamento completo di tutti i trasferimenti di fondi dell'UE, inclusi i prestiti della Banca europea per gli investimenti, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri enti, a favore dell'attuale governo bielorusso e dei progetti controllati dallo Stato; invita il SEAE a sospendere i negoziati sulle priorità del partenariato UE-Bielorussia fino a quando non si saranno svolte elezioni presidenziali libere ed eque;
24. invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare l'assistenza alla società civile bielorusca e a potenziare l'impegno e il sostegno dell'UE a favore delle organizzazioni indipendenti della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti indipendenti, in particolare quelli detenuti, attraverso il monitoraggio dei loro processi; chiede alla Commissione di istituire con urgenza un programma di borse di studio per gli studenti e i ricercatori espulsi dalle università bielorusse per le loro posizioni filodemocratiche; chiede alla Commissione di avviare un programma mirato di assistenza dell'UE per aiutare le vittime della repressione politica e delle violenze della polizia;
25. condanna l'espulsione di diplomatici europei dalla Bielorussia e invita l'UE e gli Stati membri a considerare la possibilità di ridurre il proprio livello di impegno diplomatico con il paese;
26. deplora le richieste avanzate dalle autorità bielorusse di estradare Stsiapan Putsila e Roman Protasevich, fondatori dei canali Telegram Next e Nexta-live con sede a Varsavia, che sono stati aggiunti all'elenco delle persone coinvolte in attività terroristiche dal comitato per la sicurezza dello Stato bielorusso (KGB);
27. invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare le raccomandazioni del relatore del meccanismo di Mosca dell'OSCE in relazione alla concessione dell'asilo nei casi di persecuzione contemplati dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati; incoraggia gli Stati membri, in tale contesto, a facilitare ulteriormente la procedura di ottenimento dei visti per coloro che fuggono dalla Bielorussia per motivi politici e a fornire loro e alle loro famiglie tutto il sostegno e l'assistenza necessari;
28. condanna la repressione dei media e il blocco dell'accesso a Internet, la diffusione della disinformazione come pure i pestaggi, gli arresti e le intimidazioni ai danni di giornalisti e blogger; sottolinea il diritto del popolo bielorusso di avere libero accesso alle informazioni; invita l'UE ad avvalersi degli strumenti a sua disposizione per sostenere gli organi di informazione e i giornalisti oggetto di repressione da parte del regime;
29. insiste sul fatto che i lavoratori della Bielorussia dovrebbero poter esercitare pacificamente il proprio diritto di sciopero senza rischiare il licenziamento, l'arresto o altre rappresaglie;
30. deplora il fatto che la centrale nucleare di Astravyets non soddisfi le più rigorose norme internazionali in materia di ambiente e sicurezza; sostiene gli sforzi volti a garantire la solidarietà europea in materia di divieto delle importazioni di energia dalla centrale nucleare di Astravyets sul mercato dell'UE;
31. ribadisce l'invito rivolto al Consiglio e alla Commissione affinché istituiscano senza ulteriore indugio misure restrittive efficaci, tempestive e ad ampio raggio a livello di UE (la cosiddetta legge Magnitsky europea), che consentano di concentrarsi sulle persone, gli attori statali e non statali e altre entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, abusi e casi di corruzione o in essi coinvolti;

Venerdì 26 novembre 2020

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle autorità della Repubblica di Bielorussia.

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0332

Intensificarsi delle tensioni a Varosia in seguito alle azioni illegali della Turchia e necessità di riprendere con urgenza i colloqui**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sull'intensificarsi delle tensioni a Varosia in seguito alle azioni illegali della Turchia e la necessità di riprendere con urgenza i colloqui (2020/2844(RSP))**

(2021/C 425/16)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia ⁽¹⁾, e del 17 settembre 2020 sulla preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa escalation e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale ⁽²⁾,
- vista la sua dichiarazione del 14 febbraio 2012 sulla restituzione della zona chiusa di Famagosta ai legittimi abitanti ⁽³⁾,
- viste le relazioni della commissione per le petizioni del 17 luglio 2008 a seguito della missione conoscitiva a Famagosta, Cipro, del 25 al 28 novembre 2007 e del 21 novembre 2018 a seguito della missione conoscitiva a Famagosta, Cipro, dal 7 all'8 maggio 2018, nel contesto della petizione 733/2004 presentata da Loizos Afxentiou, a nome del Movimento dei profughi di Famagosta,
- viste le sue risoluzioni del 23 settembre 2008 ⁽⁴⁾, 22 aprile 2009 ⁽⁵⁾ e 13 febbraio 2018 ⁽⁶⁾ sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,
- viste la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2020)0660) e la relazione 2020 sulla Turchia che l'accompagna,
- visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,
- viste le conclusioni del Consiglio del 15 e 16 ottobre 2020 e le precedenti conclusioni pertinenti del Consiglio e del Consiglio europeo,
- vista la dichiarazione rilasciata il 13 ottobre 2020 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sugli sviluppi riguardo a Varosia,
- viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a nome dell'Unione europea del 6 ottobre 2020 sugli sviluppi intorno a Varosia e del 15 novembre 2020 su Varosia,
- vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 20 ottobre 2020 dal VP/AR e dalla commissaria Ferreira sul processo elettorale in seno alla comunità turco-cipriota,
- visti i principi fondamentali del diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, l'accordo ad alto livello del 1979 tra i leader delle due comunità e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Cipro, comprese le risoluzioni 541 (1983), 550 (1984), 789 (1992) e 2537 (2020),

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0200.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0230.

⁽³⁾ GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 12.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0114.

Venerdì 26 novembre 2020

- viste le dichiarazioni del presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 ottobre 2019 e del 9 ottobre 2020 sulla situazione a Cipro,
 - vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite a seguito del suo incontro con i due leader a Berlino nel novembre 2019,
 - visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la Turchia è un paese candidato e un importante partner dell'UE; che, in qualità di paese candidato, la Turchia è tenuta a rispettare gli standard più elevati in materia di democrazia, rispetto dei diritti umani e Stato di diritto, inclusa l'osservanza delle convenzioni internazionali;
- B. considerando che la Turchia è un alleato della NATO e che al paese dovrebbe essere rammentata la sua responsabilità nello svolgere un ruolo costruttivo nell'allentamento delle tensioni;
- C. considerando che la Turchia ha risposto al fallito colpo di Stato del 1974, sostenuto dal regime militare greco, invadendo militarmente Cipro, e che anche la città di Famagosta è stata invasa nell'agosto 1974 ed è da allora occupata illegalmente;
- D. considerando che, allora, una parte di Famagosta è stata chiusa ed è rimasta disabitata, sotto il controllo diretto dell'esercito turco;
- E. considerando che le Nazioni Unite ritengono che la responsabilità dello status quo a Varosia ricada sulla Turchia e che pertanto alla Turchia incomba anche la responsabilità per ogni tentativo di modificare il suo status in violazione dell'accordo di alto livello del 1979 e delle risoluzioni 550 (1984) e 789 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- F. considerando che la risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite considera inammissibili i tentativi di popolare qualsiasi parte di Varosia con persone diverse dai suoi abitanti e chiede il trasferimento di tale zona all'amministrazione delle Nazioni Unite e che la risoluzione 789 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite insiste, in vista dell'attuazione della risoluzione 550 (1984) e come misura di rafforzamento della fiducia, affinché Varosia sia trasferita ai suoi legittimi abitanti, sotto il controllo della forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite a Cipro;
- G. considerando che la restituzione della zona chiusa di Famagosta ai suoi legittimi abitanti agevolerebbe gli sforzi in direzione di una soluzione globale del problema di Cipro;
- H. considerando che il giorno 8 ottobre 2020, a seguito dell'annuncio fatto ad Ankara il 6 ottobre 2020, una parte di Varosia è stata parzialmente dichiarata «aperta», con la collaborazione dell'attuale leader turco-cipriota Ersin Tatar, in violazione degli accordi passati e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- I. considerando che, all'inizio di settembre 2019, il ministro turco degli affari esteri, Mevlüt Çavuşoğlu, si è recato in visita a Varosia ed ha annunciato l'«apertura» di un «consolato generale» della Turchia nella regione di Varosia e che, all'inizio di febbraio 2020, il vicepresidente della Turchia, Fuat Oktay, ha visitato Varosia per organizzare un «vertice» sugli «aspetti giuridici, politici ed economici della riapertura della città abbandonata di Varosia»;
- J. considerando che la Turchia ha dichiarato che procederà unilateralmente con vari progetti a Varosia, minacciando di preparare la zona a insediamenti illegali;
- K. considerando che la comunità turco-cipriota ha un nuovo leader, Ersin Tatar, dal 18 ottobre 2020; che l'ex leader turco-cipriota Mustafa Akinci, ha svolto un ruolo importante, positivo e storico nella promozione della pace e del dialogo tra le due comunità dell'isola;
- L. considerando che il 10 novembre 2020 migliaia di turco-ciprioti hanno protestato, con un'affluenza record, nella parte nord di Cipro contro l'ingerenza della Turchia a Cipro, compresa Varosia, chiedendo libertà, democrazia e rispetto dei diritti dei ciprioti di Varosia; che alle proteste hanno partecipato i principali leader dell'opposizione, tra cui l'ex leader turco-cipriota Mustafa Akinci;
- M. considerando che la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, nella zona occupata di Cipro per «fare un picnic» a Varosia il 15 novembre 2020 è stato un atto di provocazione che ha anche suscitato reazioni estreme tra i turco-ciprioti;

Venerdì 26 novembre 2020

- N. considerando che in tutti i precedenti negoziati, inclusa l'ultima Conferenza su Cipro tenutasi a Crans Montana nel 2017, Varosia è stata inclusa tra le aree che dovranno essere restituite all'amministrazione greco-cipriota in seguito alla soluzione globale del problema di Cipro sulla base concordata di una federazione bicomunitaria e bizonale;
- O. considerando che l'attuale leader turco-cipriota Ersin Tatar si oppone alla risoluzione globale del problema di Cipro sulla base di una federazione bicomunitaria bizonale, come previsto dai parametri delle Nazioni Unite, e che il 15 novembre 2020 il presidente Erdoğan ha chiesto colloqui volti a creare «due Stati separati» a Cipro;
- P. considerando che la Turchia sta portando avanti le attuali azioni militari illegali e unilaterali nel Mediterraneo orientale contravvenendo alla sovranità della Grecia e di Cipro, due Stati membri dell'UE; che il diretto coinvolgimento della Turchia a sostegno dell'Azerbaigian nel contesto del conflitto del Nagorno Karabakh va al di là dei suoi interessi geoeconomici e rispecchia un programma geopolitico più ambizioso, allo stesso modo delle azioni condotte dalla Turchia in Libia e Siria, e che il continuo e crescente allontanamento della Turchia dai valori e dalle norme europei desta preoccupazione e ha portato le relazioni UE-Turchia a un minimo storico;
1. condanna le attività illegali della Turchia a Varosia, in particolare la sua parziale «apertura»; sottolinea che la creazione di un nuovo «fatto compiuto» compromette la fiducia reciproca e le prospettive di trovare una soluzione globale alla questione cipriota, modificando negativamente la situazione sul campo, esacerbando le divisioni e consolidando la divisione permanente di Cipro; mette in guardia contro qualsiasi cambiamento dello status quo a Varosia in violazione delle summenzionate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 2. esorta il governo turco a revocare tale decisione e ad evitare qualsiasi azione unilaterale che possa inasprire le tensioni sull'isola, in linea con il recente appello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita la Turchia a ritirare le sue truppe da Cipro, a trasferire la zona di Varosia ai suoi legittimi abitanti nell'ambito dell'amministrazione temporanea delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza, e ad astenersi dall'intraprendere azioni in grado di alterare l'equilibrio demografico dell'isola attraverso una politica d'insediamento illegale; sottolinea la necessità di applicare l'acquis dell'UE in tutta l'isola, a seguito della soluzione della questione di Cipro;
 3. è fermamente convinto che sia possibile pervenire a una soluzione sostenibile dei conflitti solo attraverso il dialogo, la diplomazia e i negoziati in uno spirito di buona volontà e in linea con il diritto internazionale e ribadisce la convinzione che una soluzione sostenibile della questione cipriota andrebbe a vantaggio di tutti i paesi della regione, e innanzitutto di Cipro, della Grecia e della Turchia; invita il Consiglio europeo a mantenere la sua posizione unitaria nei confronti delle azioni unilaterali e illegali della Turchia, ad intervenire e a imporre dure sanzioni in risposta alle azioni illegali della Turchia; ricorda che ulteriori sanzioni possono essere evitate solo attraverso il dialogo, una cooperazione leale e progressi concreti sul campo;
 4. richiama l'attenzione sull'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite a riprendere i negoziati da dove si sono interrotti a Crans-Montana nel 2017 e sottolinea che essi dovrebbero quindi essere riavviati sulla base della dichiarazione comune dei due leader dell'11 febbraio 2014, del quadro in sei punti del Segretario generale delle Nazioni Unite del 30 giugno 2017 e delle convergenze raggiunte alla fine della conferenza; deplora che le massime autorità turche abbiano espresso sostegno a favore della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati ed esorta la Turchia a impegnarsi concretamente a dare seguito al suddetto appello del Segretario generale delle Nazioni Unite;
 5. ribadisce il suo sostegno a favore di una soluzione equa, globale e praticabile, basata su una federazione composta da due comunità e due zone con un'unica personalità giuridica internazionale, un'unica sovranità e un'unica cittadinanza, che garantisca l'uguaglianza politica tra le due comunità, come definito nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conformemente al diritto internazionale e all'acquis dell'UE e nel rispetto dei principi su cui si fonda l'Unione;
 6. esprime preoccupazione per il fatto che «l'apertura» illegale di Varosia sia volta a modificare lo status della proprietà immobiliare nella zona, compromettendo in tal modo le prospettive di restituzione di Varosia come previsto dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o attraverso la soluzione globale della questione di Cipro; esorta la Turchia a non perseguire l'insediamento illegale a Varosia di persone diverse dai suoi legittimi abitanti e a non invitare questi ultimi a ritornare alle loro proprietà in condizioni di occupazione militare;
 7. sottolinea che i colloqui diretti sotto l'egida delle Nazioni Unite e sulle basi convenute rimangono l'unica opzione per raggiungere una soluzione che riunisca l'isola e la sua popolazione, il che consentirebbe tra l'altro la normalizzazione delle relazioni tra Cipro e la Turchia, il miglioramento delle prospettive per la delimitazione della zona economica esclusiva tra Cipro e la Turchia e il rafforzamento delle relazioni UE-Turchia; esorta a rilanciare quanto prima i negoziati per la riunificazione di Cipro sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite e sulle basi convenute;

Venerdì 26 novembre 2020

8. sostiene entrambe le comunità turco-cipriota e greco-cipriota nella loro ricerca della pace e della stabilità e invita la Commissione ad attuare prontamente il secondo programma d'azione annuale per gli aiuti alla comunità turco-cipriota, volto a sostenere progetti che promuovano la riconciliazione e migliorino le infrastrutture, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo economico; chiede, in particolare, un sostegno continuo e maggiore alla società civile in entrambe le comunità turco-cipriota e greco-cipriota, sia attraverso il programma di aiuti dell'UE, sia più strutturalmente nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, in particolare attraverso il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;
 9. invita l'UE e i suoi Stati membri a svolgere un ruolo più attivo nel portare a buon fine i negoziati sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra l'altro attraverso la nomina di un rappresentante presso la Missione di buoni uffici delle Nazioni Unite, e a coordinare i loro sforzi con il Parlamento europeo per convincere la Turchia a fare marcia indietro rispetto alle sue attività illegali a Varosia;
 10. sottolinea il proprio sostegno all'integrità territoriale di Cipro e invita gli Stati membri dell'UE a opporsi a qualsiasi tentativo da parte di paesi terzi di riconoscere uno Stato sull'isola di Cipro diverso dalla Repubblica di Cipro;
 11. deplora le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Turchia durante la sua visita a Varosia il 15 novembre 2020, che hanno rivelato in modo flagrante la «tabella di marcia» di Ankara per l'insediamento illegale della città chiusa e il suo sostegno alla divisione permanente di Cipro;
 12. invita la Turchia ad astenersi da qualsiasi attività unilaterale, inclusa la trivellazione illegale di pozzi esplorativi, che violi ulteriormente la sovranità e i diritti sovrani della Repubblica di Cipro, minacci di creare un nuovo fatto compiuto in violazione del diritto del mare, comprometta la ripresa di negoziati sostanziali e le prospettive di una soluzione globale sulle basi convenute e ostacoli la costruzione di relazioni di buon vicinato nella regione;
 13. invita la missione delle Nazioni Unite a Cipro a intensificare gli sforzi per monitorare gli sviluppi a Varosia;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Turchia.
-

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0336

Diritto all'aborto in Polonia**Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia (2020/2876(RSP))**

(2021/C 425/17)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1,
- viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), del 4 novembre 1950, e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»),
- vista la Costituzione della Repubblica di Polonia,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
- visti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite (ICESCR), del 16 dicembre 1966, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), del 16 dicembre 1966,
- vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
- viste le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 23 novembre 2016, sulla settima relazione periodica della Polonia,
- visti gli orientamenti tecnici internazionali dell'Unesco in materia di educazione sessuale del 10 gennaio 2018,
- visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo nel 1994 e il suo programma d'azione, nonché l'esito delle successive conferenze di revisione, in particolare il Vertice di Nairobi sulla ICPD25 del 2019,
- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 10 (2005), Pechino + 15 (2010) e Pechino + 20 (2015),
- viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1° agosto 2014, e la risoluzione del Parlamento del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere ⁽¹⁾,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) stabiliti nel 2015,

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0080.

Venerdì 26 novembre 2020

- visto il documento tematico della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 4 dicembre 2017 sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne e sui relativi diritti in Europa,
- viste le conclusioni del convegno annuale 2017 sui diritti fondamentali sul tema «Diritti delle donne in tempi turbolenti», organizzato dalla Commissione,
- viste le raccomandazioni del 2018 dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti e sui relativi diritti,
- visti il resoconto di missione del 10 luglio 2017, redatto dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a seguito della visita effettuata in Polonia dal 22 al 24 maggio 2017 e il resoconto di missione del 3 dicembre 2018, redatto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a seguito della visita effettuata in Polonia dalla sua delegazione ad hoc sulla situazione dello Stato di diritto dal 19 al 21 settembre 2018,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Polonia e, in particolare quella del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia ⁽²⁾ e quella del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia ⁽³⁾,
- viste le quattro procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti della Polonia in relazione al sistema giudiziario polacco e la proposta di decisione del Consiglio del 20 dicembre 2017 sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),
- vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia ⁽⁵⁾,
- viste la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri ⁽⁶⁾ e la sua risoluzione legislativa del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽¹⁰⁾,

⁽²⁾ GU C 356 del 4.10.2018, pag. 44.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0225.

⁽⁴⁾ GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0058.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0349.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0407.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

Venerdì 26 novembre 2020

- visti la relazione 2020 della Commissione sullo Stato di diritto, del 30 settembre 2020, dal titolo «La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580) e il capitolo per paese sulla situazione dello Stato di diritto in Polonia,
 - vista la lettera inviata dai cinque leader dei gruppi di maggioranza del Parlamento europeo al primo ministro polacco il 30 ottobre 2020 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'UE dichiara di essere fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della giustizia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della non discriminazione, come sancito dall'articolo 2 TUE; che tutti gli Stati membri hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, di rispettare, garantire e soddisfare i diritti fondamentali;
- B. considerando che un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è essenziale per garantire lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili delle persone nell'Unione;
- C. considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta che deve essere pienamente rispettato; che, secondo la Carta, la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i diritti sessuali e riproduttivi delle donne sono connessi a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita, la libertà da trattamenti disumani e degradanti, il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'informazione e all'istruzione e il divieto di discriminazione; che tali diritti umani sono sanciti anche dalla Costituzione polacca;
- D. considerando che il Parlamento ha affrontato la questione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nel quadro del programma «UE per la salute», al fine di garantire un accesso tempestivo ai beni necessari per il rispetto, in tutta sicurezza, della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti (ad esempio medicinali, contraccettivi e attrezzature mediche);
- E. considerando che il Tribunale costituzionale è stato istituito quale uno degli elementi fondamentali a garanzia del bilanciamento dei poteri della democrazia costituzionale e dello Stato di diritto in Polonia;
- F. considerando che nell'agosto 2018 il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e il Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea che l'accesso all'aborto sicuro e legale, come pure ai servizi e alle informazioni ad esso inerenti, sono aspetti essenziali della salute riproduttiva delle donne, esortando nel contempo i paesi a porre fine alle restrizioni sulla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti delle donne e delle ragazze, in quanto rappresentano una minaccia per la loro salute e le loro stesse vite; che l'accesso all'aborto costituisce un diritto umano, mentre il ritardo e la negazione dello stesso costituiscono forme di violenza di genere e possono equivalere a tortura e/o a trattamenti crudeli, disumani e degradanti; che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti rientrano nei traguardi per l'OSS 3, mentre la violenza di genere e le pratiche lesive nei traguardi dell'OSS 5;
- G. considerando che l'accesso a informazioni complete e adeguate all'età, all'educazione in materia di sessualità e rapporti affettivi e alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compresi la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e l'aborto sicuro e legale, nonché l'autonomia e la capacità delle donne e delle ragazze di decidere in maniera libera e indipendente sul proprio corpo e sulla propria vita, rappresentano un prerequisito per la loro indipendenza economica e sono pertanto essenziali per conseguire la parità di genere ed eliminare la violenza di genere; che si tratta del loro corpo ed è dunque una loro scelta;
- H. considerando che la Polonia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, la Convenzione di Lanzarote, l'ICCPR, l'ICESCR e la Convenzione sui diritti del fanciullo, ed è tenuta, a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani, a fornire l'accesso a un'educazione e a informazioni complete sulla sessualità, compresi i rischi di sfruttamento e abuso sessuale, e a contrastare gli stereotipi di genere nella società; che la Polonia non ha attuato le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo inerenti l'accesso all'aborto legale; che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha espresso critiche nei confronti della Polonia per la mancanza di progressi al riguardo;

⁽¹⁾ Manfred Weber, presidente del gruppo PPE, Iratxe García Pérez, presidente del gruppo S&D, Dacian Cioloș, presidente del gruppo Renew, Philippe Lamberts, copresidente del gruppo Verts/ALE, Manon Aubry e Martin Schirdewan, copresidenti del gruppo GUE/NGL.

Venerdì 26 novembre 2020

- I. considerando che l'accesso all'aborto presenta notevoli differenze tra gli Stati membri; che la Polonia registra uno dei punteggi più bassi dell'Unione europea nell'Atlante europeo della contraccezione del 2020, in quanto applica una delle politiche più restrittive in materia di accesso alle forniture di contraccettivi, pianificazione familiare, consulenza e disponibilità di informazioni online; che la Polonia è uno dei pochi paesi in cui è necessaria una prescrizione medica per la contraccezione di emergenza, spesso negata da medici obiettori di coscienza;
- J. considerando che dal 2015, quando il Tribunale costituzionale ha pronunciato una sentenza relativa alla legge del 5 dicembre 1996 sulle professioni mediche e odontoiatriche, né gli operatori sanitari né le strutture sanitarie sono legalmente obbligati a fornire i nomi di strutture alternative o di altri medici se negano ai pazienti servizi di salute sessuale e riproduttiva in ragione di convinzioni personali; che la versione definitiva della legge, quale modificata nel luglio 2020, non comprende l'obbligo di deferimento, come inizialmente proposto; che tale omissione dimostra la totale inosservanza della raccomandazione formulata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a riguardo dell'esecuzione delle sentenze pronunciate dalla CEDU nei confronti della Polonia nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;
- K. considerando che, secondo talune organizzazioni della società civile quali la Federazione per le donne e la pianificazione familiare, nel 2018 solo il 10 % degli ospedali convenzionati con il Fondo sanitario nazionale polacco ha effettuato aborti legali, il che significa che interi voivodati polacchi si rifiutano di fornire aborti sicuri e legali, rendendo in tal modo estremamente difficile, e spesso impossibile, l'accesso delle donne a tali servizi;
- L. considerando che, a causa della paura e delle pressioni da parte dei colleghi e delle autorità mediche, i medici polacchi preferiscono non essere associati alle procedure di aborto; che oltre all'obiezione di coscienza, cui fanno ampiamente ricorso, i medici creano ulteriori ostacoli non regolamentari, quali visite mediche superflue, visite psicologiche o consultazioni aggiuntive con esperti, o limitano i diritti delle donne ai test prenatali e alle informazioni, che dovrebbero invece essere garantiti a tutti nel quadro del regime di sanità pubblica;
- M. considerando che l'accesso alle cure ginecologiche in Polonia è fortemente limitato e quasi impossibile in alcune regioni, il che comporta un elevato numero di gravidanze indesiderate, una scarsa salute riproduttiva, un'elevata prevalenza del tumore al collo dell'utero e un accesso inadeguato alla contraccezione; che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e diritti delle persone LGBTI+ sono limitati; che le persone transessuali e non binarie che necessitano di cure ginecologiche sono vittime di discriminazioni in ambito medico e spesso si vedono negare l'accesso alle cure;
- N. considerando che dall'inizio del 2019 oltre 80 regioni, distretti o comuni polacchi hanno approvato risoluzioni contro le persone LGBTI+, con cui dichiarano di essere esenti dalla cosiddetta «ideologia LGBT» o hanno adottato, totalmente o parzialmente, le «Carte regionali dei diritti della famiglia», discriminando in particolare le famiglie monoparentali e i genitori e le persone LGBTI+ e limitando di fatto la libertà di circolazione di detti cittadini dell'UE;
- O. considerando che, secondo le stime, ogni anno in Polonia fino a 200 000 donne interrompono la gravidanza e sono costrette a sottoporsi ad aborti clandestini, affidandosi principalmente a pillole abortive senza la necessaria supervisione e consulenza medica professionale; che si stima che ogni anno circa 30 000 donne siano costrette a recarsi all'estero dalla Polonia per ricevere l'assistenza sanitaria di cui necessitano e abortire ⁽¹²⁾; che l'accesso a tali misure è legato al pagamento dei servizi, il che significa che essi non sono accessibili in egual misura per tutte le donne, in particolare coloro che sono svantaggiate sotto l'aspetto economico e sociale e le donne migranti in situazioni irregolari; che tale situazione implica che in Polonia l'aborto sicuro è accessibile solo a un gruppo limitato di donne;
- P. considerando che il 22 ottobre 2020, in risposta alla proposta di 119 deputati al parlamento polacco sostenuta dai cosiddetti «movimenti a favore della vita», il Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge del 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni per l'interruzione della gravidanza, che consente l'aborto nei casi in cui gli esami prenatali o altre considerazioni mediche indichino un'elevata probabilità di anomalia grave e irreversibile o di una malattia incurabile che minaccia la vita del feto;

⁽¹²⁾ <https://www.theseus.fi/handle/10024/138222>

Venerdì 26 novembre 2020

- Q. considerando che l'elevata probabilità di anomalia grave e irreversibile o di una malattia incurabile del feto hanno costituito la base giuridica per 1 074 delle 1 110 interruzioni di gravidanza praticate nel 2019, mentre nei restanti casi la gravidanza costituiva una minaccia per la vita o la salute della donna o era il risultato di un atto vietato (ossia uno stupro), e che questi sono gli unici altri casi consentiti dalla legge del 1993 sulla pianificazione familiare;
- R. considerando che la sentenza diventerà applicabile al momento della sua pubblicazione, che a norma del diritto polacco è obbligatoria e, una volta pubblicata, comporterà un divieto quasi totale del diritto all'aborto in Polonia, configurandolo come reato e comportando la diffusione dell'aborto clandestino e non sicuro e del turismo dell'aborto, che è accessibile solo ad alcuni, compromettendo in tal modo la salute e i diritti delle donne e mettendone a rischio la vita; che, nonostante la sentenza non sia stata pubblicata, molte donne incinte che sono state informate dell'elevata probabilità che il loro feto abbia un'anomalia grave e irreversibile o una malattia incurabile hanno avuto un accesso limitato all'aborto legale;
- S. considerando che detta sentenza costituisce un nuovo attacco allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali nonché un ulteriore tentativo, tra i tanti compiuti negli ultimi anni, di limitare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti in Polonia; che i precedenti tentativi sono stati inizialmente interrotti nel 2016, nel 2018 e nel 2020, a seguito dell'opposizione di massa manifestata dai cittadini polacchi con le marce del «Venerdì nero», fortemente sostenute da deputati al Parlamento europeo appartenenti a diversi gruppi politici;
- T. considerando che la sentenza è stata pronunciata in un momento in cui, a causa della seconda ondata della pandemia di COVID-19, in tutti gli Stati membri dell'UE, compresa la Polonia, erano in vigore restrizioni legate alla sanità pubblica, il che ha fortemente ostacolato lo svolgimento di qualsiasi dibattito democratico e di un giusto processo, che costituiscono aspetti cruciali per quanto riguarda le questioni relative ai diritti fondamentali;
- U. considerando che, nonostante le restrizioni e i rischi sanitari, proteste senza precedenti hanno avuto luogo in tutta la Polonia e nel mondo; che migliaia di manifestanti continuano a protestare contro gravi restrizioni che compromettono la loro salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti fondamentali; che la polizia antisommossa e la gendarmeria militare sono state dispiegate per controllare le proteste e che agenti delle forze dell'ordine hanno fatto un uso eccessivo della forza e della violenza fisica contro manifestanti pacifici, tra cui deputati al parlamento polacco e deputati polacchi al Parlamento europeo; che tali azioni sono in contrasto con gli obblighi del governo polacco ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, compresa la Carta, che garantisce il diritto di riunione pacifica, e con gli orientamenti del relatore speciale per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione, secondo i quali, di norma, l'esercito non dovrebbe essere utilizzato per presidiare le adunanze;
- V. considerando che le autorità pubbliche hanno tentato con minacce, tra cui consistenti sanzioni pecuniarie, di impedire ai cittadini polacchi e alle persone che vivono in Polonia di partecipare alle manifestazioni, mentre il procuratore nazionale e ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, ha annunciato che accuse penali che potrebbero portare a una pena detentiva fino a otto anni saranno intentate nei confronti degli organizzatori delle proteste; che molti manifestanti, anche minorenni, sono stati detenuti illegalmente;
- W. considerando che il 28 ottobre 2020, il vice primo ministro Jarosław Kaczyński ha incoraggiato le persone a difendere i valori tradizionali polacchi e a proteggere le chiese «a tutti i costi», il che ha portato ad atti di aggressione contro i manifestanti da parte di teppisti nazionalisti; che i valori culturali e religiosi in Polonia sono utilizzati a torto come ragioni per impedire la piena realizzazione dei diritti delle donne, l'uguaglianza delle donne e il loro diritto di prendere decisioni sul proprio corpo; che un'organizzazione fondamentalista, Ordo Iuris, strettamente legata alla coalizione di governo, è stata una forza trainante dietro alle campagne volte a minare i diritti umani e la parità di genere in Polonia, compresi i tentativi di vietare l'aborto, chiede il ritiro della Polonia dalla convenzione di Istanbul e la creazione di «zone libere da LGBTI»;
- X. considerando che, secondo recenti sondaggi, la maggioranza delle persone in Polonia sostiene il diritto di accedere all'aborto su richiesta fino alla 12ª settimana; che i manifestanti chiedono inoltre le dimissioni del governo a causa dei suoi ripetuti attacchi allo Stato di diritto; che le proteste sono state organizzate e coordinate soprattutto da

Venerdì 26 novembre 2020

organizzazioni guidate da donne, attivisti e organizzazioni della società civile, con il sostegno dell'opposizione politica polacca; che la proposta di legislazione sull'aborto del Presidente polacco a seguito delle proteste è insoddisfacente;

- Y. considerando che le leggi del parlamento polacco relative al Tribunale costituzionale adottate il 22 dicembre 2015 e il 22 luglio 2016, nonché il pacchetto di tre leggi adottato alla fine del 2016, hanno minato gravemente l'indipendenza e la legittimità del Tribunale costituzionale; che le leggi del 22 dicembre 2015 e del 22 luglio 2016 sono state dichiarate incostituzionali dal Tribunale costituzionale, rispettivamente, il 9 marzo 2016 e l'11 agosto 2016; che tali sentenze non sono state pubblicate né sono state attuate all'epoca dalle autorità polacche; che la costituzionalità delle leggi polacche non può più essere effettivamente garantita in Polonia dall'entrata in vigore delle suddette modifiche legislative ⁽¹³⁾;
- Z. considerando che la sentenza di cui sopra era stata pronunciata da giudici eletti e totalmente dipendenti dai politici della coalizione guidata dal PiS (legge e giustizia); che il presidente del Senato polacco ha considerato la sentenza inesistente e ha invitato il governo a non pubblicarla, in particolare perché viola gli obblighi della Polonia in materia di diritti umani e non è in linea con la precedente legislazione sulla Costituzione polacca nonché a causa delle nomine illecite di tre giudici e del presidente del Tribunale costituzionale ⁽¹⁴⁾;
- AA. considerando che la Commissione e il Parlamento hanno espresso serie preoccupazioni in merito allo Stato di diritto, inclusa la legittimità, l'indipendenza e l'efficacia del Tribunale costituzionale; che la Commissione ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, in seguito alle riforme del sistema giudiziario in Polonia nel 2015;
1. condanna con forza la sentenza del Tribunale costituzionale e il passo indietro per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti delle donne in Polonia; dichiara che la sentenza mette a rischio la salute e la vita delle donne; ricorda di aver fortemente criticato qualsiasi proposta legislativa o restrizione intesa a proibire e limitare ulteriormente l'accesso all'aborto sicuro e legale in Polonia, che equivale quasi a proibire l'accesso all'assistenza in caso di aborto in Polonia, dato che la maggior parte degli aborti legali sono eseguiti sulla base di un difetto grave e irreversibile del feto o di una malattia incurabile che minaccia la vita del feto; ribadisce che l'accesso universale all'assistenza sanitaria e alla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani fondamentali;
 2. osserva che il fatto di limitare o vietare il diritto all'aborto, invece di eliminarlo, lo rende semplicemente clandestino, con un conseguente aumento di aborti illegali, non sicuri, clandestini e potenzialmente mortali; insiste sul fatto che l'aborto non dovrebbe configurarsi come reato penale, in quanto ciò ha un effetto dissuasivo sui medici che si astengono dal fornire servizi di salute sessuale e riproduttiva per timore di sanzioni penali;
 3. deplora il fatto che la sentenza sia stata emessa in un momento in cui le restrizioni sanitarie connesse alla pandemia di Covid-19 compromettono gravemente i processi democratici; critica fermamente il divieto restrittivo sulle riunioni pubbliche, che è stato in vigore senza l'introduzione di uno stato di calamità naturale, come stabilito all'articolo 232 della Costituzione polacca;
 4. ricorda che i diritti delle donne sono diritti umani fondamentali e che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di rispettarli e proteggerli conformemente ai trattati e alla Carta, nonché al diritto internazionale;
 5. osserva che l'eccesso ingiustificato di restrizioni all'accesso all'aborto derivante dalla summenzionata sentenza del Tribunale costituzionale non tutela la dignità intrinseca e inalienabile delle donne, in quanto viola la Carta, la CEDU, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, numerose convenzioni internazionali di cui la Polonia è firmataria, nonché la Costituzione della Repubblica di Polonia;

⁽¹³⁾ Parere della Commissione di Venezia del 14 e 15 ottobre 2016 sulla legge relativa al Tribunale costituzionale, par. 128; Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia, 23 novembre 2016, paragrafi 7-8; raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione, del 26 luglio 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 19).

⁽¹⁴⁾ <https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13159,zespol-ekspertow-przy-marszalku-senatu-o-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego.html>

Venerdì 26 novembre 2020

6. esorta vivamente il parlamento e le autorità polacche ad astenersi da qualsiasi ulteriore tentativo di limitare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in quanto tali misure sono contrarie al principio di non regressione ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani; afferma con forza che la negazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti è una forma di violenza di genere; invita le autorità polacche ad adottare provvedimenti per dare piena esecuzione alle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause contro la Polonia, le quali hanno stabilito che le leggi restrittive sull'aborto violano i diritti umani delle donne; sottolinea che l'accesso incondizionato e tempestivo ai servizi di salute riproduttiva e il rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle donne in materia di riproduzione sono fondamentali per tutelare i diritti umani delle donne e l'uguaglianza di genere;

7. sottolinea la necessità di fornire un'educazione sessuale e informazioni complete a tutti, basate su dati concreti, non discriminatorie e adeguate all'età, dal momento che la mancanza di informazioni e di educazione in materia di sesso e sessualità comporta un aumento delle gravidanze indesiderate;

8. condanna fermamente la recente decisione del ministro della Giustizia polacco di avviare ufficialmente il ritiro della Polonia dalla convenzione di Istanbul, che rappresenterebbe un grave passo indietro per quanto riguarda la parità di genere, i diritti delle donne e la lotta contro la violenza di genere; sollecita le autorità polacche a garantire una pratica ed efficace attuazione di tale Convenzione, garantendo anche la fornitura di strutture di accoglienza sufficienti in termini di quantità e qualità per le donne vittime di violenza e i loro figli, tenendo conto dell'aumento della violenza di genere durante la pandemia di COVID-19, nonché l'accesso ai servizi di sostegno e sanitari essenziali, inclusa l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva;

9. si rammarica che l'accesso alle cure sanitarie in alcune aree della Polonia sia ancora limitato e che, secondo la Corte dei conti, nel 2018 solo il 2 % delle donne incinte che vivevano in zone rurali in Polonia ha potuto sottoporsi a tutti i normali esami medici necessari durante la gravidanza, come ad esempio l'ecografia, la cardiocografia e l'analisi del sangue materno;

10. deplora il maggiore ricorso all'obiezione di coscienza, che si traduce nell'assenza di meccanismi di riferimento affidabili per coloro che cercano servizi di aborto e nella lentezza delle procedure di ricorso per coloro ai quali tali servizi sono negati, e deplora altresì il fatto che i ginecologi spesso invocano l'obiezione di coscienza quando devono prescrivere contraccettivi, limitando così di fatto l'accesso alla contraccezione in Polonia; sottolinea che l'obiezione di coscienza ostacola anche l'accesso allo screening prenatale, il che costituisce non solo una violazione del diritto delle donne ad avere informazioni sulla condizione del feto, ma ostacola anche l'efficacia delle terapie alle quali sottoporre il bambino durante o immediatamente dopo la gravidanza; esorta le autorità polacche ad abrogare la legge che limita l'accesso alla pillola del giorno dopo;

11. esprime profonda preoccupazione per il fatto che migliaia di donne debbano viaggiare per accedere a un servizio sanitario essenziale come l'aborto; sottolinea che i servizi transfrontalieri di aborto non sono un'opzione praticabile per le persone più vulnerabili ed emarginate; esprime preoccupazione per il fatto che viaggiare all'estero metta a rischio la salute e il benessere delle donne in quanto spesso sono sole; sottolinea l'importanza dell'assistenza post-aborto, in particolare per le donne che subiscono complicazioni dovute a un aborto incompleto o non sicuro;

12. esprime sostegno e solidarietà a migliaia di cittadini polacchi, in particolare alle donne polacche e alle persone LGBTI + che, nonostante i rischi sanitari, si sono recate in strada per protestare contro gravi restrizioni delle loro libertà e dei loro diritti fondamentali; osserva che le richieste dei manifestanti comprendono non solo l'annullamento della sentenza del Tribunale costituzionale, ma anche la denuncia del cosiddetto «compromesso sull'aborto», la liberalizzazione del diritto all'aborto e il rispetto dell'autonomia fisica; ricorda che la libertà di riunione e la libertà di associazione definiscono l'Unione europea, anche durante una pandemia;

13. condanna fermamente l'uso eccessivo e sproporzionato della forza e della violenza contro i manifestanti, compresi gli attivisti e le organizzazioni per i diritti delle donne, da parte delle autorità di contrasto e di attori non statali quali gruppi nazionalisti di estrema destra; invita le autorità polacche a garantire che coloro che attaccano i manifestanti siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

14. esorta le autorità polacche a rafforzare la legislazione nazionale per la promozione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, fornendo tutte le risorse finanziarie e umane necessarie alle istituzioni che si occupano di discriminazioni fondate sul sesso e sul genere;

Venerdì 26 novembre 2020

15. invita la Commissione a procedere a una valutazione approfondita della composizione del Tribunale costituzionale, la cui illegittimità costituisce un motivo per contestare le sue sentenze e quindi la sua capacità di difendere la Costituzione polacca; sottolinea che la sentenza di cui sopra è un ulteriore esempio di appropriazione politica della magistratura e del collasso sistemico dello Stato di diritto in Polonia;
16. invita il Consiglio ad affrontare la questione e altre presunte violazioni dei diritti fondamentali in Polonia ampliando l'ambito di applicazione delle sue attuali audizioni sulla situazione in tale paese, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a procedere all'audizione formale sulla situazione in Polonia prevista il 10 e l'11 dicembre 2020;
17. si compiace dell'accordo provvisorio raggiunto il 5 novembre 2020 sulla legislazione che istituisce un meccanismo che consente la sospensione dei finanziamenti di bilancio a uno Stato membro che viola lo Stato di diritto; esorta la Commissione ad agire con determinazione sulla condizionalità concordata di recente per il futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
18. invita il Consiglio e la Commissione a fornire finanziamenti adeguati alle organizzazioni della società civile nazionali e locali per promuovere un sostegno di base alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali negli Stati membri, inclusa la Polonia; esorta la Commissione a sostenere immediatamente e direttamente i programmi e le organizzazioni della società civile polacca che operano per garantire la protezione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere campagne di sensibilizzazione e formazione attraverso programmi di finanziamento;
19. invita la Commissione a privilegiare la garanzia che tutti dispongano di una protezione giuridica pari e solida per tutti i motivi previsti dall'articolo 19 TFUE; invita il Consiglio a sbloccare e concludere immediatamente i negoziati sulla direttiva orizzontale sulla non discriminazione e accoglie con favore i nuovi impegni della Commissione in tale ambito;
20. chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nel garantire un accesso universale ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva, incluso l'aborto; esorta la Commissione a garantire la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti includendo il diritto all'aborto nella prossima strategia europea in materia di sanità;
21. sottolinea le manifestazioni di sostegno e di interesse nei confronti della causa delle donne polacche provenienti da molti Stati membri; invita l'UE a finanziare le organizzazioni che agevolano la cooperazione transfrontaliera tra le organizzazioni che forniscono aborti sicuri e legali;
22. invita la Commissione a confermare l'applicazione della direttiva 2004/113/CE⁽¹⁵⁾ ai beni e servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e a riconoscere che i limiti e gli ostacoli all'accesso ai beni e ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti costituiscono una discriminazione basata sul genere, in quanto colpiscono in modo sproporzionato un genere (le donne) o gruppi vulnerabili (ad esempio persone transgender e non binarie); condanna l'abuso del potere giudiziario e dei suoi poteri legislativi da parte del governo polacco per strumentalizzare e politicizzare la vita e la salute delle donne e delle persone LGBTI +, determinando la loro discriminazione al riguardo;
23. invita la Commissione ad adottare orientamenti per gli Stati membri al fine di garantire parità di accesso ai beni e ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, in linea con il diritto dell'UE e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
24. invita il Consiglio a concludere con urgenza la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE; condanna fermamente i tentativi in atto in alcuni Stati membri di revocare le misure già adottate ai fini dell'attuazione della Convenzione e della lotta alla violenza di genere; invita la Commissione a presentare una proposta volta ad aggiungere la violenza di genere all'elenco dei reati dell'UE a norma dell'articolo 83 TFUE;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al Presidente, al governo e al parlamento della Polonia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0337

Revisione della politica commerciale dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE (2020/2761(RSP))

(2021/C 425/18)

Il Parlamento europeo,

- viste la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2020 dal titolo «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione» (COM(2020)0440) e la lettera di intenti della Presidente von der Leyen al Presidente Sassoli e alla cancelliera Merkel del 16 settembre 2020 dal titolo «Stato dell'Unione 2020»,
- vista la nota di consultazione della Commissione del 16 giugno 2020 dal titolo «Una politica commerciale rinnovata per un'Europa più forte»,
- vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456),
- visto il Libro bianco della Commissione relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere (COM(2020)0253);
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e del vicepresidente /alto rappresentante, del 9 marzo 2020, dal titolo «Verso una strategia globale per i rapporti con l'Africa» (JOIN(2020)0004),
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),
- visto l'accordo adottato in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi sul clima),
- visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

Venerdì 26 novembre 2020

- viste le sue relazioni del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti ⁽¹⁾, del 12 dicembre 2017 sul tema «Verso una strategia per il commercio digitale» ⁽²⁾, del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale ⁽³⁾, del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta ⁽⁴⁾, del 7 ottobre 2020 sull'attuazione della politica commerciale comune — relazione annuale 2018 ⁽⁵⁾ e del 25 novembre 2020 su una nuova strategia industriale per l'Europa ⁽⁶⁾,
 - vista la dichiarazione rilasciata dalla Commissione il 24 novembre 2020,
 - vista l'interrogazione alla Commissione sulla revisione della politica commerciale dell'UE (O-000070/2020 — B9-0024/2020),
 - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale,
- A. considerando che, a seguito della pandemia di Covid-19 del 2020, le catene di approvvigionamento e le linee di produzione globali sono state perturbate, il che mette in evidenza il fatto che l'Unione europea dipende da fonti esterne all'UE, in particolare per alcuni settori strategici, come i settori medico e farmaceutico;
- B. considerando che le regole e i vantaggi commerciali sono messi in discussione sia al di fuori dell'UE che all'interno degli Stati membri e che le nuove sfide per lo sviluppo sostenibile, come la lotta ai cambiamenti climatici, devono essere integrate in tutte le politiche pubbliche interne ed esterne dell'UE;
- C. considerando che l'UE era già in ritardo rispetto ad altre economie in termini di competitività prima della pandemia; che le perturbazioni del commercio internazionale dovute alla pandemia di Covid-19 hanno ora esacerbato perdite economiche già significative;
- D. considerando che l'Unione europea, continente povero in materia di risorse e primo blocco commerciale al mondo, si trova in una posizione unica per collaborare a livello globale al fine di conseguire una ripresa sostenibile dell'economia mondiale, in linea con il Green deal europeo;
- E. considerando che la revisione della politica commerciale dell'UE e lo sviluppo di un'agenda commerciale dell'UE più ferma coincidono con l'adozione a livello globale di molte azioni guidate politicamente nel settore del commercio, dell'economia e della finanza, con conseguenze a lungo termine;

Commercio e «autonomia strategica aperta»

1. accoglie con favore l'avvio tempestivo della revisione della politica commerciale dell'UE nel 2020, che reagisce, tenendone conto, agli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19, all'aumento dei comportamenti protezionistici a livello mondiale, al contesto particolarmente difficile per il commercio internazionale e alla necessità di integrare il commercio nel Green deal europeo e negli OSS al fine di rendere equi, inclusivi e sostenibili la cooperazione economica e il commercio; ritiene essenziale, a tal fine, coordinare e creare sinergie tra le competenti Direzioni generali della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna, nonché tra la politica commerciale e le politiche interne (ad esempio, industriale, degli aiuti di Stato, digitale, ambientale, compresa l'economia circolare, e sociale) e integrare la politica commerciale nella più ampia politica esterna dell'UE;
2. accoglie con favore il dibattito relativo al concetto, esclusivo dell'UE, di «autonomia strategica aperta» e invita la Commissione a fornire ulteriori dettagli sul suo contenuto; osserva, in tale contesto, che il concetto dovrebbe essere in linea con gli obblighi giuridici internazionali dell'UE e il suo impegno a favore di un approccio regolamentato nella sua politica commerciale e al sistema commerciale multilaterale, il cui fulcro è l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); insiste sul fatto che la strategia commerciale dell'UE debba aumentare la competitività dell'industria dell'UE, compreso il settore agricolo, creare posti di lavoro dignitosi, proteggere i lavoratori, generare uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile in linea con il Green deal europeo e promuovere gli interessi e i valori dell'UE;

⁽¹⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.

⁽²⁾ GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 22.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0212.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0252.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0321.

Venerdì 26 novembre 2020

3. considerando che l'UE, come uno dei maggiori blocchi commerciali al mondo, trarrebbe vantaggio da un uso più ampio dell'euro nei suoi scambi commerciali internazionali in termini di riduzione del rischio di cambio e di altri costi legati alla valuta nelle transazioni commerciali; sottolinea che è adesso ancora più importante stimolare il commercio e mette in evidenza il fatto che la strategia commerciale dell'UE ha il potenziale per contribuire in modo significativo al processo di ripresa successivo all'attuale crisi economica e della salute pubblica;

4. invita la Commissione ad analizzare in che modo sia possibile aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento dell'UE, rafforzando nel contempo le capacità di produzione nella nostra Unione, esplorando i potenziali vantaggi derivanti dallo stoccaggio strategico a livello dell'UE di beni essenziali per le emergenze e incoraggiando la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, esplorando nel contempo il concetto di delocalizzazione di prossimità e il ruolo speciale che i paesi del vicinato dell'UE potrebbero svolgere a tale riguardo;

5. sottolinea che le misure di rilocalizzazione e di delocalizzazione di prossimità dovrebbero contribuire alla competitività a lungo termine dell'UE e non comportare un aumento dei costi per i consumatori secondo una dettagliata analisi settore per settore che è stata condotta al riguardo; osserva che le misure di gestione della catena di approvvigionamento possono svolgere un ruolo importante nella ripresa economica e che le decisioni dovrebbero, in ogni caso, rimanere nelle mani degli operatori economici interessati;

6. invita la Commissione a individuare i settori strategici e le materie prime europee e a sostenere in modo proattivo le imprese, in particolare le PMI, concentrandosi sull'attuale crisi e sui potenziali sviluppi futuri, fornendo sostegno alla neutralità climatica, alla responsabilità e alla sostenibilità delle catene di approvvigionamento globali e all'innovazione digitale, al fine di aumentare la sicurezza alimentare mantenendo aperte le corsie verdi e aumentando la trasparenza sulle catene del valore alimentari; rileva che l'UE dipende fortemente dai paesi terzi per le materie prime essenziali necessarie per le transizioni verde e digitale; sottolinea, in tale contesto, che un sistema commerciale multilaterale pienamente funzionante, unitamente ad un'ampia rete di accordi di libero ed equo scambio sostenibili e ben attuati, costituisce il modo migliore e più efficace sotto il profilo dei costi di garantire la disponibilità di molteplici fonti di produzione; sottolinea inoltre che una maggiore resilienza sarà conseguita attraverso flussi commerciali aperti, evitando misure restrittive degli scambi e rafforzando la cooperazione con i nostri partner commerciali; ritiene che la cooperazione con i nostri partner commerciali sarebbe utile anche per eliminare gli ostacoli agli scambi;

Sistema commerciale multilaterale

7. ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un sistema commerciale multilaterale aperto e disciplinato da regole, imperniato su un'OMC riformata, al fine di migliorarne l'efficienza, la stabilità e la prevedibilità; invita la Commissione a intensificare il proprio impegno nei consessi internazionali, in stretto coordinamento con altre istituzioni di governance internazionale quali la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), e a perseguire un'ambiziosa modernizzazione, un rafforzamento e una sostanziale riattivazione dell'OMC, della sua funzione negoziale e del suo corpus normativo, con al centro gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la lotta contro i cambiamenti climatici, garantendo nel contempo la coerenza con gli impegni internazionali;

8. insiste sulla riforma dell'organo d'appello dell'OMC sulla base di un sistema di risoluzione delle controversie a due livelli pienamente operativo; sottolinea che fintanto che l'organo d'appello non funziona correttamente, l'UE dovrebbe fare un uso efficace dell'accordo provvisorio multilaterale in materia di arbitrato d'appello e incoraggiare altri membri dell'OMC a partecipare a tale accordo; invita l'Unione a riformare le disposizioni dell'intesa dell'OMC sulla risoluzione delle controversie in materia di misure di ritorsione, al fine di garantire che nelle controversie in materia di aiuti di Stato illegali siano presi in considerazione solo i settori pertinenti e interessati;

9. invita la Commissione ad approfondire la sua cooperazione internazionale con i partner strategici e accoglie con favore, a tale proposito, le discussioni in corso su come affrontare e attenuare efficacemente le distorsioni causate dalle sovvenzioni all'industria, sapendo che le pratiche distorsive del mercato possono avere notevoli ripercussioni negative sulla concorrenza leale e sulla parità di condizioni, e a cercare soluzioni per evitare trasferimenti forzati di tecnologia;

10. esprime la propria preferenza per accordi multilaterali; riconosce tuttavia che gli accordi plurilaterali possono costituire un utile punto di partenza per raggiungere accordi multilaterali; osserva, a tale riguardo, il valore delle iniziative di dichiarazione congiunta; sottolinea l'importanza di concludere un accordo vincolante e applicabile sulle sovvenzioni alla pesca, tenendo conto delle implicazioni per i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati;

11. rinnova la sua richiesta di un accordo plurilaterale sul commercio elettronico che aiuterebbe le PMI a colmare il divario digitale e ad affrontare gli ostacoli al commercio digitale e che agevolerebbe la circolazione commerciale transfrontaliera dei dati nel pieno rispetto del diritto dell'UE in materia di riservatezza e protezione dei dati, compreso il

Venerdì 26 novembre 2020

regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR); chiede una maggiore protezione dei consumatori online e una maggiore cooperazione tra i servizi della Commissione al fine di migliorare l'individuazione di merci contraffatte nel commercio elettronico; attende con interesse, a tale proposito, la 12a conferenza ministeriale dell'OMC nel 2021 e chiede la messa a disposizione di un testo consolidato entro la fine del 2020; sottolinea la necessità che l'UE presenti una strategia per il commercio digitale, basandosi sulla risoluzione del Parlamento del 2017 in materia, e cerchi dei modi per creare e promuovere nuove norme internazionali, anche attraverso disposizioni specifiche negli accordi commerciali, creando un ambiente di scambio digitale favorevole per le imprese dell'UE e rimuovendo gli ostacoli nei paesi terzi;

12. invita la Commissione a monitorare, analizzare e affrontare, a livello globale e bilaterale con i partner internazionali, nuovi ostacoli agli scambi, comprese le restrizioni alle esportazioni e altre distorsioni che interessano i beni essenziali, nonché a sviluppare criteri comuni per la concessione di sovvenzioni orientate alla sostenibilità per la ripresa post-pandemia; invita la Commissione ad aggiornare l'accordo farmaceutico dell'OMC, esplorando nel contempo le possibilità di un'iniziativa plurilaterale più ampia sui prodotti sanitari; invita la Commissione a garantire che le flessibilità previste dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (TRIPS) possano essere utilizzate in modo ottimale per i prodotti medici essenziali e che le disposizioni degli accordi bilaterali dell'UE non incidano negativamente su tali flessibilità;

Relazioni con i partner strategici

13. sottolinea che gli Stati Uniti d'America sono il partner commerciale più importante dell'UE; osserva che tale relazione è attualmente caratterizzata da tensioni; prende atto dell'accordo con gli Stati Uniti su un pacchetto di riduzioni tariffarie quale sviluppo positivo ed esorta la Commissione a sfruttare tale slancio per costruire un'agenda commerciale UE-USA positiva al di là delle riduzioni tariffarie, poiché un più ampio accordo di cooperazione sarebbe particolarmente vantaggioso, facilitando la nostra reciproca ripresa economica e la risoluzione degli elementi di disturbo degli scambi ed esplorando nuovi ambiti di cooperazione, come sul commercio, le tecnologie e la tassazione del digitale, anche nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE); incoraggia la Commissione a compiere progressi nelle valutazioni normative che andrebbero particolarmente a vantaggio delle PMI; sostiene fermamente la cooperazione con gli Stati Uniti per affrontare le sfide strategiche a livello globale; esorta gli Stati Uniti ad aderire nuovamente all'accordo di Parigi sul clima al fine di agevolare la futura cooperazione UE-USA; chiede, pertanto, agli Stati Uniti di eliminare le tariffe imposte dal 2017; prende atto dell'ultima decisione dell'OMC, attesa da tempo, sulla controversia Airbus-Boeing e sottolinea l'importanza di trovare una soluzione negoziata;

14. chiede che siano compiuti progressi ambiziosi nei negoziati sull'accordo globale sugli investimenti con la Cina, per affrontare l'urgente necessità di reciprocità, anche per quanto riguarda l'accesso al mercato degli appalti pubblici e altre questioni in sospeso in materia di parità di condizioni quali le pratiche distorsive del mercato attuate dalle imprese statali cinesi o i trasferimenti forzati di tecnologia, come pure i requisiti in materia di joint venture e il trattamento non discriminatorio; sottolinea l'importanza di includere un capitolo ambizioso sul commercio e lo sviluppo sostenibile per proteggere i diritti umani, comprese le norme fondamentali del lavoro, promuovere le norme ambientali e lottare contro i cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi sul clima; sottolinea l'importanza delle relazioni strategiche dell'UE con la Cina in quanto concorrente, partner e rivale sistemico; invita pertanto gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a parlare con una sola voce; esorta la Commissione, a tale riguardo, a istituire una task force dedicata per la Cina, concepita sul modello della task force per le relazioni con il Regno Unito, per garantire l'unità e la coerenza del messaggio a tutti i livelli e in tutti i formati ai fini di una politica comune e unificata dell'Unione nei confronti della Cina; sottolinea che le relazioni commerciali e di investimento dell'UE richiedono il pieno rispetto dei diritti umani; esprime profonda preoccupazione per le notizie relative allo sfruttamento degli uiguri nelle fabbriche cinesi e sottolinea che i prodotti fabbricati nei campi di rieducazione dovrebbero essere banditi dai mercati dell'UE; invita la Commissione ad avviare un esercizio esplorativo e una valutazione dell'impatto al fine di avviare formalmente i negoziati con Taiwan il prima possibile;

15. ritiene che nel contesto della pandemia, a livello mondiale e in particolare per quanto riguarda l'Africa, e alla luce della nuova strategia dell'Unione per l'Africa dovrebbero essere adottati nuovi approcci per riorganizzare le relazioni economiche e commerciali, onde promuovere il commercio equo ed etico sulla base dei principi di solidarietà e cooperazione nonché di coerenza con la politica di sviluppo dell'UE;

Questioni orizzontali

16. sottolinea che i mercati globali sono una fonte di crescita essenziale per le PMI; rileva tuttavia che solo 600 000 PMI esportano merci al di fuori dell'UE; esorta la Commissione a sostenere le PMI includendo sistematicamente e attuando capitoli consacrati alle PMI negli accordi commerciali, senza aumentare gli oneri amministrativi e normativi, e a sostenere l'impiego di tali accordi da parte delle PMI in stretta collaborazione con le camere di commercio e gli enti di promozione del

Venerdì 26 novembre 2020

commercio degli Stati membri; esorta la Commissione ad affrontare la questione dei costi sostenuti dalle PMI per conformarsi a una normativa in materia di commercio sempre più complessa; invita la Commissione a dialogare con le imprese quanto più precocemente possibile quando vengono creati nuovi portali di informazione o migliorati quelli già esistenti, così che le esigenze di informazione delle PMI possano essere soddisfatte concretamente; plaude, a tale proposito, agli sforzi compiuti dalla Commissione nell'ambito della strategia per le PMI del marzo 2020, volti ad aumentare il suo sostegno dedicato alle PMI; accoglie con favore il recente lancio dello strumento Access2Markets, compreso il modulo di autovalutazione delle norme di origine, e invita tutti i soggetti interessati a fornire un riscontro alla Commissione in modo che lo strumento possa essere continuamente aggiornato;

17. è convinto che la legislazione in materia di dovere di diligenza orizzontale obbligatorio a livello di UE lungo tutta la catena di approvvigionamento per le imprese dell'UE ed estere che operano nel mercato unico sia necessaria per conseguire gli OSS, promuovere la buona governance, aumentare la tracciabilità e la responsabilità nelle catene di approvvigionamento globali, rafforzare la competitività internazionale dell'Europa creando condizioni di parità e attenuare i vantaggi competitivi sleali dei paesi terzi derivanti da norme di protezione più basse nonché dal dumping sociale e ambientale nel commercio internazionale; sottolinea la necessità di considerare il rischio di danni e le dimensioni dell'impresa, tenendo presente nel contempo il principio di proporzionalità;

18. attende con interesse la proposta della Commissione relativa a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, che dovrebbe essere pienamente conforme all'OMC e basato su una valutazione d'impatto; esorta la Commissione a garantire la competitività dell'Unione prestando particolare attenzione ai costi, ai rischi e alle ambizioni degli altri partner internazionali, e a proporre un meccanismo trasparente in grado di coesistere con le attuali misure di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, fornendo al contempo un quadro giuridico stabile e certo per le industrie europee; sottolinea che ulteriori proposte analoghe dovrebbero essere integrate nella nostra strategia industriale per incentivare le industrie a produrre prodotti puliti e competitivi; invita la Commissione a sviluppare idee, tenendo conto, tra l'altro, del documento informale dei Paesi Bassi e della Francia sugli effetti sociali ed economici del commercio e sullo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a esaminare la possibilità di una valutazione d'impatto ex post e di clausole di revisione per allineare gli accordi di libero scambio esistenti al Green Deal europeo e a presentare nuove iniziative che utilizzino la politica commerciale per facilitare il conseguimento dei nostri ambiziosi obiettivi climatici, compresa una nuova iniziativa in materia di clima e commercio in seno all'OMC, che si basi sul mandato dell'accordo sui beni ambientali e ne ampli il campo di applicazione per includere gli scambi di servizi verdi, promuovendo in tal modo lo sviluppo di beni ecologici e astenendosi dal consentire quelli bruni;

19. invita la Commissione ad attuare, far progredire e garantire l'effettiva attuazione dei vigenti accordi di libero scambio, compresi i capitoli applicabili in materia di commercio e sviluppo sostenibile, e a garantire che i benefici siano distribuiti a tutti; fa notare che l'applicabilità dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile potrebbe essere notevolmente migliorata attraverso vari metodi di esecuzione e che la Commissione dovrebbe esaminare un meccanismo basato sulle sanzioni come misura di ultima istanza; sostiene l'impegno del vicepresidente esecutivo della Commissione e commissario per il commercio Dombrovskis di anticipare la revisione del piano d'azione in 15 punti sui capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, collaborando fin dall'inizio con il Parlamento; chiede alla Commissione di prendere in esame le idee contenute nel documento informale dei Paesi Bassi e della Francia nonché altri modi per integrare una maggiore differenziazione nell'applicazione di tali capitoli; accoglie con favore l'impegno della Commissione di rendere il rispetto dell'accordo di Parigi sul clima una parte essenziale di tutti i futuri accordi commerciali; chiede misure complementari quali il divieto di importazione di prodotti legati a gravi violazioni dei diritti umani come il lavoro forzato o il lavoro minorile;

20. invita la Commissione ad adottare in tempo utile la proposta di nuovo regolamento che applica un sistema di preferenze generalizzate, eventualmente al fine di aumentare il numero di paesi che aderiscono al sistema di preferenze generalizzate SPG+;

21. sottolinea l'importanza di affrontare le pratiche anticoncorrenziali con i principali partner commerciali e di introdurre condizioni eque per le imprese al fine di creare le condizioni per la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e consentire la transizione globale verso un'economia sostenibile; invita la Commissione ad agire rapidamente e ad avviare tempestivamente le indagini, non appena si verifica un pregiudizio, assicurando che le pratiche commerciali sleali non possano minare la competitività e il livello di occupazione degli operatori economici europei, in particolare tenendo conto delle esigenze specifiche delle PMI;

22. accoglie con favore la recente nomina del responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali e ritiene che l'attuazione e l'applicazione coerenti degli accordi dell'UE e dell'OMC, tra cui i relativi in capitoli in materia di commercio e sviluppo sostenibile, e della legislazione commerciale, compresi strumenti di difesa commerciale più efficaci, più flessibili e più reattivi, siano fondamentali per preservare la credibilità e i valori dell'Unione nonché la sua agenda per un commercio più equo; invita il nuovo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali a collaborare con il Parlamento per garantire che sia dato seguito agli impegni assunti dai partner commerciali prima della ratifica;

Venerdì 26 novembre 2020

23. esorta la Commissione a rivedere il ruolo delle delegazioni nell'attuazione dell'agenda commerciale e per la cooperazione dell'UE nel rispetto della coerenza politica, e a garantire un approccio coordinato che integri i diversi servizi della Commissione (ad esempio missioni commerciali intersettoriali nei paesi terzi);

24. invita la Commissione ad agevolare la conclusione di tutte le misure necessarie, a seguito di indagini approfondite, per colmare eventuali lacune comprovate negli strumenti commerciali e di investimento, compresa una nuova proposta legislativa volta a rivedere le disposizioni generali di divieto contro le sanzioni che violano in modo sostanziale la sovranità territoriale degli Stati membri, e a introdurre un nuovo strumento volto a scoraggiare e contrastare le azioni coercitive da parte di paesi terzi, dopo aver eseguito una valutazione d'impatto;

25. chiede che i negoziati su uno strumento per gli appalti internazionali procedano al fine di assicurare un'applicazione più solida della reciprocità nell'accesso ai mercati internazionali degli appalti pubblici per le imprese dell'UE, preservando al contempo la possibilità di utilizzare gli appalti pubblici come strumento per il buon esito della transizione climatica, specialmente nei paesi in via di sviluppo, attraverso un rinnovato approccio multilaterale; accoglie con favore il Libro bianco sulle sovvenzioni estere, quale strumento complementare necessario alle misure di difesa commerciale, e attende con interesse una proposta legislativa della Commissione nel gennaio 2021 per proteggere le imprese dell'UE da distorsioni sia sul mercato interno che su quello globale, sottolineando nel contempo l'importanza della libera ed equa concorrenza; invita inoltre tutti gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, compreso il regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, al fine di valutare se potenziali investimenti e acquisizioni costituiscano una minaccia per la sicurezza delle infrastrutture critiche nell'UE, segnatamente in settori strategici come quello sanitario, dei servizi pubblici, della mobilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, onde evitare dipendenze economiche inutili e dannose;

26. si compiace dei progressi compiuti nei negoziati relativi al tribunale multilaterale per gli investimenti; osserva che il sistema giurisdizionale internazionale (ICS) è concepito come un punto di partenza per la realizzazione del tribunale multilaterale per gli investimenti; si rammarica dell'estrema lentezza dei progressi compiuti dagli Stati membri nello smantellamento dei trattati bilaterali di investimento intra-UE ed esorta la Commissione ad adottare misure ove opportuno, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Achmea; invita la Commissione a proseguire il suo lavoro verso un quadro per la protezione e l'agevolazione degli investimenti all'interno dell'UE; sostiene i negoziati in corso relativi al trattato sulla Carta dell'energia in linea con il Green Deal europeo, che devono consentire il conseguimento della neutralità climatica al fine di eliminare gradualmente la protezione degli investimenti nelle preesistenti tecnologie basate sui combustibili fossili; esprime preoccupazione per quanto riguarda la risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) e il numero di cause relative al trattato sulla Carta dell'energia;

27. pone l'accento sull'importanza delle questioni di genere; sottolinea l'opportunità, per gli accordi di libero scambio dell'UE, di promuovere la parità di genere, rafforzare le condizioni economiche delle donne nei paesi terzi e migliorare il tenore di vita delle donne in tutti i settori contemplati dagli accordi di libero scambio dell'UE; osserva che le donne ricevono meno dei due quinti dei benefici derivanti dagli accordi commerciali liberi ed equi in termini di posti di lavoro creati, e sottolinea che le donne possono essere colpite in modo sproporzionato dall'attuale crisi economica; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e sostenere l'inserimento di un capitolo specifico sul genere negli accordi dell'UE in materia di scambi commerciali e investimenti;

28. invita la Commissione a garantire un seguito alle proposte formulate dai gruppi consultivi nazionali per il miglioramento della nostra politica commerciale internazionale, e invita la Commissione e gli Stati membri a comunicare meglio i benefici e gli effetti della politica commerciale dell'UE per tutti, onde aumentare la trasparenza e migliorare la consapevolezza dei cittadini, delle organizzazioni non governative, dei sindacati e delle imprese, in particolare le PMI, dal momento che è importante fornire informazioni precise a tutte le parti interessate; ricorda, in tale contesto, l'importanza dei diritti del Parlamento europeo sanciti dagli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del dialogo interistituzionale quale strumento per contribuire alle discussioni in corso e giungere a una conclusione positiva; ricorda il ruolo del Parlamento in qualità di colegislatore nella politica commerciale e il suo ruolo nel controllo dei negoziati nonché dell'efficace attuazione degli accordi commerciali, e ricorda gli impegni assunti dalla Presidente della Commissione a sostegno delle risoluzioni sulle iniziative legislative adottate dal Parlamento a norma dell'articolo 225 TFUE;

o

o o

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 24 novembre 2020

PARERI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2020)0310

Nomina di Julia Laffranque al comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**Decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 che propone la nomina di Julia Laffranque al comitato istituito a norma dell'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2020/2238(INS))**

(2021/C 425/19)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 255, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 128 del suo regolamento,
- vista la proposta della commissione giuridica (B9-0368/2020),

A. considerando che Julia Laffranque soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 255, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

1. propone la nomina di Julia Laffranque a membro del comitato;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Presidente della Corte di giustizia.
-

Martedì 23 novembre 2020

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2020)0308

Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (09889/2/2020 — C9-0357/2020 — 2018/0203(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 425/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09889/2/2020 — C9-0357/2020),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0378),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A9-0225/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0103.

Martedì 23 novembre 2020

P9_TA(2020)0309

Notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione) (09890/2/2020 — C9-0356/2020 — 2018/0204(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 425/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09890/2/2020 — C9-0356/2020),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0379),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A9-0222/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 56.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0104.

Mercoledì 24 novembre 2020

P9_TA(2020)0311

Nomina di Frank Elderson a membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

Decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (N9-0055/2020 — C9-0331/2020 — 2020/0805(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 425/22)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione del Consiglio del 9 ottobre 2020 (N9-0055/2020) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C9-0331/2020),
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea ⁽²⁾,
 - vista la sua decisione del 17 settembre 2019 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina del Presidente della Banca centrale europea ⁽³⁾,
 - vista la sua decisione del 17 dicembre 2019 sulle raccomandazioni del Consiglio relative alla nomina di due membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 130 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0218/2020),
- A. considerando che, con lettera del 14 ottobre 2020, il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Frank Elderson alla funzione di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea con un mandato di otto anni a decorrere dal 15 dicembre 2020;
- B. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'imperativo di indipendenza totale della BCE quale risultante dall'articolo 130 del trattato; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che gli era stato trasmesso;
- C. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha poi proceduto, il 9 novembre 2020, a un'audizione del candidato, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;
- D. considerando che il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e i 19 governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta è l'euro; che, a tutt'oggi, questi ultimi sono tutti uomini;
- E. considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso la propria insoddisfazione per la procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e ha chiesto che le procedure al riguardo siano migliorate; che il Parlamento ha chiesto di ricevere in tempo utile un elenco ristretto equilibrato sotto il profilo di genere contenente almeno due nominativi;

⁽¹⁾ GU C 338 del 12.10.2020, pag. 2.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0211.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0008.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0093 e testi approvati, P9_TA(2019)0094.

Mercoledì 24 novembre 2020

- F. considerando che il 17 settembre 2019 il Parlamento ha espresso parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare per la prima volta, con Christine Lagarde, una donna alla presidenza della Banca centrale europea;
- G. considerando che il 17 dicembre 2019 il Parlamento ha espresso pareri positivi sulle raccomandazioni del Consiglio di nominare Fabio Panetta e Isabel Schnabel membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- H. considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nel consiglio direttivo della Banca centrale europea; che il Parlamento deplora che gli Stati membri non abbiano preso sul serio la sua richiesta e che invita le istituzioni nazionali e dell'Unione ad adoperarsi attivamente per conseguire l'equilibrio di genere nelle prossime nomine;
- I. considerando che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;
1. esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Frank Elderson membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.
-

Mercoledì 24 novembre 2020

P9_TA(2020)0312

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (COM(2020)0960 — C9-0318/2020 — 2020/0299(BUD))

(2021/C 425/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0960 — C9-0318/2020),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 11,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0221/2020),
1. si compiace della decisione in quanto gesto di solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da calamità naturali e dalla grave emergenza di sanità pubblica provocata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020;
 2. sottolinea l'urgente necessità di sbloccare l'assistenza finanziaria del Fondo di solidarietà dell'Unione europea destinata alle regioni colpite;
 3. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 4. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 24 novembre 2020

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/75.)

Mercoledì 24 novembre 2020

P9_TA(2020)0313

Progetto di bilancio rettificativo n. 9 del bilancio generale 2020: assistenza alla Croazia, alla Polonia, alla Germania, alla Grecia, all'Ungheria, all'Irlanda, al Portogallo e alla Spagna

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 che accompagna la proposta relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (12522/2020 — C9-0341/2020 — 2020/0297(BUD))

(2021/C 425/24)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2019 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾ (regolamento QFP),
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,
- vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽⁵⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2020 adottato dalla Commissione il 9 ottobre 2020 (COM(2020)0961),
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2020 adottata dal Consiglio il 30 ottobre 2020 e comunicata al Parlamento europeo il 3 novembre 2020 (12522/2020 — C9-0341/2020),
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (COM(2020)0960),
- visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0223/2020),

⁽¹⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 27.2.2020.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

Mercoledì 24 novembre 2020

- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2020 copre la proposta mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia a seguito delle calamità naturali che hanno avuto luogo in detti Stati membri nel corso del 2020, come anche per il versamento di anticipi a sette Stati membri, ossia Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna, in risposta alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dall'epidemia di COVID-19 nei primi mesi del 2020;
- B. considerando che la Commissione propone pertanto di modificare il bilancio 2020 e di aumentare la dotazione della linea 13 06 01 «Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia» di un importo pari a 823 548 633 EUR, in stanziamenti sia di impegno che di pagamento;
- C. considerando che la Croazia ha chiesto il versamento di un anticipo secondo quanto stabilito all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2012/2002⁽⁶⁾ e che il 10 agosto 2020 la Commissione ha concesso un anticipo pari a 88 951 877 EUR sul contributo finanziario previsto dell'Unione; che, poiché gli stanziamenti per i pagamenti anticipati inizialmente disponibili nel bilancio 2020 sono già stati interamente utilizzati, la Commissione propone di mobilitare le risorse supplementari necessarie entro il massimale annuo stabilito per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea;
- D. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2020 propone di iscrivere l'importo di 734 596 756 EUR nel bilancio 2020, in stanziamenti sia di impegno che di pagamento, dopo aver detratto l'anticipo di 88 951 877 EUR già versato alla Croazia;
- E. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, e che i corrispondenti stanziamenti di impegno e di pagamento devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del QFP;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 9/2020 quale presentato dalla Commissione;
 2. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2020;
 3. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 8/2020 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Mercoledì 24 novembre 2020

P9_TA(2020)0316

Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (09573/1/2020 — C9-0355/2020 — 2018/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 425/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09573/1/2020 — C9-0355/2020),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0184),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A9-0224/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

⁽²⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0222.

Giovedì 25 novembre 2020

P9_TA(2020)0317

Mercati degli strumenti finanziari: modifica per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per favorire la ripresa dopo la pandemia di COVID-19 *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 25 novembre 2020, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0280 — C9-0210/2020 — 2020/0152(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 9 salvo dove diversamente indicato

(2021/C 425/26)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari, le economie **e i sistemi finanziari** degli Stati membri. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» ⁽¹⁾, la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l'accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici nei mesi a venire. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa, **riducendo la burocrazia attraverso l'introduzione di** modifiche mirate **e limitate in** atti esistenti della legislazione finanziaria. **L'obiettivo globale delle modifiche dovrebbe pertanto consistere nel rimuovere gli oneri burocratici non necessari e nella definizione di eccezioni temporanee ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche. Le modifiche dovrebbero evitare di apportare cambiamenti che comportino maggiori oneri per il settore e dovrebbero lasciare la risoluzione delle questioni legislative complesse al previsto riesame della MiFID II.** Il pacchetto di misure adottato è denominato «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali».

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0208/2020).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

⁽¹⁾ COM(2020)0456 del 27.5.2020.

Giovedì 25 novembre 2020

- (2) La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ relativa ai mercati degli strumenti finanziari è stata adottata nel 2014 in risposta alla crisi finanziaria del 2007-2008. Tale direttiva ha notevolmente rafforzato il sistema finanziario dell'Unione e garantito un elevato livello di tutela degli investitori in tutta l'Unione. **Potrebbero** essere valutati ulteriori sforzi per ridurre la complessità normativa e i costi di conformità delle imprese di investimento e per eliminare le distorsioni della concorrenza, **purché nel contempo sia presa sufficientemente in considerazione la tutela degli investitori.**
- (3) Per quanto riguarda gli obblighi volti a proteggere gli investitori, la direttiva 2014/65/UE non ha pienamente raggiunto l'obiettivo di calibrare le misure in modo che tengano sufficientemente conto delle peculiarità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate). Alcuni di tali obblighi non sempre hanno migliorato la tutela degli investitori, ma talvolta hanno ostacolato la regolare esecuzione delle decisioni di investimento. **Al fine di migliorare la tutela degli investitori, è fondamentale che il livello di indebitamento degli investitori al dettaglio sia preso in considerazione nella valutazione dell'idoneità, in particolare alla luce del crescente livello di indebitamento dei consumatori causato dalla pandemia di COVID-19. Potrebbero inoltre essere modificati** taluni obblighi della direttiva 2014/65/UE per **facilitare** la prestazione di servizi di investimento e l'esecuzione di attività di investimento, **purché ciò sia svolto in un modo equilibrato che tuteli pienamente gli investitori.**
- (4) I requisiti in materia di governance del prodotto possono limitare la vendita di obbligazioni societarie. Le obbligazioni societarie con una clausola make whole sono generalmente considerate prodotti semplici e sicuri, ammissibili per i clienti al dettaglio. Tale clausola protegge gli investitori dalle perdite qualora l'emittente opti per il rimborso anticipato, garantendo che ricevano un pagamento pari al valore netto attuale delle cedole che avrebbero ricevuto se l'obbligazione non fosse stata ritirata. I requisiti in materia di governance del prodotto non dovrebbero pertanto più applicarsi alle obbligazioni societarie con clausole make whole.
- (5) L'invito a presentare elementi di prova, lanciato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), sull'impatto degli incentivi indebiti e degli obblighi di informativa in merito ai costi e agli oneri ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la consultazione pubblica della Commissione hanno confermato che i clienti professionali e le controparti qualificate non hanno bisogno di informazioni standardizzate e obbligatorie in materia di costi in quanto già ricevono le informazioni necessarie, adattate alle loro esigenze e spesso più dettagliate, quando negoziano con il loro prestatore di servizi. Le controparti qualificate e i clienti professionali dovrebbero pertanto essere esonerati dall'applicazione di tali obblighi di informazione su costi e oneri, salvo per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione del portafoglio, in quanto i clienti professionali che stipulano rapporti di gestione del portafoglio o di consulenza in materia di investimenti non dispongono necessariamente di competenze o conoscenze sufficienti per essere esonerati dalle informazioni sui costi e sugli oneri.
- (6) Le imprese di investimento sono attualmente tenute ad effettuare un'analisi costi-benefici di alcune attività di portafoglio nel caso di rapporti continuativi con i loro clienti in cui avvengano cambiamenti di strumenti finanziari. Le imprese di investimento sono pertanto tenute a ottenere le informazioni necessarie dal cliente e ad essere in grado di dimostrare che i vantaggi di tale cambiamento sono superiori ai costi. Poiché tale procedura è eccessivamente onerosa per i clienti professionali, che tendono a cambiare frequentemente, è opportuno esentarli da tale obbligo, pur mantenendo la possibilità di opt-in. Poiché i clienti al dettaglio necessitano di un elevato livello di tutela, tale esenzione dovrebbe essere limitata ai clienti professionali.
- (7) I clienti con un rapporto continuativo con un'impresa di investimento ricevono relazioni di servizio obbligatorie, periodicamente o sulla base di fattori che fanno scattare l'obbligo. Né le imprese di investimento né i loro clienti professionali le ritengono utili. Tali relazioni si sono rivelate in particolare inutili per i clienti professionali in mercati estremamente volatili, dato che sono fornite con alta frequenza e in numero elevato. I clienti professionali spesso reagiscono a tali relazioni di servizio non leggendole, o prendendo decisioni di investimento rapide piuttosto che continuando con una strategia di investimento a lungo termine. Le controparti qualificate non dovrebbero pertanto più ricevere tali relazioni di servizio, mentre i clienti professionali dovrebbero avere la possibilità di riceverle se lo desiderano.

(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Giovedì 25 novembre 2020

- (8) La direttiva 2014/65/UE ha introdotto obblighi di informazione per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Le relazioni tecniche contengono un gran numero di informazioni quantitative dettagliate riguardanti la sede di esecuzione, lo strumento finanziario, il prezzo, i costi e la probabilità di esecuzione. Esse vengono raramente lette dagli investitori, come dimostrato dal numero molto basso di download dai siti delle imprese di investimento. La pubblicazione di tali relazioni dovrebbe essere temporaneamente sospesa in quanto non consentono agli investitori di effettuare confronti significativi sulla base di tali dati.
- (9) Al fine di facilitare la comunicazione tra le imprese di investimento e i loro clienti e, di conseguenza, il processo di investimento stesso, le informazioni sugli investimenti non dovrebbero più essere fornite su carta bensì, come opzione standard, in formato elettronico. I clienti al dettaglio dovrebbero tuttavia poter richiedere che continui la fornitura su carta.
- (9 bis) **La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'impatto dell'applicazione dei limiti di posizione e della gestione delle posizioni sulla liquidità, sugli abusi di mercato e sulle condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento nei mercati dei derivati su merci, come previsto dalla presente direttiva. Una valutazione basata su dati concreti del regime dei derivati su merci e la consultazione di una vasta gamma di parti interessate sono essenziali per riesaminare la sostanza di tali disposizioni, adottate in risposta agli accordi dei vertici del G20 di Pittsburgh del 2009 e di Cannes del 2011 per migliorare la regolamentazione, il funzionamento e la trasparenza dei mercati dei derivati su merci e affrontare l'eccessiva volatilità dei prezzi. [Em. 2]**
- (10) La direttiva 2014/65/UE consente alle persone che negoziano derivati su merci, quote di emissioni e derivati su quote di emissioni su base professionale di avvalersi di un'esenzione dall'autorizzazione come impresa di investimento quando la loro attività di negoziazione è accessoria rispetto alla loro attività principale. Le persone che chiedono il test dell'attività accessoria sono tenute a notificare ogni anno all'autorità competente interessata che si avvalgono di tale possibilità e a fornire gli elementi a dimostrazione che soddisfano i due test quantitativi per considerare la loro attività di negoziazione accessoria rispetto alla loro attività principale. Il primo criterio mette a confronto le dimensioni dell'attività di negoziazione speculativa dell'entità rispetto all'attività di negoziazione totale nell'Unione sulla base della classe di attività. Il secondo criterio mette a confronto la dimensione dell'attività di negoziazione speculativa, con tutte le classi di attività incluse, e l'attività di negoziazione totale in strumenti finanziari da parte dell'entità a livello di gruppo. Esiste una forma alternativa per il secondo criterio, che consiste nel confrontare il capitale stimato utilizzato per l'attività di negoziazione speculativa e l'effettivo quantitativo di capitale utilizzato a livello di gruppo per l'attività principale. Tali test quantitativi **dovrebbero rimanere il fondamento per l'esenzione delle attività accessorie. In alternativa, le autorità nazionali preposte alla vigilanza dovrebbero poter essere autorizzate a utilizzare** elementi qualitativi, **nel rispetto di condizioni definite in modo chiaro. All'ESMA dovrebbe essere conferito il potere di fornire orientamenti sulle circostanze nelle quali le autorità nazionali potrebbero applicare un approccio di carattere qualitativo ed elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri qualitativi.** Le persone che possono beneficiare dell'esenzione, compresi i market maker, negoziano per conto proprio o forniscono servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio ai clienti o ai fornitori della loro attività principale. L'esenzione **sarebbe** disponibile per i due casi singolarmente e su base aggregata qualora si tratti di un'attività accessoria, quando considerata a livello di gruppo. L'esenzione non dovrebbe essere disponibile per le persone che applicano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza o appartengono ad un gruppo la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi di investimento o in attività bancarie o nell'agire come market maker in relazione a derivati su merci. ■
- (11) Le autorità competenti devono attualmente stabilire e applicare limiti di posizione sulle dimensioni di una posizione netta che una persona può detenere in qualsiasi momento in derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti (EOTC) designati dalla Commissione. Poiché il regime dei limiti di posizione si è rivelato svantaggioso per lo sviluppo di nuovi mercati di merci, i mercati di merci nascenti dovrebbero esserne esclusi. I limiti di posizione dovrebbero applicarsi soltanto ai derivati su merci considerati significativi o critici e ai loro contratti EOTC. I derivati significativi o critici sono i derivati su prodotti energetici con una posizione aperta di almeno 300 000 lotti su un periodo di un anno. Data la loro importanza cruciale per i cittadini, i derivati su merci agricole che hanno un sottostante destinato al consumo umano e i loro contratti EOTC resteranno soggetti all'attuale regime di limiti di posizione. L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire i derivati su merci agricole con un sottostante destinato al consumo umano e i derivati critici o significativi soggetti a limiti di posizione. Per i derivati

Giovedì 25 novembre 2020

significativi e critici, l'ESMA dovrebbe tenere conto delle posizioni aperte di 300 000 lotti su un periodo di un anno, del numero di partecipanti al mercato e della merce sottostante.

- (12) La direttiva 2014/65/UE non consente esenzioni per copertura per le entità finanziarie. Diversi gruppi a predominanza commerciale che hanno costituito un'entità finanziaria per le loro finalità di negoziazione si sono trovati in una situazione in cui la loro entità finanziaria non ha potuto effettuare tutte le negoziazioni per il gruppo, in quanto non era ammissibile a beneficiare dell'esenzione per copertura. È pertanto opportuno introdurre una esenzione per copertura per le controparti finanziarie che abbia una portata strettamente delimitata. Tale esenzione dovrebbe essere disponibile quando, nell'ambito di un gruppo prevalentemente commerciale, una persona è stata registrata come impresa di investimento e negozia per conto di tale gruppo commerciale. Per limitare l'esenzione per copertura alle sole entità finanziarie che negoziano per le entità non finanziarie di un gruppo prevalentemente commerciale, è opportuno che essa si applichi alle posizioni detenute da tale entità finanziaria di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo.
- (13) Anche nel caso dei contratti liquidi, solo un numero limitato di partecipanti al mercato operano in genere come market maker nei mercati delle merci. Quando tali partecipanti al mercato devono applicare limiti di posizione non sono in grado di essere altrettanto efficaci come market maker. È pertanto opportuno introdurre un'esenzione dal regime dei limiti di posizione per le controparti finanziarie e non finanziarie riguardante le posizioni risultanti da operazioni effettuate per soddisfare le disposizioni obbligatorie in materia di liquidità.
- (13 bis) *Le modifiche al regime dei limiti di posizione sono intese a sostenere lo sviluppo di nuovi contratti energetici, in particolare nel mercato dell'energia elettrica, e non mirano ad allentare il regime per i contratti sulle merci agricole.***
- (14) L'attuale regime sui limiti di posizione non riconosce le caratteristiche peculiari dei derivati cartolarizzati. I derivati cartolarizzati dovrebbero pertanto essere esclusi dal regime dei limiti di posizione.
- (15) Dall'entrata in vigore della direttiva 2014/65/UE non è stato identificato alcun contratto derivato su merci considerato «il medesimo». A causa del concetto di «medesimo contratto» contenuto in tale direttiva, la metodologia per determinare il limite per gli altri mesi (*other months*) è dannosa per la sede con il mercato meno liquido quando le sedi di negoziazione sono in concorrenza per i derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche. Pertanto, il riferimento al «medesimo contratto» contenuto nella direttiva 2014/65/UE dovrebbe essere soppresso. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di concordare sul fatto che i derivati su merci negoziati nelle rispettive sedi di negoziazione hanno lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, nel qual caso la base di riferimento per il limite per gli altri mesi sul mercato più liquido per tale derivato su merci può essere utilizzata come limite di riferimento per stabilire il limite di posizione per gli altri mesi per i contratti in concorrenza negoziati in sedi meno liquide.
- (16) Esistono differenze significative nel modo in cui le posizioni sono gestite dalle sedi di negoziazione dell'Unione. I controlli sulla gestione delle posizioni dovrebbero pertanto essere rafforzati ove necessario.
- (17) Al fine di garantire l'ulteriore sviluppo dei mercati delle merci dell'UE in euro, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i derivati su merci agricole e i derivati critici o significativi che dovrebbero essere soggetti a limiti di posizione, per quanto riguarda la procedura per richiedere un'esenzione per copertura per le posizioni derivanti da operazioni intraprese per soddisfare le disposizioni obbligatorie in materia di liquidità, per quanto riguarda la procedura con la quale le entità finanziarie appartenenti ad un gruppo prevalentemente commerciale possono chiedere un'esenzione per copertura per le posizioni da loro detenute di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo, per quanto riguarda il chiarimento del contenuto dei controlli di gestione delle posizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare

Giovedì 25 novembre 2020

meglio»⁽³⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (18) Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) è la politica faro dell'Unione per conseguire la decarbonizzazione dell'economia in linea con lo European Green Deal. Lo scambio di quote di emissioni e dei relativi derivati è soggetto alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 e costituisce un elemento importante del mercato del carbonio dell'Unione. L'esenzione per l'attività accessoria di cui alla direttiva 2014/65/UE consente a taluni partecipanti al mercato di operare sui mercati delle quote di emissioni senza dover essere autorizzati come imprese di investimento, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. In considerazione dell'importanza di mercati finanziari ordinati, adeguatamente regolamentati e vigilati, del ruolo importante del sistema ETS ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione e del ruolo che un mercato secondario efficiente delle quote di emissioni svolge nel sostenere il funzionamento dell'ETS, è essenziale che l'esenzione per l'attività accessoria sia adeguatamente concepita per contribuire a tali obiettivi. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui gli scambi di quote di emissioni avvengono in sedi di negoziazione di paesi terzi. Al fine di garantire la tutela della stabilità finanziaria dell'Unione, l'integrità del mercato, la tutela degli investitori e la parità di condizioni e di assicurare che l'ETS continui a funzionare in modo trasparente e solido per garantire riduzioni delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe monitorare l'ulteriore sviluppo degli scambi di quote di emissioni e dei relativi derivati nell'Unione e nei paesi terzi, valutare l'impatto dell'esenzione per l'attività accessoria sull'ETS e, ove necessario, proporre opportune modifiche per quanto riguarda la portata e l'applicazione di tale esenzione.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/65/UE.
- (20) Gli obiettivi perseguiti da questa modifica mirano a integrare la vigente legislazione dell'Unione e possono pertanto essere realizzati meglio a livello dell'Unione piuttosto che attraverso iniziative nazionali diverse. I mercati finanziari sono di per sé di natura transfrontaliera e lo stanno diventando sempre più. A causa di tale natura, un intervento nazionale isolato sarebbe molto meno efficiente e porterebbe alla frammentazione dei mercati, con conseguente arbitraggio regolamentare e distorsione della concorrenza.
- (20 bis)** Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire perfezionare la normativa UE vigente per garantire l'applicazione di obblighi uniformi e appropriati che si applichino alle imprese di investimento in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁽⁴⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (21 bis)** *Le modifiche dovrebbero mirare a definire deroghe temporanee e a rimuovere gli oneri burocratici superflui al fine di mitigare la crisi economica; le modifiche dovrebbero pertanto evitare di affrontare questioni legislative più complesse che potrebbero comportare il rischio di maggiori oneri per il settore. Le modifiche di maggiore portata alla legislazione dovrebbero essere innanzitutto prese nuovamente in considerazione nel riesame previsto della MiFID II,*

⁽³⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Giovedì 25 novembre 2020

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) alle persone:

i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o

ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;

purché:

— sia per ciascuno di tali casi singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attività accessoria alla loro attività principale, considerata a livello di gruppo;

— tali persone non siano parte di un gruppo la cui attività principale sia la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva, l'esercizio di qualsiasi attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE o l'attività di market making in relazione ai derivati su merci;

— tali persone non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

— tali persone comunichino, su richiesta, all'autorità competente i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività di cui ai punti i) e ii) è accessoria alla loro attività principale.»

(b) il paragrafo 4 è soppresso; [Em. 6]

(b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis) In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono scegliere di applicare criteri qualitativi in relazione alle esenzioni specificate al paragrafo 1, lettera j).

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per fornire orientamenti in merito ai criteri qualitativi che possono essere utilizzati per valutare se siano d'applicazione le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera j), del presente articolo.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° aprile 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

(2) l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

(a) è inserito il seguente punto 8 bis):

«8 bis) “cambiamento di strumenti finanziari”: la vendita di uno strumento finanziario e l'acquisto di un altro strumento finanziario o l'esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente;»

(b) è inserito il seguente punto 50 bis):

«50 bis) “obbligazioni societarie con clausole *make-whole*”: obbligazioni societarie con clausola che impone all'emittente, in caso di rimborso anticipato, di restituire all'investitore il valore nominale dell'obbligazione e il valore attuale netto delle cedole che l'investitore avrebbe percepito se l'obbligazione non fosse stata ritirata;»

Giovedì 25 novembre 2020

(c) è inserito il seguente punto 62 bis):

«62 bis) “formato elettronico”: qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;»

(3) all'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Gli obblighi di cui ai commi dal secondo al quinto del presente paragrafo non si applicano per le obbligazioni societarie con clausole *make whole*.»;

(4) L'articolo 24 è così modificato:

(a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Il presente paragrafo non si applica per le obbligazioni societarie con clausole *make-whole*.»;

(b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza **che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri**, l'impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri **■**, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i) l'impresa di investimento ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente non abbia ricevuto le informazioni;
- ii) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni **senza ritardi ingiustificati** dopo la conclusione dell'operazione.

L'impresa di investimento offre al cliente la possibilità di ricevere tali informazioni per telefono prima della conclusione dell'operazione.»;

(c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis. Le imprese di investimento forniscono tutte le informazioni richieste dalla presente direttiva ai clienti o potenziali clienti in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso tali informazioni sono fornite su carta e a titolo gratuito.

Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio o i potenziali clienti al dettaglio che essi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su carta.

Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio esistenti che erano soliti ricevere le informazioni richieste dalla presente direttiva su carta in merito al fatto che riceveranno tali informazioni in formato elettronico almeno otto settimane prima di inviare tali informazioni in formato elettronico. Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio esistenti che essi hanno la possibilità di continuare a ricevere le informazioni su carta o di passare a ricevere le informazioni in formato elettronico. Le imprese di investimento informano inoltre i clienti al dettaglio esistenti che il passaggio al formato elettronico avverrà automaticamente se non chiedono il proseguimento della fornitura delle informazioni su carta entro il suddetto periodo di otto settimane. **I clienti al dettaglio esistenti che ricevono già le informazioni richieste dalla presente direttiva in formato elettronico non devono essere informati.»;**

(c bis) è inserito il seguente paragrafo 9 bis:

«9 bis. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento possano provvedere al pagamento congiunto per la fornitura di servizi di esecuzione e la fornitura di servizi di ricerca in materia di investimenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) **prima della fornitura dei servizi di esecuzione o dei servizi di ricerca in materia di investimenti, l'impresa di investimento e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica la quota imputabile alla ricerca in materia di investimenti all'interno del pagamento congiunto;**

Giovedì 25 novembre 2020

- (b) *l'impresa di investimento informa il cliente dei pagamenti congiunti;*
- (c) *i servizi di esecuzione per i quali è effettuato il pagamento congiunto sono forniti esclusivamente in relazione a emittenti con capitalizzazione di borsa non superiore a 1 miliardo di EUR nei 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca in materia di investimenti.*

Ai fini del presente articolo, la ricerca in materia di investimenti è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione.

La ricerca in materia di investimenti comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni interessanti e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per informare in merito a una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni dell'impresa di investimento per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.»;

- (5) all'articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio che comportano cambiamenti di strumenti finanziari, le imprese di investimento analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti. **Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.»;**

- (5 bis) all'articolo 25, paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

«**Il presente paragrafo non si applica agli obblighi relativi alle soglie per la comunicazione delle perdite di cui all'articolo 25 bis della presente direttiva.»;**

- (5 ter) all'articolo 25, paragrafo 8, la parte introduttiva è modificata come segue:

«8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per garantire che le imprese di investimento rispettino i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti, comprese le informazioni da ottenere nel valutare l'idoneità o l'adeguatezza dei servizi e strumenti finanziari per i loro clienti; i criteri per valutare gli strumenti finanziari non complessi ai fini del paragrafo 4, lettera a), punto vi) del presente articolo; il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti, **ma esclusi gli obblighi inerenti alle soglie per la comunicazione delle perdite di cui all'articolo 25 bis.** Questi atti delegati prendono in considerazione:»;

- (5 quater) è inserito il seguente articolo 25 bis:

«**Articolo 25 bis**

Soglie per la comunicazione delle perdite

(1) *Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio informano il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.*

(2) *Le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il cliente quando il valore iniziale di qualsiasi strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, ed entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.»;*

Giovedì 25 novembre 2020

(6) all'articolo 27, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«L'obbligo di informazione di cui al presente paragrafo non si applica tuttavia fino al [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa + 2 anni]. **La Commissione europea provvede al riesame globale dell'adeguatezza degli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa + 1 anno].»;**

(6 bis) all'articolo 27, paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

«**La Commissione europea provvede al riesame globale dell'adeguatezza degli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa + 1 anno].»;**

(7) è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Servizi forniti a clienti professionali

(1) I requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera c), non si applicano ad altri servizi prestati a clienti professionali che non siano la consulenza in materia di investimenti e la gestione del portafoglio. **I requisiti di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera c), non si applicano ai servizi prestati alle controparti qualificate.**

(2) I requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, terzo comma, e all'articolo 25, paragrafo 6, non si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino per iscritto all'impresa di investimento che intendono beneficiare dei diritti previsti da tali disposizioni.

(3) Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento tengano un registro delle richieste scritte di cui al paragrafo 2.»;

(8) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti, a negoziare per conto proprio o a ricevere e trasmettere ordini abbiano la possibilità di determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi all'articolo 24, ad eccezione del paragrafo 5 bis, all'articolo 25, all'articolo 27 e all'articolo 28, paragrafo 1, per quanto riguarda tali operazioni o qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.»;

(9) l'articolo 57 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall'ESMA nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 3, stabiliscano e applichino limiti di posizione sull'entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione e in contratti negoziati fuori listino (OTC) economicamente equivalenti. I limiti sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato allo scopo di:

(a) prevenire gli abusi di mercato; o

(b) favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato e garantendo, in particolare, la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i prezzi a pronti delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti.

I limiti di posizione non si applicano:

(a) alle posizioni detenute da un'entità non finanziaria, o per conto della stessa, di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale di tale entità non finanziaria;

Giovedì 25 novembre 2020

- (b) alle posizioni detenute da un'entità finanziaria, o per conto della stessa, appartenente ad un gruppo non finanziario che agisce per conto di tale gruppo e di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale di tale gruppo non finanziario;
- (c) alle posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie che sono oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse per ottemperare all'obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera c);
- (d) ai valori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C, punto 10.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una procedura per le entità finanziarie che appartengono ad un gruppo prevalentemente commerciale e che possono chiedere un'esenzione per copertura delle posizioni da loro detenute di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una procedura per la richiesta di un'esenzione per copertura per le posizioni risultanti da operazioni effettuate per ottemperare all'obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [9 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

(b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i derivati su merci agricole e i derivati su merci critici o significativi di cui al paragrafo 1 e per determinare la metodologia di calcolo che le autorità competenti devono applicare nello stabilire i limiti di posizione nel mese di scadenza e i limiti di posizione negli altri mesi per i derivati su merci regolati fisicamente e in contanti, basandosi sulle caratteristiche del derivato interessato in questione.

Quando specifica i derivati su merci critici o significativi, l'ESMA tiene conto dei seguenti fattori:

- (a) le dimensioni delle posizioni aperte di 300 000 lotti in media su un periodo di un anno;
- (b) il numero dei partecipanti al mercato;
- (c) la merce sottostante al derivato in questione.

Quando determina la metodologia di calcolo di cui al primo comma, l'ESMA tiene conto dei seguenti fattori:

- (a) l'offerta consegnabile della merce sottostante;
- (b) le posizioni aperte complessive nel derivato in oggetto e le posizioni aperte complessive in altri strumenti finanziari con la stessa merce sottostante;
- (c) il numero e le dimensioni dei partecipanti al mercato;
- (d) le caratteristiche del mercato della merce sottostante, inclusi gli schemi di produzione, consumo e trasporto verso il mercato;
- (e) lo sviluppo di nuovi derivati;
- (f) l'esperienza acquisita con i limiti di posizione dalle imprese di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione e da altre giurisdizioni.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro [9 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Giovedì 25 novembre 2020

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Le autorità competenti fissano limiti di posizione per i contratti critici o significativi in derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dall'ESMA conformemente al paragrafo 3 e in derivati su merci agricole, sulla base della metodologia di calcolo stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dall'ESMA conformemente al paragrafo 3. Tale limite di posizione include contratti OTC economicamente equivalenti.

Le autorità competenti riesaminano i limiti di posizione ogni volta che interviene un cambiamento rilevante sul mercato, anche per quanto riguarda l'offerta consegnabile o le posizioni aperte, in base alla determinazione dell'offerta consegnabile e delle posizioni aperte da parte dell'autorità competente, e ridefiniscono i limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall'ESMA.»;

(c) i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Qualora presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione siano negoziati quantitativi rilevanti di derivati su merci agricole e di derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, l'autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato (autorità competente centrale) stabilisce il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale derivato. L'autorità competente centrale consulta le autorità competenti di altre sedi in cui è negoziato un ingente quantitativo del derivato in questione in merito al limite di posizione unico da applicare e all'eventuale riesame di tale limite. Le autorità competenti che non sono d'accordo con la fissazione del limite di posizione unico da parte dell'autorità competente centrale espongono per iscritto le ragioni complete e dettagliate per le quali considerano non rispettati gli obblighi enunciati al paragrafo 1. L'ESMA dirime ogni eventuale controversia derivante da un disaccordo tra le autorità competenti.

Le autorità competenti delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci agricole e derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche e le autorità competenti dei possessori di posizioni in tali derivati predispongono accordi di cooperazione che prevedano anche lo scambio di dati pertinenti, al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico.

7. L'ESMA verifica almeno una volta all'anno il modo in cui le autorità competenti hanno dato attuazione ai limiti di posizione stabiliti in base alla metodologia di calcolo determinata dall'ESMA in conformità del paragrafo 3. In tale contesto l'ESMA garantisce che ai derivati su merci agricole e ai contratti critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche si applichi effettivamente un limite di posizione unico, a prescindere dalla sede in cui sono negoziati, in conformità al paragrafo 6.

8. Gli Stati membri si assicurano che un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci applichi controlli sulla gestione delle posizioni, in particolare che la sede di negoziazione abbia la facoltà di:

- (a) controllare le posizioni aperte delle persone;
- (b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l'entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate ed eventuali attività o passività collegate nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in contratti collegati in altre sedi di negoziazione e OTC tramite i membri e i partecipanti;
- (c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e
- (d) esigere che una persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante.

Giovedì 25 novembre 2020

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni, tenendo conto delle caratteristiche delle sedi di negoziazione interessate.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [9 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

(10) all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento che negoziano derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscano all'autorità competente centrale di cui all'articolo 57, paragrafo 6, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti, comprese quelle dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e, se del caso, dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.»;

(11) all'articolo 90 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione riesamina l'impatto dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), per quanto riguarda le quote di emissioni o i relativi derivati e, se del caso, correda tale riesame di una proposta legislativa volta a modificare tale esenzione. In tale contesto la Commissione valuta le negoziazioni di quote di emissioni dell'UE e dei relativi derivati nell'UE e nei paesi terzi, l'impatto dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), sulla tutela degli investitori, l'integrità e la trasparenza dei mercati delle quote di emissioni e dei relativi derivati e l'opportunità di adottare misure in relazione alla negoziazione che si svolge nelle sedi di paesi terzi.»

Articolo 1 bis

Modifiche della direttiva (UE) 2019/878

All'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/878, il paragrafo 1 è così modificato:

(1) **il primo comma è sostituito dal seguente:**

«Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 dicembre 2020:

- (i) **le misure necessarie per osservare le disposizioni di cui alla presente direttiva nella misura in cui riguardano gli istituti di credito;**
- (ii) **le misure necessarie per osservare quanto disposto nell'articolo 1, punti 1 e 9, della presente direttiva riguardanti l'articolo 2, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, nella misura in cui concernono gli istituti di credito e le imprese di investimento.»;**

(2) **dopo il primo comma è inserito il comma seguente:**

«Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

Articolo 1 ter

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

All'articolo 94, paragrafo 2, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente testo:

«Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, ad eccezione dei membri del personale nelle imprese di investimento quali definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:

(a) **le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo;**

Giovedì 25 novembre 2020

- (b) *l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione; e*
- (c) *le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate.*

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che si applicano alle imprese di investimento quali definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il potere di cui all'articolo 94, paragrafo 2, della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio continua ad applicarsi fino al 26 giugno 2021.»

Articolo 2

Recepimento

(1) Gli Stati membri adottano e pubblicano entro [9 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

(2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 2 bis

Clausola di riesame

Al più tardi entro il 31 luglio 2021, previa consultazione dell'ESMA, e sulla base di una consultazione pubblica che deve essere condotta dalla Commissione con congruo anticipo, la Commissione presenta una proposta di revisione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014. Il riesame è di ampia portata e prende in considerazione questioni quali ad esempio quelle riguardanti la struttura del mercato, i dati, la negoziazione e la post-negoziazione, le norme relative alla ricerca e quelle sul pagamento degli incentivi ai consulenti, il livello delle qualifiche professionali dei consulenti in Europa, la classificazione dei clienti e la Brexit.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0324

Applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione (COM(2020)0375 — C9-0274/2020 — 2020/0176(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 425/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0375),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0274/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0216/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0176

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 novembre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/2170.)

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0333

Soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti (COM(2020)0496 — C9-0284/2020 — 2020/0253(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2021/C 425/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0496),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0284/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0217/2020),
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0253**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 novembre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti***(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/2131.)*

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0334

**Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2020)0692 — C9-0345/2020 — 2020/0313(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 425/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0692),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0345/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0313

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 novembre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/2171.)

Venerdì 26 novembre 2020

P9_TA(2020)0335

Disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia in risposta alla pandemia di COVID-19

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia in risposta alla pandemia di COVID-19 (COM(2020)0688 — C9-0352/2020 — 2020/0311(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 425/30)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0688),
 - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0352/2020),
 - visti gli articoli 82 e 163 del suo regolamento,
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT